XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Commissioni riunite (III e XIV)	»	7
Commissioni riunite (VII e IX)	»	8
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	15
Giustizia (II)	»	23
Difesa (IV)	»	45
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	50
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	62
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	70
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	163
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	174
Affari sociali (XII)	»	183
Agricoltura (XIII)	»	195
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	226

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . *Pag.* 227

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 228

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

GIUNTA PLENARIA:

Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali 3

Risultanze del comitato di verifica per la circoscrizione Estero 5

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che la riunione odierna è dedicata al prosieguo dell'esame della relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, cioè per la parte proporzionale.

Con riferimento al comitato di verifica istituito per la circoscrizione Veneto 1, comunica, in qualità di relatore, che il suddetto comitato ha concluso i propri lavori nella riunione di ieri, 8 luglio 2020. Infatti, il deputato Luca De Carlo e il candidato Giuseppe Paolin hanno rinunciato ai termini e alle facoltà di prendere visione della documentazione elettorale e di produrre memorie e chiarimenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta; in conseguenza di tali comunicazioni, e vista la documentazione agli atti, il comitato ha considerata conclusa la fase istruttoria, ritenendo di potere formulare la proposta alla Giunta di contestazione dell'elezione del deputato Luca De Carlo nel collegio plurinominale 2 della circoscrizione Veneto 1.

Con riferimento al comitato di verifica della circoscrizione Calabria, invece, osserva che bisognerà comunque attendere lunedì 13 luglio 2020, data nella quale scadono i termini previsti dal citato articolo 11. Segnala che la candidata Porpiglia ha comunicato « *il proprio interesse alla trattazione celere del ricorso già prodotto, al quale si riporta integralmente* » e ha nuovamente inviato il citato ricorso; in proposito, ribadisce che l'apertura dell'istruttoria relativa all'elezione del deputato Furgiuele nel collegio plurinominale 1 della circoscrizione Calabria non ha alcuna relazione con il ricorso della candidata Porpiglia ma, come riportato nel resoconto della seduta della Giunta del 30 giugno u.s., discende unicamente dalla correzione dell'operato dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale (UCC) della Calabria, che ha errato nell'applicazione dell'articolo 83-*bis* del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Fa presente che, come già stabilito nella seduta del 30 giugno 2020, preliminarmente all'analisi dei risultati della relazione nazionale, la Giunta deve esaminare i ricorsi presentati: se la Giunta converrà sull'archiviazione dei ricorsi e

confermerà la procedura applicativa dell'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN), infatti, sarà realizzato il presupposto necessario di tale analisi.

Ricorda che già nella citata seduta del 30 giugno 2020 ha proposto di archiviare in quanto non fondati tutti i ricorsi presentati, per le ragioni esposte nella relazione pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, alla quale rinvia.

Desidera comunque richiamare brevemente alcuni aspetti salienti.

Ricorda che i ricorsi, gli esposti e i reclami presentati direttamente alla Giunta, nonché quelli trasmessi in allegato ai verbali delle operazioni dell'UCN e degli UCC – che vengono esaminati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 recante il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati – sono in tutto circa ottanta documenti, ma tra doppioni e sovrapposizioni in realtà i ricorrenti sono in tutto quarantasei.

Osserva che tali documenti possono essere suddivisi in gruppi omogenei per contenuto.

Vi è un gruppo di ricorsi attinenti al procedimento elettorale preparatorio, sui quali, per consolidata giurisprudenza della Giunta delle elezioni, la Giunta medesima non si pronuncia, essendo sua prerogativa quella di giudicare dei titoli di ammissione dei componenti della Camera e non degli atti preparatori del procedimento elettorale. Tali ricorsi vengono pertanto costantemente dichiarati inammissibili.

Vi sono poi i ricorsi volti a contestare la legittimità delle operazioni degli UCC in conseguenza alla correzione delle cifre elettorali apportate dall'UCC della circoscrizione Calabria in data 19 marzo 2018 e delle nuove proclamazioni, conseguenti alle operazioni svolte dall'UCN in data 20 marzo 2018, che – come più ampiamente argomentato nell'illustrazione allegata al resoconto della seduta del 30 giugno u.s. – appaiono invece pienamente legittime e, anzi, dovute.

In alcuni ricorsi si chiede di operare una verifica delle schede; due di essi (Forte e Adriani) risultano assorbiti dalla vicenda relativa al ricorso dell'onorevole Saltamartini avverso la proclamazione dell'onorevole Cubeddu e il terzo (presentato da Antonio Cappiello, candidato della lista Lega nel collegio plurinominale 01 della Circoscrizione Basilicata) è del tutto generico e, quindi, non suscettibile di ulteriore seguito.

Fa presente che i ricorsi numericamente più rilevanti investono le operazioni dell'UCN e degli UCC, dei quali contestano l'applicazione delle norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; taluni, oltre alla contestazione, chiedono alla Giunta, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del citato testo unico, essenzialmente sulla base dell'asserita violazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di uguaglianza del voto e di rappresentanza, che deriverebbero dal mancato puntuale rispetto, nell'assegnazione dei seggi, del numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione o collegio plurinominale.

In un primo gruppo si contesta il modo in cui l'UCN ha risolto la questione dell'incapienza della lista Movimento 5 stelle nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2, prospettando interpretazioni diverse dell'articolo 84 del testo unico. Al riguardo, ritiene che l'interpretazione della norma data dall'UCN sia corretta in quanto perfettamente aderente alla lettera della norma e alla *ratio* di contemperamento del principio della rappresentatività politica con quello della rappresentanza territoriale. Nel dettaglio delle motivazioni tecniche, rinvia inoltre a quanto esposto nella relazione riguardante i ricorsi, depositata nella seduta del 30 giugno, in particolare alle pagine da 27 a 33 del bollettino della citata seduta.

In un secondo gruppo di ricorsi si contesta l'applicazione degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che hanno portato in alcuni casi ad attribuire un numero di seggi nei collegi plurinominali diverso rispetto a quello previsto, in base della popolazione residente, dal decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2017 di attuazione della legge elettorale. In proposito osserva che l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è avvenuta mediante l'applicazione letterale degli articoli 83 e 83-*bis* del testo unico, con l'eccezione di un seggio attribuito nella circoscrizione Calabria ad un collegio plurinominale diverso da quello cui spettava in base alle norme richiamate. Ricorda che su tale seggio, attribuito al deputato Furgiuele, è in corso come noto l'istruttoria del Comitato sulla circoscrizione Calabria.

Un terzo gruppo di ricorsi fonda le proprie contestazioni su interpretazioni delle norme di legge del tutto prive di corrispondenza con il dato testuale della legge medesima, ad esempio legando l'assegnazione dei seggi unicamente alla cifra percentuale conseguita da una lista nelle diverse circoscrizioni.

Quanto alla richiesta che la Giunta sollevi la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del testo unico che determinano la « traslazione » di seggi da una circoscrizione a un'altra oppure da un collegio plurinominale a un altro collegio nell'ambito della medesima circoscrizione, non ritiene vi siano i presupposti per accoglierla, poiché è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle norme che disciplinano, in casi e con modalità puntualmente determinati, la traslazione di seggi. A mero titolo esemplificativo, rinvia alle sentenze nn. 41 del 2014 e 35 del 2017 della Corte costituzionale.

Informa infine che, con comunicazione pervenuta il 1° luglio, il candidato Bruno Murgia ha comunicato di ritirare il proprio ricorso, chiedendone l'archiviazione.

Chiede pertanto ai colleghi se desiderino svolgere interventi, avvertendo che intende porre in votazione la proposta di archiviazione di tutti i ricorsi nella prossima seduta, che si riserva di convocare per martedì 14 luglio, dopo che l'Assemblea si sarà definitivamente pronunciata sulla vicenda Cubeddu-Saltamartini.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

Risultanze del comitato di verifica per la circoscrizione Estero.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che il Comitato di verifica per la circoscrizione Estero, ripartizione Europa, costituito dalla Giunta nella seduta del 17 giugno 2020 e composto, oltre che dai relatori per la circoscrizione Umberto Del Basso De Caro e Alberto Gusmeroli, dai deputati Cosimo Maria Ferri, Davide Galantino, Cristian Invernizzi, Alessandro Melicchio, Martina Nardi, Pietro Pittalis, Alessandro Sorte e Nicola Stumpo, ha svolto i suoi lavori, relativi, come convenuto nella citata seduta della Giunta del 17 giugno u.s., alla verifica di un campione pari al 20 per cento delle sezioni del collegio, pari a 190 sezioni su 951, in due riunioni tenutesi ieri, 8 luglio 2020. Dà pertanto la parola al relatore, on. Del Basso De Caro, per riferire alla Giunta sull'esito della verifica.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD), *relatore*, riferendo anche a nome del correlatore on. Gusmeroli, sugli esiti dei lavori del comitato di verifica, comunica che il comitato, che ha assunto tutte le decisioni all'unanimità, ha verificato il contenuto del plico contenente le schede bianche, nulle e recanti preferenze nulle di 190 sezioni espressione di un campione del 20 per cento delle sezioni della ripartizione Europa, distribuite in modo omogeneo tra le sezioni di tutto il territorio europeo, in conformità con il mandato conferito dalla Giunta nella seduta del 17 giugno 2020. Precisa che sono state complessivamente revisionate 5.738 schede, delle quali 492 votate per la lista del Partito democratico. Tra le schede votate per il PD sono state rinvenute 34 schede recanti preferenze per il ricorrente, Alessio Tacconi, e 29 schede recanti preferenze per la deputata eletta Angela Schirò. Constata pertanto che il ricorrente Tacconi recupererebbe solo cinque preferenze, a fronte di un divario in favore della deputata eletta Schirò, a seguito della verifica dei verbali, di 377 voti.

Rileva, inoltre, che non è emerso alcun caso di annullamento di preferenze in

favore di Tacconi per un errore nell'applicazione della norma sulla doppia preferenza di genere, non inserita nella vigente legge elettorale per il voto all'estero, che costituiva uno dei motivi principali del ricorso presentato da Tacconi.

Osserva che alla luce di questi dati, proiettati sul totale delle sezioni, non emergono elementi che possano fare ipotizzare un ribaltamento del risultato della verifica dei verbali comunicato alla Giunta nella seduta del 17 giugno u.s.

Pertanto il comitato propone unanimemente alla Giunta di non proseguire oltre nell'istruttoria ritenendo sufficienti gli elementi già acquisiti.

A margine, fa infine presente – sul piano generale – che numerosi e clamorosi errori ed evidenti discrasie emersi dallo scrutinio delle schede e dallo spoglio dei verbali pongono sempre più il tema della necessità di un intervento normativo di modifica per migliorare il complessivo sistema del voto all'estero delineato dalla vigente legge n. 459 del 2001, di cui i componenti della Giunta potrebbero farsi portavoce, così come già auspicato più volte dal Presidente Giachetti.

La Giunta concorda.

Marco MAGGIONI (LEGA), intervenendo in qualità di Presidente del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, osserva che il Comitato ha svolto l'istruttoria sulla base di una normativa che prevede, ai fini dell'eleggibilità, l'insussistenza di sovvenzioni e sussidi da parte dello Stato italiano alle società nelle quali i deputati ricoprano cariche o svolgano funzioni. Sottolinea che in tal senso vi è una disparità tra la verifica effettuata nei confronti degli eletti nelle circoscrizioni nazionali e degli eletti nella circoscrizione Estero, considerato che, mentre l'Unione europea vieta la concessione di aiuti di Stato alle imprese private, tale divieto non vige in molti Paesi esterni all'Unione. Sarebbe a suo avviso opportuno una revisione della normativa per porre termine a tale disparità.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ritiene che anche tale questione, di indubbia rilevanza, potrà essere inserita nel documento che, auspica, la Giunta approverà unanimemente sui problemi che sono emersi nella verifica dei poteri sia delle circoscrizioni nazionali sia della circoscrizione Estero. Avverte infine che la conclusione della verifica dei poteri nella circoscrizione Estero deve comunque essere rinviata alla settimana successiva al prossimo venerdì 24 luglio, essendo questo il termine entro il quale le parti possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 11 del Regolamento della Giunta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sulle priorità del semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2020) 7

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 luglio 2020.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sulle priorità del semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2020).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 8

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) 11

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato, che è in distribuzione.

Avverte altresì che le relatrici Ciampi, per la VII Commissione, e Paita, per la IX Commissione, propongono di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato)*.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), nel ribadire la contrarietà culturale e concettuale del suo gruppo alla costituzione di una commissione di inchiesta sul fenomeno dell'informazione distorta, sottolinea come il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto rafforzi le perplessità già sollevate circa l'adeguatezza dello strumento e gli obiettivi attribuiti a tale commissione. Più in generale, stigmatizza il venir meno, da parte della maggioranza, dell'indirizzo di garanzia, contenuto nelle proposte originarie della maggioranza stessa, che valorizzava anche il ruolo delle opposizioni, a cominciare dall'attribuzione a quest'ultime della presidenza della Commissione. Ribadisce quindi il voto contrario della Lega sull'adozione del testo unificato come testo base per il prosieguo dei lavori.

Luigi CASCIELLO (FI) dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto al testo proposto come testo base, che, a suo avviso, non contiene alcun tentativo di soluzione alle problematiche rappresentate dalla sua parte politica nelle riunioni del comitato ristretto e durante le audizioni informali: un testo che, conferendo poteri così forti alla Commissione e asse-

gnandole un campo di inchiesta così ampio, costituisce un attacco alla libertà di espressione e di stampa, già soggetta nel nostro Paese a forti limitazioni. Ritiene che, per scongiurare questo rischio, basterebbe prevedere l'esclusione dall'ambito dell'inchiesta delle testate giornalistiche iscritte al registro nazionale della stampa, essendo inaccettabile che tali testate possano essere assoggettate a un organo politico dotato di poteri così forti, perché ciò equivarrebbe a consentire controlli politici sull'informazione e a limitare la libertà di quest'ultima.

Nel preannunciare la presentazione di emendamenti al testo base, ricorda che per i giornalisti già esiste la responsabilità penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa, peraltro attualmente all'esame della Corte costituzionale per presunti vizi di legittimità, e che l'ordine dei giornalisti ha approvato nel 2016 il « Testo unico dei doveri del giornalista », che prevede specifiche sanzioni. Dopo aver espresso particolare contrarietà sui contenuti dell'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, conclude dichiarandosi sorpreso per il fatto che la maggioranza possa con tanta leggerezza proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta dotata di poteri così evidentemente limitativi della libertà di stampa.

Federico MOLLICONE (FDI), associandosi alle considerazioni critiche dei deputati Capitanio e Casciello, rileva nel testo proposto dalle relatrici come testo base una non congruenza tra la finalità per la quale si istituisce la Commissione d'inchiesta, che è quella di contrastare la diffusione delle notizie false e della disinformazione, e il ruolo e i poteri che le sono assegnati, che sono davvero molto incisivi, essendo gli stessi poteri della magistratura. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a mitigare nel provvedimento quella che, a suo avviso, è un'impostazione troppo giurisdizionalista.

Paolo LATTANZIO (M5S), premettendo di non ravvisare nel testo alcun attacco alla libertà di stampa, evidenzia che non c'è l'intenzione, da parte della maggioranza, di condurre inchieste sull'informazione, ma solo di indagare sulla veridicità delle notizie e sui fenomeni di diffusione di notizie false. Sottolinea, ad esempio, come nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 la divulgazione di notizie non vere, che addirittura smentivano verità scientifiche riconosciute, abbia prodotto effetti pericolosi con grave pregiudizio della sicurezza sanitaria. Rivendica che la maggioranza è sensibile al tema della libertà d'informazione giornalistica, come dimostrano la proposta di legge del senatore Di Nicola per l'introduzione nell'ordinamento italiano dell'istituto della « querela temeraria », in corso di approvazione al Senato, e l'impegno del sottosegretario Martella in favore della tutela dei giornalisti e di una stampa libera e pluralista. Dopo aver ricordato che anche negli Stati esiste un'analoga Commissione parlamentare sul fenomeno della post-verità, assicura che le disposizioni del testo non sono finalizzate a limitare l'informazione, ma a cercare le soluzioni per fare in modo che sia esercitata nel modo migliore. Con riferimento alla lettera *i)* dell'articolo 2, comma 1, sottolinea come il testo presti attenzione anche alla prevenzione, nel senso che si preoccupa di cercare il modo di formare nell'opinione pubblica una capacità di resilienza rispetto alle notizie false e di analisi critica delle notizie.

Federica ZANELLA (FI), nel preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti al testo unificato, segnala in particolare come i compiti attribuiti alla Commissione sembrano del tutto non considerare quanto emerso in molte delle audizioni svolte, segnatamente quella dei rappresentanti del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza, che hanno richiamato l'attenzione sull'impossibilità di fatto che la Commissione acquisisca elementi utili sul fenomeno dell'attività di disinformazione imputabili a gruppi organizzati sostenuti da Stati esteri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del testo in esame. Al riguardo ritiene che le au-

dizioni svolte dovrebbero essere utilizzate al fine di concepire uno strumento effettivamente utile agli obiettivi che ci si propone di realizzare.

Raffaella PAITA (IV) osserva come il dibattito in corso sia, a suo giudizio, viziato, in partenza dalla distanza delle posizioni dei diversi gruppi parlamentari, alcuni dei quali hanno manifestato una netta perplessità circa l'istituzione della commissione di inchiesta. Nel giudicare legittime tutte le posizioni politiche espresse in questa sede, ritiene in ogni caso opportuno lavorare con spirito costruttivo al fine di migliorare il testo unificato in esame. Preannuncia che i relatori lavoreranno con estrema onestà intellettuale per superare alcune delle criticità evidenziate con l'obiettivo di consentire l'istituzione della Commissione d'inchiesta in tempi ragionevoli. Al riguardo, pur sottolineando la difficoltà di giungere all'elaborazione di un testo condiviso da tutti nel suo complesso, ritiene che le commissioni possano svolgere un lavoro serio ed approfondito nell'ambito dell'esame degli emendamenti.

Luigi CASCIELLO (FI) ribadisce la propria contrarietà al testo proposto come testo base, in cui ravvisa una grave minaccia per la libertà di informazione, di cui la maggioranza dovrà prendersi la responsabilità. Rispondendo al deputato Lattanzio, ricorda che per fenomeni come quello da lui citato – ossia la diffusione di notizie false in materia di comportamenti di profilassi sanitaria – già esistono rimedi nell'ordinamento: c'è il reato di procurato allarme e sono previste sanzioni per gli editori che diffondono informazioni non veritiere. Conclude rimarcando che non spetta alla politica giudicare cosa è informazione veritiera e cosa non lo è.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto.

Le Commissioni approvano la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, svoltasi nella giornata di ieri si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di lunedì 13 luglio.

Ricorda, altresì, che le Commissioni, nel corso della prossima settimana, dovranno esaminare gli emendamenti, acquisire il parere delle Commissioni in sede consultiva e conferire il mandato alle relatrici. Il provvedimento è infatti atteso in Assemblea a partire da lunedì 20 luglio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Proposte di legge: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false. C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, fuorvianti oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i *media* tradizionali sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito denominate « attività di disinformazione », anche mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività;

b) verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a gruppi organizzati, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;

c) verificare, in particolare, eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;

d) verificare se esistano correlazioni tra l'attività di disinformazione e i discorsi di odio, ossia discorsi di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale;

e) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nell'ambito del sistema dell'informazione e della comunicazione, nonché della loro potenziale pervasività nella vita quotidiana dei cittadini, con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo;

f) verificare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti per lo svolgimento delle funzioni di prevenzione e di repressione delle attività di disinformazione;

g) verificare l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali per la rimozione delle infor-

mazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme;

h) verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte dei *media* e dei fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi;

i) verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica;

l) valutare l'opportunità di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte al fine di una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i *media*, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali.

Art. 3.

(Durata della Commissione)

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione.

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. La Commissione riferisce altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 siano coperti da segreto.

7. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 6 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione *on line* e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può valersi.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.

8. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Amcham Italy (American Chamber of Commerce in Italy)*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 16

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Nomos Centro Studi Parlamentari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi ... 16

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 e C. 2346 *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2346)* 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, segnala come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno di legge C. 2554, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fausto RACITI (PD), *relatore*, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 9 luglio 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Amcham Italy (American Chamber of Commerce in Italy)*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Nomos Centro Studi Parlamentari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329 e C. 2346.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2346).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per giovedì 16 luglio prossimo, alle ore 11 e avverte che alla proposta di legge è stata abbinata, in quanto vertente sulla medesima materia la proposta di legge C. 2346 Molinari, recante « Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n. 52, 3 novembre 2017, n. 165, e 27 maggio 2019, n. 51, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti ».

Avverte altresì che, non appena sarà assegnata alla Commissione in sede referente, sarà abbinata anche la proposta di legge C. 2562 Meloni, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica ».

Chiede quindi quale sia l'orientamento dei relatori circa le modalità di prosecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla formulazione della proposta relativa all'adozione del testo base.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, anche a nome del relatore Forciniti, preannuncia l'intendimento dei relatori di proporre che la Commissione adotti quale testo base la proposta di legge C. 2329 Brescia. Rileva come tale comunicazione possa agevolare la predisposizione delle proposte emenda-

tive entro il termine del 16 luglio alle 11, stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, fa notare che è intenzione della presidenza riservare alla discussione sul merito del provvedimento in esame il massimo spazio, utilizzando eventualmente anche le giornate di venerdì e di lunedì.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva come l'organizzazione dei lavori debba tenere conto della decisione, assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo senza che fossero formulate obiezioni al riguardo, di fissare per il 27 luglio l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) nel dichiarare di non comprende le ragioni di una simile accelerazione dell'*iter*, fa notare che non si può far credere che i gruppi di minoranza, nella Conferenza dei presidenti dei gruppi, abbiano accettato passivamente la data del 27 luglio relativa all'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, affermando che non avrebbero posto alcuna obiezione. Evidenziato che in quella sede spesso non si può fare altro che prendere atto delle priorità poste dalla maggioranza, in ragione della sua forza numerica, fa presente che tale data non può essere considerata intangibile, tenuto conto peraltro, che talune di quelle priorità – che spesso vengono poste contemporaneamente, una sovrapposta all'altra, senza alcuna concreta possibilità di concludere per tempo in Commissione i relativi *iter* – potrebbero richiedere una rimodulazione temporale, in base ai mutamenti nel frattempo intervenuti nell'agenda politica. Ritiene importante chiarire, anche al fine di smentire talune forme di comunicazione fuorvianti registratesi negli ultimi tempi, che non esiste alcune unanimità dei gruppi sul metodo di lavoro esposto, facendo notare che il gruppo della Lega è assolutamente contrario ad una simile accelerazione. Ritiene infatti grave che i relatori preannuncino sin da ora le proprie scelte sull'adozione del testo base, in relazione al quale, nel caso fosse adottato nella giornata di martedì, i gruppi disporrebbero solo di due giorni per elaborare eventuali proposte di modifica. Ritiene che, per il bene del Paese, nell'immediato, sia necessario affrontare altre priorità, differenti dalla legge elettorale, per approfondire la quale ritiene sia necessario disporre di tempi congrui, non sussistendo alcuna urgenza di intervenire sul tema.

Giovanni DONZELLI (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi, stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza e ritiene una grave scorrettezza istituzionale anticipare la decisione in merito all'adozione del testo base. Rileva come la Commissione non abbia allo stato adottato alcuna deliberazione al riguardo e come sia pertanto irrituale ritenere che la predisposizione delle proposte emendative possa avere luogo sulla base delle mere intenzioni preannunciate dai relatori. Alla luce di tali considerazioni ritiene che il termine per la presentazione delle proposte emendative sia tale da non assicurare un tempo adeguato per la predisposizione delle stesse.

Osserva come la legge elettorale non costituisca certamente una priorità per il Paese, ma ritiene che, avendo la maggioranza comunque compiuto la scelta politica di affrontare la questione, ciò debba avvenire con serietà e senza incomprensibili accelerazioni, dal momento che è evidente come non vi sia alcuna ragione di urgenza. Ritiene, in particolare, come debba essere assicurato, prima di deliberare sull'adozione del testo base, il tempo necessario per approfondire il contenuto delle proposte di legge abbinate, e considera il modo frettoloso con il quale intende procedere la maggioranza irrispettoso del popolo italiano e della Commissione stessa, oltre che non rispondente a esigenze di buon senso. Richiama, infine, l'attenzione sulla necessità, per poter procedere all'esame con la necessaria serietà,

di chiedere il differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea

Annagrazia CALABRIA (FI) si dichiara sorpresa dell'atteggiamento dei relatori, in particolare del deputato Fiano – che sempre si è posto quale custode del garbo e della cortesia istituzionale – ritenendo istituzionalmente poco corretto imporre alla Commissione scadenze procedurali che impediscono il confronto tra i gruppi. Fa notare infatti che una simile accelerazione dell'*iter*, che sostanzialmente impedirebbe ai gruppi di approfondire le questioni e di elaborare eventuali proposte di modifica in quanto il testo base non è ancora stato reso noto, rischia di ledere i diritti delle opposizioni in maniera irragionevole, dal momento che, peraltro, non sussiste, a suo avviso, alcuna urgenza di intervenire sulla legge elettorale, alla luce delle attuali dinamiche politiche. Evidenziato come la programmazione dei lavori definita dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi possa essere aggiornata in base ai mutamenti dell'agenda politica, auspica sia dato ampio spazio alla discussione del delicato tema della legge elettorale, tenuto conto, peraltro, che anche altri gruppi – tra i quali richiama anche il gruppo di FI – hanno intenzione di presentare proprie proposte di legge sull'argomento. Si augura, dunque, che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si possa concordare su una diversa organizzazione dei lavori, più rispettosa dei diritti dei gruppi di minoranza e ispirata a una collaborazione reciproca tra gli schieramenti. Ritiene essenziale, infatti, improntare a tali princìpi il rapporto tra maggioranza e opposizione, soprattutto quando si tratta definire le regole del gioco.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, pur apprezzando il garbo degli interventi dei deputati dell'opposizione, ritiene necessario rettificare alcune affermazioni a suo avviso non rispondenti al vero. Contesta l'affermazione, resa dal deputato Iezzi, secondo la quale per prassi i rappresentanti delle opposizioni non intervengono in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo sulle proposte della maggioranza, e ribadisce come, nel caso di specie, nessun esponente dell'opposizione sia intervenuto a fronte della proposta del Partito democratico di considerare l'esame della legge elettorale quale priorità politica.

Con riferimento all'intervento della deputata Calabria, ricorda come una scelta analoga a quella odierna, vale a dire attribuire priorità politica alla modifica della legge elettorale pur non essendo imminente il termine della legislatura, sia stata compiuta anche nel corso della XVII legislatura dalla maggioranza di allora, della quale facevano parte il presidente della Commissione, Sisto, e la medesima deputata Calabria, nelle cui affermazioni rileva un atteggiamento pregiudiziale nei confronti delle posizioni politiche assunte dalla maggioranza.

Ricorda come la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative non spetti ai relatori, i quali si sono limitati a prendere atto delle decisioni assunte al riguardo dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, sulla base del calendario dei lavori dell'Assemblea, stabilito alla luce delle priorità politiche indicate dalla maggioranza.

Con riferimento all'intervento del deputato Donzelli, rileva come i relatori si siano limitati a fornire un'indicazione circa la proposta che essi hanno intenzione di formulare in merito all'adozione del testo base e come da parte della Commissione non sia stata formalmente adottata alcuna deliberazione al riguardo. Ritiene anch'egli che gli italiani avvertano quale esigenza prioritaria non certo la legge elettorale, bensì interventi concreti a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma ritiene che sia compito primario del Parlamento assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni. Nega che la maggioranza sia interessata soltanto alla legge elettorale e cita al riguardo le numerose misure assunte per fronteggiare la crisi economica, da ultimo con il cosiddetto « decreto rilancio » e ricorda che, se pure una parte consistente dell'opposizione

possa non condividere le scelte della maggioranza, ciò, di per sé, non significa che la maggioranza stia facendo una scelta sbagliata.

Ribadisce come le precisazioni rese in ordine all'adozione del testo base avessero l'esclusivo scopo di facilitare la predisposizione delle proposte emendative e osserva come l'opposizione, qualora ritenga non congrui i tempi di esame del provvedimento stabiliti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, possa comunque sottoporre la questione al Presidente della Camera.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, fatto notare che il tema della legge elettorale, a suo avviso, non sarebbe mai affrontato se si dovessero esclusivamente considerare le tante emergenze di un Paese, fa notare che l'intenzione della maggioranza è proprio quella di cambiare il metodo di lavoro seguito finora, nelle diverse legislature, in sede di elaborazione della legge elettorale. Evidenzia, infatti, che la volontà della maggioranza è proprio quella di affrontare la questione della legge elettorale per tempo – ovvero non in prossimità delle scadenze elettorali – al fine di disporre di tutto il tempo necessario, in vista dell'elaborazione della migliore legge possibile. Fa notare, peraltro, che l'intervento su tale delicata materia, in questa determinata contingenza storica, deriva anche dalla necessità di adeguare la legge elettorale agli effetti della futura eventuale entrata in vigore delle modifiche costituzionali già approvate, in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari. Fa presente, in ogni caso, che non vi è alcuna intenzione di restringere i tempi di esame, rilevando, peraltro, che, sul tema, è stato svolto un ampio ciclo di audizioni che è durato oltre un mese e mezzo, dal quale ritiene che i gruppi abbiano potuto acquisire utili elementi di conoscenza e formare le proprie idee al riguardo e che dunque non può certo dirsi che la maggioranza voglia mettere in atto improvvide accelerazioni. Fa notare che i relatori, preannunciando la loro idea di proporre come testo base la proposta di legge C. 2329, intendevano semplicemente venire incontro alle esigenze dei gruppi di opposizione, in modo da porli nelle migliori condizioni possibili, in vista di una loro eventuale attività emendativa.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come, nel momento cui si discutono provvedimenti volti ad intervenire sulle cosiddette « regole del gioco », sia più che mai necessario rispettare innanzitutto il Regolamento della Camera e ritiene che l'anticipazione, da parte dei relatori, della scelta del testo base sia da considerarsi irrituale e non rispettosa delle norme regolamentari. Osserva come, sulla base delle posizioni espresse in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, non sia affatto scontata l'esistenza di una maggioranza favorevole all'organizzazione dei lavori che è stata delineata né alla proposta di adozione del testo base preannunciata dai relatori.

Quanto al merito della questione, ritiene evidente che ci si trovi di fronte a una forzatura, in quanto non sussiste alcuna urgenza di porre mano alla legge elettorale, dal momento che a seguito dell'approvazione della legge n. 51 del 2019 è possibile procedere all'immediato rinnovo delle Camere anche nel caso di entrata in vigore della revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Osserva peraltro come il contenuto della proposta di legge C. 2329 Brescia sia tale da favorire l'ingovernabilità e gli accordi di palazzo e risponda agli interessi delle forze politiche della maggioranza e non certo all'interesse generale. Sottolinea, inoltre, come siano state presentate o siano in corso di presentazione altre proposte di legge vertenti sulla stessa materia, una delle quali da parte del gruppo di Fratelli d'Italia della quale sono circolate delle bozze e che ancora non sono state ufficializzate, e come, pertanto, occorra disporre, anche ai fini della predisposizione delle proposte emendative, del tempo necessario per approfondirne il contenuto, il che non è certamente assicurato dalla tempistica che delineata.

Ritiene doveroso, e non un favore alle opposizioni, che si proceda nel rispetto delle regole, e sottolinea come, al contrario di quanto sostenuto nelle dichiarazioni alla stampa rese dal presidente Brescia, non sussista al momento una posizione condivisa né una maggioranza delineata neppure per quanto concerne l'adozione del testo base.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) nel ribadire la propria opinione circa l'atteggiamento delle opposizioni nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo, valuta arrogante l'atteggiamento della maggioranza, ribadendo che non vi è stato alcun assenso, in alcuna sede, da parte del suo gruppo rispetto alle tempistiche di esame del provvedimento, che appaiono già definite. Ritiene grave che i relatori preannuncino sin d'ora la propria decisione sull'adozione del testo base e che si fissino, di conseguenza, termini – come quello relativo alla presentazione di emendamenti – palesemente lesivi dei diritti delle minoranze e delle norme regolamentari. Evidenzia che, allo stato, non è stata assunta alcuna deliberazione circa l'adozione del testo base e che quindi non si possano elaborare convincimenti né predisporre eventuali proposte di modifica, mancando il testo di riferimento. Fa notare che proprio gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni richiedono ulteriori approfondimenti, considerate le numerose sollecitazioni pervenute e i tanti aspetti critici sottolineati e che lo svolgimento delle audizioni non può essere considerato una perdita di tempo bensì un'attività propedeutica all'adozione delle decisioni. Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Forciniti, osserva, infine, che non sussiste oggi alcuna necessità oggi di adeguare la legge elettorale all'eventuale entrata in vigore delle modifiche costituzionali apportate in tema di riduzione del numero dei parlamentari, facendo presente che tale intervento di armonizzazione è già stato realizzato in passato. Ricorda, infatti, che, durante il precedente Governo, il gruppo della Lega e del M5S lavorarono insieme per predisporre un provvedimento, di cui fu relatore insieme alla collega Macina, volto proprio a rendere immediatamente applicabile la legge elettorale in conseguenza di tale modifica della Carta costituzionale. Ritiene, pertanto, che la volontà di intervenire su tale delicata materia risponda oggi esclusivamente a logiche di convenienza politica, che sembrerebbero prevalenti soprattutto nell'agenda politica del gruppo del PD.

Annagrazia CALABRIA (FI), con riferimento alle affermazioni del relatore Fiano, contesta che egli, attraverso l'anticipazione della proposta di adozione del testo base, abbia voluto compiere un atto di garbo, volto a facilitare la predisposizione delle proposte emendative, ritenendo, al contrario, come si sia trattato di un mero *escamotage* per comprimere ulteriormente i tempi di esame. Sempre con riferimento alle affermazioni del relatore Fiano, osserva come in occasione dell'approvazione della vigente legge elettorale, nel 2017, la propria parte politica non appartenesse alla maggioranza.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, precisa al riguardo di essersi riferito alla prima parte della XVII legislatura.

Annagrazia CALABRIA (FI) rivendica l'atteggiamento di leale collaborazione assunto da Forza Italia in occasione dell'esame dei provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza economica, a partire dal voto determinante a favore dello scostamento di bilancio, che ha costituito il presupposto per l'adozione dei predetti provvedimenti. Ritiene doveroso che un analogo atteggiamento di leale collaborazione sia assunto da parte delle forze politiche della maggioranza, a maggior ragione in occasione di provvedimenti, quali la legge elettorale, in ordine ai quali è auspicabile la più ampia condivisione possibile.

Dichiara di apprezzare la serietà e l'onestà intellettuale del deputato Fiano e di aspettarsi pertanto che egli non assuma

posizioni che potrebbero essere interpretate come una vera e propria presa in giro nei confronti delle opposizioni.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva che, nel caso di specie, non si corre alcun rischio di creare pericolosi precedenti regolamentari, dal momento che la Commissione non ha ancora assunto alcuna deliberazione circa l'adozione del testo base e sottolinea che i relatori si sono limitati a preannunciare un proprio orientamento al riguardo.

Marco DI MAIO (IV) fa notare che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il suo gruppo aveva già posto la questione dei tempi di esame, evidenziando la necessità di garantire tempi congrui, al fine di mantenere un clima di positiva collaborazione tra i gruppi, come quello registrato, ad esempio, in sede di discussione del decreto-legge in materia di rilancio economico, approvato dall'Assemblea nella giornata odierna. Ritiene dunque indispensabile proseguire su questo percorso di confronto proficuo tra i gruppi, che giudica essenziale, soprattutto quando si tratta di definire le regole del gioco, in materia elettorale. Evidenziata la necessità di evitare qualsiasi forma di forzatura – che pure non ravvisa nel modo di procedere della Commissione – auspica che sia svolta un'adeguata riflessione circa i tempi di esame, sia in Commissione, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia nella Conferenza dei presidenti dei gruppi, ricordando come, anche nella scorsa legislatura, la legge elettorale – cosiddetta « *Rosatellum* » – venne approvata con un'ampia condivisione tra i gruppi, al termine di un *iter* articolato e approfondito. Non valuta errato l'invito a riflettere sui tempi di esame e non reputa ostruzionistica la richiesta di un tempo più ampio di riflessione, a prescindere dalle esigenze del Paese, in quanto si tratta di importanti scelte politiche. Ritiene che un'eventuale accelerazione dell'*iter* potrebbe invece inasprire i toni e avvelenare il clima, con il rischio di condizionare negativamente anche l'esame dei prossimi provvedimenti urgenti che saranno sottoposti all'attenzione del Parlamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come ulteriori decisioni concernenti l'organizzazione dei lavori potranno essere assunte in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e come in tale sede potranno essere modificate anche le decisioni precedentemente assunte.

Valentina CORNELI (M5S) precisa come il Movimento 5 Stelle abbia sostenuto la legge n. 51 del 2019 al solo fine di consentire l'immediata applicazione della riduzione del numero dei parlamentari anche in caso di elezioni ravvicinate, ma come ciò non pregiudichi la posizione di netta contrarietà rispetto alla cosiddetta « legge Rosato », i cui effetti distorsivi in senso maggioritario diverranno insostenibili a seguito dell'entrata in vigore della predetta riduzione del numero dei parlamentari, e la conseguente necessità di intervenire in materia di legge elettorale. Assicura peraltro come l'intendimento perseguito sia quello di individuare una legge elettorale che risponda all'interesse del sistema democratico e non certo a quello della maggioranza *pro tempore*.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, ribadisce che l'esigenza di armonizzare la legge elettorale agli effetti che saranno prodotti dall'eventuale entrata in vigore delle modifiche costituzionali in materia di riduzione del numero dei parlamentari non è un capriccio della maggioranza ma una realtà affermata anche da molta parte della dottrina e da alcuni suoi autorevoli esponenti, tra i quali richiama Lorenza Carlassarre.

Vittoria BALDINO (M5S) sottolinea come gli interventi svolti nel corso della discussione abbiano fornito utili contributi e assicura come non vi sia da parte della maggioranza alcuna volontà di forzature e accelerazioni, in considerazione della ne-

cessità che sulla legge elettorale si raggiunga la più ampia condivisione possibile. A conferma di ciò ricorda come il gruppo Movimento 5 Stelle abbia presentato la proposta di legge costituzionale Forciniti C. 2244 volta a prevedere per l'approvazione delle leggi elettorali la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Ritiene che dopo l'adozione del testo base l'organizzazione dei lavori potrà essere compiutamente definita, anche per quanto concerne l'eventuale differimento del termine per la presentazione delle proposte emendative, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del collega Forciniti, assicura che non vi è alcuna volontà di comprimere i tempi di esame, manifestando la completa disponibilità dei relatori a confrontarsi con i gruppi sul merito delle questioni in gioco. Dichiarandosi dispiaciuto per il fatto che alcuni gruppi, paventando la lesione delle prerogative delle minoranze, abbiano percepito nelle dichiarazioni dei relatori l'intenzione di imprimere un'accelerazione dell'*iter*, ritiene, condividendo le osservazioni volte dalla deputata Baldino, sia possibile valutare, in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, altre ipotesi di organizzazione dei lavori che possano venire incontro alle esigenze delle opposizioni, in un quadro di costruttiva collaborazione tra i gruppi.

Federico FORNARO (LEU) si associa alle considerazioni della deputata Baldino, che giudica equilibrate e sagge, e richiama l'attenzione dei relatori sulla necessità di tenere conto, anche ai fini della formulazione della proposta di adozione del testo base, degli elementi emersi nel corso delle audizioni e della conseguente necessità di introdurre alcuni correttivi alla proposta di legge C. 2329 Brescia, fermo restando l'impianto proporzionale.

Dichiara di comprendere molte delle argomentazioni sostenute dai deputati delle opposizioni, ma ritiene che non vi sia stata alcuna accelerazione nelle decisioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, essendo trascorsi sei mesi dalla presentazione del provvedimento in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadita la massima disponibilità della presidenza a riservare alla discussione sui provvedimenti in questione un ampio spazio, utilizzando ogni possibile margine temporale, eventualmente anche nelle giornate di venerdì e lunedì, avverte che le questioni poste nel dibattito odierno, relative alle modalità di prosecuzione dell'*iter*, saranno definite in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 23

ALLEGATO (Parere approvato) 40

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla Cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 28

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna la Commissione dovrà deliberare sulla proposta di parere. Dà conto delle sostituzioni.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere *(vedi allegato)*, facendo presente di aver approfittato del differimento della votazione concordato nella seduta di ieri per introdurre alcune limitate modifiche al testo precedentemente depositato. Ritiene dunque che la proposta di parere così formulata possa essere sottoposta a votazione.

Roberto TURRI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la eventualità che l'assenza dei colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia sia da addebitarsi ad un malinteso, in considerazione del fatto che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri si era concordato di convocare la Commissione durante la discussione generale in Assemblea sul decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, mentre al momento i relativi lavori sono sospesi per consentire la sanificazione dell'Aula. Chiede pertanto alla presidente di inviare a tutti i colleghi un messaggio in cui si avverte che la Commissione Giustizia ha iniziato i lavori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente* nel precisare che la Commissione è stata convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, assicura comunque al collega Turri che verrà inviato un messaggio ai colleghi per avvertirli dell'inizio dei lavori.

Ingrid BISA (LEGA) con riguardo alla proposta di parere presentata, osserva che in sede di audizioni sono state evidenziate molte criticità sullo schema di decreto in esame, solo parzialmente accolte dal relatore. Pertanto, in considerazione del fatto che i rilievi sono stati avanzati da autorevoli operatori del settore, fa presente che si sarebbe aspettata dal relatore e dalla maggioranza una maggiore sensibilità nei confronti della materia, tenuto anche conto della situazione di crisi che il Paese sta attraversando e delle difficoltà in cui versano le imprese. Segnala, in particolare, che nel corso delle audizioni è stato rilevato come lo schema in esame comporti oneri non indifferenti per le aziende, nell'applicazione delle procedure in esso previste. Pertanto, dal momento che è prevedibile che molte saranno nell'immediato futuro le situazioni di difficoltà delle imprese, rilevato inoltre il fatto che il Governo ha concesso un differimento del termine per l'espressione del parere, ritiene che il provvedimento in esame avrebbe meritato un approfondimento ulteriore e una proposta di parere più dettagliata rispetto a quella formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che il collega Maschio è impegnato nella seduta della Giunta per le elezioni, rileva come si verifichino con grande frequenza sovrapposizioni tra le convocazioni della Commissione Giustizia e quelle di altri organi parlamentari.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 4 marzo scorso la relatrice, onorevole Sarti, aveva svolto la relazione illustrativa del provvedimento ed aveva proposto di esprimere parere favorevole.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, conferma la proposta di parere favorevole precedentemente espressa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017, già approvato dal Senato. Rammenta che l'Australia è tra i principali attori nella regione Asia Pacifico, area di maggiore crescita economica nel medio-lungo termine e di crescente peso politico e strategico. A partire dagli anni Sessanta, l'allora Comunità economica europea ha iniziato un percorso di approfondimento delle relazioni bilaterali che ha consentito negli anni di definire una partnership dinamica e in continua evoluzione. Le relazioni tra l'Unione europea e l'Australia si basano sull'Accordo quadro di partenariato stabilito nel 2008, che ha consentito un progressivo approfondimento delle relazioni bilaterali e multilaterali. Nel 2011 hanno avuto inizio i negoziati per la conclusione di un Accordo quadro più completo, parafato il 5 marzo del 2015 e firmato a Manila il 7 agosto 2017 dall'allora Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'UE, Federica Mogherini, e dall'allora Ministro degli Affari Esteri australiano, Julie Bishop. Tale Accordo (attualmente in fase di applicazione provvisoria in attesa del completamento delle procedure di ratifica in corso nell'UE e nei suoi Stati membri) si basa su una solida base di cooperazione già esistente e consentirà l'ulteriore promozione e l'espansione delle relazioni in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse. Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Paesi terzi, l'accordo quadro stabilisce obiettivi e clausole politiche vincolanti, basate su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Australia ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la lotta al terrorismo e alla non proliferazione delle armi. Il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché del diritto internazionale e dei princìpi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, sono alla base della cooperazione. L'Accordo consolida e rafforza i tre pilastri della collaborazione tra le Parti: la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza di interesse comune, anche nell'ambito di armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro, lotta al terrorismo, promozione della pace e della sicurezza in-

ternazionale; la cooperazione economica e commerciale volta a facilitare gli scambi e i flussi di investimenti bilaterali, la soluzione di questioni economiche e commerciali settoriali, la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio ed all'accesso agli appalti pubblici; la cooperazione settoriale, relativa a ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro criminalità organizzata e criminalità informatica, cooperazione giudiziaria, tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare l'Accordo prevede un'ampia gamma di settore nei quali possano essere sviluppate forme di cooperazione, tra cui: il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, il commercio e gli investimenti, l'ambiente e i cambiamenti climatici, l'energia, la salute, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giuridica, oltre ad altri settori chiave quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione. In tale quadro sono previste ampie forme di cooperazione in ambito di agricoltura, commercio e proprietà intellettuale, tutte tematiche di estrema importanza per una convergenza fra le politiche australiane, caratterizzate da ostacoli tariffari e non tariffari, e quelle dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. Segnala che l'Accordo in esame è stato ratificato finora dei seguenti Paesi membri dell'UE: Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Nel far presente che nella relazione si limiterà ad illustrare gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione degli uffici per gli altri profili, evidenzia che l'accordo si compone di 64 articoli, suddivisi in dieci titoli: Finalità e fondamenti dell'accordo (titolo I); Dialogo politico e cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (titolo II); Cooperazione in materia di sviluppo globale e aiuti umanitari (titolo III); Cooperazione in materia economica e commerciale (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (titolo V); Cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della società dell'informazione (titolo VI); Cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (titolo VII); Cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile, dell'energia e dei trasporti (titolo VIII); Quadro istituzionale (titolo IX) e Disposizioni finali (titolo X). In particolare, le Parti, nel Titolo II, che regola il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e sicurezza (articoli 3-11), all'articolo 6 riaffermano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e loro vettori a livello di attori statali o non statali è una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza a livello internazionale, e convengono di cooperare contro tale proliferazione garantendo l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti accordi ai quali le Parti hanno aderito. In particolare, le Parti stabiliscono di cooperare contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa mediante, tra l'altro, il mantenimento di controlli nazionali all'esportazione esteso anche al transito dei beni collegati alle armi di distruzione di massa, verificando l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, e prevedendo sanzioni in caso di violazione dei controlli (lettera *b)*) e la collaborazione e il coordinamento di attività di sensibilizzazione in materia di sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare, sicurezza, non proliferazione e sanzioni (lettera *e)*). Per quanto riguarda i crimini gravi di rilevanza internazionale, le Parti ribadiscono che questi non devono rimanere impuniti, ma perseguiti con provvedimenti nazionali o internazionali anche presso la Corte penale internazionale. È ribadito il sostegno all'adesione universale e alla piena applicazione dello Statuto di Roma (articolo 8). Il Titolo IV (articoli da 14 a 31) regola la cooperazione in materia economica e commerciale. In particolare, al suo interno, l'articolo 21 prevede che le

Parti cooperino per tutelare i diritti d'autore, la proprietà intellettuale, i marchi e le indicazioni geografiche. Il Titolo V regola la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (articoli 32-40). Nello specifico, nell'articolo 32 le Parti riconoscono l'importanza di rafforzare la loro cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, incoraggiando il ricorso all'arbitrato qualora si presentassero controversie civili e commerciali. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione in materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Le Parti assicurano, inoltre, la cooperazione tra le rispettive autorità, agenzie e servizi di contrasto alla criminalità transnazionale, attraverso forme di assistenza alle indagini investigative, corsi di formazione e addestramento di operatori (articolo 33). Negli articoli 34-37, le Parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione, le droghe illecite, la criminalità informatica, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tale impegno sarà concretizzato attraverso scambio di informazioni nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge. Con l'articolo 38 viene concordata tra le Parti la cooperazione in materia di migrazione irregolare, traffico di persone, tratta di esseri umani, asilo, partecipazione sociale ed economica dei migranti, gestione delle frontiere, dei visti e dati biometrici e di sicurezza dei documenti. Al fine di prevenire la migrazione irregolare, l'Australia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea accettano di riammettere i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra parte, senza ritardo e senza particolari formalità. Sono garantite negli articoli 39 e 40 la protezione consolare e la protezione dei dati personali secondo le norme internazionali, tra cui le linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e sui flussi transfrontalieri di dati personali. Evidenzia, inoltre, che l'articolo 59, contenuto nel Titolo X (disposizioni finali) in materia di cooperazione finanziaria, dispone che le Parti cooperino per prevenire e lottare contro le irregolarità, la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari delle Parti. A tal fine le autorità competenti dell'Unione e dell'Australia condividono informazioni, inclusi dati personali, a norma delle rispettive legislazioni in vigore e, su richiesta di una delle parti, procedono a consultazione. L'articolo 60, infine, prevede che le parti assicurino una protezione adeguata delle informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo in linea con l'interesse pubblico rispetto all'accesso alle informazioni e che nessuna disposizione dell'Accordo stesso possa essere interpretata come un obbligo per le parti di condividere informazioni oppure consentire l'accesso a informazioni condivise la cui divulgazione pregiudicasse, tra l'altro, il diritto alla riservatezza o sia contraria all'interesse pubblico. Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 25 settembre 2019, evidenzia che lo stesso è composto da quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 61 dell'Accordo medesimo. L'articolo 3 stabilisce che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ciò premesso, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che, se i gruppi concordano, la Commissione potrebbe procedere alla prescritta deliberazione già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla Cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
C. 2521 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge C. 2521, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016, già approvato dal Senato. Evidenzia che tale Accordo intende fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. La sottoscrizione di tale atto va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione. L'Italia costituisce un importante *partner* economico della Mongolia, la cui economia si basa principalmente sullo sfruttamento di risorse naturali e minerarie e l'accordo in esame potrà fornire un importante contributo per un rafforzamento generale delle relazioni culturali, tecniche ed economiche. Nel passare ad esaminare il contenuto dell'accordo, che è composto da 12 articoli preceduti da un breve preambolo, precisa che si limiterà ad illustrare principalmente gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Con l'articolo 1 vengono enunciati i princìpi ispiratori e lo scopo dell'accordo, che intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei princìpi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione, mentre l'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione. L'articolo 4 tratta le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, con l'Accordo si riconosce alla Parte ospitante la giurisdizione sul personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul suo territorio e puniti secondo la legislazione dello Stato ospitante. Al contempo si riconosce allo Stato ospitato il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile nel caso di reati in cui siano minacciati la propria sicurezza o il proprio patrimonio, e per quelli commessi, intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione del servizio o in relazione con esso. Fa presente che il 4 dicembre 2015 il Parlamento della Mongolia ha approvato il nuovo codice penale che abolisce la pena di morte nel Paese e che il conseguente aggiornamento del codice di procedura penale verrà presto discusso e approvato. L'articolo 5 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito dell'accordo in esame, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'accordo e di cui siano congiuntamente responsabili. L'articolo 6 è dedicato alle categorie di armamenti interessate ad una possibile cooperazione, mentre l'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, di quanto sviluppato in conformità con l'accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazio-

nali in materia sottoscritti dalle Parti. L'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza e che essi dovranno essere conservati, trattati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terze Parti di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice, mentre la disciplina di ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate viene demandata ad un ulteriore specifico accordo, da sottoscrivere a cura delle rispettive autorità nazionali per la sicurezza. L'articolo 9 dispone in merito alla risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo e l'articolo 10 reca l'entrata in vigore dell'Accordo. L'articolo 11 stabilisce che l'accordo potrà essere integrato da protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi e l'articolo 12 prevede la durata illimitata dello stesso. Nel passare ad illustrare, invece, il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che lo stesso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, da ultimo, dispone l'entrata in vigore della legge. Ciò premesso, preannuncia sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che, se i gruppi concordano, la Commissione potrebbe procedere alla prescritta deliberazione già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2020.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, ricorda che, come convenuto della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri sera, nella seduta odierna e in quella già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, proseguirà la discussione sulla proposta di testo unificato come testo base, già presentata dal relatore, mentre si procederà all'adozione del testo base nella seduta di martedì 14 luglio, alle ore 10.30.

Pietro PITTALIS (FI) interviene per dichiarare che il gruppo di Forza Italia non parteciperà al voto sull'adozione del testo unificato proposto dal relatore come testo base per il prosieguo dei lavori, evidenziando la presenza di diversi aspetti che richiederebbero un chiarimento da parte della maggioranza. Fa presente, pertanto, che su tale base nonché alla luce delle proposte emendative presentate verrà definita la posizione del gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) nel riprendere l'intervento svolto nella precedente seduta, rammenta di avere richiesto l'acquisizione di dati attendibili sull'entità dei fatti oggetto del provvedimento in esame, evidenziando come da tale quantificazione dipenda anche la necessità o meno dell'intervento normativo. Nel chiedere conferma del fatto che tali dati siano stati messi a disposizione della Commissione, ritiene tuttavia che da essi non emergano novità significative, dal momento che si fa riferimento a circa 240 episodi in otto anni pari ad una media di 40 episodi per anno, rilevando come tale situazione non sia sufficiente a giustificare l'atteggiamento strumentale della maggioranza. Fa presente inoltre che nel corso dell'esame del cosiddetto « decreto rilancio » è stato approvato un emendamento che ha incrementato il fondo per le donne oggetto di maltrattamenti di 4 milioni di euro destinati a finanziare le associazioni che svolgono attività di tutela delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Con riguardo al contenuto della proposta di testo unificato, ritiene che esso sia peggiore rispetto alle cinque proposte di legge presentate e non elimini gli aspetti problematici evidenziati in sede di audizione sia dal dottor Mantovano sia dal professor Ronco, il quale ha ricordato in particolare che non esiste in Europa alcun obbligo di incriminazione. Nel rilevare inoltre che un conto è la libera espressione del pensiero e altro conto è l'istigazione a compiere atti discriminatori, sottolinea che il diritto penale punisce il fatto e non le ipotesi, se non quando esse assumono caratteristiche chiaramente prodromiche alla commissione del reato. Nel sottolineare che il testo in esame è palesemente liberticida, chiede al relatore cosa si intenda esattamente con « propaganda di idee fondate sul sesso ». Si chiede, per esempio, se dichiararsi contrario all'adozione di un minore da parte di una coppia omosessuale o manifestare il proprio dissenso verso i matrimoni tra persone dello stesso sesso sia considerata una propaganda di idee fondate sul sesso. Esprime la convinzione che, a suo parere, con le disposizioni in esame si sopprima il diritto a dissentire, sanzionando anche con la reclusione in carcere persone che manifestano la propria opinione in tema di matrimonio omosessuale, peraltro senza prevedere il consueto bilanciamento tra le condizioni attenuanti e quelle aggravanti. Ritiene inoltre che il problema si ponga già con l'eventuale denuncia e la sottoposizione ad un processo che, anche senza sfociare in una sentenza di condanna, rappresenta di per sé una punizione. Fa presente, inoltre, la difficoltà di individuare il reale contenuto di una propaganda di idee fondate sul sesso nel momento in cui si accetta che esso sia definito non più sulla base di connotati fisici oggettivi ma in ragione di fattori psicologici. Nel ritenere pertanto assai difficoltoso individuare il confine tra la libera opposizione ad una idea e l'apologia di un atto violento, sottolinea, in particolare, il paradosso che possa essere considerato reato criticare un soggetto omosessuale per il suo abbigliamento, ritenendo erroneamente che tale critica sia fondata sul suo orientamento sessuale, mentre ciò non si verificherebbe nel caso in cui si criticasse, a titolo esemplificativo, una donna per il suo aspetto estetico. Ritiene pertanto che il testo in esame sia frutto di una visione ideologica non necessaria, evidenziando come, nel caso dell'aggressione avvenuta a Pescara, il responsabile sia già stato identificato e rischi, sulla base delle norme attuali, una condanna a 15 anni di carcere. Rileva che le disposizioni contenute nel testo in esame sono volte piuttosto a diffondere il concetto che non bisogna contrastare specifiche categorie di persone, vietando la propaganda contraria ad un diverso modello di società e di famiglia. Sottolinea infatti che se in un dibattito qualcuno dichiarasse vergognosa l'adozione di un minore, strappato per soldi alla madre « degenerata », da parte di una coppia omosessuale, potrebbe essere passibile di una condanna fino a quattro anni di carcere. Pertanto, nel ribadire come, anche senza arrivare alla restrizione in carcere, costituisca già una condanna finire sotto processo con la conseguente

perdita di credito sociale o di opportunità di lavoro, ritiene singolare che si vogliano introdurre nuove norme nel nostro ordinamento penale, che già punisce gli atteggiamenti discriminatori, prevedendo peraltro sanzioni differenziate a seconda della gravità dei fatti. Sottolinea inoltre che, come già ribadito nella precedente seduta, i dati forniti dall'Osservatorio per la sicurezza contro atti discriminatori (OSCAD) dimostrano che gli episodi di discriminazione nei confronti di persone omosessuali negli ultimi otto anni sono stati meno di 300. Nell'evidenziare che i numeri citati sono costituiti per un quarto da denunce sporte presso la magistratura e per i restanti tre quarti da segnalazioni effettuate direttamente alle associazioni, sottolinea come tale dato non possa considerarsi sintomatico di un allarme sociale. Fa notare infatti che in Italia vi è molta tolleranza, e ritiene che gli episodi di aggressione omofoba che si sono verificati non possono costituire un reale allarme, essendo stati messi in atto da alcuni delinquenti che vanno giustamente puniti. Sottolinea inoltre che ritiene assolutamente inopportuno distogliere, come previsto dall'articolo 7 della proposta di testo unificato, 4 milioni di euro dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per finanziare non le vittime di reati omofobi bensì le associazioni che tali vittime tutelano. Nel richiamare, infine, l'audizione del professor Ronco, sottolinea come, qualora il provvedimento in esame fosse approvato, a suo avviso chiunque esprimerà il proprio convincimento contrario nei confronti, ad esempio, della maternità surrogata – che definisce una nuova forma di schiavismo – rischierebbe di essere incriminato. Evidenzia inoltre che, a suo avviso, qualora un individuo dall'identità sessuale incerta, indossasse un abbigliamento in grado di suscitare ilarità, ai sensi della nuova normativa potrebbe denunciare chi lo critica. Ritiene quindi che la norma in esame presenta dei profili di incertezza e non rispetta il principio di tassatività della legge penale e chiede pertanto al relatore di riformulare il testo al fine di precisare meglio quali fatti potrebbero costituire reato, per evitare ad esempio che un sacerdote che durante la propria omelia affermasse che secondo la dottrina della chiesa la famiglia è una, basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, corra il rischio di venir denunciato.

Flavio DI MURO (LEGA). Intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se i dati statistici richiesti nella scorsa seduta dal collega Paolini sono pervenuti alla Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che i dati richiesti sono già stati messi a disposizione di tutti i commissari.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) osserva che i dati pervenuti sono speculari a quelli da lui citati nella precedente seduta.

Manfredi POTENTI (LEGA) esprime dubbi in merito alla funzionalità della rilevazione statistica prevista dall'articolo 8 della proposta di testo unificato, sottolineando che da quello che si evince dai dati forniti non emerge una reale necessità e urgenza di adottare il provvedimento. Nel sottolineare come il suo gruppo parlamentare abbia sempre ritenuto necessario garantire ai cittadini la necessità di esprimere le proprie opinioni, si domanda come l'Esecutivo, una volta approvato il provvedimento in discussione, intenda occuparsi dei rapporti dei cittadini con alcuni Stati, quali ad esempio l'Iran e l'Arabia che discriminano coloro che per la loro inclinazione hanno condotte contrarie a quanto indicato dalla loro religione. In particolare si domanda come sarà il rapporto con le comunità culturali diverse da quella italiana che rifiutano di rispettare l'orientamento sessuale di un individuo. Fa presente che, qualora il provvedimento diventasse legge, si batterà affinché i valori in esso contenuti vengano garantiti e imposti a tutti i partner internazionali italiani, non limitandosi soltanto alla previsione di una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Per quanto attiene all'ecce-

zione in merito alla sospensione condizionale della pena, rammenta che l'applicazione di tale beneficio è rimessa alla discrezione del giudice. A suo avviso prevedere tale eccezione è un grave errore. Ritiene in proposito che sia opportuno garantire la libera determinazione del giudice. Si riserva quindi di intervenire in altre occasioni per chiarire ulteriormente il proprio pensiero.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di essere giunto in ritardo per una concomitante riunione della Giunta delle elezioni, della quale è componente, e che per tale ragione non ha potuto effettuare la dichiarazione di voto sull'atto del Governo esaminato dalla Commissione prima del provvedimento in discussione. Nel sottolineare che al momento stanno per riprendere i lavori dell'Assemblea, preannuncia che svolgerà il proprio intervento nella seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che le Commissioni possono riunirsi contemporaneamente all'Assemblea quando questa è impegnata nella discussione generale su un provvedimento. Evidenzia che pertanto la Commissione può svolgere il proprio lavoro per un'altra ora circa.

Roberto TURRI (LEGA) sottolinea che il provvedimento in discussione si basa su due presupposti che il suo gruppo ritiene errati. Il primo è che esiste sulla materia un vuoto normativo ed il secondo che ci si trovi di fronte ad un'emergenza epocale. A suo avviso, alla luce delle audizioni svolte e dei dati a disposizione, tali presupposti non esistono. Osserva che ciò non significa che gli episodi che purtroppo sono accaduti non siano da condannare, ma ritiene che esistano nel nostro ordinamento già delle norme in grado di tutelare le vittime di tali condotte. Manifesta la ferma convinzione che la norma non sia volta a tutelare una determinata categoria di cittadini, ma ad introdurre nella società una ideologia diversa. Pertanto sottolinea che il vero intento delle norme in esame è quello non di tutelare le persone, ma di difendere un'ideologia che la Lega non condivide, intervenendo a limitare i diritti fondamentali dei singoli. Ritiene, inoltre, che l'errore più grave operato dalla maggioranza sia quello di raggiungere l'obiettivo indicato intervenendo sulla legge Reale e sulla legge Mancino, ostinandosi ad intervenire, nonostante che per due legislature i tentativi non siano andati a buon fine. Rammenta peraltro che alcune delle obiezioni avanzate in questa sede dalle forze di opposizione sono state recepite nelle scorse legislature anche da un emendamento del Partito democratico che aveva tentato di limitare i danni identificando specificatamente i comportamenti che non potevano essere soggetti a sanzione. Nel rilevare che il testo unificato proposto dal relatore non risolve il problema, dal momento che comunque interviene a sanzionare chi esprime un'idea diversa, evidenzia la pericolosità della propaganda di idee, introdotta oltre che nel testo anche nella rubrica dell'articolo 604-*bis* del codice penale. Pertanto esprime la convinzione che sarebbe opportuno sostituire gli interventi recati al codice penale e alla leggi Reale e Mancino introducendo piuttosto delle condizioni aggravanti, analogamente a quanto avviene in diversi Paesi europei. Sottolinea, inoltre, che il testo in esame viola, oltre all'articolo 21 della Costituzione, anche l'articolo 25 della Costituzione, dal momento che si affida alla libera interpretazione del giudice e punisce l'istigazione anche nel caso in cui il reato non si realizzi, con ciò contravvenendo ai principi fissati dall'articolo 115 del codice penale. Pertanto nello stigmatizzare l'introduzione dell'istigazione ad un reato non meglio specificato, dal momento che non sono identificate chiaramente le condotte sanzionabili, ritiene che il vero intento del testo in esame sia piuttosto quello di promuovere la formazione di una società diversa da quella attuale. Nel ritenere preferibile che i proponenti delle proposte di legge in esame dichiarassero esplicitamente la loro vera intenzione, che è quella di consentire agli omosessuali di sposarsi

e di adottare bambini, contesta anche il contenuto degli articoli che il relatore ha ritenuto di aggiungere al testo unificato, citando in particolare la modifica introdotta all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale in materia di categorie di particolare vulnerabilità, introdotta dall'articolo 4, che andrebbero più opportunamente estese a tutti i soggetti deboli.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che l'intervento che desidera svolgere durerà almeno dieci minuti. Sottolineando come tra poco la Commissione dovrà sospendere i propri lavori per consentire ai deputati di partecipare a quelli dell'Assemblea, preannuncia che interverrà nella seduta già convocata al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Ingrid BISA (LEGA) si associa alle considerazioni dei colleghi Paolini, Potenti e Turri, intervenuti prima di lei. Evidenzia come le perplessità sul provvedimento siano molte e, pur sottolineando che ciascuno nella propria intimità è libero, ritiene che tuttavia il relatore e i presentatori delle proposte di legge in discussione avrebbero dovuto effettuare una riflessione in più prima di prevedere l'introduzione nel nostro ordinamento di un reato per condotte discriminatorie omofobe. Sottolinea infatti che le audizioni svolte hanno evidenziato una serie di criticità che non sono state tenute in considerazione nella predisposizione della proposta di testo unificato da parte del relatore. Si domanda, quindi, quale sia l'opportunità di svolgere audizioni se poi non si tiene conto di quanto emerge nel corso delle stesse. Evidenzia come con il provvedimento in esame si attribuirà al giudice la massima discrezionalità e manifesta la propria preoccupazione nel vedere come tale provvedimento voglia inserire nell'ordinamento una tipologia di reato non chiaramente definito. A suo avviso potrebbe rientrare in questa fattispecie di reato anche l'avere una opinione diversa rispetto a quella del proprio interlocutore. Non ritenendo che il provvedimento sia realmente in grado di tutelare i soggetti vittime di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, sottolinea come a suo avviso tale scopo possa essere perseguito solo intraprendendo dei percorsi sociali e culturali che, per essere validi, necessitano di tempi lunghi. Ritiene quindi che il relatore avrebbe dovuto riflettere su quale impatto avrà sulla società l'approvazione del provvedimento in discussione e quale impatto invece avrebbe avuto la predisposizione di tali percorsi. Riferisce inoltre di essere stata contattata da numerosi genitori preoccupati dell'inserimento all'interno del provvedimento di una previsione relativa all'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione. In particolare riferisce di aver ricevuto una *mail* da parte di una persona che a nome di un gruppo di genitori si domanda allarmato se lo Stato si sia chiesto o meno se i genitori italiani vogliano l'inserimento dell'insegnamento della parità di genere nelle scuole. Nel ritenere che il relatore non abbia valutato attentamente il *background* culturale del nostro Paese, ribadisce che l'ordinamento italiano già prevede norme in grado di tutelare le vittime di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Si domanda, quindi, quali siano le ragioni di introdurre una duplicazione all'interno dell'ordinamento e sottolinea che sarebbe meglio rivolgere le energie su qualcosa di più concreto. Rammenta quindi che una cosa è leggere una norma in un manuale ed un'altra la sua applicazione nei casi concreti. In proposito, paventa che il provvedimento possa andare nella sua applicazione in senso contrario al suo scopo e, ritenendo che il nostro ordinamento non sia pronto, sottolinea come la proposta di testo unificato non costituisca a suo avviso lo strumento adatto ad affrontare questo tipo di problematica.

Anna Rita TATEO (LEGA) ritiene che il dibattito sulle proposte di legge in esame rappresenti una sconfitta dello Stato italiano che, invece di costruire delle tipologie di persone all'ipotetico fine di tutelarne

la discriminazione, dovrebbe puntare sull'educazione al rispetto del diverso senza ulteriori specificazioni. Precisa inoltre che il nostro codice penale prevede già molte norme per punire gli atti discriminatori, evidenziando inoltre come il testo in esame, anche attraverso la previsione di una giornata specifica contro l'omofobia, contribuisca a creare un sistema di tutela per categorie. Nel sottolineare che nella vita privata ciascuno sia libero di fare ciò che vuole, dichiara che a fronte delle proposte di legge in esame si sente discriminata come persona. Ricorda, inoltre, che durante l'esame del « decreto rilancio » sono stati destinati 4 milioni di euro alla tutela delle vittime di atti discriminatori, mentre durante l'esame dei provvedimenti di contrasto al bullismo e *cyberbullismo* sono stati stanziati soltanto 100.000 euro per l'anno 2020. Rileva, pertanto, come a fronte di due distinti fenomeni siano state previste risorse economiche irrisorie per il contrasto al bullismo che invece a suo parere è di maggiore gravità dal momento che le vittime sono bambini. Pertanto, nel rilevare che l'obiettivo dei proponenti delle proposte di legge in esame è esclusivamente quello di portare un vessillo, cita il caso di Bari, dove sono stati affissi manifesti che raffigurano due uomini nell'atto di baciarsi, con la scritta « non sono come noi, hanno fiducia nell'amore ». Ritiene che tale manifesto sia discriminatorio nei confronti delle coppie eterosessuali che evidentemente non sanno che cosa è l'amore, e che pertanto tale condotta potrebbe essere sanzionato ai sensi del nuovo articolo 604-*bis* del codice penale. Nel far presente di aver chiesto ad un consigliere regionale della Lega di assumere iniziative per la rimozione delle citate parole dal manifesto, sottolinea inoltre che per i bambini di oggi è del tutto naturale che due donne o due uomini stiano insieme, e che quindi sono già pronti ad accettare la diversità. Ritiene pertanto che ci si debba concentrare piuttosto sul rispetto dell'altro, destinando più opportunamente i 4 milioni di euro alle scuole per aiutare i ragazzi ad accettarsi. Nel preannunciare la presentazione da parte sua di diverse proposte emendative al testo in esame, ribadisce di sentirsi sotto attacco in quanto eterosessuale, e preannuncia la necessità in futuro di un intervento normativo contro l'eterofobia.

Flavio DI MURO (LEGA), nel premettere che ognuno ha le proprie sensibilità morali e religiose, evidenzia come in questa sede si debbano analizzare le disposizioni contenute nella proposta di testo unificato, frutto di una presunta mediazione del relatore tra le varie proposte di legge in esame, e ribadisce pertanto che non ha intenzione di esprimere alcuna valutazione di tipo emotivo o morale. Auspica che anche in Assemblea il dibattito possa essere sul contenuto del provvedimento e non debba vedere lo scontro tra due fazioni, i tradizionalisti da una parte, tendenzialmente di destra, e i riformatori dall'altra, invece di sinistra.

Contesta quindi il provvedimento in esame sia per il suo iter travagliato sia per il risultato che lo stesso otterrà. Per quanto attiene all'iter del provvedimento, evidenzia come alcuni colleghi abbiano affermato che si sarebbe potuto evitare di congestionare i lavori della Commissione con il provvedimento in discussione per privilegiare temi più importanti. A suo avviso la Commissione potrebbe riunirsi più spesso per affrontare tutte le questioni al suo esame.

Sottolinea infatti come non sia colpa delle opposizioni se il regolamento della Camera preveda che si debba dare priorità all'esame dei decreti legge e se la decretazione d'urgenza abbia preso il sopravvento sul procedimento legislativo ordinario.

Manifesta quindi la propria preoccupazione nel dover trattare un argomento così sensibile mentre è stato già incardinato l'esame della riforma del processo penale.

Nel precisare di non voler fare una graduatoria tra le priorità dei provvedimenti, contesta tuttavia la modalità di lavoro della maggioranza che ha voluto con una forzatura portare avanti a tutti i costi l'esame del provvedimento. Nel sottolineare che ci sarà tempo per poter

approfondire puntualmente i vari articoli della proposta di testo unificato, evidenzia come la stessa contenga dei profili di incostituzionalità che probabilmente saranno oggetto di una pregiudiziale di costituzionalità da parte del suo gruppo. A suo avviso, la proposta di testo unificato è un testo che va oltre la proposta di legge della collega Boldrini, che ritiene essere la peggiore tra le cinque proposte di legge in discussione. Sottolinea come si sarebbe aspettato che il relatore, nel predisporre la propria proposta di testo unificato, effettuasse una mediazione tra tutti gli atti in esame e si domanda quale sarà il comportamento della collega Bartolozzi, presentatrice di un'altra proposta di legge sulla materia, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del suo collega di gruppo Pittalis.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che in Assemblea sta per terminare la discussione generale e che pertanto la Commissione dovrà a breve sospendere i propri lavori.

Flavio DI MURO (LEGA), nel rinviare la disamina del provvedimento all'intervento che svolgerà nella seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, sottolinea come la proposta di testo unificato contenga alcune disposizioni da lui ritenute non chiare ed altre da lui non condivise. Preannuncia quindi che, pur non condividendo il contenuto della proposta di testo unificato, il suo gruppo predisporrà diverse proposte emendative migliorative, che potranno essere apprezzate in quanto volte ad evitare la dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento.

Francesca BUSINAROLO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2020.

La seduta comincia alle 16.50.

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta svoltasi al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invita il collega Di Muro il suo intervento interrotto nella precedente seduta.

Flavio DI MURO (LEGA) rammentando di aver descritto nella parte precedente del suo intervento il lungo e tortuoso iter del provvedimento, evidenzia il rischio che il 27 luglio non si possa avviare la sua discussione generale in Assemblea, considerando che per la medesima giornata sono iscritti in calendario altri 4 provvedimenti. Pertanto, esprimendo la speranza che il relatore Zan riesca a sconfiggere la concorrenza, rammentando a tale proposito che l'esame del codice della strada è ancora bloccato alla fase preliminare da agosto dello scorso anno, passa all'illustrazione di alcune osservazioni sul testo unificato proposto dal relatore. Nel dichiarare preliminarmente di non trovare nel testo alcuna manifestazione concreta della volontà dei proponenti di rendere il nostro Paese più egualitario e di contrastare le discriminazioni, ritiene che il provvedimento in esame potrebbe configurarsi come un intervento *ad personam* dal momento che si interviene per rendere più uguali solo alcune categorie di persone. Nel rilevare che la sintesi delle cinque diverse proposte di legge in materia di omofobia non avrebbe dovuto produrre come risultato il testo unificato

proposto dal relatore, tralasciando i profili di incostituzionalità e la violazione del principio di indeterminatezza dell'azione penale, ritiene in primo luogo che per colpire taluni specifici atteggiamenti discriminatori sarebbe stato più opportuno formulare una nuova aggravante che in termini generici sanzionasse gli atteggiamenti lesivi nei confronti delle persone senza creare nuove categorie. Facendo riferimento alle considerazioni del collega Paolini, ribadisce inoltre la indeterminatezza delle nozioni adottate nel testo con riferimento a sesso, orientamento sessuale e identità di genere, come peraltro rilevato in molti dei contributi forniti dai soggetti auditi. Pertanto nel manifestare l'esigenza di rivedere le definizioni adottate, rileva che l'aspetto più preoccupante risiede nella propaganda di idee contenuta alla lettera *d)* dell'articolo 1, che necessiterebbe di una migliore specificazione dal momento che sulla base dell'attuale formulazione del testo un fondamento e un'idea bastano a configurare un reato. Nel sottolineare che se così fosse si tratterebbe un processo alle intenzioni, evoca a tale proposito un film di fantascienza in cui persone innocenti vengono arrestate sulla base di un meccanismo di predizione di un reato non ancora commesso. Ritiene pertanto che tale disposizione configuri una violazione della libertà di pensiero che nelle passate legislature gli stessi colleghi del PD hanno tentato di arginare, chiedendosi se in questa occasione a causa della necessità di pagare lo scotto verso la parte più a sinistra del loro partito saranno costretti a disconoscere le azioni precedenti. Chiede inoltre chiarimenti al relatore in merito alla formulazione dell'articolo 3 sulla sospensione condizionale della pena subordinata al fatto che il condannato non si opponga, domandandosi se tale procedura abbia lo stesso funzionamento delle altre sospensioni già previste dal codice penale. In particolare si domanda se il giudice che è tenuto a tenere conto delle ragioni delle condotte al fine di decidere a quali servizi sociali destinare il condannato sia obbligato ad identificare a titolo esemplificativo l'Arcigay nel caso in cui ci si trovi di fronte alla discriminazione di un soggetto omosessuale. Ritiene che tale misura così come formulata sia discutibile ritenendo non opportuno che una persona condannata per atti discriminatori verso certe categorie di persone sia destinata a svolgere servizi sociali proprio presso l'associazione oggetto della discriminazione. Ritiene inoltre che la formulazione del comma 5 dell'articolo 3 che introduce la definizione di « stranieri » invece di « extracomunitari » configuri un atto discriminatorio, così come l'articolo 4 in materia di particolare vulnerabilità che esclude altre categorie di soggetti meritevoli di tutela. Con riguardo all'articolo 5, nel condividere l'osservazione della collega Tateo, in merito all'istituzione della giornata contro l'omofobia, ritiene discutibile che al comma 4 non sia previsto alcun onere. Ritiene inoltre che la strategia triennale prevista dall'articolo 6 del testo unificato introducendo il concetto di educazione e istruzione rappresenti in realtà un cavallo di Troia per introdurre nelle scuole la teoria del *gender*, che è fonte di grande preoccupazione tra gli insegnanti e i genitori. Nel sottolineare inoltre che l'articolo 7 non chiarisce la ripartizione dei 4 milioni di euro tra la redazione della citata strategia triennale e il finanziamento dei centri anti violenza, manifesta le proprie perplessità anche con riguardo all'articolo 8 che pone a carico dell'ISTAT, senza ulteriori risorse, rilevazioni statistiche sugli atteggiamenti della popolazione, chiedendosi in che modo esse possano essere realizzate, nonché analisi volte a misurare l'entità degli atti di discriminazione. Con riguardo all'articolo 9 che destina alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento 4 milioni di euro a decorrere dal 2020, nel rilevare che nell'anno in corso tali risorse non potranno essere materialmente estese in attesa dei decreti ministeriali previsti dal testo, si domanda cosa succederà negli anni successivi, sfidando la maggioranza ad ottenere in sede di Commissione bi-

lancio l'avallo della ragioneria dello Stato per gli anni successivi. Preannuncia pertanto che dopo la felicità e gli applausi conseguenti all'approvazione del provvedimento in esame mancheranno le risorse per dare attuazione ad una gran parte delle disposizioni. In conclusione, fa presente di essersi soffermato sulle novità introdotte dal testo unificato, confidando di avere delle risposte da parte del relatore.

Ciro MASCHIO (FDI) fa presente di aver già sollevato nel corso delle precedenti sedute una serie di perplessità in ordine alle proposte di legge in discussione che non sono state risolte neanche con la predisposizione della proposta di testo unificato. In primo luogo evidenzia che non esiste un'emergenza statisticamente rilevante tale da legiferare con urgenza, tenuto conto che le condotte lesive interessate, costituite da comportamenti riprovevoli e di grave disvalore sociale, non sono prive di copertura penale. Sottolinea quindi come a suo avviso ampliare la tipologia dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale ponga dei seri problemi di bilanciamento tra il diritto alla libera espressione del pensiero e la tutela penale. Sottolinea come già l'applicazione della legge Reale e della legge Mancino ha incontrato delle difficoltà in merito ad alcune fattispecie di reato, che hanno tuttavia un grado di definizione maggiore di quello del quale si discute oggi. In proposito rileva come le statistiche dimostrino, ad esempio, che esiste una giurisprudenza molto più ampia nei confronti di condotte razziste rispetto a quelle per discriminazioni per ideologie staliniste o comuniste. Nel sottolineare come comunque le norme applicate abbiano una soglia di elasticità di definizione che consente a chi interpreta di agire con discrezionalità, evidenzia come introdurre la definizione di sesso o di genere rappresenti un elemento di maggiore indeterminatezza nella definizione di quali siano le fattispecie che rientrano o meno nel reato. A suo avviso la proposta di testo unificato non risolve alcuno dei dubbi già rilevati e lede la libera espressione del pensiero. Evidenzia come le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere siano già state utilizzate nella legislazione italiana ma sul loro concetto non vi è mai stato un orientamento univoco e sottolinea come invece una norma penale debba essere determinata. In proposito rileva che neanche la proposta di testo unificato consente di dare una determinazione certa della fattispecie. Sottolinea come tale indeterminatezza porterà inevitabilmente ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale del provvedimento, che creerà anche problemi di applicazione della norma consegnando al giudice una amplissima discrezionalità anche ideologica. Su tale aspetto, che pone il dubbio se questo sia un provvedimento liberticida con il quale si vuole colpire, con una sorta di manifestazione ideologica, una particolare forma di pensiero, sarà necessario confrontarsi a lungo anche nel corso dell'esame in Assemblea. Rileva quindi che l'articolo 5 prevede l'istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. In proposito sottolinea la necessità di introdurre nell'ordinamento la tutela della « eterofobia » e della « famigliofobia ». Evidenzia infatti che sono numerosi i casi di atteggiamenti con forte carica propagandistica e istigatoria nei confronti di chi ha condotte eterosessuali, e rileva che in questo momento vi è una risposta di indignazione più forte da parte della società nei confronti di chi offende un omosessuale rispetto a chi offende ad esempio la sensibilità di colui che crede nell'educazione di un bambino secondo il modello familiare previsto dalla Costituzione. A suo avviso vi è uno stato così avanzato di « *politically correct* » per cui sta assumendo carattere di pericolosità affermare che un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre. Preannuncia quindi la predisposizione di una proposta emendativa volta ad introdurre la giornata nazionale contro « l'eterofobia » e la « famigliofobia ». Nel richiamare, come già fatto nella seduta del 1° luglio scorso, il manifesto

esposto dalla senatrice Cirinnà, presentatrice della proposta di legge sulle unioni civili, recante la dicitura « Dio, patria e famiglia, che vita di merda ! », evidenzia che con il provvedimento in esame si potrà punire chi offende un omosessuale, mentre si potrà continuare ad offendere gli eterosessuali. Rileva come vi sia quindi un forte sbilanciamento nella tutela di alcuni cittadini rispetto ad altri. Paventa infine che, in una sorta di eterogenesi dei fini, il provvedimento diventerà una legge liberticida che, per tutelare alcuni cittadini, metterà il bavaglio ad altri, consegnando ai giudici la discrezionalità ideologica di stabilire chi commette il reato e chi no.

Augusta MONTARULI (FDI) ritiene necessaria una premessa con riferimento agli interventi di modifica al codice penale che negli ultimi anni, da più parti, sono stati fatti sulla base dell'emotività del momento, rilevando come il diritto penale, che costituisce una parte fondamentale del nostro ordinamento rappresenti l'*estrema ratio* dal momento che le conseguenze della sua applicazione si traducono nella restrizione delle libertà dei singoli o, comunque, in gravi e pesanti disagi per chi sia soggetto ad un procedimento penale che non si concluda con una condanna. Pertanto nel rammentare che un intervento di modifica del codice penale deve essere proceduto da un'attenta riflessione, rileva inoltre che la norma penale deve essere chiara e leggibile da chiunque, se si vogliono introdurre condizioni di giustizia reale per tutti i cittadini. Passando al merito del testo in esame, fa presente come la prima anomalia sia rappresentata dal fatto che si interviene sull'articolo 604-*bis* del codice penale che è stato introdotto soltanto 2 anni fa e che nel fare ciò si modifica in maniera sostanziale la rubrica dell'articolo introducendo il riferimento alla « propaganda di idee ». Ritiene che tale formulazione configuri una interpretazione autentica che viene a colmare le lacune che la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di affrontare introducendo una locuzione fumosa che introduce un reato di discriminazione basato sulle idee a prescindere dal fatto che esse si siano concretizzate in una reale condotta. Cita a tale proposito la recentissima sentenza n. 1602/2020 con cui la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Milano che condannava due italiani per motivi di discriminazione razziale. Quanto al fatto specifico, fa presente che i due soggetti erano stati condannati per aver affisso su un camion pubblicitario un manifesto che recitava: « clandestino uccide 3 italiani a picconate. Pena di morte subito ». Nel dichiararsi personalmente contraria alla pena di morte, pensa tuttavia che legittimamente le persone possano riproporre una notizia vera e ritenere necessaria la punizione con la pena di morte. Precisa, con riguardo all'episodio, che l'annullamento da parte della Corte di Cassazione sia basato sul fatto che il reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale è commesso quando è dimostrato che la condotta contestata ha determinato in concreto il compimento di atti discriminatori. Pertanto evidenzia che la modifica della rubrica dell'articolo 604-*bis* sia contraria allo spirito della sentenza della Corte di Cassazione, dal momento che si verrebbe giudicati non sul concreto pericolo ma sulla base del parametro delle idee. Nel far presente che nessuno pensa che non siano riprovevoli i comportamenti discriminatori, evidenzia tuttavia la necessità che si debbano punire tutti evitando di identificare specifiche categorie, tanto più che il riferimento alla discriminazione fondata sul sesso o sull'identità di genere, essendo estremamente opinabile, attribuisce alla magistratura l'onere di stabilire cosa esattamente si voglia dire. Nel rammentare alla maggioranza che le stesse femministe hanno espresso dei dubbi sulle locuzioni utilizzate nella proposta di testo unificato, riferendosi all'espressione utilizzata dalla senatrice Cirinnà, citata dal collega Maschio, ritiene che essa stessa configuri un atto di discriminazione. Pertanto nell'evidenziare che con il testo in esame un giudizio morale viene trasformato in uno strumento di persecuzione, ritiene che il

provvedimento potrebbe essere usato anche contro i proponenti quando mettono in discussione la famiglia o contro i musulmani che fanno riferimento alla sharia o che impongono il velo alle loro donne.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 175).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato « decreto »;

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorando indubbiamente notevolmente l'articolato complessivo;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

l'articolo 6 del codice, al comma 3, prevede che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI: tale misura rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile;

l'articolo 15 del codice ha posto in capo ai creditori pubblici qualificati l'obbligo di segnalare le esposizioni debitorie di importo rilevante, definendone criteri e modalità: tale segnalazione rischia in taluni casi di trasformarsi in un impedimento con gravi conseguenze per le attività delle imprese;

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

i commi 2 e 3 dell'articolo 40 del decreto, intervenendo sugli articoli 2380-*bis* e 2409-*novies* del codice civile, relativi alle società per azioni rispettivamente per sistema di amministrazione e controllo cosiddetto tradizionale e dualistico, eliminano la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; tale intervento rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori che, oltre a esulare dall'oggetto della delega, costituisce per le società per azioni una delle scelte fondamentali della riforma del 2003;

l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;

appare opportuno intervenire all'articolo 41 del codice, che definisce il procedimento della liquidazione giudiziale, introducendo un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore: tale integrazione consentirebbe di imporre una tempistica coerente con l'intento acceleratorio e improntato a particolare celerità delle procedure, senza tuttavia ledere i diritti di difesa;

la legge 19 ottobre 2017, n. 155, che reca la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha limitato al piano del consumatore la possibilità per l'organismo di composizione della crisi di valutare la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore: appare opportuno intervenire in maniera coerente con tale disposizione anche sulle previsioni del concordato minore di cui agli articoli 76 e 80 del codice;

il comma 3 dell'articolo 84 del codice stabilisce che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. Tale disciplina andrebbe opportunamente integrata al fine di facilitare l'accesso al concordato in continuità, introducendo una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, e di trasformare in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;

il medesimo articolo 84, al comma 4, stabilisce che nel concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario: appare opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia l'entità rispetto alla quale viene computato l'incremento del 10 per cento;

l'articolo 97 del codice detta le disposizioni relative ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo: tale disposizione andrebbe opportunamente integrata al fine di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;

appare opportuno facilitare e incentivare i finanziamenti delle imprese in crisi, inserendo nel codice una previsione normativa che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati *in bonis*;

l'articolo 213 del codice, che disciplina il programma di liquidazione, stabilisce, al comma 5, il termine massimo entro il quale deve avere luogo il primo

esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti nonché il limite massimo entro cui deve avvenire il completamento della liquidazione: appare opportuno intervenire su tale limite allo scopo di ridurre la durata delle procedure di ristrutturazione e insolvenza;

il comma 2 dell'articolo 230 del codice, che interviene in materia di pagamento ai creditori, stabilisce che in caso di cessioni di crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali l'intervenuta cessione sia attestata con atto recante le sottoscrizioni di cedente e cessionario; tale disposizione rischia di essere di difficile applicazione quando vi siano posizioni, sempre più frequenti, oggetto di cessione massiva;

con riguardo alle funzioni delle autorità amministrative di vigilanza, di cui all'articolo 316 del codice, appare opportuno intervenire per garantire la coerenza delle misure, stabilendo che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;

l'articolo 356 del codice della crisi ha previsto l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, sulla base dei requisiti fissati dal comma 1 dell'articolo 358, tra i quali l'iscrizione agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro: appare opportuno istituire una sezione speciale, al fine di consentire che partecipino alla procedura di composizione della crisi in qualità di componenti designati dall'imprenditore anche esperti della materia non necessariamente iscritti agli albi, che abbiano tuttavia una competenza professionale tale da renderli particolarmente interessanti e utili per il debitore;

al fine di evitare di scoraggiare importanti operazioni di subentro di imprese in decozione, appare opportuno modificare l'articolo 368 del codice, che reca misure di coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-*ter*, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 15 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione

del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

d) all'articolo 40 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3;

e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

f) all'articolo 41 del codice, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;

g) agli articoli 76 e 80 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la valutazione da parte dell'organismo di composizione della crisi circa la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore, al fine di garantire la coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega, che ha limitato tale valutazione al piano del consumatore;

h) all'articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;

i) al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;

j) all'articolo 97 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;

k) alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il nuovo articolo 102-*bis*, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati *in bonis*;

l) all'articolo 213 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell'attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;

m) all'articolo 230 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, prevedendo che la cessione del credito possa essere comunicata e notificata alla procedura anche con modalità alternative all'autentica notarile delle firme, in particolare attraverso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione per certificare identità e data certa come la posta elettronica certificata e la firma digitale, al fine di velocizzare i cambi di titolarità dei crediti;

n) all'articolo 316 del codice, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che anche per le società cooperative la segnala-

zione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;

o) all'articolo 356 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente « amico »), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 358;

p) all'articolo 368 del codice, valuti il Governo l'opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-*ter,* della legge n. 428 del 1990.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori 45
5-02456 Pagani: Sulla riorganizzazione della base di Decimomannu 45
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 47
5-03586 Deidda: Sulla copertura delle spese relative alle utenze di pertinenza del Ministero della difesa 45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

INTERROGAZIONI

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

5-02456 Pagani: Sulla riorganizzazione della base di Decimomannu.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 1)*.

Andrea FRAILIS (PD), in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per le informazioni fornite, che testimoniano l'attenzione riservata dal dicastero alla base dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari) e anche alla comunità locale, che trae dalla presenza dell'infrastruttura un importante sostegno economico. Evidenzia l'importanza di procedere alla riorganizzazione della base attraverso un investimento prolungato nel tempo, soprattutto alla luce della scelta operata da alcune aviazioni straniere di non avvalersi più della stessa per le loro esercitazioni e auspica che si possa dare continuità al progetto avviato. Si dichiara, dunque, soddisfatto della risposta.

5-03586 Deidda: Sulla copertura delle spese relative alle utenze di pertinenza del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Giulio CALVISI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 2)*.

Salvatore DEIDDA (FDI) comprende che la responsabilità degli onerosi vincoli pignoratizi imposti sui conti del dicastero

va attribuita ai continui tagli operati sul bilancio della Difesa negli ultimi anni e apprezza lo sforzo che con cui si cerca di porre rimedio a una situazione che potrebbe generare ulteriori danni. Si sente tranquillizzato dalla risposta che dà assicurazioni in merito al pagamento delle indennità al personale in servizio all'estero e rimarca la necessità di assicurare al Comparto della Difesa una maggiore quantità di risorse finanziare, in modo da potere puntualmente assolvere agli impegni richiesti, come per esempio quello del pagamento degli indennizzi alle regioni per le servitù militari che sono prossime alla scadenza.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02456 Pagani: Sulla riorganizzazione della base di Decimomannu.

TESTO DELLA RISPOSTA

Al fine di soddisfare le richieste, nazionali e straniere, in tema di addestramento al volo, progressivamente incrementatesi al punto da saturare l'offerta formativa nazionale, l'Aeronautica Militare e Leonardo S.p.A. hanno firmato, il 17 luglio 2018, una Lettera d'intenti per la realizzazione di una Scuola di Volo Internazionale (*International Flight Training School* – IFTS) da realizzarsi attraverso una *partnership* nel settore specifico.

La progettualità è di previsto avvio entro l'anno in corso nella base di Decimomannu, ove sono attualmente in itinere le attività di bonifica delle aree da inglobare nella struttura, la cui operatività è stimata, indicativamente, a partire dal primo semestre del 2022.

Il progetto sarà focalizzato sulla fase di addestramento avanzato dei piloti militari, attualmente svolta presso la sede di Galatina (Lecce), a sua volta destinata a diventare, con la prossima introduzione del nuovo sistema integrato T-345, un polo di eccellenza internazionale per l'addestramento al volo basico.

Nello sviluppo della IFTS, che potrà interessare, nel tempo, anche altre fasi dell'addestramento al volo, l'Aeronautica Militare sarà responsabile della determinazione dei requisiti operativi e della gestione dell'aspetto addestrativo, mentre Leonardo e *partners* avranno il ruolo di sostenere l'iniziativa sia nella fase di realizzazione, con i necessari investimenti, sia nella fase di esercizio, fornendo piloti e personale tecnico in affiancamento a quello dell'Aeronautica Militare, sia nell'erogazione dei servizi necessari al funzionamento dell'impresa – dalle manutenzioni, ai trasporti, allo smaltimento dei rifiuti, alle utenze – da affidare a ditte locali, con le conseguenti ricadute in termini occupazionali.

Quanto alla durata, per l'impegno militare e industriale nell'IFTS si prevede già oggi un periodo di attività almeno ventennale; in quest'arco di tempo, la base di Decimomannu – già oggi teatro di importanti esercitazioni interforze ed internazionali, sede permanente di una componente elicotteri del Corpo delle Capitanerie di Porto e, nel prossimo futuro, di una componente aerea della Guardia di Finanza – potrà essere sviluppata con l'obiettivo di divenire un Centro d'Eccellenza per l'addestramento al volo avanzato, potenzialmente in grado di attrarre un ampio bacino di « clienti » internazionali.

In termini di benefici per l'indotto, la controparte industriale prevede, per il solo adeguamento della Base di Decimomannu, un investimento complessivo nell'ordine di alcune decine di milioni di euro, con il coinvolgimento, in via prioritaria, di aziende regionali, che potranno utilmente partecipare alle procedure previste per l'aggiudicazione degli appalti che verranno posti a gara.

A regime, la progettualità, con un flusso di allievi piloti e di personale incrementale dell'Aeronautica Militare e di Leonardo S.p.A. stimato nell'ordine di alcune centinaia di persone all'anno, potrà comportare, anche in conseguenza dell'affidamento a ditte locali dei servizi connessi all'operatività del sito, una cospicua ricaduta sull'indotto locale in termini di

occupazione diretta ed indiretta stabile, per un valore economico complessivo che le aziende investitrici stimano nell'ordine di centinaia di milioni di euro per i prossimi 10 anni.

Infine, sotto l'aspetto ambientale, le attività previste e le nuove infrastrutture, in osservanza delle disposizioni di legge richiamate dall'interrogante, saranno caratterizzate da una marcata eco-compatibilità, pienamente declinata anche dall'ampio ricorso ad attività di simulazione e alle caratteristiche innovative del velivolo M-346, che consente un uso assai limitato dello spazio aereo dei poligoni (limitato al 5 per cento circa delle ore totali di volo), senza l'impiego di alcun armamento reale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03586 Deidda: Sulla copertura delle spese relative alle utenze di pertinenza del Ministero della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle notizie apparse sui principali organi di stampa nazionali, si rende noto che il debito della Difesa nel settore delle utenze (energia e acqua) e della TARSU generatosi negli anni scorsi, ammontava al 31 dicembre 2018 a circa 420 milioni di euro.

Il Ministro della difesa, sin dal suo insediamento, si è immediatamente fatto carico della problematica, attivando presso lo Stato Maggiore della Difesa un tavolo tecnico per elaborare un piano di rientro.

In particolare, nel quadro delle iniziative poste in essere, è stata nominato un « Referente unico per la Difesa », unitamente alla costituzione, nel novembre 2019, di una dedicata *taskforce* interforze a supporto per la gestione della criticità in parola mediante l'individuazione delle modalità maggiormente costo-efficaci tese a contenere e ridurre quanto più possibile il contenzioso con i creditori.

L'obiettivo che si pone la *Task Force* è quello di un azzeramento del debito entro l'anno 2022.

Al riguardo, si rende noto che sono stati già raggiunti effetti concreti; infatti, alla data del 31 dicembre 2019, il debito è stato ridotto a 325 milioni.

Relativamente al pignoramento riportato dalla stampa è già in atto un'attività mirata a rimuovere nel più breve tempo possibile i vincoli prodotti dalla procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore.

In particolare, la funzionalità del conto corrente postale dell'Ufficio Amministrazioni Speciali presso il Segretariato Generale della Difesa è stata ripristinata a seguito dell'estinzione di alcune procedure esecutive.

Al riguardo, si precisa che il conto corrente in questione non è destinato al pagamento delle missioni del personale militare nei teatri operativi all'estero, che continuano invero ad essere correttamente corrisposte senza alcuna soluzione di continuità.

Dal conto corrente oggetto di pignoramento, invece, erano state tratte, nelle more dell'emissione dei relativi finanziamenti, le risorse per taluni emolumenti dovuti al personale degli Uffici degli Addetti della Difesa e delle Rappresentanze militari italiane presso l'ONU, la NATO e l'UE; si tratta nel complesso di n. 298 unità di personale, nei riguardi delle quali, peraltro, il pagamento delle competenze stipendiali è avvenuto (e continua ad avvenire) con assoluta regolarità.

Parallelamente, proseguono le attività per ridurre il fabbisogno energetico delle Forze Armate, attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture, che saranno improntate a criteri innovativi di ridotti consumi e di basso impatto ambientale.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 51

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 55

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali. Atto n. 178 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario)* 59

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario)* 60

Sui lavori della Commissione 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AVVERTENZA 61

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2554 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1812), dispone la conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti Misure di contenimento della diffusione del COVID-19, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le norme presentano in gran parte carattere ordinamentale e sono volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione. In quanto tali, le medesime disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti diretti per la finanza pubblica, come indicato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 e in coerenza con quanto disposto per le analoghe misure di contenimento previste, per la fase iniziale dell'emergenza, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 6 del 2020 – per dette misure, rammenta che l'articolo 3 disponeva che l'adozione delle stesse avvenisse senza nuovi o maggiori oneri e la relazione tecnica evidenziava la natura, appunto, ordinamentale – nonché all'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020. Peraltro, per la disciplina delle modalità attuative di determinate attività, in vari punti il testo rinvia alla procedura di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa illustrazione alle Camere, ovvero riferendo alle stesse in merito al contenuto dei medesimi provvedimenti. Poiché il richiamato articolo 2 non contempla una procedura espressamente finalizzata alla verifica in sede parlamentare dei profili finanziari dei provvedimenti da adottare, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità, per gli aspetti di seguito indicati, di dare attuazione ai provvedimenti in questione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3. In particolare, con riferimento al comma 13, andrebbero acquisiti elementi informativi volti a confermare la possibilità di adottare le misure concernenti le attività scolastico-educative nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente; ciò con particolare riferimento ad aspetti quali la disponibilità di locali, strutture ed attrezzature necessari ad assicurare il rispetto delle esigenze di distanziamento nonché di sanificazione. Con riferimento ai commi 14, 15 e 16, che assoggettano le attività economiche, produttive e sociali ad appositi protocolli o linee guida, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività in questione, qualora siano svolte da amministrazioni pubbliche, possano essere conformate ai protocolli di volta in volta applicabili senza nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento alle norme recate dall'articolo 2, comma 2-*bis* – che prevedono che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal testo in esame, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione siano devoluti all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente che tale violazione accerta – non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che la norma si limiti a disporre di entrate che non risultino già destinate a specifiche finalità. Per quanto attiene alle nuove attività che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 potrà svolgere ai sensi dell'articolo 1-*bis* – che prevedono

anche la possibilità di misure di ristoro nei confronti di determinati operatori – evidenzia che le stesse non sono configurate come di carattere obbligatorio. Inoltre è previsto che, per la stipula dei relativi protocolli, il Commissario operi nel limite delle risorse assegnate per lo svolgimento dei suoi compiti con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che le predette attività siano svolte con risorse già disponibili a legislazione vigente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che le attività scolastico-educative di cui all'articolo 1, comma 13, saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il Ministero dell'istruzione ha già provveduto ad assegnare le risorse stanziate sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato, in misura pari a 331 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 231, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancora in corso di conversione.

Segnala che, a valere sulle predette risorse, si potrà pertanto provvedere, tra l'altro, all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la didattica a distanza, all'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché all'adattamento degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e di sanificazione, nonché di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Evidenzia poi che le pubbliche amministrazioni già si conformano alle linee guida e ai protocolli previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 1, anche mediante atti di organizzazione interna realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea inoltre che le nuove attività del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure occorrenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, previste dall'articolo 1-*bis*, rivestono carattere non obbligatorio e a esse potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già assegnate al predetto Commissario.

Infine assicura che la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – relative alle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame ed accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione – all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente accertatore, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, non determina riflessi negativi a carico della finanza pubblica, posto che dette entrate non risultano già destinate a specifiche finalità.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2554 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività scolastico-educative di cui all'articolo 1, comma 13, saranno comunque svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il Ministero dell'istruzione ha già provveduto ad assegnare le risorse stanziate sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato, in misura pari a 331 milioni di euro per l'anno 2020,

dall'articolo 231, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ancora in corso di conversione;

a valere sulle predette risorse si potrà pertanto provvedere, tra l'altro, all'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per la didattica a distanza, all'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché all'adattamento degli spazi interni ed esterni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e di sanificazione, nonché di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica;

le pubbliche amministrazioni già si conformano alle linee guida e ai protocolli previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 1, anche mediante atti di organizzazione interna realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le nuove attività del Commissario straordinario per l'attuazione delle misure occorrenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, previste dall'articolo 1-*bis*, rivestono carattere non obbligatorio e a esse potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse già assegnate al predetto Commissario;

la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie – relative alle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame ed accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione – all'ente territoriale presso cui presta servizio il funzionario o l'agente accertatore, di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, non determina riflessi negativi a carico della finanza pubblica, posto che dette entrate non risultano già destinate a specifiche finalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti e l'emendamento 1.25. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gemmato 1.25, il quale prevede che la ripresa delle attività didattiche nelle scuole avvenga con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica in presenza, anche utilizzando spazi alternativi per la didattica cooperativa e laboratoriale, nonché attività didattica in sottogruppi di classi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Gemmato 1.26, che prevede che, qualora ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione dell'attività scolastica, i collegi dei docenti degli istituti scolastici adottino specifici *software* disponibili sul mercato utili a favorire e potenziare i processi di istruzione della didattica a distanza e della didattica interattiva, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare

attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia quindi che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, in assenza di relazione tecnica che possa assicurare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, esprime parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.25 e 1.26. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2554 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'emendamento 1.25;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.25 e 1.26, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.
Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno 2020 la rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, integrandola con ulteriori chiarimenti, e che in tale occasione la relatrice si era riservata di approfondire gli elementi di risposta acquisiti, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2451 e abb., recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia Coronavirus;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le iniziative previste dall'articolo 4 per la celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus negli istituti scolastici di ogni ordine e grado rientrano nell'ambito dell'impianto curricolare per la promozione dell'educazione alla salute;

al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare tuttavia necessario prevedere, anziché l'obbligo, la facoltà di promuovere e or-

ganizzare le predette iniziative da parte delle istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: promuovono *con le seguenti:* possono promuovere. »

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 176.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nelle precedenti sedute le rappresentanti del Governo si erano riservate di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA assicura che al funzionamento della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, istituita ai sensi dell'articolo 9 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvederà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rilevata la necessità di prevedere più puntualmente al comma 4 dell'articolo 9 che ai componenti della citata Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (Atto n. 176);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che al funzionamento della Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, istituita ai sensi dell'articolo 9 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvederà senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

rilevata la necessità di prevedere più puntualmente al comma 4 dell'articolo 9 che ai componenti della citata Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali.
Atto n. 178.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, avverte che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dall'articolo inserito dall'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 105 del 2019.

In via preliminare ricorda che per salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012, come successivamente modificato nel tempo, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con riferimento al previgente assetto legislativo nazionale. Il decreto ha riformato tale assetto determinando l'archiviazione della procedura di infrazione da parte della Commissione europea il 15 febbraio 2017, in quanto la nuova disciplina italiana è stata ritenuta compatibile con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il decreto-legge n. 21 del 2012 definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria – decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato – in particolare del Governo – dei poteri speciali.

Tali poteri si sostanziano principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni. Tali poteri riguardano i settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni.

L'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dalla legge ed è assistito da obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici, con riferimento a specifiche delibere, atti e operazioni, nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono, di norma, puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

Come detto il provvedimento in esame è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dall'articolo inserito dal-

l'articolo 4-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possano essere individuati i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli – già individuati con precedenti provvedimenti attuativi – nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

L'individuazione di beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli nei settori citati, è riferita ai fattori critici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione. Tale Regolamento, che ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa, all'articolo 4, paragrafo 1, detta una disciplina volta a determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, prevedendo che gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;

e) libertà e pluralismo dei media.

Fa presente che il provvedimento si compone di 15 articoli.

Evidenzia quindi che in particolare l'articolo 1 richiama la norma di delega e l'oggetto dell'intervento, evidenziando che lo schema individua, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, i beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei precedenti decreti attuativi, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 452 del 2019, nonché la tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina dei poteri speciali.

L'articolo 2 identifica le definizioni di « infrastrutture critiche », « tecnologie critiche », « fattori produttivi critici », « informazioni critiche » e « rapporti di rilevanza strategica ». Secondo quanto esposto dal Governo nella relazione illustrativa, la specificazione di tali nozioni e, in particolare, dei caratteri della criticità e della rilevanza strategica consente di limitare il campo di applicazione della disciplina, escludendo che siano sottoposti all'obbligo di notifica beni e rapporti che, pur astrattamente riconducibili alle categorie generali indicate nel decreto, siano tuttavia sprovvisti dei citati requisiti di criticità e strategicità. Tali requisiti sono associati alla rilevanza di beni e rapporti, tecnologie, informazioni e attività economiche che devono risultare essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, nonché il progresso tecnologico.

L'articolo 3 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'energia, ulteriori rispetto a quelli già individuati nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione alle attività strategiche nel settore dell'energia.

L'articolo 4 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore dell'acqua.

L'articolo 5 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore della salute.

L'articolo 6 individua le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali. Il comma 1 elenca le informazioni che, qualora risultino « critiche », ossia essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione, costituiscono i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili. Il comma 2 elenca i dati personali, riferibili a specifiche persone fisiche ovvero enti giuridici, rilevanti ai fini della disciplina dei poteri speciali. Tra questi rientrano i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati giudiziari civili e relativi a condanne penali, ai reati. Il comma 3 chiarisce che tali dati personali hanno rilevanza strategica per l'interesse nazionale qualora il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo abbiano ad oggetto una quantità degli stessi dati da ritenersi essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. In tal senso, viene indicata una soglia, pari a trecentomila persone fisiche o enti, superata la quale il trattamento, l'archiviazione, l'accesso o il controllo di dati personali richiamati dal comma 2 è in ogni caso considerato « critico » ai fini dell'applicazione dei poteri speciali del Governo.

L'articolo 7 specifica che, fra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali rientra la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale – SIEL presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

L'articolo 8 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nel settore finanziario.

L'articolo 9 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie.

L'articolo 10 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari, precisando che nel relativo ambito applicativo rientrano le tecnologie e le infrastrutture critiche funzionali alla progettazione, allo sviluppo, alla realizzazione e alla fornitura di prodotti e servizi spaziali ed aerospaziali e delle correlate soluzioni applicative.

L'articolo 11 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali con riferimento all'approvvigionamento di fattori produttivi e nel settore agroalimentare.

L'articolo 12 specifica che tra i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri speciali rientrano i « prodotti a duplice uso ». Tali prodotti vengono defi-

niti dall'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428 del 2009 come i prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

L'articolo 13 individua i beni e i rapporti che sono esentati dall'esercizio dei poteri speciali. In particolare, viene ribadito, in coerenza con quanto già stabilito dall'articolo 2, che i poteri speciali relativi a imprese che detengono uno o più degli attivi individuati ai sensi del decreto in esame, si applicano nella misura in cui la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa ad uno specifico rapporto di concessione. Inoltre, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dei poteri speciali alcune tipologie di atti e operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo.

L'articolo 14 reca alcune disposizioni che integrano il procedimento amministrativo volto a valutare l'opportunità di esercitare i poteri speciali, in ragione delle norme contenute nel decreto in esame. Viene previsto, in particolare, che il gruppo di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, sia integrato dai rappresentanti dei ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione.

Segnala infine che l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Atto n. 166.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2020.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, rilevata la necessità, da un punto di vista formale, da un lato, di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché a quelle del medesimo articolo 3, dall'altro, di modificare la rubrica dello stesso articolo, in considerazione del suo contenuto, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Atto n. 166);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le amministrazioni coinvolte faranno fronte agli adempimenti derivanti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3;

in particolare, dalla stipula degli accordi di programma tra le associazioni di produttori dei veicoli e quelle che effettuano il riciclaggio ed il recupero, da una parte, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'altra, diretti al conferimento di particolari rifiuti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero medesimo, giacché il ruolo di quest'ultimo è solo quello di garantire la conformità dei contenuti degli accordi stessi ai principi e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il rispetto della normativa comunitaria;

l'adempimento della trasmissione annuale, anziché triennale, alla Commissione europea della relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE non determina nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto tale adempimento sarà svolto unitamente alla trasmissione dei dati annuali richiesti dalla Commissione europea secondo gli schemi di cui alla decisione 2001/53/CE e alla decisione 2005/293/CE;

tali dati, elaborati dall'ISPRA sulla base delle comunicazioni ad essa pervenute tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), sono infatti trasmessi dal predetto Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno e sono corredati dal pertinente *Quality report*, predisposto dallo stesso ISPRA sulla base delle linee guida di Eurostat;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale, da un lato, di riferire la seconda parte della clausola di invarianza finanziaria di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, relativa ai soggetti pubblici interessati, alle disposizioni del presente decreto, anziché a quelle del medesimo articolo 3, dall'altro, di modificare la rubrica dello stesso articolo, in considerazione del suo contenuto, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* del presente decreto;

alla rubrica, sostituire le parole: Disposizioni finanziarie: *con le seguenti:* Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.
Atto n. 179.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 2, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE (Atto n. 179);

rilevato che l'articolo 2 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformulare la rubrica sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore

Sui lavori della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, nell'imminenza del rinnovo dell'Ufficio di presidenza della Commissione, rivolge un saluto ai commissari e li ringrazia per il lavoro svolto insieme nei due anni nei quali ha avuto l'onore di ricoprire la carica di Presidente.

Maria Elena BOSCHI (IV) ringrazia il Presidente Borghi per l'attività svolta ed esprime apprezzamento per la correttezza e il senso istituzionale dimostrati nel corso della sua presidenza.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Atto n. 177.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04318 Belotti: Sul sottodimensionamento dell'Università degli studi di Bergamo 62

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 65

5-04317 Saccani Jotti: Sul meccanismo degli accessi al corso di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione medica 63

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 66

5-04319 Mollicone: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04321 Carbonaro: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04322 Nitti: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM 63

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 67

5-04320 Piccoli Nardelli: Sull'introduzione delle lauree abilitanti alla professione 63

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 69

COMITATO RISTRETTO:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio 64

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Giuseppe De Cristofaro.

La seduta comincia alle 14.50.

5-04318 Belotti: Sul sottodimensionamento dell'Università degli studi di Bergamo.

Cristina PATELLI (LEGA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Cristina PATELLI (LEGA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in merito all'interrogazione in titolo. Con l'occasione, riporta all'attenzione del rappresentante del Governo il fatto che, in questa fase in cui non è possibile, per ragioni sanitarie, consentire ai parenti dei laureandi di seguire la discussione delle tesi di laurea in presenza, alcuni comuni si stanno attivando per mettere a disposizione le proprie sale consiliari per permettere ai familiari di seguire le sessioni in videoconferenza. Evidenzia quindi la necessità di generalizzare soluzioni come questa, individuando modalità di svolgimento delle discussioni delle tesi di laurea che assicurino un maggior grado di solennità a un momento così importante come la discussione della tesi, che è il traguardo dei percorsi accademici.

5-04317 Saccani Jotti: Sul meccanismo degli accessi al corso di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione medica.

Valentina APREA (FI), in qualità di cofirmataria, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Valentina APREA (FI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e resta in attesa di verificare gli sviluppi preannunciati dal rappresentante del Governo.

5-04319 Mollicone: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04321 Carbonaro: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04322 Nitti: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. Quindi rinuncia ad illustrare l'interrogazione 5-04319, di cui è cofirmataria.

Gianluca VACCA (M5S), cofirmatario dell'interrogazione 5-04321, e Michele NITTI (MISTO-PP-AP) rinunciano ad illustrare le rispettive interrogazioni.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Paola FRASSINETTI (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Ribadisce la necessità di procedere rapidamente alle nomine di cui si parla nell'interrogazione al fine di portare a compimento l'assetto organizzativo previsto dalla legge e di chiarire una situazione ancora confusa, che non garantisce l'adeguato funzionamento del comparto delle istituzioni dell'AFAM.

Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che contiene importanti elementi informativi. Prende atto, in particolare, del rinvio delle scadenze causato delle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica e accoglie positivamente l'istituzione di un tavolo permanente per l'individuazione di soluzioni finalizzate allo sviluppo del settore. Conclude assicurando appoggio al Governo nell'adozione di misure finalizzate a rafforzare il comparto dell'AFAM, che da oltre 20 anni soffre per la mancanza della dovuta attenzione.

Michele NITTI (MISTO-PP-AP), replicando, si augura che si faccia tutto perché finalmente il settore dell'AFAM possa ripartire ed esprimere tutte le sue potenzialità.

5-04320 Piccoli Nardelli: Sull'introduzione delle lauree abilitanti alla professione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe DE CRISTOFARO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Lucia CIAMPI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta. Apprezza, in particolare, che il Governo stia definendo un disegno di legge per rendere abilitanti le lauree che prevedano già attività di tirocinio di valore professionalizzante. Apprezza, inoltre, che

sia stata ravvisata l'esigenza di semplificare le modalità di espletamento dell'esame di Stato per consentire un rapido accesso all'esercizio delle professioni.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 9 luglio 2020.

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.05.

ALLEGATO 1

5-04318 Belotti: Sul sottodimensionamento dell'Università degli studi di Bergamo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Preliminarmente va rammentato che l'utilizzo delle risorse assegnate dal Ministero all'università è deciso in via esclusiva da ogni singola Università nell'esercizio della amplissima autonomia, costituzionalmente riconosciuta, ad un soggetto giuridico autonomo, nei confronti del quale il Ministero non ha né poteri di indirizzo – neanche sotto il profilo amministrativo – né, conseguentemente, di vigilanza e controllo.

In particolare, proprio il tema del reclutamento, sia del personale docente sia di quello tecnico amministrativo, rappresenta un profilo di esclusiva competenza delle istituzioni universitarie: pertanto ogni valutazione in ordine all'inquadramento del personale in esame è rimessa all'autonoma decisione dell'Ateneo e ciò nell'esercizio delle prerogative attribuite dalla legge in attuazione del disposto costituzionale di cui all'articolo 33 della Costituzione.

Ciò posto, in questa sede, come utile informazione da rendersi all'onorevole interrogante, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, può unicamente riferirsi che il finanziamento dell'ateneo avviene sulla base del riparto del Fondo di finanziamento ordinario secondo criteri stabiliti ogni anno con apposito decreto, e, pertanto, in maniera uguale tra gli atenei aventi le medesime caratteristiche e dimensioni.

Il Ministero è tuttavia consapevole della situazione di atenei particolarmente virtuosi, per i quali è ragionevole immaginare l'introduzione di misure di flessibilità e di sistema che possano garantire il contemperamento tra le esigenze di equilibrio del sistema medesimo con quelle specifiche di talune realtà.

Proprio per questo motivo, è intendimento del Ministero proporre, già nell'ambito del decreto semplificazioni, misure che possano costituire una prima risposta alle esigenze rappresentate nell'atto ispettivo.

ALLEGATO 2

5-04317 Saccani Jotti: Sul meccanismo degli accessi al corso di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione medica.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Va premesso che la questione giustamente rappresentata dall'interrogante richiede un approccio coordinato e sistematico da parte di più amministrazioni. Oltre alla competenza del Ministero dell'università e della ricerca, vi è, infatti, quella del Ministero della salute – che è chiamato a promuovere l'attrattività del sistema sanitario per i giovani professionisti – e quella del Ministero dell'economia e delle finanze – al quale è richiesto di individuare le risorse economiche che servono a finanziare un percorso formativo particolarmente lungo.

Il Governo persegue, già da anni, l'impegno concreto ad accrescere il numero dei contratti statali per l'accesso al primo anno delle scuole di formazione medico specialistica.

In nome di tale impegno, infatti, il numero dei contratti è cresciuto esponenzialmente, passando dai 6.934 dell'anno accademico 2017/2018 agli oltre 13.000 previsti per il prossimo ciclo.

Va, peraltro, precisato che in occasione dell'ultimo, rilevantissimo intervento operato con il c.d. Decreto Rilancio, il MUR ha aggiunto alle risorse già individuate una parte del « budget » che era stato originariamente destinato al sistema dell'alta formazione e della ricerca: attraverso la destinazione di 10 milioni del MUR, è stato dunque possibile finanziare ulteriori 800 borse.

Quanto detto, ovviamente, non esime il Governo dal trovare, in ogni occasione possibile, ulteriori opportunità per far avvicinare il numero delle borse finanziate a quelle corrispondenti all'effettivo fabbisogno.

Lo stesso impegno profuso finora dal Governo nel finanziamento di un numero sempre maggiore di contratti di formazione specialistica andrà riposto nell'individuazione delle risorse necessarie ad assicurare, finalmente, la attrattività – sia sotto il profilo della remunerazione che delle condizioni di lavoro – della nostra sanità pubblica: ciò soprattutto in alcune discipline per le quali, paradossalmente, manca addirittura la « domanda » da parte dei giovani medici.

In questo quadro, il ruolo del Ministero dell'università e della ricerca è quello di consentire la migliore allocazione, sia tra le discipline che sui territori, delle borse relative ai contratti di formazione specialistica: un obiettivo che potrà essere raggiunto grazie anche alla istituzione, presso il Ministero, della Tecnostruttura di supporto all'Osservatorio Nazionale della formazione specialistica, prevista dalla ultima legge di bilancio, grazie alla quale sarà possibile conseguire una sempre maggiore aderenza tra risorse disponibili e fabbisogno espresso dal sistema sanitario.

Concludo, ringraziando l'interrogante per il suo riferimento al fenomeno delle borse « bruciate » per effetto degli abbandoni dei percorsi formativi, a seguito di vincita di altra borsa di specializzazione: per contenere questo fenomeno il MUR ha infatti proposto, nell'ambito del decreto semplificazioni, una norma relativa alla valutazione dei titoli per l'ingresso con un meccanismo incentivante a favore dei candidati che non siano già destinatari di borse e che non siano già impiegati nel Servizio Sanitario nazionale o negli enti con esso accreditati.

ALLEGATO 3

5-04319 Mollicone: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.
5-04321 Carbonaro: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.
5-04322 Nitti: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca e, con il consenso degli on.li Carbonaro, Mollicone e Nitti, intenderei affrontare in una unica risposta gli argomenti delle rispettive interrogazioni, vertenti su identica materia.

Prima di entrare nello specifico dei quesiti posti dagli interroganti, si precisa che il Ministero dell'università e della ricerca, fin dalla sua istituzione ha posto grande attenzione al sistema delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, già in sede di conversione del decreto che ha istituito il MUR, si è voluto puntualizzare che queste istituzioni rientrano pienamente nell'ambito della ricerca scientifica, e con i provvedimenti emergenziali determinati dal COVID sono state destinate specifiche risorse al mondo delle AFAM, stanziando 9 milioni di euro per finanziare gli interventi straordinari affrontati nel periodo di sospensione della didattica in presenza, e 8 milioni di euro per il diritto allo studio e l'ampliamento della *no tax area*.

Con riferimento alla emanazione del DPCM che definisce l'organizzazione del nuovo ministero si rappresenta che il termine iniziale del 30 giugno, è stato posticipato di tre mesi con il decreto-legge Cura Italia, portando la scadenza al 30 settembre di quest'anno. Il rinvio è stato determinato dall'emergenza epidemiologica che si è verificata a solo un mese di distanza dalla costituzione del Ministero. Purtroppo, l'emergenza che ha colpito in misura gravissima tutto il Paese, ha comportato la necessità di dover anteporre alle questioni relative all'assetto organizzativo e alle conseguenti nomine dirigenziali, la necessaria ed urgente risoluzione di tutte le problematiche che si sono venute a creare nel mondo della formazione superiore e della ricerca in seguito alle misure che hanno sospeso la didattica in presenza e tutte le altre limitazioni che ben conosciamo.

I molteplici interventi normativi effettuati durante il periodo di crisi, sono una testimonianza diretta del gravoso lavoro che il neo-istituito Ministero ha dovuto affrontare, con ciò causando un fisiologico rallentamento delle attività di organizzazione.

Ciò nonostante – pur nell'oggettivamente complesso contesto rappresentato – si è proceduto, parallelamente, a riattivare le procedure legate all'organizzazione e alla riforma del settore delle AFAM, ferme da molto tempo prima della istituzione del MUR.

E così, pur in pieno « lockdown », il Ministro dell'università e della ricerca si è attivato per ascoltare le istanze provenienti dagli interlocutori del mondo AFAM e, proprio accogliendo le proposte condivise dalle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, ha istituito, il 15 aprile 2020, un Tavolo permanente costituito dai rappresentanti del Ministero e delle AFAM, con il compito

di favorire il costante raccordo e di individuare soluzioni finalizzate allo sviluppo del settore.

Per quanto riguarda il settore della didattica, è stata riattivata la procedura per il rinnovo del CNAM, ed è in corso di espletamento la procedura per l'accreditamento di nuovi corsi di primo e secondo livello, nonché di modifica di corsi esistenti, che riguarda tutte le Istituzioni.

Gli uffici del Ministero stanno procedendo, in questi giorni, inoltre, a dare nuovo impulso al processo di statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni non statali, che comporterà un ulteriore rafforzamento complessivo del sistema.

Quanto alle procedure da « espletare in tempi stretti » va evidenziato che il 18 giugno è stata approvata la « Nota organici » riferita alle istituzioni AFAM, e di conseguenza, le procedure per i trasferimenti, le nomine in ruolo e gli incarichi a tempo determinato si svolgeranno nei tempi previsti. È, inoltre, in corso il procedimento per la nomina delle figure dirigenziali apicali all'interno del Ministero.

Concludo, precisando che il Ministero è assolutamente consapevole della necessità di affrontare in maniera risolutiva le criticità che negli anni si sono accumulate nel settore e che, per farlo, considerata l'importanza dei temi da trattare, vi sarà bisogno anche del necessario apporto del Parlamento: per questo motivo, il Ministro Manfredi ha già annunciato l'intenzione di presentare, nelle prossime settimane, una proposta di delega legislativa per il riordino dell'intero settore AFAM, che costituirà la sede opportuna per discutere, insieme, della valorizzazione e della crescita di questo settore davvero strategico per il Paese.

ALLEGATO 4

5-04320 Piccoli Nardelli: Sull'introduzione delle lauree abilitanti alla professione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Rispondo sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda il tema delle lauree abilitanti, come ha ricordato l'interrogante, il primo passo è stato già compiuto per la laurea in Medicina e chirurgia, con l'articolo 102 del decreto c.d. Cura Italia. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in Medicina e chirurgia: ciò, sia per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia in nome di un processo già maturo in tal senso.

Sulla base di questo modello, il Ministero dell'università e della ricerca sta definendo un disegno di legge volto ad attuare un ambizioso intervento di semplificazione del « sistema delle lauree », che, in considerazione del particolare rilievo, anche costituzionale, della materia, è giusto sottoporre alla piena valutazione del Parlamento.

Si è, infatti, dell'intendimento che sia giunto il momento di rendere abilitanti le lauree che vedono già, nel proprio ordinamento didattico, la presenza di attività di tirocinio di valore – di fatto – professionalizzante: in tali casi l'esame conclusivo del corso di studi potrà certamente costituire la sede nella quale espletare, con modalità semplificate, l'esame di Stato per l'accesso all'esercizio professionale, nel pieno rispetto dell'articolo 33, comma 5, della Carta costituzionale.

Oltre alla individuazione di un elenco di lauree che si proporrà al Parlamento di rendere abilitanti, nel disegno di legge si intende inserire anche un meccanismo nuovo, potenzialmente aperto a tutte le lauree che danno accesso a professioni regolamentate, che consentirà di intraprendere per loro il percorso abilitante, qualora ciò sia richiesto dagli ordini professionali di riferimento.

Il principio ispiratore del disegno di legge si traduce, dunque, nell'esigenza di semplificare notevolmente le modalità di espletamento dell'esame di Stato, per consentire un accesso immediato all'esercizio delle professioni, neutralizzando, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, il lasso temporale finora intercorrente tra il conseguimento del titolo accademico conclusivo del corso di studi e la partecipazione alla prima sessione utile per l'esame di Stato. In secondo luogo, la riforma intende perseguire lo snellimento delle modalità di espletamento del medesimo esame, pur mantenendone la valenza certificativa della qualità delle competenze professionali acquisite.

Sarà prevista la partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, la cui presenza è garantita attraverso l'integrazione dei componenti della commissione di laurea. L'espletamento del tirocinio, oggetto di giudizio di idoneità, sarà parte integrante del percorso di studi e *condicio sine qua non* per sostenere l'esame conclusivo di laurea. A conclusione del corso di laurea abilitante, si conseguirà un unico diploma, attestante il titolo accademico e, contestualmente, l'abilitazione all'esercizio della professione, quale presupposto per la immediata iscrizione al relativo albo professionale.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei *big data (Esame e approvazione del documento conclusivo)* 70

ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato) 74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 72

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 158

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei *big data*.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Presenta quindi una proposta di documento conclusivo, già condivisa dai rappresentanti dei Gruppi e trasmessa ai membri della Commissione per le vie brevi *(vedi allegato 1)*.

Marco BELLA (M5S) sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di modifica del documento conclusivo relativa alla questione dell'elettromagnetismo, al fine di evidenziare alcuni limiti degli studi condotti dall'Istituto Ramazzini rilevati dall'ICNIRP che precluderebbero la possibilità di trarre conclusioni circa una correlazione fra esposizione a campi elettromagnetici e aumento dell'incidenza dei tumori.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal collega Bella, che rafforzano l'impostazione che la Commissione ha deciso di

dare al documento conclusivo sulla questione dei rischi per la salute dell'elettromagnetismo.

Giorgio MULÈ (FI), nel condividere la proposta di modifica avanzata dal collega Bella che certamente sgombra il campo da pericolosi pregiudizi, si chiede se, coerentemente con tale modifica, non occorrerebbe modificare anche il punto in cui si valuta la possibilità di elevare i limiti alle emissioni elettromagnetiche previsti dalla normativa vigente nazionale.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di condividere l'impianto del documento conclusivo in discussione nonché le proposte di modifica del collega Bella in materia di elettromagnetismo che non incidono sull'impostazione di fondo del documento.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) dichiara di condividere il documento conclusivo elaborato nel contesto di un percorso unitario, mentre esprime alcune perplessità circa l'opportunità della modifica proposta dal collega Bella anche perché presentata solo nella seduta odierna. Suggerisce semmai di chiarire meglio le risultanze e le modalità di raccolta dei dati dello studio dell'Istituto Ramazzini citato.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ribadisce come le ulteriori proposte di modifica avanzate nella seduta odierna si inseriscano perfettamente nel solco del lavoro fin qui svolto dalla Commissione, rafforzando la coerenza delle scelte compiute. Segnala come il percorso di transizione verso la tecnologia del 5G stia attraversando, soprattutto sul piano applicativo, una fase delicata che richiede l'assunzione di posizioni nette anche se non definitive su determinati aspetti.

Giorgio MULÈ (FI) alla luce dell'andamento del dibattito insiste sulla modifica proposta relativa alla possibilità di valutare un aumento dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nel ricordare come, in questa fase avanzata della discussione, le modifiche del documento conclusivo saranno accolte in quanto sorrette dall'unanimità dei consensi dei gruppi, sospende brevemente la seduta al fine di valutare le proposte di modifica avanzate nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.10.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) con riferimento alle risultanze dello studio condotto dall'istituto Ramazzini, al fine di evitare fraintendimenti sui rischi per la salute, ritiene opportuno che nel documento vengano chiarite le circostanze in cui si sono svolte le sperimentazioni, precisando che si tratta di un'esposizione che ha riguardato l'intera durata della vita degli animali da laboratorio, circostanza questa difficilmente replicabile nella realtà.

Federica ZANELLA (FI) chiede alla presidenza di chiarire, nell'ambito delle conclusioni del documento in esame, che il concetto di rete unica nazionale di cui si auspica la costituzione si riferisce al territorio nazionale e non ad una nazionalizzazione della rete.

Alessandro MORELLI, *presidente*, pone in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva come integrato e modificato sulla base delle proposte avanzate dai deputati Bella, Capitanio e Zanella, per le quali sussiste una condivisione unanime da parte dei gruppi.

La Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), *relatore,* illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, volta a recepire anche le sollecitazioni e sensibilità emerse nel dibattito.

In particolare richiama l'attenzione della Commissione sulle modifiche della parte premissiva relative alla tassazione a carico degli autoveicoli pesanti evidenziando che il Governo si è impegnato a sostenere quanto richiesto dal Senato con l'atto di indirizzo adottato dalla 8ª Commissione Permanente in data 26 luglio 2017 ovvero di ampliare la portata del vincolo di destinazione degli introiti da *mark-up* (maggiorazione), prevedendo l'obbligo del reinvestimento nel settore dei trasporti, nonché di assicurare che gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico siano destinati a sostenere le infrastrutture e i servizi di trasporto collettivo.

Segnala quindi che con riferimento alla proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse su autoveicoli, il Governo valuterà l'opportunità di abolire i livelli minimi di tassazione attualmente previsti per i veicoli pesanti, mediante progressiva riduzione del 20 per cento all'anno, per cinque anni, previa verifica degli impatti sulla fiscalità regionale; al riguardo esprime apprezzamento per l'intenzione del Governo, come richiesto dal Senato con l'atto di indirizzo adottato dalla 8ª Commissione Permanente in data 26 luglio 2017, di prevedere l'esclusione dei veicoli leggeri dal meccanismo di riduzione della tassazione solo in via temporanea, per motivi precauzionali, individuando a regime qualche forma di compensazione anche per tale categoria di veicoli, che sono invece assoggettati alla proposta di direttiva sui pedaggi stradali.

Sottolinea altresì l'apprezzamento per l'intenzione del Governo di sostenere l'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE) nonché di ogni altra iniziativa per verificare il rispetto dei limiti per le emissioni di zolfo, CO2 e gas serra previsti dalla normativa IMO2020 nelle acque territoriali e nei porti, proseguendo la promozione della decarbonizzazione nel settore del trasporto marittimo, l'impegno a dare attuazione al cosiddetto « pacchetto contratti digitali » nonché alle nuove normative relative al mercato unico digitale proseguendo, altresì la collaborazione con l'European Blockchain Partnership.

Con particolare riferimento al settore del digitale e all'*e-commerce*, evidenzia l'intenzione del Governo di giungere ad una modifica della direttiva allineandosi così alla giurisprudenza nazionale ed europea sul tema della responsabilità degli *host provider* (prestatori di servizi), che ha interpretato in senso restrittivo l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, evitando comunque vincoli impropri per chi opera nel web *(vedi allegato 2).*

Elena MACCANTI (LEGA), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore che ha inteso

accogliere alcune sollecitazioni avanzate dal gruppo della Lega, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere in esame, che ritiene molto significativo a testimonianza del proficuo lavoro di condivisione. Ribadisce l'apprezzamento per il metodo di lavoro adottato, come di consueto, dalla Commissione che porta al raggiungimento di posizioni condivise, lamentando tuttavia il fatto che gli indirizzi adottati dalla Commissione vengano disattesi dal Governo nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Giorgio MULÈ (FI) esprime ampio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nel condividere alcune delle questioni sollevate nel corso del dibattito. Ciò nonostante ritiene che, se si fosse voluto veramente svolgere un lavoro più ambizioso, avrebbe dovuto essere inserito anche un esplicito richiamo alla necessità dell'opera per il Ponte sullo Stretto di Messina, battaglia che il suo gruppo si onora di condurre da molti anni. Preannuncia quindi un voto di astensione, a nome del gruppo, sul provvedimento in esame.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) desidera esprimere un sincero apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dal relatore su un documento che disegna il futuro delle infrastrutture nel Mediterraneo e in Europa. Dichiara di essere fiduciosa anche sui progetti relativi alla realizzazione e al completamento dell'Alta Velocità nella regione Calabria e per la tratta fino a Palermo, anche grazie allo stanziamento di 40 milioni di euro inserito nel decreto-legge « Rilancio » per i progetti dell'Alta Velocità. Con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Mulè, ritiene auspicabile che si possa garantire anche un attraversamento stabile dello Stretto di Messina.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e alla gestione dei *big data*

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

INDICE

PREMESSA 76

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 78

Il 5G nel quadro delle nuove tecnologie digitali e la loro integrazione 78

LE TEMATICHE OGGETTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA 79

Le infrastrutture di rete e l'infrastruttura 5G. L'integrazione tra operatori economici nel mercato del 5G. La carenza della domanda di servizi 79

Le caratteristiche del 5G e delle diverse bande di frequenza oggetto dell'asta 85

Il FWA: l'integrazione tra banda ultralarga e 5G per il superamento del *digital divide* nelle aree remote 90

Le sperimentazioni 5G 91

La transizione verso il 5G. Le conseguenze del 5G e la necessità di costruire un ecosistema integrato 94

Gli investimenti delle società di telecomunicazione sulle reti. La contrazione dei ricavi 96

L'inquinamento elettromagnetico e i rischi per la salute 97

La saturazione dello spazio elettromagnetico 102

Le problematiche relative alla cybersicurezza 102

Il concetto di spazio cibernetico 103

Elementi informativi e spunti problematici emersi nel corso delle audizioni sulla cybersicurezza 103

I « *big data* » e gli algoritmi: un binomio fortemente integrato 109

L'intelligenza artificiale e il 5G 112

Il sistema delle nuove tecnologie e gli effetti sul mercato del lavoro: una questione aperta 113

L'esigenza di promuovere la formazione di specifiche competenze digitali 116

Il 5G per gli operatori radiotelevisivi: opportunità e problematiche 118

La posizione degli *over the top* e le nuove problematiche della società iperinterconnessa. I rischi di manipolazione e le politiche di contrasto alla disinformazione. Gli effetti e i rischi della « digitalizzazione delle reti sociali » 121

Le nuove tecnologie e la digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Un patrimonio utilizzato poco: i *big data* amministrativi 126

CONCLUSIONI 129

APPROFONDIMENTI NORMATIVI 133

La normativa europea 133

Le disposizioni in tema di spettro radio 133

Lo sviluppo del 5G e il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche 134

La banda ultralarga 134

Gli interventi in materia di cybersicurezza 135

Intelligenza artificiale, *big data* e *blockchain* 136

I limiti all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza 137

Le piattaforme digitali 138

La normativa nazionale 138

L'assegnazione delle frequenze per il 5G 139

Il sistema radiotelevisivo. La riorganizzazione delle frequenze televisive 140

Gli interventi normativi per la riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive 140

Il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Gli interventi normativi di semplificazione 142

Gli interventi nazionali e i bandi per la realizzazione della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato 143

Intelligenza Artificiale, *blockchain*, IoT, *big data* 145

I piani generali per la digitalizzazione del Paese 146

La Cybersicurezza e l'utilizzo dei poteri speciali nel 5G . 147

La normativa sulle emissioni radio 149

Le scelte normative in materia di applicazione e sviluppo del modello *wholesale only* nel settore delle telecomunicazioni in Francia, Germania e Regno Unito 151

Francia 151

Germania 154

Regno Unito 156

Premessa

La Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nella seduta del 27 settembre 2018, ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Il rapido sviluppo delle tecnologie nelle telecomunicazioni apre sempre più di frequente nuovi scenari, nei quali si ampliano le opportunità per i cittadini e per le imprese. Al momento, si profila una nuova fase per l'ecosistema digitale, caratterizzata dalla capacità di raccogliere e scambiare dati e informazioni con una velocità ed una precisione in precedenza non consentite. Al contempo si prospettano nuovi rischi, legati proprio alla accresciuta quantità di dati e informazioni che possono essere raccolti ed elaborati nonché alla sicurezza del loro corretto utilizzo.

L'indagine conoscitiva ha inteso soffermarsi in particolare sugli sviluppi legati al 5G, la quinta generazione di tecnologia delle telecomunicazioni mobili, che consentirà di trasmettere quantità notevolmente superiori di dati in tempi ridottissimi, favorendo anche il decollo dell'*Internet of Things* (IoT), in cui entrano a far parte della rete anche gli oggetti, e aprirà la strada per la convergenza di servizi fissi, mobili e di radiodiffusione.

Sono stati oggetto di approfondimento i temi dell'emissioni elettromagnetiche e il possibile impatto sulla salute nonché il tema della sicurezza cibernetica.

Un secondo aspetto che l'indagine ha inteso approfondire riguarda il tema dei cosiddetto Big Data, ossia della raccolta ed analisi di elevate quantità di dati, compresi i dati personali, provenienti da fonti diverse, che sono oggetto di trattamento automatizzato mediante algoritmi informatici o altre tecniche avanzate. I progressi delle tecnologie di comunicazione e l'imponente utilizzo di dispositivi elettronici e dei nuovi e sempre più variegati strumenti messi a disposizione della rete hanno determinato l'accumulo di vasti insiemi di dati in costante crescita che, una volta elaborati, consentono di tracciare un quadro prima non immaginabile del comportamento umano e dell'intera società.

L'indagine ha quindi analizzato le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, da cui possono trarre origine rilevantissimi benefici per i cittadini, ad esempio nel campo della sicurezza dei trasporti o per il funzionamento delle città intelligenti, mettendo a fuoco i rischi connessi alla sempre più rapida circolazione dei dati, anche al fine di elaborare proposte.

Nel corso dell'indagine conoscitiva si sono svolte in particolare le audizioni dei seguenti soggetti: rappresentanti del Governo, delle Autorità di garanzia, operatori ed imprese del settore delle telecomunicazioni; dirigenti e funzionari del Governo competenti in materia; esperti di cybersicurezza; associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali; associazioni dei consumatori e di tutela dell'ambiente; università, istituti di ricerca ed esperti della materia.

Per quanto riguarda i rappresentanti delle istituzioni e delle Autorità di riferimento si sono svolte le audizioni di Rita Forsi, direttrice generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM) del Ministero dello sviluppo economico, di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Ministero dell'interno, di Teresa Alvaro, direttrice generale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgId), del prefetto Gennaro Vecchione, Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Filippo Arena, segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di Roberto Viola, Direttore generale DG Connect Commissione europea, della Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Mirella Liuzzi e di Angelo Marcello Cardani, Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Per quanto concerne gli esperti della materia si sono svolte le audizioni del professor Nicola Blefari Melazzi, direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), di Domenico Talia, professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università della Calabria e di Riccardo Zecchina, professore ordinario di fisica teorica presso l'Università Bocconi di Milano, del professor Antonio Capone, preside della Scuola di ingegneria industriale e dell'informazione presso il Politecnico di Milano, del professor Mario Rasetti, presidente della Fondazione ISI – Istituto per l'Interscambio scientifico e di Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni.

Con riferimento al tema specifico dell'elettromagnetismo si sono svolte le audizioni di Alessandro Vittorio Polichetti, primo ricercatore del Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e di Mario Cirillo, direttore del Dipartimento per le valutazioni, i controlli e la sostenibilità ambientale di ISPRA, Rita Massa, professoressa associata di campi elettromagnetici, Università degli studi di Napoli « Federico II », e direttrice dell'ICEmB, di Katiuscia Eroe, responsabile elettromagnetismo di Legambiente, di Vittorio Barison, responsabile sviluppo e progettazione della Società Impianti Elettrici e Telecomunicazioni – Simetel Spa, di Alessio Marsili, responsabile sistema gestione qualità di Simetel spa, di Guglielmo D'Inzeo, professore ordinario di campi elettromagnetici, Università degli studi di Roma « La Sapienza », di Maria Rosaria Scarfì, responsabile laboratori bioelettromagnetismo CNR-IREA, ICEmB, e di Carmela Marino, responsabile divisione tecnologie e metodologie per la salvaguardia della salute ENEA, ICEmB, di Stefania Borgo, segretaria generale dell'Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia onlus, di Giovanni Cancellieri, presidente del Centro Radioelettrico Sperimentale G. Marconi (CReSM), di Fiorella Belpoggi, direttrice dell'Area Ricerca dell'Istituto Ramazzini Cooperativa sociale onlus, e di Lucio Sibilia, Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia onlus.

Per quanto riguarda gli operatori televisivi si sono svolte le audizioni di Gina Nieri, consigliera di amministrazione e direttrice Divisione affari istituzionali, legali e analisi strategiche di Mediaset Spa, di Stefano Ciccotti, responsabile area tecnologia della Rai-Radiotelevisione italiana SpA e di Francesco Angelo Siddi, presidente di Confindustria Radio Televisioni.

Per quanto concerne gli operatori telefonici e del mondo di *internet* si sono svolte le audizioni di Michelangelo Suigo, direttore Affari istituzionali e governativi di Vodafone Italia Spa, e di Sabrina Baggioni, direttrice Progetto 5G d di Vodafone Italia Spa, di Francesco Russo, Direttore Affari Pubblici di TIM Spa, e di Enrico Maria Bagnasco, Responsabile Gestione Portfolio prodotti tecnologici di TIM Spa, di Massimo Angelini, Direttore delle Pubbliche relazioni di Wind Tre Spa, Enrico Barsotti, Direttore dell'Ufficio dell'Amministratore delegato di Wind Tre Spa, e Benoit Hanssen, Direttore della Rete di Wind Tre Spa, di Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb Spa, di Diego Ciulli, responsabile relazioni istituzionali di Google Italy Srl, di Elisabetta Ripa, amministratrice delegata di Open Fiber Spa, e di Franco Bassanini, presidente di Open Fiber Spa, Laura Bononcini, direttrice relazioni istituzionali per il Sud Europa di Facebook Italy Srl, di Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia Spa, e Pinar Serdengecti, direttrice affari regolamentari e della concorrenza di Iliad Italia Spa, di Pietro Guindani, presidente di Assotelecomunicazioni (ASSTEL), di Antonio Bosio, direttore di soluzioni e prodotti di Samsung Electronics Italia, di Zhong Hong, responsabile mondiale della cybersicurezza di ZTE Corporation, di Luigi De Vecchis, Presidente Huawei Italia, di Giuseppe Pignari, responsabile tecnologia e sicurezza di Huawei Italia, di Alessandro Verrazzani, responsabile degli affari regolatori ed istituzionali di Eolo Spa.

Le audizioni programmate nel corso dell'indagine si sono concluse nel mese di novembre 2019.

Il Contesto di riferimento

Il 5G nel quadro delle nuove tecnologie digitali e la loro integrazione.

Negli ultimi anni si è verificata una straordinaria accelerazione delle trasformazioni economiche e sociali derivanti dall'avvento di un ventaglio di nuove tecnologie. Si tratta di un *puzzle* che si compone di infrastrutture (la rete a banda ultralarga e la rete fisica per la realizzazione del 5G), fattori abilitanti complessi (come il 5G) e fenomeni come l'intelligenza artificiale, il *cloud*, l'*edge computing*, il *machine learning*, che combinandosi tra loro (e ad esempio applicandosi alle evoluzioni della robotica, non solo industriale) stanno producendo, in tempi estremamente rapidi, cambiamenti radicali nella nostra realtà.

Il 5G è quindi il tassello di un mosaico molto più articolato di tecnologie che in passato avevano avuto alterne vicende e che, proprio in questi anni, contemporaneamente ed indipendentemente le une dalle altre, sono giunte ad una piena maturazione. Tra queste vanno ricordati, da un lato, la banda larga mobile, dall'altro, le nuove possibilità di archiviare, gestire e trarre valore dall'enorme produzione di dati che le reti, i sistemi, gli esseri umani e, da ultimo, gli oggetti stanno generando tramite strumenti di intelligenza artificiale.

Rispetto all'archiviazione di tali dati si sta sviluppando in maniera notevole l'utilizzo del *cloud computing*, che prevede la possibilità di archiviare in maniera praticamente illimitata grandi quantità di dati, i *big data*, ma soprattutto permetterà di avere capacità di elaborazione praticamente infinite e centralizzate, sviluppando ulteriormente le capacità di intelligenza artificiale che, integrate con la possibilità di trasmettere quell'informazione in mobilità a livelli di latenza bassissimi (cosa consentita dal 5G), permetteranno di abilitare i servizi remotizzati, che saranno immediatamente disponibili laddove se ne abbia richiesta.

Contemporaneamente, attraverso l'*edge computing*, ossia l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale sulle macchine terminali, si potrà ottenere, con particolare riferimento alla straordinaria massa di dati che potranno essere trasmessi e scambiati dagli oggetti, che non tutte le informazioni rilevate dai sensori siano trasmesse in maniera puntuale e in tempo reale, cosa poco efficiente e che occuperebbe comunque risorse radio. Al contrario una serie di elaborazioni, proprio in considerazione di questa tecnologia, si potranno eseguire direttamente sul dispositivo, consentendo la trasmissione di un'informazione frutto di elaborazioni effettuate localmente. Il termine *edge computing* connota per l'appunto la circostanza per la quale le elaborazioni dei dati sono effettuate in prossimità del luogo fisico in cui i dati vengono raccolti e analizzati, ossia « al margine » (in inglese *edge*) della rete.

Come risulta dalla recentissima comunicazione della Commissione europea COM (2020) 66 final, Strategia europea per i dati, il modo in cui i dati vengono archiviati ed elaborati i dati cambierà radicalmente nei prossimi 5 anni. Oggi l'80 per cento dell'elaborazione e l'analisi dei dati avviene nei *data center* e nelle strutture di elaborazione centralizzata e solo il 20 per cento negli oggetti connessi in modo intelligente, come automobili, elettrodomestici o robot di produzione, e in strutture di calcolo vicine all'utente (appunto *edge computing*) ma entro il 2025 è probabile che queste proporzioni vengano invertite.

Come si vedrà più avanti, tale massa di dati, archiviati ed utilizzabili con latenze bassissime, è il carburante sul quale si innestano le tecnologie dell'intelligenza artificiale che dopo 50 anni, grazie ad alcune geniali intuizioni dell'ultimo decennio, consente già oggi prestazioni inimmaginabili fino a pochissimo tempo fa.

Ciò ci conduce all'« *internet* delle cose » (o *Internet of Things – IoT*) che già oggi ha molteplici applicazioni nelle *smart city*,

nella domotica, nei sistemi di monitoraggio ambientale o nell'agricoltura di precisione, oltre che nell'industria 4.0.

L'*internet* delle cose consente, tra l'altro, anche di rappresentare nella realtà digitale un gemello digitale del fenomeno fisico, e di costruire conseguentemente algoritmi con cui affrontare più efficacemente (oltre che con tempi e costi minori) varie problematiche come ad esempio l'ottimizzazione del trasporto pubblico urbano, la gestione del traffico, la risposta alle emergenze e molto altro.

Nei prossimi anni, grazie allo sviluppo e alla diffusione della banda ultralarga – in particolare alla cosiddetta fibra FTTH (*Fiber to the Home*) e alla linea mobile con il 5G – si raggiungerà l'obiettivo europeo di una « Gigabit society », formulato dall'Unione europea, e gli apparati tecnologici potranno rapportarsi con la realtà con velocità di reazione addirittura sovraumane: si passerà da latenze in decine di millisecondi a latenze di 4 o 5 millisecondi, in alcuni casi addirittura di 1 o 2 millisecondi, di molto inferiori quindi alle reazioni umane (un cervello umano ad altissimo quoziente intellettivo e molto allenato, riesce a percepire con 5-6 millisecondi di latenza).

L'introduzione e il progressivo rafforzamento di queste tecnologie comporterà trasformazioni molto profonde della nostra società e della nostra economia e richiederà competenze molto diverse rispetto a quelle attuali. Sebbene ciò possa offrire all'umanità intera opportunità impensabili fino a pochissimi decenni fa, esistono rischi ed elementi di inquietudine riguardo alla effettiva governabilità di questi interventi in termini di sicurezza dei dati, di sicurezza delle persone e persino di sicurezza dei nostri sistemi democratici.

Inoltre sarà significativo l'impatto di queste tecnologie sul funzionamento del mercato del lavoro, rispetto al quale, sebbene sia incerto cosa succederà nel lungo periodo, si porrà sicuramente un problema di sostituzione di competenze in un periodo di transizione che potrebbe anche comportare complessi problemi di gestione, al fine di evitare situazioni di tensione sociale.

È quindi fondamentale conoscere e comprendere tali realtà al fine di utilizzarne nell'interesse nazionale tutte le potenzialità e limitarne al tempo stesso i rischi eventuali ed è quindi necessario, per governare la trasformazione digitale in modo sostenibile, per lavoratori, imprese, consumatori, e garantire un posizionamento centrale al nostro Paese, costruire rapidamente e in modo efficace le nuove competenze che servono per realizzare la trasformazione digitale.

Le tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva

Le infrastrutture di rete e l'infrastruttura 5G. L'integrazione tra operatori economici nel mercato del 5G. La carenza della domanda di servizi.

Alla base dello sviluppo tecnologico assicurato dallo sviluppo del 5G è certamente un significativo impegno sotto il profilo infrastrutturale, sia con riguardo alla cablatura in fibra ottica delle reti fisse sia con riferimento alla realizzazione delle celle e dell'infrastruttura di rete per la comunicazione mobile di quinta generazione.

In realtà proprio le caratteristiche dell'infrastruttura di rete necessaria per lo sviluppo del 5G ha evidenziato la necessità di una forte convergenza tra le due infrastrutture, essendo il rilegamento in fibra ottica della rete 5G un presupposto indispensabile per il pieno sviluppo delle tecnologie.

Con riferimento, innanzitutto, alla realizzazione della banda ultralarga (in merito alla quale si vedano anche i paragrafi ad essa riferiti nell'ambito della normativa europea e nazionale) nel corso dell'indagine conoscitiva l'esame si è soffermato su due profili essenziali.

Innanzitutto, è stato oggetto di approfondimento il modello secondo il quale sarà organizzata la fornitura dei servizi a banda

ultralarga anche in considerazione del fatto che i tre bandi pubblici per la realizzazione della rete nelle aree a fallimento di mercato del Paese hanno adottato il modello *wholesale only*. Tale modello prevede una società che gestisce esclusivamente la rete e la mette a disposizione (dietro corrispettivo) alle società che intendono avvalersene per vendere i servizi ai clienti finali, senza essere essa stessa fornitrice di servizi telefonici o *web* al pubblico.

Rispetto alla rete telefonica tradizionale quindi, che in Italia era in capo all'operatore di telefonia un tempo monopolista (Telecom Italia) e che risultava organizzata con un'impresa integrata verticalmente titolare sia della rete sia offerente di servizi di connessione, lo sviluppo della rete in fibra si sta realizzando parzialmente in modo diverso.

In primo luogo, accanto all'*incumbent*, almeno un altro operatore ha autonomamente provveduto da tempo a costruire una sua rete in fibra (Fastweb).

In secondo luogo, la nascita della società Open Fiber, aggiudicataria dei 3 bandi pubblici per la realizzazione della rete in fibra nelle aree a fallimento di mercato, ha, come sopra ricordato, introdotto proprio questo modello di offerta dell'infrastruttura di rete agli operatori di telefonia che intendono usufruirne. Il modello *wholesale only* è un modello innovativo rispetto al passato ma che, anche in ragione dell'imponente mole di investimenti necessaria per la realizzazione della rete in fibra, secondo quanto comunicato nel corso dell'audizione da Open Fiber, si sta velocemente affermando nell'ambito europeo, posto che tutti gli operatori nuovi entranti nel mercato hanno adottato proprio questo modello (sul punto si veda l'approfondimento concernente: « Le scelte normative in materia di applicazione e sviluppo del modello *wholesale only* nel settore delle telecomunicazioni in Francia, Germania e Regno Unito »).

Tuttavia, negli altri Paesi europei, inclusi Francia, Germania e Regno Unito, gli operatori *wholesale only* sono piccole imprese di carattere locale o singole realtà metropolitane (ad esempio, Cityfibre), mentre l'Italia è l'unico Stato membro in cui è stato costituito un operatore *wholesale only* su scala nazionale. Gli unici altri esempi di operatori *wholesale only* su scala nazionale, nati su presupposti molto diversi dal contesto italiano, si hanno in Australia (in cui il Governo ha in pratica acquistato la rete *legacy* in rame dell'operatore storico) e Nuova Zelanda (in cui il Governo ha finanziato la rete *ultrabroadband* su scala nazionale e non solo nelle aree bianche).

Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 1972/2018), che dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 21 dicembre 2020, ha previsto, all'articolo 80, che le imprese che operano solo sul mercato all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica (ossia secondo il modello *wholesale only*), non sono assoggettati a vincoli diversi da quelli relativi all'accesso, alla non discriminazione e alla pratica di prezzi ragionevoli alla loro clientela ancorché operanti in posizione dominante in tale mercato all'ingrosso. Ciò denota un certo favore del legislatore europeo nei confronti di tale modalità di organizzazione dell'accesso alle reti, che appare più adeguata a garantire quella parità di trattamento tra gli operatori, fondamentale nello sviluppo di una competizione sana sul mercato dei servizi di telecomunicazione, in quanto essa viene vista come particolarmente idonea a canalizzare e sviluppare investimenti nella realizzazione delle reti di nuova generazione.

In ogni caso, il modello *wholesale only* non è l'unico nuovo modello regolamentare promosso dal Codice delle comunicazioni elettroniche: vi è infatti anche il modello del co-investimento al quale il codice riserva un più favorevole trattamento regolamentare (con la completa abrogazione della regolamentazione precedente).

Nelle aree a mercato è possibile che gli investimenti per la realizzazione della rete in fibra siano realizzati sia dagli operatori commerciali (a partire dall'operatore storico) sia dall'operatore *wholesale only* con il rischio di una non ottimale allocazione delle risorse. La duplicazione delle reti costituisce anche un ostacolo per la rapidità di sviluppo delle coperture: non a caso, i

Paesi europei nei quali si registra una maggiore copertura FTTH sono Spagna e Portogallo, in cui sono stati favoriti accordi di co-investimento tra i diversi operatori, proprio per evitare duplicazioni inefficienti. Nel corso della sua audizione, anche Fastweb ha sottolineato come, a suo avviso, tale possibilità non sia necessariamente da intendersi negativamente posto che l'esistenza di una pluralità di reti stimola l'innovazione e la concorrenza (peraltro i servizi a banda ultraveloce nelle altre realtà europee vedono anche una concorrenza tra operatori telefonici e servizi offerti dagli operatori delle televisioni via cavo).

Anche con riferimento alle infrastrutture necessarie per la connessione mobile 5G, in primo luogo attraverso una diffusione capillare di *small cell*, gli interventi dovranno essere, secondo quanto indicato nella delibera AGCOM 231/18/CONS, particolarmente stringenti: entro 54 mesi dalla disponibilità nominale delle frequenze, gli aggiudicatari dei lotti di frequenza in banda 700 MHz FDD sono collettivamente tenuti a raggiungere, sulla base di accordi reciproci nel rispetto delle norme sulla concorrenza, la copertura del 99.4 per cento della popolazione nazionale con avvio del servizio commerciale.

Per quanto riguarda gli aggiudicatari delle bande di frequenza 3,6-3,8 MHz (per frequenze pari ad almeno 80 MHz su base nazionale), essi devono presentare, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, « una lista d'obbligo » che comprenda almeno il 10 per cento di tutti i comuni italiani con popolazioni inferiore ai 5.000 abitanti, in cui sono presenti richiedenti prioritari (1), comprovando di essere pronto a fornire, entro 72 mesi, il servizio a tutti i richiedenti prioritari nei comuni dichiarati nella propria lista d'obbligo.

Proprio l'importanza di tale investimento dà luogo alla medesima criticità evidenziata con riguardo all'infrastruttura in fibra: potrebbe essere meno onerosa una sinergia tra gli operatori mobili al fine di contenere i costi, resi assai elevati anche dall'esito della gara per l'assegnazione delle frequenze e dalle condizioni di mercato che hanno visto una progressiva erosione dei margini di utile.

Sull'integrazione delle infrastrutture mobili nel corso delle audizioni non hanno espresso posizioni precise le compagnie telefoniche TIM e Vodafone, ancorché successivamente abbiano concluso accordi relativi alla condivisione della componente attiva della rete 5G, alla condivisione degli apparati attivi della rete 4G e all'ampliamento dell'attuale accordo di condivisione delle infrastrutture di rete passive; Fastweb ha manifestato l'intendimento di costruire una propria rete indipendente anche al fine di poter meglio organizzare la sua offerta commerciale (successivamente all'audizione è stato concluso un accordo con Wind Tre), mentre ILIAD ha segnalato la sottoscrizione di accordi con Wind Tre e con le principali *tower companies* italiane, tra le quali nel corso dell'audizione è stata ricordata Inuit.

Come ha segnalato nel corso della sua audizione AGCOM, sono comunque in corso (non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei) dei processi di consolidamento fra le società (ad es. tra quelle che dispongono delle torri per l'installazione degli apparati radio) e sono in discussione accordi di condivisione delle infrastrutture di rete (sia di accesso che *core*), al fine di condividere gli sforzi nella realizzazione dell'architettura di rete 5G e creare sinergie in grado di liberare risorse per fronteggiare al meglio i necessari investimenti che, come ricorda sempre l'Autorità stessa, sono assai significativi non solo per l'acquisizione delle frequenze radio, ma anche nell'intera architettura di rete così da consentire la realizzazione, tra l'altro, delle funzionalità di *network slicing* e orchestrazione.

(1) È inteso richiedente prioritario qualunque persona fisica o giuridica domiciliata, anche non stabilmente, presso unità immobiliari che, per ciascuna regione del territorio nazionale, sulla base dei progetti riguardanti il piano strategico BUL nazionale, relativi ai bandi di gara gestiti da Infratel, non risultano interessate da servizi di connettività a banda ultra-larga, nei comuni con numero di abitanti inferiori a 5.000 unità. Per ciascuna regione italiana, il Ministero, eventualmente sentita Infratel, pubblica con il bando di gara l'elenco delle stesse al fine di determinare il bacino dell'obbligo (articolo 14, comma 3, della delibera AGCOM 231/18/CONS).

In relazione a questo processo, con particolare riferimento alla rete centrale in fibra, si pone per l'Italia il problema di realizzare un'infrastruttura nazionale partendo da una situazione per la quale l'operatore storico, secondo quanto indicato nel corso dell'audizione dell'AGCOM, è tuttora titolare della rete più sviluppata mentre la società Open Fiber, che ha individuato il proprio modello di business inquadrandolo nel modello *wholesale only*, sta realizzando anch'essa una propria rete in fibra.

L'integrazione tra tali reti comporterebbe una ottimizzazione degli investimenti ma le modalità di realizzazione di tale integrazione appaiono estremamente problematiche, considerate le inefficienze rappresentate da parte della società TIM.

Occorre peraltro ricordare che la società Open Fiber è nata proprio perché l'operatore storico aveva privilegiato la realizzazione di una rete FTTC capillare sul territorio nazionale, ad eccezione delle aree bianche, piuttosto che sviluppare una rete FTTH secondo il modello adottato da Open Fiber, che ha anche rappresentato uno stimolo per l'*incumbent* ad estendere la propria infrastruttura FTTH.

Pur nel rafforzamento degli investimenti derivanti dallo stimolo proveniente da Open Fiber, la medesima società segnalava che, a fine gennaio 2019, gli abbonati alla fibra *to the home* sono per l'80 per cento abbonati su infrastruttura Open Fiber. Tuttavia, i clienti FTTH di Open Fiber, a fine 2019, rappresentano solo il 7 per cento degli accessi totali BB+UBB del Paese e meno di un settimo degli accessi totali FTTC.

In tale quadro quindi, le modalità secondo le quali tale possibile integrazione si realizzerà appaiono assolutamente incerte e non neutrali per le due società coinvolte sotto il profilo dei risultati patrimoniali ma anche con riferimento al controllo dell'infrastruttura medesima.

In secondo luogo, è stata affrontata la tematica della semplificazione delle procedure per effettuare la posa della fibra. Nel corso della legislatura sono stati posti in essere una serie di interventi volti a semplificare tali *iter* (si veda il paragrafo relativo al SINFI e alle semplificazioni in materia di stesura della fibra ottica). Tuttavia è stata segnalata la rilevanza dell'onere regolamentare con particolare riferimento non solo alla disciplina normativa, che pure presenta la sua complessità, ma soprattutto alla difficoltà di interfacciamento con la molteplicità di amministrazioni locali e centrali coinvolte e alla persistenza di una ricca e articolata regolamentazione secondaria locale che comporta alcune significative complicazioni operative.

Tale aspetto è stato sottolineato nel corso dell'audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha segnalato che « risultano emanate una serie di normative locali e regionali che sono difformi dal quadro regolatorio nazionale e si traducono in una serie di ostacoli per l'implementazione delle infrastrutture necessarie affinché il 5G possa funzionare veramente » e che « la frammentazione delle regolazioni spesso ingiustificatamente restrittive della possibilità di installare questi impianti si può tradurre nella perdita del tempo che invece abbiamo guadagnato rispetto ad altri Paesi europei e che sarebbe bene non perdere ».

In particolare, Vodafone ha segnalato l'opportunità di importanti interventi di semplificazione per quanto concerne le reti mobili, con riferimento all'estensione del regime autorizzativo semplificato per impianti microcellulari, l'introduzione della possibilità di ricorrere ad autocertificazione per modifiche non rilevanti agli impianti esistenti e la riduzione dei termini massimi di durata dei procedimenti di sovrintendenze e altri enti; con riferimento alle realizzazione delle reti fisse in fibra, fondamentali per lo sviluppo delle reti anche in tecnologia 5G, si auspicava la predisposizione di un regolamento nazionale sugli scavi, che privilegi l'utilizzo di tecnologie non invasive, l'estensione dell'istituto del silenzio/assenso ai procedimenti per l'ottenimento di ordinanza di viabilità del traffico e l'introduzione di una disciplina semplificata per l'accesso agli scavi condominiali.

La società Open Fiber ha segnalato come per la realizzazione del proprio progetto infrastrutturale sono stati stimati ben

100.000 permessi da ottenere fino alla fine del progetto (solo nella città di Roma ne serviranno 25.000) mentre Fastweb ha segnalato che sono necessari « nel caso della fibra fino a venti permessi », ricordando come più rapido sarà il rilascio dei permessi più veloce sarà il *roll out* della rete.

In conclusione, con riferimento alla situazione relativa allo sviluppo delle reti, nel corso dell'audizione di AssTel sono stati forniti i dati relativi allo stato attuale della realizzazione delle stesse. È stato in particolare ricordato come nel 2014 l'Italia aveva un ritardo di oltre 20 punti percentuali nel dispiegamento delle reti a 30 megabit mentre negli anni successivi questo ritardo è stato completamente colmato, e ora l'Italia si trova marginalmente avanti, rispetto alla media europea.

Con riferimento alle reti in fibra a 100 megabit al secondo il tasso di adozione dei collegamenti a 100 megabit è solo il 5 per cento mentre a livello europeo è del 15 per cento. La copertura in fibra in Italia nel 2017 aveva raggiunto il 22 per cento, mentre a livello europeo tale copertura è assai maggiore (essendo pari al 58 per cento). Tuttavia il 58 per cento europeo è composto per circa la metà da reti in fibra (27, per la precisione) e poco più della metà (31) invece dalle reti in cavo coassiale delle reti televisive (via cavo) che in Italia non si sono mai affermate.

Da ultimo il rapporto DESI 2020 sull'indice di digitalizzazione dell'economia e della società dà conto del fatto che « Rispetto al 2018, la diffusione ("take-up") complessiva della banda larga fissa è aumentata di un punto percentuale. La diffusione della banda larga fissa ad almeno 100 Mbps è passata dal 9 per cento nel 2018 al 13 per cento nel 2019 (...). Tutti i dati sopra riportati sulla diffusione della banda larga sono inferiori alla corrispondente media UE. La copertura delle reti d'accesso di prossima generazione (NGA) ha continuato ad aumentare, ma solo di un punto percentuale, raggiungendo l'89 per cento delle famiglie e superando così di tre punti percentuali la media UE (86 per cento). Per quanto riguarda la copertura VHCN, l'Italia ha accelerato il ritmo di diffusione della fibra ma resta ancora indietro (con solo il 30 per cento) rispetto alla media UE del 44 per cento (che tuttavia comprende anche il passaggio delle reti via cavo al DOCSIS 3.1) ».

Il piano industriale di Open Fiber ha come obiettivo la copertura, con una rete in fibra, di 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023 (alla fine del 2018 erano già coperte circa 5 milioni di unità immobiliari). I 19 milioni di unità immobiliari si dividono sostanzialmente in due grandi *cluster*: 9 milioni si riferiscono alle aree metropolitane (*cluster* A e B) e 9,6 milioni circa si collocano nei *cluster* C e D (a fallimento di mercato) con riferimento ai quali Open Fiber risulta aggiudicataria dei bandi pubblici Infratel. Per tali unità immobiliari Open Fiber assicurerà un collegamento ad almeno 100 mb (scalabile a 1 Gb) per 8 milioni di unità immobiliari e di 30mb per le unità immobiliari residue (1,6 milioni, per le quali si prevede essenzialmente l'utilizzo delle connessioni FWA). Il Piano di Open Fiber non copre invece le cosiddette « aree grigie » (ossia quelle per le quali erano previsti investimenti da parte di un singolo operatore).

Proprio con riferimento al dispiegamento della fibra ottica da parte di Open Fiber nelle aree a fallimento di mercato, sono emersi dati (tratti da notizie di stampa) che hanno destato preoccupazione con riferimento al ritardo con il quale procede la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione.

Con riferimento allo stato dei lavori di dispiegamento della fibra ottica, secondo gli ultimi dati ad oggi disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico, su un totale complessivo di 7146 comuni previsti con copertura in fibra ottica, solo 296 comuni risultano collaudabili (per un totale di 370 mila unità immobiliari), mentre i comuni già disponibili agli operatori sono 172 (per un totale di 105 mila unità immobiliari).

Più in particolare, in data 15 giugno 2020, Infratel ha messo *on-line* una nuova piattaforma con lo stato attuale

dei lavori dei comuni OF del piano BUL (https://bandaultralarga.italia.it/mappa/?indicator=fiber).

Lo stato di avanzamento pubblicato al 15 giugno 2020 è riportato nella tabella seguente. Il totale dei comuni a piano è pari a 7.146, a seguito della eliminazione di 349 comuni dai piani OF sulla base di sopralluoghi congiunti Infratel-OF in cui si è riscontrata la presenza di infrastrutture UBB in aree precedentemente ritenute bianche.

TOTALE COMUNI FIBRA	7.146	100,0%
In progettazione definitiva	1.354	18,9%
In progettazione esecutiva	3.064	42,9%
In esecuzione	2.064	28,9%
In collaudo	577	8,1%
Terminati	87	1,2%

A differenza del passato, viene, inoltre, fornito un file di Open Data (in allegato) che, per tutti i comuni fibra, riporta: (i) lo stato di avanzamento dei lavori di copertura in fibra, (ii) la data prevista di avvio dei lavori fibra; (iii) la data prevista di chiusura dei lavori fibra; (iv) la data prevista di operatività del servizio. Informazioni analoghe sono riportate anche per i comuni wireless per i quali, in oltre il 90 per cento dei casi l'avvio lavori è rimandato a metà 2022.

Al netto di alcune discrepanze sul numero totale dei comuni OF fibra (che risultano 7.349 anziché 7.146) dal file di Open Data si può desumere il seguente piano di completamento dei lavori e operatività del servizio che conferma lo sforamento di oltre 2 anni dei tempi per la realizzazione dei bandi BUL 1 e 2 (che dovevano essere completati a giugno e novembre 2020) e, inoltre, lascia prevedere il rischio di un ritardo ancora maggiore, in quanto 3.877 comuni (pari al 52,6 per cento) dovrebbero diventare operativi nel corso del 2022 e, tra questi, ben 2.456 (33,4 per cento) sono stati tutti concentrati nella *deadline* del 31/12/2022.

Data prevista operatività	1/7 - 31/12/2020	1/1 - 31/12/2021	1/1 - 30/09/2022	31/12/2022	
Numero comuni	855	2.617	1.421	2.456	***7.349***
%	11,6%	35,6%	19,3%	33,4%	***100%***

Un ultimo profilo emerso dalle audizioni, anche per le sue ricadute in termini di redditività per le compagnie di telecomunicazione, è quello della limitata domanda da parte dell'utenza italiana di servizi di connessione fissa ultraveloce (meccanismo che potrebbe replicarsi con riferimento all'utilizzo dei servizi del 5G). Le ragioni sono in parte legate alla composizione sociale e demografica italiana (utenza anziana e meno interessata alle nuove possibilità tecnologiche) e in parte, come ricordato dall'AGCOM, dalla mancanza di contenuti idonei ad invogliare all'uso di tali nuove possibilità. Da più parti è emersa l'esigenza di favorire, attraverso lo strumento dei *voucher* per i quali sono disponibili ingenti risorse (1,3 miliardi di euro), l'acquisto delle connessioni basate sulla nuova tecnologia. In tal senso si è espressa anche, nella sua audizione, la sottosegretaria allo sviluppo economico Liuzzi.

In senso parzialmente contrario si è orientato il Presidente dell'AGCOM che ritiene che il mercato (ossia l'offerta di prestazioni allettanti per l'utenza) sia assolutamente in grado di garantire la progressiva crescita della domanda mostrando quindi scetticismo sulla effettiva necessità di tale strumento.

Nel corso di un'audizione del 3 dicembre 2019 (svoltasi al di fuori dell'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame della risoluzione n. 7-00351 relativa all'introduzione di incentivi per l'attivazione di servizi di connessione alla rete internet ad alta velocità) Infratel ha fornito elementi informativi con riferimento alla possibile destinazione dei *voucher*.

La destinazione del beneficio dovrebbe concernere le piccole e medie imprese (fino a 250 addetti, pari a 3.911.000 unità), tutte le scuole (si tratta di 39.966 plessi scolastici) e centri per l'impiego (561) e le famiglie (13.822.000 linee residenziali idonee). Peraltro, considerato l'obiettivo europeo della connessione a 100 mb in *download* (e 50 in *upload*), si prevede che tale incentivo possa essere assicurato anche per tecnologie diverse dalla fibra ottica « fino a casa » (ad esempio l'FWA o la VDSL purché assicurino un collegamento oltre i 100 mb). L'incentivo potrà operare dove sono disponibili le connessioni di rete con le caratteristiche sopra indicate.

Le caratteristiche del 5G e delle diverse bande di frequenza oggetto dell'asta.

Il termine 5G indica sinteticamente le comunicazioni mobili di quinta generazione. Tuttavia, come si vedrà, la tecnologia 5G presenta caratteristiche ed impatti assai più complessi che sono alla base di trasformazioni assai radicali nel complesso del sistema delle comunicazioni e, ancor di più, sull'economia, sui modelli di *business*, sulle modalità di lavoro e sui servizi che potranno essere assicurati a cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese. In tal senso il 5G è un fattore abilitante in grado di accelerare la trasformazione digitale che investe la nostra realtà sociale ed economica.

Come segnalato dall'AGCOM « il 5G sarà in grado di abilitare nuovi modelli di *business* non solo per gli operatori di telecomunicazioni, ma anche per nuovi *player*, quali ad esempio *Over The Top* (OTT), *service provider*, *aggregator*, *broker*, *asset developer*, etc., che potranno giocare un importante ruolo all'interno delle catene del valore. D'altronde anche il concetto di utente, come visto, si svilupperà dai "classici" consumatori *retail* fino ai mercati verticali passando per le 'cose' (in ambito IoT) ».

Da un punto di vista funzionale, come ricordato dall'AGCOM nel corso dell'audizione del suo Presidente, il 5G risponde innanzitutto all'aumento della « domanda di traffico dati da parte degli utenti, dovuta non solo al massivo consumo di contenuti multimediali da parte degli utenti finali, ma anche al continuo aumento di dispositivi *Machine to Machine/ Internet of Things* (M2M/IoT) connessi alla rete e alla significativa dimensione raggiunta dalle comunicazioni mobili *real-time* che necessitano anche di elevata affidabilità ».

In tale contesto – prosegue l'AGCOM – l'*International Telecommunication Union* (ITU) ha definito tre categorie di possibili casi d'uso per il 5G, corrispondenti ai predetti scenari applicativi:

1) *enhanced Mobile Broadband* (eMBB), ossia « banda ultralarga migliorata »;

2) *massive Machine Type Communications* (mMTC), ossia « comunicazioni massive tra dispositivi »;

3) *Ultra Reliable Low Latency Communications* (URLLC), ossia « comunicazioni ultra affidabili a bassa latenza ».

Il 5G, come tutte le tecnologie mobili, nasce da uno sforzo di standardizzazione a livello mondiale.

A livello internazionale, sin dall'inizio degli anni 2000, è nato il gruppo 3GPP (*Third generation partnership project*), al quale partecipano tutti i maggiori operatori mondiali (i maggiori fornitori, gli enti di ricerca e gli enti governativi). Tale gruppo ha provveduto alla standardizzazione della tecnologia 3G e ancora adesso garantisce la verifica degli aspetti tecnici necessari per la standardizzazione delle diverse tecnologie.

A differenza del 3G, il 5G è uno *standard* a tutt'oggi in evoluzione. Il primo standard di rete 5G (*3rd Generation Partnership Project* o 3GPP *Release* 15) è stato adottato nel dicembre 2017 ed è anche conosciuto come 5G NR *Non-Stand-alone* (NSA), in quanto la rete è supportata dall'infrastruttura 4G esistente, in particolare per ciò che riguarda le funzioni di controllo non direttamente legate al trasferimento dei dati d'utente. Il processo di standardizzazione sta però continuando al fine di affinare e abilitare una serie di applicazioni innovative. Recentemente è nato il 5GPP (*Fifth generation partnership project*) che si occupa di estendere e di incrementare tutto quanto già fatto nelle precedenti reti verso le nuove.

Il 5G vivrà sostanzialmente due fasi. La prima è la cosiddetta « *non-stand-alone* » ed è quella che attualmente gli operatori e anche lo *standard* hanno maggiormente definito e che si baserà sulle infrastrutture esistenti della parte 4G e 4.5G, sia come rete di accesso, sia per la cosiddetta « rete *core* », che governa tutta la parte di servizi.

Gli operatori che hanno investito finora nel 4G e nel 4.5G potranno quindi ottimizzare i loro investimenti in una prima fase semplicemente aggiungendo un nuovo tipo di accesso radio, che darà immediatamente la possibilità di sfruttare le frequenze che loro hanno acquisito durante l'asta delle frequenze per il 5G e di cominciare a monetizzare i primi servizi, che saranno ancora di tipo tradizionale utilizzando anche le applicazioni *fixed wireless access* per assicurare in quelle aree dove la fibra non sarà immediatamente presente un accesso a larga banda.

Si arriverà in un secondo momento – ma questo dipenderà molto dal mercato, dagli operatori, dalla disponibilità di investimento – alla « fase *stand-alone* », dove ci sarà una nuova rete *core* 5G, che sarà quella che abiliterà i nuovi servizi offerti dalla potenzialità di questa infrastruttura, come i servizi di tipo URLLC e mMTC e opererà senza il supporto dell'infrastruttura 4G. Tale versione dello *standard*, rilasciata dal 3GPP intorno alla metà del 2018, consentirà alcuni vantaggi in termini di semplificazione dei protocolli di comunicazione e miglioramento dell'efficienza del sistema, con conseguenti benefici di riduzione dei costi e incremento delle prestazioni.

Nonostante quindi l'evoluzione del processo di standardizzazione sia ancora in corso, è già possibile delineare, con un sufficiente grado di precisione le caratteristiche fondamentali del 5G che non lo rendono semplicemente una nuova generazione di telefonia mobile, ma incidono profondamente sulla natura stessa delle reti.

In effetti il primo elemento fondamentale che va sottolineato è che con il 5G viene in un certo senso a cadere la tradizionale distinzione tra infrastrutture fissa e mobile, in quanto la stessa rete diventa essa stessa virtuale. In conseguenza di ciò, una stretta combinazione di

infrastrutture e *software* potrà garantire non soltanto prestazioni assai superiori rispetto a quelle fino ad oggi disponibili, ma una coesistenza su una medesima infrastruttura fisica di vere e proprie reti parallele con caratteristiche specializzate in relazione ai servizi da offrire.

Data questa differenza essenziale rispetto al passato, si possono identificare le seguenti caratteristiche dell'ecosistema 5G:

Maggiore velocità e maggiore quantità di dati trasmissibile

Il 5G aumenta esponenzialmente la velocità di trasmissione in quanto è venti volte più veloce del 4G. Quanto alla quantità di dati che possono essere trasportati, una rete 5G può assicurare una velocità di più di 10 gigabit al secondo, mentre oggi un'ottima fibra FTTH o un 4.5G arrivano o superano appena un gigabit al secondo.

Maggiore affidabilità

Il 5G presenta un livello di affidabilità assai superiore a quello delle tecnologie di trasmissione di dati attuali. Si stima infatti che su cento milioni di pacchetti trasmessi possa verificarsi la perdita di un singolo pacchetto con una percentuale quindi pari allo 0,000000001 per cento dei pacchetti trasmessi.

Basso consumo energetico

Le infrastrutture 5G richiedono l'utilizzo di molta meno energia per il proprio funzionamento rispetto alle connessioni attuali. Sebbene questo aspetto non sia tra i più enfatizzati nelle società industrializzate, ciò è assai importante per le aree più svantaggiate del pianeta che potranno ottenere connessioni di eccellente livello anche con un uso limitato di fonti energetiche. Ciò contribuirà quindi a ridurre parzialmente i problemi di *digital divide* tra nazioni ricche e nazioni povere nel mondo.

Bassa latenza

La latenza indica la distanza temporale tra il momento in cui un evento succede e viene raccolto come dato (o dal momento in cui il dato è richiesto) e quello in cui un'azione consegue (o il dato è reso disponibile all'utente).

Le reti 4G assicurano una latenza pari a 40-50 millisecondi. Con il 5G si prevede una latenza anche molto al di sotto dei 10 millisecondi (da 5 fino a 1 o 2 millisecondi).

Per comprenderne le implicazioni di tale riduzione della latenza, basti pensare che un cervello umano ad altissimo quoziente intellettivo, molto allenato, riesce a percepire con fino a 5-6 millisecondi di latenza, mentre la latenza di un battito di ciglia è di 10 millisecondi. Ciò comporta tempi di reazione ad un impulso assai migliori di quelli di un cervello umano al massimo delle sue possibilità.

Questa caratteristica permetterà l'abilitazione di una serie di servizi, in cui l'interazione in tempo reale è fondamentale per svolgere un'attività: tra interventi chirurgici di altissima precisione svolti a distanza o anche, per profili di molto minore impatto da un punto di vista sociale ma con significative prospettive economiche, il *gaming* in *real-time* che ha bisogno di livelli di latenza di quest'ordine di grandezza. Allo stesso modo, in ambito industriale, la bassa latenza nella reazione dei robot consente di assicurare maggiori standard di sicurezza e quindi di rafforzare l'integrazione tra lavoro umano e non umano superando problematiche connesse ai rischi per la sicurezza.

Aumento della connettività (Maggiore quantità di dispositivi connessi)

Il 5G consente la moltiplicazione delle connessioni in uno spazio finito. Si passa da circa 100.000 a circa un milione di connessioni per chilometro quadrato (con la rete 4G si riescono a connettere 10-15.000 sensori per chilometro quadrato). Ciò sarà un elemento fondamentale in considerazione della sempre maggiore diffusione dell'*internet* delle cose (*Internet of Things)*, in cui milioni di dispositivi si scambieranno dati ed informazioni a prescindere da qualsivoglia interazione

umana e che è uno degli elementi più innovativi delle reti 5G oltre che uno dei suoi campi di attuazione fondamentali.

Alcune stime, riportate da AGID nella sua audizione, indicano che entro il 2020 si passerà da circa 6,5 miliardi di dispositivi oggi attivi e connessi alla rete a circa 20,8 miliardi (secondo il DIS si potrebbe arrivare addirittura a 50 miliardi di dispositivi). La realizzazione di una rete 5G ad alte *performance* diventerà quindi molto presto una risposta essenziale all'aumento dei volumi di traffico.

Direzionalità del segnale

Il segnale trasmesso dalle antenne nel 5G, a differenza del 4g, è direzionale, le antenne sono « adattive » (secondo la tecnologia MIMO ossia *multiple in multiple out*): non vi è quindi un fascio statico di illuminazione radio, ma un fascio dinamico destinato a ognuno dei terminali che stanno sotto quella copertura. In tal modo vi sarà un dialogo tra *smartphone* (o altri terminali) e antenna, che farà sì che l'antenna potrà seguire il *device* nei suoi movimenti orizzontali e verticali per dare una prestazione ottimizzata con una minore emissione di potenza da parte sia dell'antenna sia soprattutto del terminale.

Ciò avrà effetti sulle emissioni radio a contatto (ossia quelle del telefono cellulare), che dovrebbero ridursi.

Slicing

Una delle caratteristiche proprie del 5G sarà quella di consentire, come detto, che su una stessa infrastruttura fisica si creino reti virtualizzate dedicate, isolate e specializzate per i diversi servizi (*Network Slice*).

In altri termini, a differenza di tutte le generazioni precedenti, la rete 5G è essenzialmente una rete virtuale.

La particolare struttura dell'ecosistema 5G consentirà che ogni servizio (con esigenze specifiche) avrà la sua « fetta » (*slice*) di rete, e si potranno costruire delle « fette di servizio » con caratteristiche specifiche che verranno riconosciute dagli utenti finali (e quindi anche dalle « cose » o dai « mercati verticali ») come un singolo collegamento dedicato e indipendente, anche se fisicamente condiviso in maniera dinamica nell'ambito della stessa infrastruttura di rete.

Da un punto di vista tecnico tale possibilità è assicurata delle tecnologie SDN (*Software Defined Networks*) e NFV (*Network Function Virtualization*), che rappresentano gli strumenti principali per realizzare il concetto di « affettamento » virtuale della rete 5G (così detto *5G network slicing*), permettendo così di configurare dinamicamente su un'unica infrastruttura le necessarie istanze di rete in base alle specifiche esigenze delle varie applicazioni.

Come ricordato dall'AGCOM, un ruolo chiave in tale processo sarà svolto dalla cosiddetta piattaforma di « orchestrazione », che in maniera automatizzata e centralizzata provvede alla gestione dinamica e coordinata delle varie funzioni di rete virtualizzate.

Sotto il profilo pratico ciò comporta per esempio che sulla medesima infrastruttura fisica potranno operare un servizio generico di navigazione *Internet*, che avrà specifiche caratteristiche di latenza, di affidabilità e di sicurezza e applicazioni *mission critical* (ad esempio il controllo da remoto di un veicolo, di un *robot* o un intervento di natura chirurgica invasiva da remoto) in modo particolare in termini di prestazione, livello di sicurezza, livello di protezione, di affidabilità, dando poi conto che la prestazione richiesta sia effettivamente erogata, quindi con un *service-level agreement* reso noto. Tutti questi servizi non sono l'accesso « normale » a *internet* e quindi la differenziazione necessaria delle prestazioni resa possibile dallo *slicing* non dovrebbe porsi in contrasto con il principio di neutralità della rete.

Su tale aspetto tuttavia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato, nel corso della sua audizione, come sia essenziale che i singoli servizi, ragionevolmente differenziati, debbano essere comunque messi a disposizione di tutti i richiedenti evitando ogni forma di discriminazione.

Naturalmente ciò ha influenza sotto il profilo della sicurezza. In primo luogo, visto che la medesima infrastruttura fisica contiene più « infrastrutture virtuali », è necessaria un'attenta gestione dei diversi operatori garantendo la piena segretezza e la piena adeguatezza del servizio assicurato ai diversi soggetti che interagiscono sulla medesima infrastruttura fisica (ma su infrastrutture virtuali differenti). Ciò consente al gestore di offrire livelli di sicurezza personalizzati a seconda della natura del servizio, naturalmente anche in tal caso mediante l'interazione tra infrastrutture *hardware* e *software* e di costruire moduli *software* che implementano specifici servizi di sicurezza (ad esempio di monitoraggio).

Va segnalato che lo *slicing* assicura che ciascuna rete virtuale sia isolata rispetto alle altre e non interagisca con le medesime.

Tale caratteristica quindi, unitamente alle altre connotazioni della rete 5G, pone specifici e complessi problemi in termini di sicurezza sia con riferimento ai flussi circolanti sulla rete che agli apparati di rete che la compongono (si veda l'apposito capitolo).

Le caratteristiche delle diverse bande di frequenza oggetto dell'asta

Le caratteristiche tecniche delle frequenze destinate al 5G oggetto della recente gara, come indicati nel corso delle audizioni, presentano alcune differenze che le rendono più o meno adatte a specifiche destinazioni funzionali.

Le frequenze più basse (a 700 megahertz) disponibili da luglio 2022 sono quelle frequenze su cui oggi viaggia la televisione digitale terrestre. Da un punto di vista tecnico, più bassa è la frequenza più facile è raggiungere una copertura completa, ma a costo di una velocità di banda più bassa. Tali frequenze sono quindi quelle più simili alle attuali frequenze in uso per il 4G, offrendo velocità assai simili in quanto la banda disponibile (10 MHz per operatore) non è molto grande, e risultano idonee a garantire il massimo *standard* di copertura e ad assicurare adeguatamente il servizio in mobilità. Esse inoltre garantiscono una eccellente penetrazione all'interno degli edifici.

Le frequenze centrali (a 3,4 e a 3,6 GHz) sono le frequenze su cui si potrà vedere pienamente il « cambio di scala » tipico del 5G, in quanto si tratta di una banda molto larga, che darà la possibilità di avere diversi gigabit al secondo (anche in considerazione del fatto che le quote di banda acquisita all'asta dalle compagnie telefoniche è più ampia che sulla banda dei 700, Vodafone e Tim hanno acquisito banda per 80 MHz). Tuttavia su tali frequenze la propagazione è minore e quindi è necessario costruire un numero di maglie della rete più stretto. Le capacità di penetrazione in mobilità di queste onde sono di buona qualità. Anche in ragione di ciò si tratta delle frequenze per assicurarsi le quali gli operatori hanno effettuato l'esborso più rilevante.

Come sottolineato dall'AGCOM, tale banda, per le sue caratteristiche di propagazione, non si presta ad essere utilizzata da sola per l'offerta di servizi a copertura nazionale, necessitando dell'impiego complementare delle più tipiche frequenze radiomobili fino a 3 GHz, e in particolare di quelle sub-GHz (ivi comprese le citate frequenze della banda 700 MHz), più idonee alla copertura estensiva del territorio, anche all'interno degli edifici. Tuttavia, fino a che le frequenze della banda 700 MHz non saranno disponibili (e ciò avverrà in Italia dal 2022) per l'offerta di servizi a banda larga e ultra-larga secondo un'architettura 5G NR NSA gli operatori dovranno avvalersi delle frequenze di cui già detengono l'uso su bande idonee, come la banda 800 MHz e la banda 1800 MHz.

In tal senso, la realizzazione dell'architettura 5G NR NSA assicura un'ampia disponibilità di servizi *wireless* a banda larga e ultra-larga sul territorio nazionale in virtù dell'elevata percentuale di copertura fornita oggi dalle reti 4G e 4.5G che impiegano le predette frequenze radiomobili.

Le frequenze più alte oggetto dell'asta, nello specifico a 26-28 gigahertz, sono state assegnate per uno spettro molto ampio (i lotti acquisiti sono di 200 megahertz di banda), cosa che consentirà un ulteriore crescita della velocità: se nelle frequenze centrali ci saranno velocità di alcuni gigabit al secondo, a 26 gigahertz saranno attese velocità nell'ordine di 10, 20 gigabit al secondo. Velocità così elevate saranno essenzialmente riservate ai processi industriali. Tali onde sono peraltro ottimali nei servizi *point to point* in cui le antenne non incontrano ostacoli fisici alla trasmissione.

Una ulteriore differenza concerne la dimensione delle antenne necessarie per la trasmissione sulle citate frequenze. Tale dimensione diminuisce al crescere delle frequenze. Per cui le antenne per trasmettere sulla banda 700 megahertz saranno più grandi di quelle sulla banda 3,4/3,6 che, a loro volta, saranno più grandi di quelle relative alla trasmissione/ricezione sulle frequenze 26-28 gigahertz. Tali ultime frequenze sono quindi particolarmente indicate per l'utilizzo delle tecnologie FWA (su cui si veda il prossimo paragrafo).

Il FWA: l'integrazione tra banda ultralarga e 5G per il superamento del* digital divide *nelle aree remote.

Il *Fixed wireless access* rappresenta un tipo di connessione a banda larga o ultralarga caratterizzata dal fatto che i dati viaggiano attraverso onde radio, in maniera simile a quanto avviene con le connessioni cellulari. Segnatamente i dati utilizzano l'infrastruttura in fibra fissa fino all'ultima parte del percorso di connessione, combinando quindi tale forma di connessione su cavo con la connessione *wireless*.

Nel corso delle audizioni degli operatori di telefonia è stata affrontata la possibilità di utilizzare la tecnologia *Fixed wireless access* come uno strumento utile a superare le problematiche concernenti il dispiegamento della rete in fibra ottica fino all'appartamento dell'utente secondo il paradigma FTTH, nonché a risolvere definitivamente il problema del *digital divide*, nelle aree periferiche del Paese e non solo.

Tale scelta tecnologica è stata realizzata negli Stati Uniti d'America da Verizon, che ha offerto un servizio commerciale basato su questa tecnologia in diverse grandi città americane come Los Angeles, Sacramento, Houston e Indianapolis.

Tutti gli operatori auditi hanno concordato nel ritenere tale tecnologia estremamente utile per superare il *digital divide* in ragione dei costi molto più contenuti del suo dispiegamento e della minore complessità burocratica nella programmazione degli interventi.

Riguardo tale possibilità, Vodafone in particolare ha sostenuto che si tratta di una tecnologia interessante nell'ottica della possibilità più capillare di raggiungere in maniera mirata e anche più efficiente e meno costosa determinate aree più remote e scarsamente abitate (tipicamente le zone rurali), ma che è difficile ipotizzare adesso che possa essere sostitutiva dell'ultimo miglio *tout court*, specie nei grandi centri urbani.

Tim ritiene che il FWA sarà una possibile opzione tecnologica e il suo utilizzo dipenderà da logiche economico-commerciali che tengano conto dei costi ma anche dei tempi di realizzazione, in quanto coprire con una soluzione radio è comunque molto più veloce che coprire un territorio con una soluzione cablata « fino a casa ». In ogni caso, anche secondo TIM, il FWA può diventare un elemento in più per sanare situazioni di divario digitale di prima generazione (zone nelle quali *internet* non è presente) o di seconda generazione (dove arriva con caratteristiche del tutto inadeguate per le applicazioni di oggi).

Fastweb ha manifestato la convinzione che si andrà verso un'integrazione molto forte tra cablaggio in fibra (fino all'armadio di distribuzione) e la fornitura di servizi 5G per le utenze domestiche basate su connessioni mobili, ricordando come il FWA sarà uno strumento importante so-

prattutto nelle aree bianche in cui contribuirà a ridurre drasticamente i costi di dispiegamento della rete. Inoltre anche nei centri urbani potrà essere un ottimo strumento di integrazione. Fastweb ha infatti sottolineato come tale modalità di connessione potrebbe agevolare nel superamento di tutti i problemi ingegneristici e burocratici connessi al cablaggio in fibra « fino alla casa » dell'utente (ad esempio la necessità di interagire con i condomini, l'utilizzo delle canaline sugli edifici, eccetera), invitando anche a non considerare in termini dogmatici la fornitura della fibre « fino a casa » ma di valutare in termini equanimi le opportunità offerte da soluzioni tecnologiche idonee ad assicurare il medesimo risultato (come appunto l'FWA).

Anche Samsung Spa ha dato conto dei risultati incoraggianti derivanti dalla sperimentazione sulla tecnologia condotta insieme a Fastweb nella città di Milano, in particolare con riferimento all'utilizzo della tecnologia per diffondere all'interno degli edifici connessioni 5G, evitando pertanto la cablatura interna.

Open Fiber infine farà uso di servizi *Fixed Wireless Access* ai fini della copertura a circa 2 milioni di unità immobiliari nell'ambito delle concessioni dei *cluster* C e D del Piano per la banda ultralarga (ossia le zone a fallimento di mercato), ma ha altresì segnalato la difficoltà di un utilizzo diffuso di tale tecnologia nel contesto europeo connotato spesso da edifici alti e con mura spesse e strade anguste, che rendono difficile la propagazione delle onde radio, a differenza degli Stati Uniti che, nelle aree periferiche, vedono un tessuto urbano meno denso ed immobili in legno che non costituiscono un ostacolo strutturale alla propagazione delle onde.

Anche Iliad, che ha segnalato che al momento non vi è da parte sua un interesse commerciale a fornire servizi di telefonia fissa, ha comunque riconosciuto le potenzialità di tale tecnologia.

L'operatore Eolo considera invece tale scelta tecnologica un punto di riferimento, essendo la *mission* propria dell'azienda quella di assicurare copertura nei piccoli comuni, offrendo una velocità a 100mbps per secondo basata su tale tecnologia. Con riferimento alle bande utilizzabili, Eolo ha rappresentato l'opportunità di consentire agli operatori FWA di usare le frequenze a 5,8 Gigahertz, oggi riservate al Ministero della difesa. Tali frequenze sarebbero utilizzabili proficuamente per gli operatori che già fanno uso delle frequenze di banda adiacenti (5,4 Gigahertz). Eolo risulta peraltro licenziatario, fino al 2022, di frequenze sulla banda dei 28 Gigahertz, particolarmente idonee, come detto, per lo svolgimento di questa tipologia di servizio.

Le sperimentazioni 5G.

Nel suo Action Plan per il 5G (Comunicazione CE n. 2016/588) la Commissione europea aveva invitato gli Stati membri ad individuare entro il 2018 almeno una città dove avviare la sperimentazione del 5G per far sì che in ogni Stato membro sia presente almeno una città principale « abilitata al 5G » entro la fine del 2020.

L'Italia è riuscita, in questo ambito, a conseguire un brillante risultato, operando in anticipo rispetto alle tempistiche delineate dall'Unione europea e realizzando sperimentazioni di portata assai ampia. Ciò ha altresì comportato che, con riferimento allo specifico profilo riguardante la preparazione al 5G, l'Italia si collochi al secondo posto in Europa secondo gli indici DESI (ossia gli indici europei di digitalizzazione dell'economia e della società) per l'anno 2019.

Già a marzo 2017, l'Italia aveva avviato le sperimentazioni della tecnologia 5G; in particolare, il Ministero dello sviluppo economico aveva autorizzato una serie di sperimentazioni pre-commerciali 5G nella porzione di spettro 3.6-3.8 GHz, in tre aree del Paese.

Le città sono state selezionate sulla base di criteri relativi alla distribuzione geografica, alla capillarità di connettività ultraveloce, alla disponibilità di frequenze nella banda 3,7-3,8 GHz e all'appartenenza ai corridoi europei.

Alla selezione per la sperimentazione hanno potuto partecipare le imprese autorizzate per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 259/2003, o quelle che si impegnassero a conseguirla entro un certo termine come capofila di progetti ai quali partecipano soggetti quali università e centri di ricerca etc., con l'obbligo della realizzazione entro quattro anni dei relativi progetti.

Le sperimentazioni 5G sono state affidate tramite una procedura selettiva iniziata a marzo 2017 e della quale sono risultate aggiudicatarie le seguenti società:

Area 1 – Area metropolitana di Milano: Vodafone;

Area 2 – Prato e l'Aquila: Wind3 Spa e Open Fiber Spa;

Area 3 – Bari e Matera: affidato ad un consorzio tra Telecom Italia spa, Fastweb spa ed Huawei Technologies Italia S.r.L.

La sperimentazione nelle città è stata concretamente avviata il 22 settembre 2017 con il rilascio, alle società aggiudicatarie dei progetti, delle autorizzazioni per l'assegnazione del diritto d'uso di 100 MHz nella porzione di spettro 3.6-3.8 GHz.

La sperimentazione è prevista fino al 30 giugno 2020 e i risultati sono monitorati dal Ministero con il supporto tecnico della Fondazione Ugo Bordoni.

Quanto ai contenuti delle sperimentazioni, se la fase iniziale del 2018 è stata prevalentemente incentrata sulla realizzazione delle nuove reti, nel 2019, come ricordato nell'audizione della sottosegretaria allo sviluppo economico Liuzzi, le attività si sono incentrate sui casi di applicazione del 5G nei diversi campi: salute (diagnostica remota, ospedali di *e-learning*), industria (digitalizzazione dei processi, robotica collaborativa, catena di produzione), monitoraggio ambientale (ambiente intelligente, infrastrutture intelligenti), mobilità e sicurezza stradale (guida assistita, logistica, monitoraggio della superficie stradale), turismo e cultura (visite virtuali, realtà aumentata), agricoltura (agricoltura di precisione, monitoraggio della produzione), sicurezza pubblica (sicurezza della popolazione e supporto per l'applicazione della legge), porti e città (monitoraggio, logistica e altro), energia (*smart grid* e ottimizzazioni), università (*campus* intelligente).

Successivamente il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 26 marzo 2019, ha approvato il « Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G », a valere sulle risorse disponibili dalla Delibera CIPE 61/2018, per un importo complessivo fino a 45 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, da sviluppare anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale (AI), *internet* delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione. La dotazione finanziaria del Programma è stata successivamente rimodulata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 giugno 2019, in relazione al numero delle manifestazioni di interesse ricevute dalle amministrazioni comunali (2).

Il Programma ha l'obiettivo di realizzare *framework* progettuali basati sull'utilizzo di tali tecnologie che possano costituire dei volani per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio. Le fasi di progettazione e di realizzazione degli interventi del Programma avverranno tramite il coinvolgimento, a vari livelli, delle amministrazioni pubbliche, con gli « ambienti 5G » in corso di sperimentazione ovvero in fase di avvio, al fine di rendere efficaci gli obiettivi del Programma con progetti immediatamente cantierabili. Il Programma è diviso in due Assi di intervento, con le indicate dotazioni finanziarie, come rimodulate:

(2) In particolare le risorse per l'Asse I – « Casa delle tecnologie emergenti » sono state portate da 30 a 40 milioni di euro. Le risorse per l'Asse II – « Progetti di ricerca e sviluppo » sono state ridotte da 15 a 5 milioni di euro.

Asse I – Casa delle tecnologie emergenti

Scegliendo tra i comuni oggetto di sperimentazione 5G, ovvero Torino, Roma, Catania, Cagliari, Genova, Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera (alla quale saranno assegnati 15 milioni di euro) e/o ogni altro comune che dovesse avviare una sperimentazione 5G nel corso di svolgimento dell'intervento, saranno realizzate le Case delle tecnologie emergenti: centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di *startup* e il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto l'utilizzo del *Blockchain*, dell'IoT e dell'Intelligenza Artificiale. La dotazione finanziaria dell'asse I, pari a 40 milioni di euro, è destinata alla realizzazione delle Case.

Asse II – Progetti di ricerca e sviluppo

Pubbliche amministrazioni – in particolare enti pubblici, agenzie, enti di ricerca, e università – potranno candidarsi alla realizzazione di specifici progetti di sperimentazione e ricerca applicata relativi alle tecnologie emergenti e collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione. I progetti, finalizzati al miglioramento dei servizi attraverso l'adozione di tali tecnologie, dovranno essere realizzati attraverso l'aggregazione di più soggetti, tra i quali dovrà essere individuato il capofila dell'aggregazione, con la partecipazione obbligatoria di almeno un ente pubblico di ricerca o università, ed in collaborazione con gli operatori titolari di frequenze utilizzabili per il 5G. I progetti oggetto di finanziamento in questo asse dovranno avere caratteristiche di sostenibilità e replicabilità sul territorio nazionale. La dotazione finanziaria dell'asse II, pari a 5 milioni di euro, è destinata al cofinanziamento, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'investimento di ogni singolo progetto selezionato. Alla scadenza del bando per l'assegnazione delle citate risorse sono stati presentati 20 progetti.

Da ultimo con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati finanziati interventi finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali attraverso la tecnologia 5G. I progetti saranno selezionati tramite un apposito bando e le risorse assegnate dal Ministero dello sviluppo economico sono pari a 2 milioni di euro.

Infine, come ricordato dall'AGCOM, sulla base di accordi volontari tra operatori e amministrazioni locali, dal 2017 sono state avviate ulteriori sperimentazioni 5G in altre città italiane. Tali sperimentazioni sono state avviate a Torino, Roma, Genova, Modena, Cagliari e Catania, e si sono affiancate alle sperimentazioni ufficiali, in particolare in tema di sicurezza delle infrastrutture stradali (*smart road*) e *e-Health*.

Nel corso delle audizioni gli operatori coinvolti nelle sperimentazioni hanno illustrato alcune delle attività in corso dando conto dell'amplissima varietà di *use case* che la nuova tecnologia è in grado di sviluppare nei più svariati settori.

Ad esempio, Vodafone sta curando la sperimentazione 5G a Milano con un investimento di 90 milioni di euro in collaborazione con un *network* di 38 aziende (aziende private e aziende pubbliche, aziende grandi e aziende piccole, aziende internazionali e aziende prettamente locali), realizzando 41 *use case*, ossia « nuovi servizi », in diversi settori tra i quali sanità (ambulanza connessa), sicurezza, mobilità, industria 4.0, istruzione e turismo. Tra gli obiettivi assunti figura la copertura dell'80 per cento della città di Milano entro il 2018, completandone la copertura entro il 2019.

Wind Tre, a settembre del 2017, ha vinto il bando per la sperimentazione 5G nell'area 2, che comprende Prato e L'Aquila, ed è capofila del partenariato insieme a Open Fiber, altra società fortemente coinvolta nel processo di aggiornamento delle infrastrutture in banda ultralarga. È stato creato un consorzio di 19 *partner*, mettendo insieme università ed enti di ricerca, come l'Università dell'Aquila, l'Università di Firenze, l'Università

di Prato e con la collaborazione dell'Università di Genova, dell'Università di Bologna e della Fondazione Bruno Kessler. L'obiettivo è quello di cominciare a creare servizi (e quindi ecosistemi) mettendo insieme società che hanno competenze specifiche in settori su cui si svilupperanno i nuovi servizi. Il tutto per creare i primi tentativi di costruzione in comune di servizi per testare tecnologie, modelli di *business* e relazioni.

I settori più significativi della sperimentazione illustrati nel corso dell'audizione riguardano: sicurezza delle città (mediante l'utilizzo di droni); monitoraggio delle infrastrutture (in particolare, vista la localizzazione a L'Aquila della sperimentazione, in contesti di rischio sismico); agricoltura (anche mediante l'utilizzo della *blockchain*).

A Bari e Matera – una delle sperimentazioni messe a gara dal Ministero dello sviluppo economico nel 2016 – Fastweb insieme a TIM e Huawei si è aggiudicata il bando di gara del Ministero dello sviluppo economico per la sperimentazione della nuova tecnologia 5G e insieme ai 52 partner coinvolti tra privati, centri di ricerca, università e pubbliche amministrazioni, ha messo in campo attività per sperimentare servizi innovativi in settori come la sanità, l'industria 4.0, il turismo, la cultura e la sicurezza pubblica. L'investimento dei soggetti coinvolti è stato pari a 100 milioni di euro. Tra gli oggetti di tale sperimentazione sono state realizzate applicazioni nei settori della realtà virtuale per il turismo digitale, realtà aumentata a supporto dei processi produttivi e dell'industria 4.0, nonché interventi sulla sensoristica e sulla videosorveglianza, per lo sviluppo della telemedicina e per la sicurezza nei porti.

Nella sperimentazione nel porto di Bari, sistemi di videosorveglianza evoluta e di *people counting*, controllano tutti gli accessi, grazie a sistemi di videosorveglianza evoluti e ad altissima definizione e sistemi di sensoristica che abiliteranno una trasformazione digitale della logistica, idealmente anche in connessione con altre forme di trasporto per ottimizzare tutto il ciclo.

Con riferimento alle sperimentazioni volontarie, sono state ricordate nel corso delle audizioni quella di Fastweb che, a settembre 2017, attraverso un protocollo d'intesa con Roma Capitale, ha avviato un progetto di sperimentazione basato su tecnologie 5G e WI-FI per lo sviluppo di servizi di ultima generazione da realizzare entro il 2020 nei settori turismo e cultura, mobilità e sicurezza pubblica, in sinergia con la piattaforma WI-FI già diffusa e attiva in città e quella condotta sempre da Fastweb, insieme ad Ericsson, nella città di Genova.

TIM, sempre nel corso delle audizioni, ha dato conto delle sperimentazioni del 5G nelle città di Torino e Roma; in particolare, è stata sperimentata la guida da remoto (da Roma è stato guidato un veicolo fisicamente a Torino) sfruttando la bassa latenza del 5G.

La transizione verso il 5G. Le conseguenze del 5G e la necessità di costruire un ecosistema integrato.

La transizione verso l'ecosistema 5G, come risulta da tutte le audizioni svolte, deve essere considerata prioritaria.

Gli operatori hanno segnalato alcune problematiche che possono ritardare o addirittura compromettere il vantaggio competitivo dell'Italia nella realizzazione della rete.

Un primo problema già segnalato con riguardo alla realizzazione della rete fissa a banda ultralarga concerne la semplificazione degli *iter* e dei permessi necessari per l'installazione degli impianti.

Un secondo problema, che sarà approfondito nella sezione dedicata ai rischi per la salute, concerne la ridefinizione dei limiti di emissione che, in Italia, sono assai più bassi dei livelli consigliati dai competenti organismi tecnici internazionali.

Un terzo problema, segnalato dagli operatori di telefonia, in particolare, concerne la progressiva contrazione dei ricavi del

settore a fronte di ingenti investimenti (si veda il successivo paragrafo). Ciò potrebbe portare, ancora una volta, a un rallentamento nella realizzazione delle infrastrutture. A ciò si affianca un livello storicamente basso di domanda di tecnologie a banda ultralarga derivante da alcune caratteristiche storiche del mercato italiano: dalla mancanza della tv via cavo al grande numero di utenti anziani, e quindi meno propensi ad investire su tecnologie innovative.

Un quarto profilo, non strettamente connesso alla realizzazione dell'infrastruttura ma altrettanto rilevante, è infine emerso chiaramente dall'esame dei risultati delle sperimentazioni.

Come si può comprendere sia dalle caratteristiche fortemente innovative del 5G sia dalle modalità secondo le quali gli operatori di telefonia hanno condotto le loro sperimentazioni, il 5G si presenta come un potente *driver* di innovazione costituendo il fattore abilitante di nuovi modelli di business, di nuovi modi per lo svolgimento di attività attuali con maggiori livelli di sicurezza e di nuove *performance* con potenzialità molto grandi.

Tutte le sperimentazioni hanno infatti dimostrato in modo inequivocabile che il 5G è una leva fondamentale per l'efficienza e la competitività dei settori produttivi e che senza uno sviluppo rapido ed omogeneo di questa rete l'Italia rischia di essere fortemente penalizzata.

A differenza delle altre generazioni della telefonia mobile tuttavia, le potenzialità del 5G potranno concretamente realizzarsi, anche secondo quanto le compagnie di telecomunicazioni hanno unanimemente sostenuto, solo se si verificherà una forte integrazione di sistema in grado di coinvolgere, sia nella formulazione degli obiettivi che nella stessa strutturazione dei processi, i vari soggetti interessati, in quanto sarà proprio il lavoro coordinato tra gli operatori della rete e i fruitori dei servizi a fare in modo che le potenzialità del 5G potranno concretamente svilupparsi.

È quindi essenziale mettere in relazione una rete, una piattaforma e soggetti diversi che potranno contribuire con il proprio *know how* allo sviluppo di specifiche applicazioni nei vari settori di intervento.

Secondo gli operatori (ad esempio, TIM), le opportunità offerte dal 5G riguarderanno allo stesso modo cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese.

Per quanto riguarda le imprese, la nuova fase che si apre sarà una vera evoluzione dell'Industria 4.0, che consisterà in una logistica completamente rinnovata, nell'utilizzo dello spazio e dei mezzi completamente digitalizzati, e che quindi, oltre al cambio dei macchinari, porterà fatalmente le imprese a entrare in una nuova fase di sviluppo digitale.

Per le pubbliche amministrazioni e le realtà urbane sarà indispensabile immaginare sedi e strumenti per condividere con gli operatori una cornice che tutte le pubbliche amministrazioni possano utilizzare per beneficiare del 5G. In particolare il 5G sarà il motore vero che potrà dare maggiore concretezza all'idea di *smart city*.

I cittadini infine beneficeranno di tutte le nuove opportunità offerte nei diversi ambiti nei quali il 5G potrà essere infrastruttura abilitante: dall'utilizzo della realtà aumentata nel turismo e nell'istruzione, a un maggior livello di sicurezza nei trasporti e sui posti di lavoro, alla telemedicina. Più in generale essi potranno utilizzare più efficacemente il proprio tempo e le proprie risorse.

Tuttavia non tutte le applicazioni del 5G arriveranno contemporaneamente sul mercato e non si verificherà un immediato superamento delle precedenti generazioni di comunicazione via etere; esse seguiranno dunque l'evoluzione derivante dal passaggio dalla fase *non-stand alone* alla fase *stand alone* (si veda il paragrafo concernente le caratteristiche del 5G).

Quanto alle principali novità applicative, sulla base dei dati elaborati dalle società di analisi e nell'ambito della comunità che studia il fenomeno del 5G da qui ai prossimi dieci-quindici anni, l'impatto riguarderà tre aree su cui il 5G si sta sviluppando.

In primo luogo, il *mobile broadband*, ossia le connessioni sugli *smartphone*, rispetto alle quali si avrà un salto di un « fattore dieci » in termini di velocità. Ciò andrà ad abilitare di una nuova serie di applicazioni di realtà aumentata, di *virtual reality*, di video in tre dimensioni che invece oggi non sono sul mercato proprio per la limitatezza delle velocità disponibili.

La seconda area, assai ampia, concerne le « comunicazioni ad altissima affidabilità e bassa latenza », che andranno ad abilitare una serie di applicazioni nell'ambito dei *connetted vehicles*, della gestione dei droni, dello *smart manufacturing* ed altro.

La terza area, invece, riguarda l'*internet of things* e le *massive machine-type communication*: sensoristiche sparse sul territorio per le *smart city*, con una densità di sensori che probabilmente crescerà di un fattore mille rispetto alla data odierna. Anche questo sarà consentito dalle caratteristiche del 5G sopra ricordate.

Gli investimenti delle società di telecomunicazione sulle reti. La contrazione dei ricavi.

Nel corso delle audizioni è emersa la rappresentazione da parte degli operatori di telecomunicazione di una complessa situazione finanziaria, legata ad alcune peculiarità della situazione italiana.

Negli ultimi anni infatti tali operatori hanno contestualmente constatato l'aumento degli investimenti da porre in essere sia con riferimento all'ammodernamento delle reti sia con riferimento alle nuove tecnologie mobili (4G e, come sopra ricordato, 5G), l'aumento dei volumi di servizio erogati (sulle reti di telecomunicazioni fisse nel periodo 2007-2017 i volumi sono quintuplicati mentre nel traffico mobile i volumi si sono decuplicati) e la progressiva riduzione dei margini di utile. Con riferimento ai *trend* attesi, con i tassi di crescita dei volumi appena ricordati, nei prossimi cinque anni potrebbe ragionevolmente prevedersi un aumento di volumi di dieci volte mentre, su un arco di dieci anni, mantenendo tassi di crescita analoghi, i volumi di traffico arriverebbero addirittura a centuplicare.

Con riferimento all'andamento degli investimenti nel medesimo periodo AssTel ha rilevato che esso è stato in crescita in particolare dall'anno 2013, anno in cui si è verificata una accelerazione con riguardo alla costruzione della rete 4G e, successivamente, anche delle reti in fibra. Il dato più recente fornito da AssTel concerne l'anno 2017, in cui si sono registrati oltre 7 miliardi di investimenti in capitale fisico, oltre a una quota di 1,8 miliardi per licenze (assai superiori agli investimenti effettuati negli altri settori concernenti i servizi di pubblica utilità, come elettricità, gas e acqua).

Anche in rapporto agli investimenti effettuati nell'ambito dell'economia nazionale dal 2008 al 2017, mentre gli investimenti del settore telecomunicazioni sono cresciuti del 10 per cento, gli investimenti complessivi dell'economia italiana si sono contratti di un'analoga percentuale (-10 per cento).

Infine le società hanno segnalato come lo svolgimento delle aste per l'assegnazione delle frequenze per il 5G abbia prodotto un esborso da parte delle compagnie assai superiore a quello effettuato in altri paesi europei (il corrispettivo pagato nelle aste è stato pari a diciotto volte il prezzo delle frequenze pagato nella Repubblica Ceca e fino a tre volte quello pagato in Regno Unito e Spagna).

In relazione a questo aspetto il Presidente dell'AGCOM, nel corso della sua audizione, ha argomentato nel senso che il prezzo pagato nelle aste, secondo una logica di mercato non può essere considerato incongruo, posto che il meccanismo d'asta è definito come il meccanismo nel quale l'acquirente paga esattamente il valore monetario delle proprie preferenze. Ciononostante, tutto considerato, non viene ritenuta irragionevole una « restituzione al mercato » di parte delle risorse anche attraverso investimenti che vadano a vantaggio di tutti gli operatori e quindi, implicitamente, dei consumatori.

A fronte di ciò, come rappresentato da AssTel, nel corso dell'audizione svoltasi il 9 aprile 2019, nel periodo tra il 2007 e il 2017 i ricavi complessivi del settore si sono ridotti da 36 a 27 miliardi (-9 miliardi di euro), con una riduzione del margine operativo lordo del 30 per cento e una riduzione dei flussi di cassa operativi da 9,6 a 4,6 miliardi, una riduzione pari quindi al 52 per cento.

Tale riduzione dei ricavi discende essenzialmente dal crollo dei prezzi che, a sua volta, si collega alle peculiarità del mercato italiano, assai competitivo, che ha fatto sì che i volumi offerti ai consumatori in Italia a parità di prezzo rispetto agli altri Paesi europei siano particolarmente significativi: per una spesa di 10 euro fissa in Italia un cliente può comprare 9,3 gigabyte di dati, mentre la media europea, esclusa l'Italia, è 2,3 gigabyte.

Nel corso della sua audizione anche il rappresentante di Wind spa ha ricordato come tale riduzione sia stata assai più accentuata rispetto agli altri Paesi europei: negli ultimi 16 anni, infatti, a fronte di un calo dei prezzi in Italia del 43 per cento, in Europa i prezzi sono calati di poco più del 20 per cento.

Accanto a ciò, hanno contribuito alla riduzione dei ricavi interventi di regolamentazione (in particolare l'obbligo di fatturazione mensile e la cancellazione del *roaming* internazionale).

A livello di investimenti futuri per il totale Europa la stima attesa è pari a 515 miliardi di investimenti fino al 2025; la quota parte estrapolabile e riferibile all'Italia è verosimilmente nell'ordine di 55-70 miliardi in un periodo di circa sette-otto anni. In particolare, per 5G e fibra si stimano circa 22-27 miliardi, sommando il costo delle infrastrutture con il costo delle frequenze.

In ragione di tali dati AssTel segnala come il settore appaia in una situazione di ipercompetitività, con fortissimo trasferimento di valore ai clienti (in termini di costi assai contenuti), ma anche un fortissimo trasferimento di valore ai fornitori delle tecnologie e agli *over the top*. Tale situazione, ad avviso dell'associazione, va tenuta presente in quanto, dipendendo le prospettive di sviluppo del settore dall'equilibrio della catena del valore che, secondo l'associazione, presenta delle distorsioni, potrebbero emergere dei rischi sotto il profilo di sostenibilità per il futuro. In ragione di ciò auspica un riequilibrio dei ricavi in modo tale da sostenere gli investimenti previsti, fondato anche su una riduzione dei costi derivanti dal carico burocratico, dalla normativa in materia di limiti alle emissioni radio (fattore sul quale si sono concentrati molti interventi degli auditi e su cui si veda l'apposito capitolo) nonché dalla frammentazione della regolamentazione.

L'inquinamento elettromagnetico e i rischi per la salute.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata dedicata particolare attenzione al tema dell'esposizione alle onde elettromagnetiche e dei possibili rischi per la salute.

Come evidenziato dai rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità sia in audizione che nel « Documento divulgativo sui rischi per la salute connessi al 5G » (3), occorre anzitutto operare una distinzione tra effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici, oramai accertati dalla ricerca scientifica, dagli effetti a lungo termine, per i quali i numerosissimi studi sul punto non hanno prodotto evidenze scientifiche certe.

Gli effetti a breve termine sono effetti di natura termica, connessi al riscaldamento dei tessuti del corpo umano. L'energia trasportata dall'onda elettromagnetica viene infatti in parte riflessa, in parte trasmessa e in parte assorbita dal corpo umano; la parte assorbita è convertita in calore e provoca dunque un aumento della temperatura corporea, generalizzato o localizzato a seconda delle modalità di esposizione, la cui entità dipende dai meccanismi di termoregolazione corporea. I limiti di esposizione internazionali sono appunto fissati in base a considerazioni

(3) Il documento è stato pubblicato l'8 agosto 2019.

termiche: nel caso di esposizione a corpo intero si considera tollerabile un incremento della temperatura interna del corpo entro 1° C. Al livello di esposizione in grado di generare tale incremento di temperatura vengono applicati fattori di riduzione per personale professionalmente esposto e, maggiori, per la popolazione.

Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine relativi ad esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi dai telefoni cellulari, da antenne radiotelevisive e antenne fisse per telefonia cellulare, a livelli inferiori da quelli raccomandati a livello internazionale, l'Istituto superiore di sanità richiama la classificazione operata dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) sugli agenti cancerogeni.

In base a tale classificazione, nel gruppo 1 rientrano gli agenti « cancerogeni per gli esseri umani », come il fumo, le bevande alcoliche, i raggi solari e la carne rossa lavorata. In un secondo gruppo 2A rientrano gli agenti « probabilmente cancerogeni per gli esseri umani » ove figurano, a titolo di esempio, agenti quali la carne rossa non lavorata o l'acrilamnide (sostanza che tra l'altro si forma nel corso della frittura o della cottura a temperature elevate di alimenti contenenti amido). Nel gruppo 2B sono invece classificati gli agenti « possibilmente cancerogeni per gli esseri umani », ove, sempre a titolo esemplificativo, figurano agenti come il talco in polvere e, almeno fino a poco tempo fa, il caffè.

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato nel gruppo 2B anche i campi elettromagnetici a radiofrequenza, poiché, pur ritenendo che il complesso degli studi non supporti l'ipotesi di cancerogenicità dei campi elettromagnetici, ha individuato un'eccezione in alcuni studi epidemiologici di tipo caso-controllo che hanno evidenziato, a differenza di altri analoghi studi, un aumento del rischio di glioma (un tumore maligno al cervello) e di neurinoma del nervo acustico (un tumore benigno) unicamente in relazione all'uso intenso di telefoni cellulari.

Nel corso delle audizioni svolte l'Istituto Ramazzini ha presentato i risultati di un recente studio, svolto esponendo con continuità e per tutta la durata della loro vita animali da laboratorio a campi elettromagnetici di diversa intensità (0 volt/metro, 5 volt/metro, 25 volt/metro e 50 volt/metro), che ha evidenziato, nel caso di esposizione all'intensità di campo più elevata, un aumento statisticamente significativo di particolari tipi di tumore (1,5 per cento a fronte di un *background* naturale dello 0,6 per cento).

Il significato dei risultati di questo studio (4), così come di un analogo studio nell'ambito del *National Toxicology Program* del governo degli Stati Uniti, sono peraltro controversi a livello scientifico. Il citato Documento divulgativo dell'Istituto superiore di sanità evidenzia, però, che « questi due nuovi studi forniscono evidenze sicuramente importanti, ma presentano anche aspetti poco chiari e risultati non coerenti tra loro e con i risultati di molti altri studi sperimentali sulla cancerogenicità dei campi a radiofrequenza. Questi due studi non sembrano pertanto modificare in modo sostanziale il quadro d'insieme delle evidenze scientifiche riguardo al potenziale rischio cancerogeno da esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (in particolare i campi emessi dai telefoni cellulari), né ridurre le incertezze che tuttora sussistono su questa problematica. Le evidenze fornite da questi studi possono tuttavia fornire indicazioni per ulteriori ricerche al riguardo. » Nello stesso senso si è espresso l'ICNIRP in una nota pubblicata nell'agosto del 2019 (5), in cui rileva alcune limitazioni e

(4) Falcioni L., Bua L., Tibaldi E., Lauriola M., De Angelis L., Gnudi F., Mandrioli D., Manservigi M., Manservisi F., Manzoli I., Menghetti I., Montella R., Panzacchi S., Sgargi D., Strollo V., Vornoli A. and Belpoggi F. (2018). *Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission.* Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037.

(5) ICNIRP *Note: critical evaluation of two radiofrequency electromagnetic fields animal carcinogenicity studies published in 2018.*

anomalie dei predetti studi, che precludono la possibilità di trarre conclusioni con riferimento alla correlazione tra esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenze e aumento dell'incidenza dei tumori rispetto al tasso naturale. In particolare, una nota dell'ICNIRP del 2018 (6) osserva che secondo lo studio dell'Istituto Ramazzini l'aumento dell'incidenza di tumori nei ratti avverrebbe solo negli esemplari maschi (ma non nelle femmine) e che l'anomalia dei risultati sarebbe il valore di « zero casi » nel gruppo di controllo, quando, secondo quanto esposto nell'articolo dell'Istituto Ramazzini, questo valore dovrebbe essere almeno di « due casi ». Secondo l'ICNIRP, l'aumento da 2 casi (su 412 animali: 0,6 per cento) a 3 casi (su 207 animali: 1,4 per cento) non sarebbe statisticamente significativo ma una semplice fluttuazione.

Passando ad esaminare più specificamente la nuova tecnologia del 5G, essa comporta l'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza emessi in bande di frequenza (694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26-27,5 GHz) diverse da quelle allo stato in uso per la telefonia mobile (comprese tra 800 MHz e 2,6 GHz).

Le bande di frequenza 694-790 MHz e 3,6-3,8 GHz sono prossime alle bande di frequenza già utilizzate per le reti 2G, 3G e 4G e saranno impiegate per realizzare la copertura del territorio nazionale, in linea con gli obblighi sanciti dalle licenze per il diritto d'uso delle frequenze medesime; la copertura nazionale sarà primariamente assicurata mediante l'utilizzo delle infrastrutture esistenti che attualmente contano circa 60.000 stazioni radio base, cosiddette macro-celle, con incrementi limitati a quelli necessari in funzione della domanda di servizi.

In particolare, la banda 26-27,5 GHz è una banda molto diversa da quelle attualmente in uso perché caratterizzata dalle cosiddette « onde millimetriche », con frequenza molto elevate. Rispetto alle onde in uso, le onde millimetriche sono dotate di una minore capacità di penetrazione corporea, coinvolgendo in pratica solo l'epidermide, risultando quindi meno invasive. Inoltre tali onde non riescono a penetrare attraverso edifici e a superare ostacoli e sono altresì facilmente assorbite dalla pioggia o dalle foglie.

Limitatamente alla banda di frequenza 26-27,5 GHz – banda di frequenza che peraltro in una prima fase non sarà utilizzata – la tecnologia 5G potrebbe richiedere un aumento delle antenne, mediante l'impiego delle cosiddette microcelle caratterizzate da potenze minori, ed una loro diffusione più capillare sul territorio, in quanto le onde millimetriche non possono propagarsi per lunghe distanze. Contrariamente a quanto comunemente si ritiene, l'aumento del numero di antenne comporta in sé una riduzione delle emissioni elettromagnetiche: le antenne saranno infatti più vicine agli utenti e ciò consentirà una minore potenza di trasmissione.

Bisogna d'altro canto considerare che nell'*Internet of Things* sarà molto più alto il numero di collegamenti alla rete, che riguarderanno appunto non più solo le persone ma anche le cose, così come la trasmissione dei dati a velocità più elevate rispetto al passato richiederà una maggiore potenza.

Un vantaggio è comunque dato dal fatto che le nuove antenne utilizzeranno la tecnica del *beamforming*, ossia della formazione del fascio, nel senso che saranno in grado di orientare il fascio verso l'apparato ricevente, limitando la potenza al valore necessario per raggiungerlo **e** l'esposizione alla sola zona interessata al fascio.

Ampio oggetto di dibattito nel corso delle audizioni sono stati i limiti alle emissioni elettromagnetiche prevista dalla normativa vigente (v. « La normativa nazionale »).

L'Italia ha infatti adottato dal 1998 e confermato nel 2003 il limite di 6 volt al metro (definito come « valore di cautela »), che si applica negli edifici e nelle aree all'aperto intensamente frequentate, che risulta notevolmente più basso rispetto a quello raccomandato a livello internazio-

(6) ICNIRP *Note on recent animal carcinogenesis studies (04.09.2018).*

nale ed europeo, pari a 61 volt al metro per frequenze comprese tra 2 e 300 GHz.

Tale limite è stato individuato, in applicazione del principio di precauzione, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettromagnetici. Esso non ha un preciso fondamento scientifico, come dimostrato dal fatto che esso è unico per tutte le frequenze d'onda, laddove è noto che gli effetti delle onde elettromagnetiche cambiano notevolmente in base alle frequenze e che dunque i limiti di emissione dovrebbero considerare queste variazioni.

La maggior parte dei Paesi europei adotta come limite lo standard internazionale dei 61 volt al metro, con l'eccezione di Grecia, Croazia, Lituania, Belgio (solo in alcune regioni, in assenza di normativa nazionale), e Bulgaria. Tra i paesi che adottano limiti inferiori a quelli internazionali nel corso della audizioni figurava anche la Polonia, che all'inizio del 2020 ha modificato la propria normativa nazionale e che ora applica i limiti internazionali.

Bisogna comunque considerare che, a seguito di una modifica della normativa avvenuta nel 2012, il valore di cautela di 6 volt al metro non deve più essere mediato su qualsiasi intervallo di 6 minuti, come avviene per i limiti raccomandati a livello internazionale, ma deve intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore. Ciò consente dunque, in considerazione dei minori livelli di traffico telefonico e di dati durante le ore notturne, che il valore di cautela di 6 volt al metro possa essere superato nelle ore diurne.

Le audizioni svolte dalla Commissione, che ha ritenuto di coinvolgere istituti e centri di ricerca pubblici e privati, esperti della materia, operatori delle telecomunicazioni ed anche associazioni ambientaliste e di medici, hanno evidenziato le diverse posizioni sul punto.

Gli operatori delle telecomunicazioni hanno fortemente richiesto di adeguare agli *standard* internazionali ed europei i limiti di emissione nazionali, che comportano conseguenze notevoli in termini di maggior numero di macro-celle da realizzare per le nuove reti 5G e, quindi, in termini di occupazione del territorio ed affollamento nelle aree urbane.

La ONLUS Associazione Medici per l'Ambiente – ISDE Italia ha espresso una posizione estremamente critica nei confronti della tecnologia 5G, ritenendo che essa possa avere effetti potenzialmente nocivi sulla salute umana, e hanno conseguentemente auspicato il mantenimento o, preferibilmente, l'abbassamento degli attuali limiti all'esposizione.

L'Istituto Ramazzini, sulla base del già citato studio, ha sottolineato l'importanza di svolgere ulteriori ricerche, mentre il Centro Radioelettrico sperimentale G. Marconi (CReSM) ha richiamato la necessità di rispettare la normativa italiana.

Legambiente ha invitato alla massima cautela sul punto, ritenendo che l'adozione del 5G dovrebbe essere preceduta da una ricerca indipendente su tutti i possibili effetti e richiamando uno studio dello *Scientific committee on health, environmental and emerging risks* (SCHEER), che opera presso la Commissione europea, che include la tecnologia 5G tra i 14 temi che in futuro possono generare rischi per la salute dei cittadini e dell'ambiente.

Il Centro nazionale di ricerca interuniversitario sulle interazioni fra campi elettromagnetici e biosistemi (ICEmB) ha ritenuto invece che la normativa italiana sui limiti di emissione dovrebbe essere modificata per adeguarsi agli *standard* internazionali, in quanto gli studi condotti negli anni da soggetti istituzionalmente indipendenti quali università e centri di ricerca hanno confermato la validità di quegli *standard*. Ha inoltre evidenziato che lo studio dello SCHEER richiamato da Legambiente è uno studio che essenzialmente si basa sulla percezione del rischio, mentre il rapporto pubblicato nel 2015 dallo *Scientific committee on emerging and newly identified health risks* (SCENIHR), che opera anch'esso presso la Commissione europea, non mette in luce particolari pericoli.

L'Istituto superiore di sanità conclude nel senso che i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari rischi per la salute

della popolazione connessi all'introduzione del 5G. Considera tuttavia necessario che l'introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione e che proseguano le ricerche sui possibili effetti a lungo termine.

La Fondazione Bordoni si è soffermata sull'importanza di una buona progettazione dei trasmettitori e delle reti e ha richiamato l'attenzione sulla necessità di prestare la massima attenzione nei periodi di transizione tra le diverse tecnologie (2G, 3G, 4G e 5G).

La posizione del Governo è stata rappresentata dalla sottosegretaria allo sviluppo economico Mirella Liuzzi che, richiamando una riunione svoltasi il 30 ottobre 2019 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, l'Istituto superiore di Sanità, l'ISPRA e la Fondazione Ugo Bordoni, ha affermato che non risulta necessario modificare gli attuali limiti di emissione.

Tale posizione appare condivisibile, in quanto gli attuali limiti appaiono sufficientemente cautelativi.

Il fatto che gli studi non abbiano dimostrato una maggiore incidenza di rischi per la salute nei Paesi che adottano i meno stringenti *standard* internazionali (che prevedono limiti di 10 volte superiori) potrebbe comunque far avviare una riflessione sulla possibilità di un lieve aumento dei limiti previsti, tenendo altresì conto anche delle modalità di misurazione delle emissioni, che nel nostro Paese considerano una media nelle 24 ore.

Più in generale, occorre richiamare l'attenzione sulla necessità di una corretta informazione della popolazione, che, in assenza di dati chiari, semplici e precisi relativi alle conoscenze scientifiche sulle emissioni elettromagnetiche, è soggetta a campagne inutilmente allarmistiche che diffondono dati confusi, spesso infondati, ed in alcuni casi vere e proprie *fake news*. La disinformazione riguarda spesso non solo i cittadini ma – cosa ancor più grave – gli amministratori locali, talora indotti a rallentare i procedimenti relativi alle nuove tecnologie.

La presente indagine conoscitiva ha infatti chiarito alcuni aspetti che dovrebbero essere portati alla conoscenza di tutti, anche con apposite campagne informative di natura istituzionale, come il fatto che l'introduzione della nuova tecnologia del 5G, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e nel rispetto dei limiti alle emissioni imposti dalla normativa, non risulta comportare rischi maggiori di quelli delle altre tecnologie delle telecomunicazioni, oramai in uso da molti anni. O come il fatto che le emissioni delle antenne di trasmissione non risultano comportare rischi per la salute, a meno che non ci si ponga all'interno del previsto volume di rispetto (in cui è vietato l'ingresso se non per motivi di manutenzione, in modo controllato), e che queste emissioni sono meno potenti quanto più numerose sono le antenne. O come il fatto che le emissioni degli apparecchi *wi-fi* e ancor di più quelle degli apparecchi *bluetooth* hanno potenze molto deboli e quindi non risultano nocive.

Ancor più importante è richiamare l'attenzione dei cittadini sui comportamenti che dovrebbero essere adottati, in via meramente cautelativa, al fine di minimizzare i rischi eventualmente legati ad un uso molto intenso dei cellulari, rischi che le attuali conoscenze scientifiche non hanno ancora escluso in via definitiva. Dal momento che un fondamentale elemento per la riduzione delle emissioni ricevute è la distanza dalla fonte di emissione, è importante che quando il cellulare è in fase di trasmissione sia tenuto ad una certa distanza dal corpo, attraverso l'uso di auricolari o del sistema vivavoce. Allo stesso modo, i cittadini dovrebbero essere inoltre sensibilizzati su tutti gli altri comportamenti che potrebbero essere adottati come pura misura di cautela nell'uso del cellulare.

È naturalmente necessario che prosegua la ricerca sugli effetti a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche, che deve

essere adeguatamente sostenuta a livello pubblico, nell'ambito delle istituzioni competenti in materia.

Occorre inoltre assicurare il coinvolgimento degli operatori del settore, che sono attori imprescindibili nella progettazione delle reti, nel rispetto della normativa nazionale e delle esigenze di qualità del servizio.

Per quanto riguarda i produttori di *device*, un'azione potrebbe essere intrapresa a livello europeo, pretendendo una particolare attenzione al tema della riduzione della esposizione alle emissioni inquinanti provenienti dai cellulari.

Massima attenzione deve poi essere rivolta al monitoraggio delle emissioni da parte delle ARPA/APPA, che deve essere costante continuo e completo, al fine di tutelare pienamente la cittadinanza, alla luce del momento particolare di transizione dalle tecnologie precedenti a quelle di ultima generazione.

La saturazione dello spazio elettromagnetico.

Come risulta dalla memoria depositata nel corso dell'indagine conoscitiva da ISPRA, a proposito dello spazio elettromagnetico a disposizione dei gestori, recentemente le ARPA/APPA hanno preparato un documento per rispondere alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativa agli ostacoli nell'installazione di impianti di telecomunicazione mobile e *broadband wireless access* e allo sviluppo delle reti di telecomunicazione in tecnologie 5G. In questo documento le ARPA/APPA hanno espresso un parere sulla compatibilità dei progetti di modifica e installazione degli impianti radioelettrici con i limiti di legge ai sensi degli articoli 87 e 87-*bis* del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Tale decreto, (cfr. Allegato 13, modello A) prevede che il gestore alleghi per le valutazioni di ARPA i dati tecnici dell'impianto tra i quali la dichiarazione della potenza fornita al connettore d'antenna. I pareri delle Agenzie si basano quindi, ai sensi di legge, su tali dati, cioè sui dati di potenza nominali forniti dai gestori nella fase previsionale e non su quelli effettivamente erogati. Le potenze richieste e quindi autorizzate sono spesso superiori a quelle necessarie al funzionamento degli impianti. In altri termini le richieste da parte del gestore di potenze superiori a quella esperite riducono lo spazio elettromagnetico autorizzabile anche se in realtà esisterebbe altro spazio realmente utilizzabile. Tale criticità è già stata evidenziata dalle Agenzie e da ISPRA in molti tavoli, sottolineando che la richiesta di spazio elettromagnetico per potenze superiori al necessario spesso comporta anche l'emissione di pareri negativi da parte delle ARPA che potrebbero essere evitati. Nel documento preparato per rispondere alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato le ARPA/APPA segnalano che tale difficoltà potrebbe essere superata con una diversa disposizione normativa che preveda che il gestore, nell'istanza di autorizzazione, dichiari la potenza massima effettivamente erogata al connettore d'antenna.

Le problematiche relative alla cybersicurezza.

Il tema del rafforzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti di telecomunicazioni, in parallelo al crescente sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione, è da alcuni anni al centro dell'attenzione di tutti i Paesi occidentali. Esso rappresenta del resto un terreno di confronto fra diverse, e in qualche caso contrapposte, esigenze, che fanno capo da un lato alle strutture statali e dall'altro ad aziende e singoli cittadini.

La fruizione di sempre più veloci ed efficienti modalità di collegamento e di reperimento di informazioni, garantito dalla rete *internet*, ha contestualmente prodotto una esposizione dei dati affidati agli archivi informatici ad attacchi e intrusioni da parte sia di organizzazioni criminali di *hacker* singoli o più spesso

organizzati, sia di gruppi indirettamente riconducibili a entità statuali. Si registra un crescente attivismo di queste organizzazioni e gruppi, correlato a diverse finalità, e spesso idoneo a mettere in pericolo la sicurezza dei dati di cittadini, di aziende e di enti e organismi pubblici.

I Paesi dell'Unione europea hanno avviato da tempo una strategia di contrasto di tali rischi, attraverso l'implementazione di strumenti normativi che peraltro solo negli ultimi anni sono divenuti concretamente operativi, anche e soprattutto in relazione all'imminente avvento delle nuove reti di quinta generazione (5G), che, grazie al notevole incremento di velocità e potenza rispetto alle precedenti, renderanno potenzialmente più vulnerabile il sistema.

Il concetto di spazio cibernetico.

Lo « spazio cibernetico » rappresenta un nuovo dominio operativo di natura artificiale, trasversale agli altri quattro domini tradizionali (dominio terrestre, dominio aereo, dominio marittimo, dominio spaziale), nel quale gli esseri umani, e nel prossimo futuro verosimilmente anche le intelligenze artificiali, possono agire e interagire a distanza. Si tratta di un dominio di importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei diversi Paesi ma al contempo di un nuovo « spazio virtuale » di competizione economica e geopolitica per l'ampiezza dei settori che ne sono coinvolti.

Grazie ai progressi delle tecnologie di comunicazione e l'impiego diffuso di dispositivi elettronici e di monitoraggio, si intrecciano quotidianamente nello spazio cibernetico miliardi di interconnessioni, si scambiano conoscenze a livello globale e viene raccolto un gigantesco numero di dati e di informazioni compresi quelli di natura personale e sensibile (cosiddetti *big data*).

In quanto dominio creato dall'uomo lo spazio cibernetico è, inoltre, in continua evoluzione e implementazione, in connessione con la rapida e pressoché ininterrotta evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*information and communication technology*, ICT), grazie alle quali vengono erogati in misura crescente servizi essenziali per la collettività e strategici per il Paese.

A questo proposito la dottrina che da tempo si occupa del tema della sicurezza cibernetica invita a riflettere sulla vastità dei settori che nelle moderne società si avvalgono dei servizi digitali. Servizi economici e finanziari, sistemi di comando e controllo militare, sistemi di fornitura di energia elettrica o acqua, assistenza sanitaria, telecomunicazioni, dispositivi fisici con cui interagiamo giornalmente sono controllati da sistemi informatici.

Nello scenario di un futuro prossimo, osservano inoltre gli analisti, la diffusione di registri distribuiti in grado di registrare e gestire transazioni di vario tipo (*Blockchain*), di criptovalute (come *Bitcoin*, *LiteCoin*, *Ether* e *Ripple*), di sistemi di *Artificial Intelligence* (AI) e di *smart cities* (o città intelligenti) contribuirà ad un ulteriore ampliamento del dominio cibernetico e di conseguenza della superficie di attacco.

In quanto dominio artificiale il dominio cibernetico presenta delle « vulnerabilità », ovvero dei punti di debolezza attraverso i quali è possibile acquisire illegalmente dati e informazioni che « transitano » nello spazio cibernetico oppure compromettere in tutto o in parte il funzionamento di servizi e sistemi digitali.

Le vulnerabilità del dominio cibernetico rappresentano pertanto il rovescio della medaglia del progresso tecnologico ed informatico.

Elementi informativi e spunti problematici emersi nel corso delle audizioni sulla cybersicurezza.

Allo scopo di approfondire gli aspetti più rilevanti relativi alla sicurezza cibernetica derivanti dal processo di transizione verso la tecnologia del 5G, la Commissione ha chiamato in audizione i rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la

sicurezza (DIS), dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e della Polizia postale.

In particolare il contributo di tali soggetti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, è stato particolarmente utile per acquisire elementi in ordine allo stato dell'architettura istituzionale e alla sua adeguatezza rispetto agli obiettivi di sicurezza prefissati dalla normativa europea e nazionale vigente, alle caratteristiche della minaccia cibernetica attualmente presente nel nostro paese, alle specifiche problematiche di sicurezza relative alle future applicazioni della tecnologia del 5G e in ordine agli eventuali interventi necessari al fine di potenziare gli attuali strumenti normativi e amministrativi.

La sicurezza delle infrastrutture di rete e la gestione dei big data.

I rappresentanti del DIS hanno messo in evidenza i rischi in termini di sicurezza nazionale derivanti innanzitutto dalla flessibilità architetturale delle reti 5G composte da una pluralità di segmenti e terminali che presenteranno diversi aspetti di vulnerabilità e per le loro caratteristiche si configurano come possibili sedi di attacchi mai affrontati finora nelle attuali reti cellulari.

È stato preliminarmente sottolineato che entro il 2020 saranno connessi alla rete circa 50 miliardi di dispositivi *smart* con un mercato potenziale di 12 trilioni di dollari entro il 2035 e che l'architettura del 5G, creando delle partizioni di rete, potrebbe configurare tre categorie di *stakeholder*: i fornitori di tecnologia per l'infrastruttura, gli operatori mobili che si aggiudicano le frequenze e i soggetti terzi, i cosiddetti « inquilini », che mettono a disposizione dei loro clienti servizi digitali avanzati.

Un'architettura così complessa presenta rischi in termini di accessi non autorizzati, vulnerabilità delle diverse partizioni di rete, intercettazione del traffico, possibili conflitti nella gestione della banda assegnata a ciascuna tipologia di traffico. Inoltre, il 5G, proprio tramite le sue soluzioni tecniche, basate sullo sfruttamento di elevate porzioni dello spettro elettromagnetico e anche sulla diffusione capillare di antenne e microcelle, promettendo estesa copertura della rete, grande velocità di trasferimento, elevato numero di connessioni simultanee a bassissima latenza, farà esplodere l'utilizzo dell'*Internet of Things* (IoT) e dei *big data* all'interno della società.

Il pericolo deriva essenzialmente dal fatto che ben presto gli oggetti perennemente connessi a *internet* attraverso l'infrastruttura 5G e onnipresenti nelle case e negli uffici diventeranno possibili punti di accesso di minacce alla sicurezza nazionale: l'incremento nell'uso di dispositivi e componenti di *internet* delle cose incrementerà e implementerà le potenziali vulnerabilità delle infrastrutture di rete, soprattutto se i produttori e i fornitori di questi dispositivi e servizi privilegeranno l'abbattimento dei costi rispetto alle funzionalità di sicurezza e se non verrà posto il giusto accento sulle misure di sicurezza cibernetica e sul controllo della catena di approvvigionamento.

Con riferimento allo specifico tema dei *big data*, visto dalla prospettiva della sicurezza nazionale, è stato sottolineato un duplice risvolto: utilità dei *big data* come pilastro essenziale in attività che sono sempre più interconnesse e *asset* essenziale per l'esecutivo per la cui gestione serve pertanto un approccio strategico alla *governance*.

È stato quindi evidenziato che se la tecnologia digitale è fondamentale per dare valore ai dati e se l'obiettivo finale è che i dati possano diventare la base del processo decisionale, strategico e operativo a tutti i livelli di governo, ne consegue che si rivelano comunque necessarie soluzioni tecnologiche che permettano di trasformare i dati grezzi in informazioni.

In questo quadro è stata inoltre sottolineata la centralità del problema delle garanzie, essendo in gioco diritti fonda-

mentali della persona, quali la riservatezza, l'identità personale, l'onore, la dignità, la reputazione.

I *big data*, in quanto enormi quantità di dati generati da un numero incalcolabile di sorgenti devono quindi essere strutturati nell'ambito di nuovi sistemi di *data storage* inseriti in enormi *data center*, in grado di gestire quantità innumerevoli di informazioni a velocità elevatissima.

In tale contesto il nuovo obiettivo di tutte le forze e degli attori in campo riguarda innanzitutto il terreno della prevenzione, nel presupposto che chi disporrà dei dati avrà la conoscenza e quindi il controllo dei medesimi, mettendo a sistema le capacità e le competenze del DIS e delle agenzie operative AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna) nell'ottica di una strategica unitaria di comparto.

In questo contesto, le esigenze sulle quali gli operatori dell'*intelligence* hanno richiamato l'attenzione del legislatore sono rappresentate da tre principali ambiti: l'ampliamento delle capacità di immagazzinamento delle informazioni acquisite; l'individuazione e lo sviluppo di algoritmi in grado di analizzare le informazioni contenute e le loro correlazioni; la formazione specializzata, costruendo professionalità adeguate, una fra tutte quelle del *data scientist*. Si tratta in sostanza di promuovere una sempre maggiore integrazione tra TECHINT (*technical intelligence*) e HUMINT (*human intelligence*), ovvero tra le attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni svolte mediante strumentazione tecnica e quelle svolte tramite contatti interpersonali.

Al fine di affrontare le descritte criticità è stata quindi evidenziata la necessità di linee di azione concrete, un elevato livello di sinergie istituzionali, chiarezza di attribuzione di responsabilità intervenendo, laddove necessario, con le opportune iniziative legislative.

Queste le tre principali direttrici di intervento indicate: stima precoce della minaccia, sicurezza dell'ecosistema dell'informazione, ascolto attivo e ingaggio responsabile di tutti i componenti del sistema Paese in un quadro di flessibilità e adattabilità al cambiamento.

Alcuni dati sulla minaccia cibernetica.

I rappresentanti della Polizia postale hanno quindi fornito uno specifico contributo riportando i dati relativi al cd *cyber crime*, principale causa di attacchi, attacchi dei quali i quattro quinti sono effettuati per ottenere denaro o dati che successivamente verranno monetizzati.

L'*escalation* che il *cyber crime* ha avuto negli anni è esponenziale: nel raffronto tra il 2014 e il 2018, gli attacchi gravi sono aumentati di oltre il 77 per cento, con un aumento percentuale che sfiora l'80 per cento, essendo oltretutto in aumento anche gli attacchi ordinari.

Gli attacchi gravi sono aumentati di 10 volte nell'ultimo biennio e del 37,7 per cento rispetto all'anno precedente. Il peggioramento non riguarda soltanto la quantità degli attacchi, ma anche la qualità degli attacchi.

Un altro dato che risulta significativo rappresentare è che questi aumenti non sono esaustivi dello scenario criminale, perché un grandissimo numero di aggressioni non diventa mai di dominio pubblico. Esiste infatti un sommerso di aggressioni rilevantissimo, che non viene mai reso noto o viene reso noto soltanto a distanza di tempo.

In tale contesto il *cyber crime* generico, cioè quello dovuto alla monetizzazione degli attacchi, rappresenta la percentuale più alta. Più bassa, anche se molto insidiosa, è la percentuale che riguarda gli attacchi compiuti per ragioni varie, ascrivibili alle formazioni antagoniste, allo spionaggio industriale, alla guerra delle informazioni, attacchi dovuti a potenze ostili nei confronti del nostro Paese.

È stato pertanto sottolineato che lo scenario degli attacchi *cyber* ha da tempo superato i livelli di guardia, rappresentando una delle principali minacce, se non la principale, alla tenuta economica del Paese.

In tale contesto fattore determinante è innanzitutto la capillare accessibilità di *software*: si tratta di *software* malevoli che servono per colpire e per realizzare crimini anche di altissimo livello che si trovano comunemente nel *dark web* a cifre economiche decisamente modeste, rendendo evidente che per realizzare la difesa di un'azienda, di un'amministrazione pubblica, di una struttura sanitaria, ci vuole un investimento consistente, mentre gli attacchi richiedono risorse quantitativamente modeste.

Le evidenze nelle investigazioni ci dicono che le organizzazioni criminali a livello internazionale, le più « professionali », così come le mafie nazionali, si sono dedicate largamente al settore del *cyber crime* che consente grandissimi introiti, con un rischio relativamente modesto.

In questo scenario proprio i dati, le informazioni che vengono immesse nella rete, rappresentano la miniera d'oro: le aggressioni ai dati sanitari sono aumentate del 99 per cento, mentre il crimine finanziario attualmente è uno dei settori che preoccupa maggiormente. La polizia postale nel 2019 ha ricevuto, rispetto all'anno precedente, un aumento del 320 per cento di segnalazioni di attacchi alle aziende.

Sul piano tecnico è stato quindi evidenziato che per le sue caratteristiche la rete 5G, come le altre reti radiomobili, si baserà su un sistema di antenne terrestri distribuite sul territorio in diversi settori, lungo una dorsale detta *backbone*, rete attraverso la quale riuscirà a passare una mole enorme di dati, incomparabile con quella attuale, con una velocità di connessione decisamente maggiore e una notevole diminuzione della latenza della connessione.

A fronte di enormi potenzialità di sviluppo economico e di utilizzo di una tecnologia sofisticatissima, che contrarrà i tempi di utilizzo con la conseguente accelerazione dei processi di scambio, si avrà come contraltare l'acuirsi di enormi rischi. Alcuni rischi che si sono già aggravati con il 4G diventeranno ancora più insidiosi con il 5G, a cominciare dalla delicata questione dell'ostacolo all'esatta identificazione e localizzazione dei dispositivi mobili, rendendo più complessa la gestione del crimine informatico.

In tale contesto sarà necessaria un'attenta valutazione dei gestori delle infrastrutture di comunicazione, intensificando a ogni livello l'attività di protezione delle reti.

Lo scenario descritto richiede quindi di agire sia sul versante della legislazione nazionale che sui tavoli europei, uniformando le legislazioni e tenendo soprattutto conto delle maggiori esigenze di tutela dei dati e di contrasto al *cyber crime*.

Il processo di digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

Il contributo all'indagine conoscitiva di AgID ha riguardato soprattutto l'analisi dei dati gestiti nell'ambito del circuito delle pubbliche amministrazioni e dell'importanza di garantire il valore intrinseco della grande mole di dati in loro possesso prevedendo un adeguato sistema di *governance* della transizione al digitale.

Preliminarmente è stato infatti sottolineato che la pubblica amministrazione dispone di un grande patrimonio di dati che non sono all'origine dati di qualità, che però non è sufficientemente valorizzato e immediatamente utilizzabile per quello che può generare in termini di valore.

Al riguardo si è infatti evidenziato come l'utilizzo del dato da un punto di vista di intelligenza artificiale – sfida su cui si stanno confrontando grandi *player* internazionali – consente di avere dei dati di elevata qualità, anonimizzati per non confliggere con le regole di protezione dei dati personali.

In questo quadro la tecnologia 5G, intesa come fattore abilitante, può certamente aiutare a erogare una serie di servizi a cittadini e imprese e alla pubblica amministrazione, incentivando iniziative di sviluppo di nuovi servizi digitali, a condizione che si individui un efficiente sistema di *governance* anche capillare della transizione al digitale.

In tale quadro è emersa quindi la necessità di procedere ad una reingegnerizzazione dei processi mutando il paradigma operante all'interno della pubblica amministrazione affinché essa si trasformi da ostacolo generatore di adempimenti burocratici, in *driver* di crescita.

In questo senso la chiave di volta appare essere l'applicazione del principio *once only* esteso, in base al quale le pubbliche amministrazioni debbono comportarsi come un'unica pubblica amministrazione. L'utilizzo di processi digitali uniformi consentirà ai cittadini e alle imprese la possibilità di avere un dialogo non incerto con la pubblica amministrazione, ottenendo l'accessibilità, la trasparenza e garantendo adeguata tutela della *privacy* e della *security*.

Nell'ambito di servizi completamente *full digital*, è stata inoltre evidenziata, a titolo esemplificativo, la profonda trasformazione del mondo della logistica e dei trasporti. La logistica rappresenta infatti un settore strategico per l'economia nazionale utilizzabile come strumento di politica industriale allo scopo di valorizzare anche le eccellenze del sistema produttivo e per promuovere lo sviluppo del trasporto ecosostenibile. Occorre infatti considerare che quello logistico è un sistema ampio e complesso, composto da una pluralità di nodi logistici, porti, aeroporti, fino alle aziende manifatturiere. In tale quadro la tecnologia del 5G può essere utile per costruire un sistema in cui infrastrutture immateriali riescono a mettere in rete il sistema logistico (porti, aeroporti e interporti) innestando maggiore efficienza nel sistema logistico nel suo complesso.

Altro tema di fondamentale importanza evidenziato riguarda, come già anticipato, il tema della *governance* che riguarda anche lo sfruttamento dei fondi europei. Anche in quest'ambito, in particolare nei trasporti e nella logistica, evidente risulta la necessità di far convergere le iniziative di tutte le pubbliche amministrazioni e dell'attuale insieme di piani operativi nazionali e regionali.

È stata quindi evidenziata l'importanza di lavorare nell'ambito della programmazione europea 2021-2027, non solo per utilizzare i fondi strutturali in modo coordinato, ma anche per sfruttare con più intensità i fondi di ricerca e sviluppo, che consentono di attuare una stretta *partnership* con le imprese con l'obiettivo di una crescita inclusiva che non ripeta la situazione a macchia di leopardo attuale, evitando di avere la copertura 5G solo nelle zone ad alta redditività.

A livello nazionale occorre elaborare piani di sviluppo per favorire il partenariato pubblico/privato e incentivare gli investimenti nelle zone a fallimento di mercato, con particolare riferimento agli specifici profili della cybersicurezza e dalla protezione dei dati.

In presenza di dati assai preoccupanti relativi alla minaccia cibernetica si rivelano necessarie linee guida per la scrittura del *software* sicuro, per la sicurezza nel *procurement*, perché proprio nelle attività di *procurement* attraverso le quali le amministrazioni si approvvigionano di beni e servizi si possono nascondere gravi rischi in termini di sicurezza.

Riguardo alle politiche di contrasto *cyber*, risultano quindi determinanti i gruppi tecnicamente definiti i CERT, *Computer Emergency Response Team*, mettendo a fattor comune anche aspetti quali la classificazione di un incidente e la nomenclatura da utilizzare.

Fattore determinante risulta inoltre il governo dei dati gestiti nel circuito delle Pubbliche amministrazioni e la loro esfiltrazione da parte della criminalità informatica e degli attivisti.

Nel contesto specifico dei *big data*, occorre quindi promuovere la cultura degli *open data* nella pubblica amministrazione, ampliando i dati disponibili e stimolando il settore privato a investire nelle piattaforme di *big data*, anche mediante la creazione di cataloghi nazionali dei dati di tipo aperto, affinché tutte le pubbliche amministrazioni rendano disponibile il più ampio spettro di *data set*.

In estrema sintesi, ciò che è stato evidenziato è che, per fronteggiare adeguatamente l'economia digitale, servono politiche di valorizzazione del patrimonio

informativo pubblico nazionale e politiche per migliorare la qualità del dato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo necessariamente la reingegnerizzazione dei processi e la riprogettazione dei servizi, introducendo una cultura del *project management* e dell'analisi dei processi anche nel contesto delle pubbliche amministrazioni e immaginando, a tal fine, nuove sinergie con l'accademia, con l'università, con tutte le componenti della società, allo scopo di migliorare l'approccio ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione soprattutto nei settori della mobilità logistica, della telemedicina e del *welfare*.

Le conclusioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Ad ulteriore sostegno delle criticità descritte così come emerse nel corso delle audizioni svolte, appare utile segnalare le conclusioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che ha svolto una breve indagine conoscitiva al termine della quale ha presentato, in data 12 dicembre 2019, una relazione « sulle politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale » (Doc. XXXIV, n. 1).

In particolare, nell'ambito delle valutazioni conclusive si evidenzia innanzitutto l'incremento costante degli attacchi cibernetici non solo sul piano quantitativo, ma anche sul piano della capacità innovativa mostrata dai soggetti autori di tali iniziative.

Risultano inoltre confermate le preoccupazioni circa l'ingresso di aziende appartenenti a paesi esteri extraeuropei nelle attività di installazione, configurazione e mantenimento delle infrastrutture delle reti 5G, rendendo necessario un innalzamento degli *standard* di sicurezza.

Sul tema della concorrenza si evidenzia altresì il problema del cosiddetto *dumping* praticato da determinate aziende estere anche se, in un contesto normativo di tutela del mercato e della concorrenza, appare di difficile prevedere l'esclusione di progetti ritenuti essenziali per lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Più in generale, si richiama l'attenzione sul fatto che il Governo ritenga fondamentale l'attuazione delle misure contenute nel decreto-legge istitutivo del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di quelle concernenti il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), che ha rafforzato i poteri speciali attivabili nei confronti dei soggetti che operano nelle attività di infrastrutturazione di rete.

Si evidenzia, altresì, l'opportunità di innalzare il livello di sicurezza cibernetica anche nella fase di definizione dei contratti di acquisto dei prodotti e dei servizi destinati alla pubblica amministrazione.

Un ulteriore profilo oggetto di particolare attenzione riguarda la tutela dei dati personali, soprattutto rispetto al fenomeno del massiccio prelievo di dati da parte delle grandi piattaforme che operano in rete utilizzati nelle attività di « profilazione » degli utenti a scopi prevalentemente commerciali. Su tale specifico aspetto si ritiene opportuna un'iniziativa dell'Unione europea e in ambito di legislazione nazionale idonea a garantire il rispetto e la tutela dei dati personali, disciplinando le attività consentite alle piattaforme e ai *social network* nei riguardi degli utenti.

Altro aspetto di particolare rilievo riguarda il tema delle risorse umane e della formazione degli operatori del settore, per la quale occorre valutare con attenzione investimenti aggiuntivi anche al fine di superare il divario significativo esistente fra i Paesi europei e gli Stati Uniti, la Russia e l'India.

Nella recente relazione del 9 ottobre 2019, si evidenzia inoltre l'opportunità di una attiva partecipazione dell'Italia alla fase di elaborazione dei futuri interventi in ambito europeo e di verifica circa l'adeguatezza degli strumenti normativi attualmente previsti, valutando un rafforzamento della strategia di difesa comune nel settore della sicurezza cibernetica nonché l'individuazione di nuove specifiche fatti-

specie di reato adeguati a fronteggiare il descritto incremento esponenziale degli attacchi cibernetici a infrastrutture economiche critiche e nel settore economico-finanziario.

Si tratta infatti di fenomeni in continua evoluzione che richiedono strumenti normativi adeguati, prevedendo possibili risposte di tipo proattivo e non solo difensivo agli attacchi di tipo cibernetico.

I* « big data » *e gli algoritmi: un binomio fortemente integrato.

Come segnalato dal professor Talia nel corso della sua audizione, il 5G consentirà forme di interazione di nuovi servizi, nuove applicazioni, cambiando lo scenario digitale. Ciò indubbiamente comporterà un aumento della velocità e una diminuzione dei tempi di comunicazione ma il nuovo scenario digitale che si andrà a disegnare si caratterizzerà soprattutto per il fatto che i dispositivi personali conviveranno molto più strettamente con i servizi pubblici, con i servizi sanitari, con i contenuti in *streaming*, la mobilità autonoma, l'industria 4.0, ossia i dati prodotti dalle nostre interazioni con il mondo e i dati generati nella rete delle cose diventeranno un ecosistema strettamente integrato.

Questo stato di cose implicherà un salto esponenziale con riferimento all'economia dei dati, posto che la quantità dei dati digitali che transiteranno attraverso il 5G cambierà le dimensioni delle informazioni che si hanno a disposizione con un impatto molto forte su vari aspetti del lavoro e della vita quotidiana delle persone.

Con il 5G i dati che i cittadini inseriranno e lasceranno sulla rete diventeranno una moneta di scambio ancora maggiore, per la quale vengono offerti i servizi *internet* che apparentemente sono gratuiti.

Uno degli effetti dello sviluppo del 5G è quindi relativo alle possibilità che tale nuovo ecosistema potrà fornire con riferimento alla nuova grande ricchezza del ventunesimo secolo, vale a dire la capacità di trarre valore (non soltanto economico, ma anche politico) dall'utilizzo dei cosiddetti *big data*.

L'espressione anglolatina *big data* indica uno degli elementi più caratteristici dell'evoluzione tecnologica nelle società contemporanee. Il termine è stato originariamente coniato negli Stati Uniti per indicare una quantità di dati così ampia (ma non definibile *ex ante* in termini quantitativi) da essere di difficile gestione con le capacità tecnologiche degli elaboratori elettronici.

I *big data* si caratterizzano per alcuni profili che vanno tuttavia al di là della semplice massa dimensionale (o volume dei dati, che costituisce la prima caratteristica dei *big data*).

Un secondo elemento è infatti la natura eterogenea di tali dati che si presentano nelle forme più varie: i dati oggi disponibili consistono in immagini, video, testo, parlato, archivi documentali (varietà).

Un terzo elemento è la velocità di produzione e diffusione dei medesimi dati.

Come rappresentato dal professor Rasetti, nel solo anno 2018 sono stati prodotti (e registrati) tanti dati quanti ne sono stati prodotti nell'intera storia umana fino al 2017. Il tempo di raddoppio (ovvero il tempo di produzione e registrazione di una massa di dati doppia rispetto a quella presa in considerazione nella misurazione precedente) è stato quindi pari ad un anno nel 2018 ma continuerà in prospettiva a scendere in quanto, oltre ai dati prodotti dagli esseri umani, cresceranno esponenzialmente i dati prodotti dalle macchine. Secondo quanto indicato nella medesima audizione, entro cinque o sette anni saranno in rete, oltre agli umani, 150 miliardi di dispositivi che interagiscono tra loro e con gli umani. Per quanto sconvolgente possa apparire, in un futuro assai prossimo (5/7 anni) basteranno 12 ore per produrre tanti dati quanti ne sono stati prodotti nella precedente storia dell'umanità.

I dati rappresentano da sempre la base della conoscenza scientifica, posto che proprio dai dati ricavati dall'esperienza si traggono elementi sulla base dei quali ricavare le leggi di natura.

L'elemento rivoluzionario derivante dall'utilizzo di tali dati è legato al fatto che una tale massa di dati potrà consentire di

studiare in modo assai più dettagliato la complessità dei comportamenti umani ed assicurare, in vari ambiti, conoscenze assai più approfondite.

Se da una parte ciò rende evidente il valore (quarta caratteristica dei *big data*), anche economico, di tali dati, lo strumento attraverso il quale tale enorme massa di dati può essere utilizzata per ottenere un valore aggiunto non può essere ovviamente la lettura e l'analisi di singoli studiosi, che non avrebbero fisicamente né il tempo né le capacità di trarre elementi utili da una massa indeterminata di elementi informativi.

Il meccanismo attraverso il quale viene estratto tale valore comincia quindi dalla ricerca, dall'analisi e dall'estrazione di *pattern* di informazione, volti a individuare relazioni tra i dati. Sulla base di tali dati, correlati tra loro in maniera adeguata si ottiene una « informazione strutturata » ossia una conoscenza che consiste in una rappresentazione fedele del sistema a cui i dati si riferiscono e che consente di costruire dei modelli e di realizzare degli algoritmi predittivi.

L'economia dei dati si fonda nell'economia digitale essenzialmente su cinque elementi: la rete, i dati, la disponibilità di spazi di archiviazione, gli algoritmi di analisi e la potenza di calcolo. Tra questi gli algoritmi sono senza dubbio il profilo più rilevante, anche se tutti gli altri fattori ne costituiscono il necessario presupposto.

Secondo la definizione contenuta nella enciclopedia Treccani, ripresa da vari studiosi, tecnicamente si definisce algoritmo una sequenza finita di operazioni elementari, eseguibili facilmente da un elaboratore che, a partire da un insieme di dati I (input), produce un altro insieme di dati O (output) che soddisfano un preassegnato insieme di requisiti. Spesso i requisiti vengono distinti in due categorie: i vincoli, ossia requisiti che devono essere soddisfatti in ogni caso, e gli obiettivi, ossia requisiti che devono essere soddisfatti il meglio possibile secondo un qualche criterio specificato.

Un algoritmo è caratterizzato essenzialmente da due elementi: la complessità computazionale, relativa al numero di operazioni elementari necessarie per produrre l'output (direttamente legato al tempo di calcolo necessario per eseguire l'algoritmo), e l'approssimazione, relativa a quanto vengono soddisfatti gli obiettivi secondo il criterio specificato.

Dalla metà degli anni 1980 le tecniche algoritmiche hanno subito notevoli evoluzioni sotto diversi aspetti: una migliore utilizzazione delle crescenti possibilità offerte dai moderni mezzi di elaborazione (in particolare sfruttando in modo adeguato le possibilità di parallelismo, sia attraverso l'esecuzione simultanea di operazioni analoghe, come nell'elaborazione vettoriale, sia attraverso l'uso di opportune reti di elementi di elaborazione, quali, per es., le reti neurali, generalmente calibrate su specifiche applicazioni); l'uso di strutture dati più sofisticate adatte alle particolari classi di problemi trattati; l'uso di euristiche più potenti e flessibili di quelle usate precedentemente (sfruttando a fondo i concetti di ricerca locale con memoria, inserendo spesso alcuni elementi di tipo probabilistico).

Nel corso delle audizioni è emerso che l'analisi dei dati è ormai uno dei punti centrali di moltissimi operatori. Vodafone ad esempio ha investito molto per la realizzazione di sistemi di analisi dei flussi, in modo da analizzare le informazioni generate dalla propria rete 4G e 4.5G e da ricavare, dopo aver anonimizzato irreversibilmente e aggregato tali informazioni, analisi su presenze, mobilità e flussi della popolazione. Il valore aggiunto delle informazioni si collega ancora una volta alla massa di dati oggetto di analisi che, per Vodafone, sono pari a 25 miliardi di nuovi *record* di informazioni ogni giorno.

Gli algoritmi sono quindi sia il punto di partenza avvalendosi dei quali si estrae valore dai dati sia il punto di arrivo che, sulla base di tali dati adeguatamente organizzati consente di costruire modelli predittivi in ambiti nei quali non troppo tempo fa era impossibile trarre informazioni ordinate. In altre parole i *big data* sono valorizzati solo quando un algoritmo li utilizza e li trasforma in informazioni di qualità.

Come sottolineato dal prof. Sassano, presidente delle Fondazione Ugo Bordoni nel corso dell'audizione svolta presso la

Commissione, non bisogna ritenere che gli algoritmi in sé siano una novità. Essi sono in uso da lungo tempo nell'ambito tecnologico e non solo. Tuttavia la novità risiede proprio nella capacità di trattare questa enorme massa di elementi fornitori di conoscenza producendo valore aggiunto.

I grandi *player* (*Google, Facebook, Amazon, Netflix*) e i grandi *broker* (in ossia i *data broker* che vivono della raccolta di dati sulla rete e li rivendono) hanno già e avranno grandi benefici, perché riescono ad estrarre valore dai dati e dalla loro analisi. Si tratta di valori economici ma anche, almeno in astratto, di un enorme potere di conoscenza utilizzabile ai fini più svariati (politici, culturali, ecc.) capaci di intervenire pesantemente sulla stessa formazione delle pubbliche opinioni.

Peraltro, con riferimento alla gestione di tali dati, Wind ha segnalato come le compagnie telefoniche siano assoggettate a regole assai stringenti, sotto il profilo della *privacy*, mentre per i cosiddetti *over the top* esiste un sistema di regole decisamente più snelle, auspicando quindi un riallineamento della disciplina.

Pertanto appare chiaro come, mentre la disponibilità dei dati è semplicemente un dato di realtà, diventa essenziale comprendere, conoscere e, in un certo senso anche governare ciò che dai dati riesce a trarre valore: ossia gli algoritmi. Gli algoritmi e i sistemi *software* basati su questi algoritmi stanno evolvendo con modalità spesso non conosciute, se non per gli esperti, con ciò generando una sorta di « *digital divide* delle conoscenze » estremamente minaccioso per il nostro sistema informativo favorendo fenomeni distorsivi della realtà e non immediatamente percepibili dagli stessi destinatari dell'informazione.

A fronte delle opportunità offerte dal complesso di tali tecnologie occorre sviluppare rapidamente forme di tutela e regole, che devono essere idonee a proteggere i nostri valori fondamentali rispetto all'evoluzione della tecnologia.

Il rischio (come ricordato dal professor Talia nel corso delle audizioni) è quello che si sviluppi una sorta di *algocrazia*, altro neologismo, cioè che siano gli algoritmi (e quindi coloro che li generano, li comprendono e li controllano) a detenere il potere. È evidente l'impatto che questo potrebbe avere sui sistemi democratici: il fulcro della decisione e del potere finirebbe per spostarsi dai Parlamenti e dai Governi nazionali a pochi grandi operatori spesso sovranazionali capaci di condizionare (fino a determinare) come si organizza la vita dei cittadini.

In conseguenza di ciò, come sottolineato dal professor Sassano, si pone il problema di affrontare la questione delle competenze, posto che la realizzazione di algoritmi idonei a trarre adeguati dividendi in termini di valore aggiunto conoscitivo ed economico richiede competenze specialistiche che vanno molto al di là della semplice formazione STEM, che pure ne rappresenta un presupposto (si veda il paragrafo sulle iniziative di formazione necessarie).

Infine gli auditi hanno rappresentato come tale massa di dati, consentendo analisi assai approfondite, potrebbe portare ad avere un « ritratto digitale » delle persone assai realistico con intuibili rischi sia con riguardo alla *privacy* dei cittadini medesimi, sia con riferimento alla possibilità di condizionarne le decisioni e le scelte con evidenti rischi per la libera formazione del pensiero. Tuttavia, allo stato, non esiste alcun diritto dell'individuo ad essere considerato « proprietario » dei dati che genera, sebbene le nuove disposizioni (in particolare il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il GDPR) tendono a garantire un maggior controllo sui propri dati personali.

Come ha sottolineato il professor Talia « i dati hanno anche un grande valore politico ». A parte casi molto noti in Occidente come *Wikileaks* e *Cambridge Analytica* meritano attenzione anche le applicazioni fatte altrove, come ad esempio il *social ranking* attraverso i *big data* effettuato dalla Cina nei confronti dei propri cittadini. Nonostante le differenze di struttura politica tra la Cina e le democrazie occidentali, non si può escludere che questi rischi si presentino anche nei nostri sistemi democratici.

L'avvento del 5G potrebbe essere uno stimolo per costruire quindi una cultura dei dati non solo per le implicazioni economiche dell'uso degli stessi ma per la stessa natura politica che la loro gestione malevola potrebbe produrre. Sarebbe quindi opportuna la definizione di nuove regole di garanzia per la produzione, la comunicazione, la raccolta e l'analisi dei dati e degli algoritmi necessari per l'analisi dei medesimi.

L'intelligenza artificiale e il 5G.

Il 5G, assicurando la trasmissione di grandi quantità di dati, con estrema rapidità e bassissima latenza, processati dagli algoritmi per produrre nuovi fattori di conoscenza (ed eventualmente nuovi algoritmi) incrocia anche le problematiche connesse ai recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale.

Occorre preliminarmente chiarire che, allo stato attuale delle conoscenze, siamo tecnologicamente ancora ben lontani dallo sviluppo di una superintelligenza in grado di soppiantare le capacità umane in maniera completa ed in ogni campo di azione.

Ciononostante negli ultimi anni la combinazione di tre fattori essenziali ha aperto la strada ad un rapidissimo progresso nel campo dell'intelligenza artificiale.

In primo luogo l'aumento esponenziale della potenza di calcolo ha costituito il presupposto per costruire macchine sufficientemente potenti da effettuare le operazioni necessarie per sviluppare l'intelligenza artificiale. In secondo luogo, altrettanto determinante, è la presenza e la disponibilità di enormi quantità di dati (i cosiddetti *big data*) classificati in maniera più o meno raffinata che costituiscono il necessario « carburante » per sviluppare l'intelligenza artificiale. Il terzo aspetto è legato al recupero delle cosiddette reti neurali che, pur essendo state oggetto di studio e ricerca fin dagli anni Quaranta del secolo scorso, non erano state fino a tempi recentissimi utilizzate in maniera efficace.

Lo sviluppo del cosiddetto *deep learning*, cioè la creazione di un meccanismo che consente un apprendimento rapido delle reti neurali utilizzando in maniera originale la potenza di calcolo offerta dalle GPU (*Graphical Processing Unit*), ha consentito in tempi piuttosto rapidi di creare reti a più strati corrispondenti a diversi livelli di astrazione concettuale. L'aumento dei livelli di astrazione è stato nel corso degli ultimi anni assai significativo. *Imagenet*, uno dei prodotti di *deep learning* nel 2015 riuscì a realizzare 152 livelli di astrazione, e questo consente alla macchina di classificare in maniera efficiente e gerarchizzata un numero estremamente ampio di informazioni, portando la capacità di comprensione della realtà dei computer a livelli inimmaginabili solo pochi anni fa in quanto i computer possono in maniera del tutto automatica, riconoscere, elaborare e persino creare immagini, testi in maniera simile (ma ancora non identica quanto alla qualità dei risultati) a quanto fa l'uomo.

In considerazione di quanto si è detto il termine intelligenza artificiale è quindi parzialmente fuorviante posto che quello che è stato realmente oggetto di una profonda trasformazione è stato il *machine learning* ossia l'apprendimento automatizzato delle macchine.

Fino a pochi anni fa infatti la modalità di « allenamento » delle macchine prevedeva, come ricordato dal professor Zecchina, nel corso della sua audizione, che, una volta caricato sulla macchina un database di elementi su cui si doveva fondare l'analisi, si richiedesse allo strumento di verificare se all'interno dei dati forniti fossero presenti alcune caratteristiche (decise in anticipo dagli esseri umani) e, sulla base della presenza di queste caratteristiche, di ottenere un *output* pertinente. Questa modalità di classificazione non ha tuttavia mai realmente funzionato, ad esempio con riferimento al riconoscimento di immagini.

Oggi l'intelligenza artificiale consiste in macchine che imparano da grandi quantità di esempi, attraverso algoritmi che modificano un numero amplissimo di pa-

rametri (nell'ordine delle centinaia di milioni) richiedendo grandi potenze di calcolo. Sono tuttavia le reti (e non più gli uomini) a decidere cos'è rilevante nell'*input* e a classificare i dati. Tuttavia, sebbene i risultati di queste operazioni siano estremamente accurati non si è ancora capito nel dettaglio come funzionino questi sistemi (benché funzionino).

Un aspetto che va tuttavia sottolineato negli attuali sistemi di *machine learning* è che gli algoritmi riescono a trovare relazioni e a produrre dei risultati sulla base di tali esami talvolta non comprensibili per gli esseri umani. Proprio per questo nelle recenti comunicazioni dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale si fa sempre riferimento a un'intelligenza artificiale « centrata sull'uomo » (si veda in particolare la Comunicazione del 4 aprile 2019 COM(2019) 168 Final « creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica »).

Tuttavia tali sistemi non sono ancora in grado di individuare (e men che meno spiegare) nessi causali sebbene tale potrebbe essere la frontiera verso la quale si indirizza la ricerca sul *machine learning*.

Un ulteriore problema che sta emergendo, e che è anzi al centro delle discussioni in termini di etica dei sistemi di intelligenza artificiale, concerne la possibilità di generare risultati viziati da « bias tecnologici » ossia sostanzialmente da pregiudizi che associno, in maniera fuorviante o comunque socialmente inaccettabile, determinati risultati a input derivanti dalle basi dati di allenamento delle macchine viziate o da « pregiudizi umani » (quindi da un'errata classificazione dei dati) ovvero dalla mera disponibilità « squilibrata » dei dati nell'ambito dell'apprendimento non supervisionato.

Il sistema delle nuove tecnologie e gli effetti sul mercato del lavoro: una questione aperta.

Nel corso delle audizioni in diversi interventi è stato trattato il tema degli effetti che il nuovo ecosistema digitale genererà sul mercato del lavoro.

La questione è da tempo oggetto di interesse e fonte di inquietudine per gli effetti che tale combinazione di innovazioni potrà comportare nel nostro sistema economico.

Nel corso della XVII legislatura la 11ª Commissione Lavoro del Senato della Repubblica ha svolto un'indagine conoscitiva sul tema specifico dell'« impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale ».

Nelle conclusioni della citata indagine conoscitiva si dava un approccio sostanzialmente ottimistico del futuro del mondo del lavoro in relazione ai progressi derivanti dall'innovazione tecnologica (con un focus particolare sui cambiamenti introdotti nel mondo industriale dall'industria 4.0). Infatti nelle conclusioni dell'indagine si affermava che « Il tratto dominante del futuro prevedibile del tessuto produttivo non sarà comunque costituito dalla "fine del lavoro". Il progresso tecnologico non avrà negli anni a venire, come non ha mai avuto negli ultimi due secoli segnati da un progresso tecnologico continuo, il potere di rendere definitivamente inutile il lavoro umano » in quanto « sarà la stessa disponibilità di lavoro umano generata dalla scomparsa dei vecchi mestieri a stimolare la capacità di inventarne di nuovi ». Si precisa tuttavia come « l'avvento della robotica e dell'intelligenza artificiale pone a rischio di sostituzione non più soltanto i mestieri di basso contenuto professionale, bensì anche quelli di contenuto elevato. E ciò potrà rendere più lunga e impegnativa la transizione dai vecchi ai nuovi lavori ».

Nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati nella XVII legislatura su « Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali » uno specifico intervento sugli effetti occupazionali delle trasformazioni digitali è stato effettuato dall'amministratore delegato di Fabbrica digitale che ha espresso posizioni meno ottimistiche sulle prospet-

tive del lavoro, segnalando come, mentre il digitale della terza rivoluzione industriale era un digitale integrativo delle capacità umane, « la quarta rivoluzione industriale, quella nella quale noi siamo, è quella del digitale sostitutivo. Le tecnologie (...) sono sostitutive dell'attività dell'uomo ».

In alcuni studi condotti sugli effetti della trasformazione digitale del lavoro in effetti le considerazioni relative ai tassi di sostituzione appaiono meno nette.

Se in uno studio del *World Economic Forum* del 2017 il team di Katja Grace dell'Istituto sul futuro dell'umanità dell'università di Oxford ha calcolato che la totalità dei lavori sarà automatizzata in un arco temporale di 120 anni ma c'è il 50 per cento delle possibilità che ciò avvenga entro soli 45 anni con rischi concreti di tagli salariali di massa, collasso dell'imposizione sul reddito e, in associazione a ciò, sovraccarico dei sistemi di protezione sociale (Thomas Metzinger), in altri studi emerge invece un saldo positivo a livello occupazionale, soprattutto nel breve periodo.

Il report del *World Economic Forum* dal titolo « *The Future of Jobs 2018* » prevede ad esempio che entro il 2022 l'intelligenza artificiale creerà 133 milioni di nuovi posti di lavoro, ma al contempo 75 milioni andranno persi.

Anche da importanti esperti di tecnologie industriali del settore sono state espresse preoccupazioni con particolare riguardo alle implicazioni dell'intelligenza artificiale e del nuovo paradigma tecnologico: nel 2014 Elon Musk (CEO di Tesla) ha ammonito sul fatto che « l'intelligenza artificiale è il più grande rischio cui la nostra civilizzazione si trova a far fronte », evidenziando i rischi che potrebbero derivare dall'abuso dell'intelligenza artificiale, e, in modo meno netto ma non in totale contraddizione con gli assunti di Musk, Stephen Hawking ha dichiarato: « non siamo in grado di prevedere cosa riusciremo a fare quando le nostre menti saranno amplificate dall'Intelligenza Artificiale. Forse, con strumenti nuovi, riusciremo anche a rimediare a tutti i danni che stiamo provocando alla natura, e magari saremo anche in grado di trovare soluzioni definitive a povertà e malattie. Ma... è anche possibile che con la distruzione di milioni di posti di lavoro venga distrutta la nostra economia e la nostra società ».

Più ottimista Bill Gates che ritiene che lo sviluppo tecnologico ci renderà più produttivi e creativi. Allo stesso modo Ray Kurzweil, ingegnere capo di *Google*, ritiene che anche se i robot porteranno via il lavoro, cosa molto probabile, gli uomini ne troveranno altri (conclusione assai simile a quella cui giunge anche l'indagine conoscitiva condotta dal Senato).

Il professor Häggström, riprendendo le considerazioni formulate nel libro « La nuova rivoluzione delle macchine. Lavoro e prosperità nell'era della tecnologia trionfante » di Erik Brynjolfsson ed Andrew McAfee, ritiene che l'automazione di una grandissima quantità di lavoro intellettuale potrebbe condurre nel lungo periodo a problemi significativi di disoccupazione (e quindi di distribuzione del reddito e del benessere) arrivando a definire « non irrealistico » nel lungo periodo uno scenario di « disoccupazione 100 per cento ». Anche nell'ipotesi di un approdo finale alla « società del tempo libero » immaginata dal professor Brundage (7), si porrebbe comunque il problema di gestire la transizione senza creare un livello mai visto nella storia di disuguaglianza economica e disordini sociali.

---

(7) Il professor Brundage, nel suo contributo allo *Science and Technology Options Assessment (STOA)* del Parlamento europeo, pubblicato a marzo 2018 « Dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale ? », nel rilevare la natura versatile dell'intelligenza artificiale e, conseguentemente, la possibilità della stessa di essere utilizzata tanto a fin di bene che per scopi malevoli o addirittura criminali, considera comunque assai probabile un progressivo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale idonei a sostituire una grande quantità (se non la totalità) del lavoro umano (senza tuttavia indicare tempistiche ma orizzonti temporali: « nel corso di questo secolo »). Naturalmente in un tale scenario l'utopia (una « società del tempo libero » pacifica e nella quale gli uomini si dedicano solo a ciò che è a ciascuno gradito) e la distopia (una società autoritaria fondata sulla sorveglianza automatizzata, sulla coercizione e sulla repressione del dissenso assicurati con livelli di efficienza prima impossibili), oltre a tutte le possibili situazioni intermedie tra tali due estreme, sono sicuramente possibili ma le sue conclusioni sull'interazione tra esseri umani ed evoluzione tecnologica sono tendenzialmente ottimistiche.

Come risulta da tale, pur breve, disamina sebbene non vi siano posizioni concordi su quello che sarà l'esito finale di tale processo (maggiori posti di lavoro, più qualificati e meglio pagati; riduzione delle opportunità lavorative e crisi occupazionale e dei sistemi di *welfare* o addirittura una « società del tempo libero » tutta da organizzare), il punto di partenza sul quale sembra emergere un consenso diffuso è che tale evoluzione del lavoro e la velocità delle trasformazioni in corso comporteranno, indipendentemente dal saldo finale nel lungo periodo, una difficile fase di transizione, che è quella che stiamo vivendo e che connoterà i nostri sistemi economici e sociali nei prossimi anni.

Anche gli intervenuti che hanno trattato tale problematica nel corso delle audizioni si sono trovati concordi sul fatto che nei prossimi anni si vivrà una fase storica nel corso della quale scompariranno, anche assai rapidamente, alcuni lavori ma se ne creeranno altri che, tuttavia, assai difficilmente potranno essere svolti da coloro che verranno espulsi dal mercato del lavoro.

Questa è la prima importante questione relativa alla gestione politica del periodo « transitorio »: la sostituzione asimmetrica del lavoro. Mentre nella prima rivoluzione industriale i contadini divennero abbastanza facilmente manodopera per la nascente produzione industriale, appare assai più difficile che i soggetti espulsi dal mercato del lavoro possano rapidamente riqualificarsi per lavorare nei settori ad alta tecnologia.

A ciò va anche aggiunto quanto ricordato dal professor Zecchina nel corso della sua audizione, ossia che « la velocità con cui vengono distrutti i lavori è maggiore rispetto alla velocità con cui vengono creati nuovi lavori ».

Da un punto di vista sociale, in questa fase « transitoria » si collocano generazioni di persone (ad esempio tra i 55 anni e l'età della pensione) che non hanno avuto una formazione sul digitale, per i quali sarà difficile (o comunque economicamente poco conveniente) un'attività di reimmissione nei flussi produttivi.

Si potrebbe realizzare quindi in una prospettiva non troppo lontana una grave problematica sociale di espulsione di tali soggetti dal mondo del lavoro (con tutte le conseguenze sul piano umano, sociale ed economico che ne derivano) che rischia di infoltire la pattuglia, che già oggi conta un numero congruo di soggetti, « di coloro che Papa Francesco I ha chiamato "scartati" » (professor Rasetti).

Nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Lavoro del Senato a questo proposito si segnala che « è indispensabile (...) un congruo sostegno del reddito delle persone coinvolte ».

Anche l'Unione europea ha espresso una propria posizione su questa transizione.

Nella « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L'intelligenza artificiale per l'Europa » (COM 2018 137 Final) la Commissione, nell'invitare a « prepararsi agli effetti socioeconomici » derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale evidenzia come « per effetto dell'IA compariranno nuovi posti di lavoro e nuove mansioni », segnalando tuttavia che « altri lavori e mansioni saranno sostituiti ». Pur ritenendo che « la quantificazione precisa dell'impatto dell'IA sul lavoro è difficile da definire in questa fase », gli interventi da realizzare concernono: la preparazione della società nel suo complesso alle trasformazioni in atto; la predisposizione di strumenti di protezione per i lavoratori nelle occupazioni che probabilmente subiranno le maggiori trasformazioni o scompariranno per effetto dell'automazione, della robotica e dell'IA senza distinguere tra lavori subordinati ed autonomi individuando strumenti di protezione sociale; l'aumento degli specialisti in intelligenza artificiale.

Il Comitato economico e sociale europeo, nel proprio parere sulla citata Comunicazione si concentra proprio sull'impatto concernente un'ampia fascia di lavoratori, affermando a questo proposito

che: « La Commissione europea dovrà effettuare un'attenta valutazione degli effetti dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Questa rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per molti lavoratori europei già avanti nella loro carriera ma ancora lontani dall'età pensionabile, i quali guardano all'evoluzione in corso con diffidenza e timore. L'analisi deve tenere conto sia della possibile sostituzione di alcuni lavoratori da parte di dispositivi elettronici o robot, sia del fatto che alcune funzioni, anche se non saranno completamente automatizzate, risulteranno profondamente modificate da nuove tecnologie. Occorre quindi concentrare la valutazione e l'analisi non solo sull'inevitabile e attesa modifica delle linee di produzione, ma anche sul ripensamento dei processi organizzativi e degli obiettivi aziendali a seguito di un adeguato dialogo sociale con i lavoratori ».

Come si comprende, quindi, è emersa una sostanziale condivisione della necessità di essere preparati a tutti gli scenari possibili derivanti da tali trasformazioni con la consapevolezza che alcune serie problematiche sociali potrebbero emergere.

In termini generali, secondo il professor Rasetti, la trasformazione digitale porterà a un miglioramento significativo della situazione degli esseri umani anche con riferimento al mondo del lavoro, a patto tuttavia che si comincino a introdurre rapidamente cambiamenti significativi ai nostri modelli sociali (come peraltro è sempre avvenuto nel corso delle grandi rivoluzioni industriali) anche con riferimento ad aspetti come la distribuzione stessa del lavoro e del reddito.

Un altro punto di concordia tra gli operatori (ricordato sia da Vodafone che da Tim nel corso delle audizioni) concerne il tema della formazione delle competenze digitali, che appare evidentemente connesso anche ai possibili effetti di tale trasformazione sul mondo del lavoro.

Secondo gli auditi l'attuale situazione del mercato del lavoro italiano con riguardo alle professionalità tecniche necessarie ad operare in questi nuovi mercati propone una situazione di *mismatch*, vale a dire che, pur vivendo in un contesto economico caratterizzato da un alto tasso di disoccupazione, in particolare giovanile, non si riescono a reperire i tecnici necessari. La questione della flessibilità e della riqualificazione dei lavoratori rappresenta quindi un problema centrale la cui esistenza è ben presente nella riflessione intellettuale e politica a livello globale. Per provare a ridurre tale « *mismatch* digitale » in Italia nel corso delle audizioni sono state presentate alcune iniziative da parte degli operatori delle telecomunicazioni e degli operatori nei settori più innovativi.

Tale situazione, purtroppo significativa nel nostro Paese, secondo quanto sostenuto dal professor Talia nel corso della sua audizione fornisce una prima (e non incoraggiante) possibile risposta agli effetti sul lavoro della rivoluzione in corso, con specifico riguardo alla realtà italiana.

Se sono effettivamente incerti gli effetti di lungo periodo ed è quindi una questione aperta quale sarà il risultato al termine della transizione, si può ritenere, con un discreto margine di certezza, che se l'Italia sarà pronta a gestire la trasformazione digitale, offrendo le competenze adeguate, senza quindi essere un mero importatore/consumatore di tecnologie, ciò potrà comportare, almeno nella fase storica che stiamo vivendo, un saldo occupazionale positivo, mentre è certo che porterà un saldo negativo la circostanza (non auspicabile) che il nostro sistema Paese non si trovi nelle condizioni di affrontare da posizioni di forza il cambiamento in essere.

L'esigenza di promuovere la formazione di specifiche competenze digitali.

Tra le tematiche emerse in alcune delle audizioni svolte soprattutto relative ai rappresentanti del mondo accademico e delle istituzioni di ricerca, vi è quella relativa all'esigenza di promuovere lo sviluppo e la diffusione di specifiche competenze digitali in grado di affrontare il processo di transizione verso nuove tecnologie e i profondi

mutamenti che riguarderanno l'organizzazione del lavoro nei settori più disparati.

Una prima definizione di Competenze Digitali è stata proposta, nel 2006, dal Parlamento Europeo e successivamente nella Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che indicava le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente: « La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico ». Questa definizione è stata in un secondo momento adottata anche dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), che fra le proprie attribuzioni ha anche quella di promuovere la diffusione delle competenze digitali per cittadini, imprese e pubblica amministrazione.

L'Osservatorio delle Competenze Digitali – promosso da Aica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia, in collaborazione con Miur e Agid – ha provato, a cominciare dal Rapporto annuale per il 2016, a schematizzare i livelli di conoscenze e competenze, riconducendoli a quattro categorie: (i) le competenze per la cittadinanza digitale, necessarie a tutti i cittadini per potersi allineare alla digitalizzazione del contesto sociale; (ii) le competenze digitali dei lavoratori, che rispecchiano la capacità di saper usare nella quotidianità lavorativa strumenti informatici, a prescindere dalla funzione aziendale di appartenenza; (iii) le competenze specialistiche ICT, tipiche di figure che operano all'interno delle strutture ICT di realtà private e pubbliche o all'interno delle divisioni operative di fornitori di tecnologie e servizi ICT; (iv) le competenze di *e-Leadership*, che caratterizzano chi associa alla cultura digitale particolari attitudini e talenti che consentono di immaginare determinati percorsi di cambiamento e di contestualizzarli all'interno della propria organizzazione.

In generale, le Competenze Digitali si possono ricondurre a due macro categorie: le *digital hard skill* e le *digital soft skill*. Le *digital hard skill* sono le Competenze Digitali tecniche di base, specifiche, che definiscono una figura professionale. Si possono acquisire a scuola, all'università, con master e corsi di perfezionamento, ma anche sul posto di lavoro spesso attraverso corsi di formazione mirati. In particolare, in questa categoria rientrano le competenze tecniche che riguardano l'area SMAC (*Social, Mobile, Analytics, Cloud*), cui si aggiungono quelle su Intelligenza Artificiale, Robotica, IoT, Cybersicurezza. Alle *Digital Soft Skill* fanno capo le abilità trasversali, che riguardano relazioni e comportamenti delle persone in qualsiasi contesto lavorativo, consentendo di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti digitali. Le Digital Soft Skill non si imparano a scuola o a lavoro, e sono difficilmente quantificabili: dipendono dalla cultura, dalla personalità e dalle esperienze vissute dal singolo, sono strettamente connesse al modo di interagire, comunicare e cooperare in team e connotano comunque una più evoluta professionalità: apertura al cambiamento, conoscenza dell'inglese, *problem solving*, *team working*, pensiero creativo, capacità di parlare in pubblico, di gestire il tempo e di comunicare con i clienti/utenti.

Nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione il tema della formazione e delle competenze digitali è stato affrontato sotto diverse angolazioni.

In particolare, il professor Nicola Blefari Melazzi, direttore del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), evidenziando come in prospettiva l'intera rete diventerà programmabile e quindi non più solo un oggetto *hardware* non modificabile ma un

vero e proprio *software*, ha evidenziato che in tale quadro l'operatore avrà un compito difficile perché dovrà saper orchestrare e gestire il nuovo ecosistema fatto di diverse componenti e diversi *player*. Ciò comporterà la necessità di persone (laureati, tecnici, professionisti, ricercatori) che si occupino di diversi e delicati profili. In particolare è stato evidenziato che mancano le necessarie professionalità e che in Europa l'Italia è, secondo i dati elaborati dall'Istat, terz'ultima per livelli di istruzione secondaria e per laurea.

Servono quindi persone che si occupino di scienza e tecnologia, dal momento che i pochi laureati nelle materie ITC emigrano all'estero con sempre maggiore frequenza. Con riferimento alle *best practice* all'estero, sono state citate le aggregazioni che, ad esempio in Cina, le aziende fanno nelle università. Il centro di aggregazione è quindi considerato uno strumento di grande potenza, perché crea delle collaborazioni virtuose: i grandi centri di aggregazione, dalla Silicon Valley a Israele, sono realtà che portano beneficio a tutti gli attori.

Anche il professor Domenico Talia dell'Università della Calabria ha evidenziato l'importanza delle competenze digitali al fine di creare più opportunità di lavoro nell'attuale prospettiva di forte evoluzione verso una società digitale.

In tal senso dirimente sembra essere la formazione degli esperti, a condizione che le competenze presenti nel mondo accademico, nelle aziende e nelle *start up* siano adeguatamente valorizzate per formare i cittadini, gli operai, i lavoratori, i professionisti. Bisognerebbe quindi fare in modo che a livello universitario tutti i corsi di laurea prevedano una formazione informatica, così come anche nei licei, sfruttando inoltre il *coding* fin dalle scuole elementari al fine di assicurare un grado elevato di competitività all'Italia e di evitare la fuga all'estero dei migliori esperti e che l'importazione di nuovi modelli di *business* dall'estero.

Il professor Riccardo Zecchina, professore ordinario di Fisica Teorica presso l'Università Bocconi di Milano, in linea con tali posizioni, ha sottolineato l'importanza di una formazione di base che parta dalle materie fondamentali sostenendo in particolare come fare formazione sull'intelligenza artificiale significhi, in realtà, sapere più matematica, sapere più fisica, materie che aumentano le capacità cognitive, potenziando una solida cultura multidisciplinare. In questo quadro si pone con chiarezza anche il tema della formazione degli insegnanti, a tutti i livelli.

Il professor Mario Rasetti, presidente della Fondazione ISI – Istituto per l'interscambio scientifico, è intervenuto anche sul tema della formazione, ritenendo la questione quanto mai urgente, data l'arretratezza dell'Italia su questo versante ed evidenziando come le università italiane si siano rese conto, forse con ritardo, che sui *big data* e l'intelligenza artificiale non avevano gli strumenti adeguati e non stavano educando nessuno in grado di stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Quest'ultima, in considerazione dei passi da gigante che si stanno compiendo, può essere paragonata alla nascita della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, che ha consentito al mondo di evolversi: secondo la visione del professore infatti, rinascimento, illuminismo e rivoluzione industriale derivano essenzialmente dall'invenzione di Gutenberg. Anche nella formazione delle competenze digitali, non si deve pertanto immaginare di creare una società solo di informatici ma piuttosto di favorire un processo analogo a quello che ha seguito l'invenzione della stampa, cioè creare e diffondere una cultura digitale.

Il 5G per gli operatori radiotelevisivi: opportunità e problematiche.

A seguito dell'asta per il 5G la banda di frequenza dei 700 MHz, oggi dedicata alla televisione digitale terrestre sarà, a partire dal 2022, destinata al 5G.

In ogni caso, il ruolo della radiotelevisione nello stesso successo di tale tecnologia, soprattutto con riferimento alla fornitura di contenuti in alta definizione, sarà assai rilevante nello stimolare la domanda.

Confindustria Radio Televisioni a tal proposito ha esplicitamente segnalato come « uno dei volani principali per incentivare la domanda dei servizi ultra *broadband* verso la 5G sia rappresentato proprio dalla trasformazione della piattaforma televisiva *broadcasting on-demand* verso la TV 4.0 con dimensioni, risoluzioni e *user experience* di altissimo livello, in interazione con il servizio di TV *enhanced* ».

Nel corso dell'indagine conoscitiva, infatti, dal punto di vista dei *broadcaster* è emersa la consapevolezza delle possibilità che tale nuovo ecosistema tecnologico può fornire e come esso può intersecarsi con le attività dei fornitori di contenuti audiovisivi tradizionali.

La Rai-Radiotelevisione italiana Spa ha precisato che il proprio ruolo nello sviluppo delle tecnologie 5G è imposto da diverse disposizioni del contratto di servizio che regolamenta le attività che deve svolgere il servizio pubblico radiotelevisivo. In particolare, uno dei compiti della RAI è proprio quello di assicurare e contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica « al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese » (articolo 2 del contratto di servizio), individuando anche un'organizzazione dedicata a questo scopo, rappresentata dal Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino (articolo 5), e prevedendo espressamente per la RAI l'obbligo di sperimentare la diffusione di contenuti « mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive ».

In particolare, la Rai-Radiotelevisione italiana Spa ha evidenziato l'idoneità delle connessioni 5G per agevolare la produzione remota di eventi, considerato che i flussi della produzione televisiva constano di diverse attività che possono svolgersi in momenti diversi (riprese, montaggio e post-produzione, *color grading*, sonorizzazione, ecc.) e che se realizzata su reti IP presenta attualmente limiti per fattori tecnici (latenza, sincronizzazione, affidabilità) e derivanti dal costo e dalla disponibilità della larghezza di banda necessaria (diversi Gbit/s).

Inoltre nel caso di eventi « in esterna », quali *news gathering* oppure gare sportive, la disponibilità di collegamenti di alta qualità su base temporanea consentirebbe una riduzione dei tempi di allestimento e una riduzione dei costi (essendo possibile attraverso le connessioni 5G, utilizzare meno personale e meno attrezzature da inviare sul posto).

Per quanto riguarda gli ambiti di utilizzo della rete 5G nella trasmissione di contenuti televisivi sono state indicate (in particolare dalla RAI) le modalità secondo le quali tale nuovo ecosistema può essere concretamente utilizzato rispetto alle attuali connessioni basate sulle infrastrutture satellitari, su punti fissi in fibra e sui ponti radio.

Già adesso infatti i contenuti televisivi tradizionali sono veicolati sia via etere sia attraverso le reti mobili per essere fruibili tramite computer, *smartphone, tablet* in mobilità. Ciò dipende dal fatto che la trasmissione via etere è universale ed è di alta qualità e richiede impianti molto grandi ma relativamente poco numerosi che irradiano il segnale con grande potenza.

Tuttavia questo tipo di trasmissione non è ricevibile tramite i *device* mobili e soprattutto può essere fornito solo in diretta (mentre è ormai diffusa l'esperienza dell'*on demand*). Queste ultime caratteristiche sono assicurate dalle reti mobili, che tuttavia non garantiscono, allo stato, né la qualità né l'affidabilità delle connessioni via etere. Per servire grandi *audience* con servizi *live* senza sovraccaricare la rete mobile, è stata quindi prevista una modalità simile al *broadcast*, detta « *multicasting* ». Le due modalità « *unicast* » (servizi *on-demand*) e « *multicast* » (servizi *live*) convivono sulla stessa rete e si completano a vicenda.

Con lo sviluppo delle reti 5G, la modalità *multicast* potrà essere utilizzata anche in architetture di rete con torri alte (HPHT) e distanze tra i siti di 50-60 km. Ciò permetterebbe di ridurre di un fattore 100 (rispetto alle reti mobili LPLT) il numero di torri necessarie a coprire vaste aree rurali o urbane.

Tuttavia l'avvento del 5G non comporterà nell'immediato un abbandono della tradizionale distribuzione televisiva via etere verso le antenne televisive domestiche (quindi della riproduzione video da terminale fisso). Infatti, considerata la diversa dimensione fisica dei terminali mobili e delle televisioni fisse, sarebbe necessario un utilizzo di banda assai diverso. Inoltre la potenza necessaria per i servizi in mobilità sarebbe assai maggiore rispetto alla ricezione tramite le antenne domestiche dei contenuti televisivi. Peraltro, vista l'ormai ampia diffusione delle connessioni veloci, i servizi *on demand* potranno essere assicurati adeguatamente con i collegamenti fissi in banda larga. In un futuro non troppo remoto potrà realizzarsi un'unica macrorete 5G, che abbia le capacità anche di trasferire segnali televisivi, purché in alcuni casi utilizzata nella sua sotto-natura *broadcast,* che è stata comunque standardizzata e allora, come affermato anche da Mediaset, sarà un'ulteriore modalità con cui potrà essere sviluppata l'offerta di contenuti.

Da un punto di vista strettamente tecnico i *broadcaster* hanno segnalato come la riduzione delle frequenze disponibili (vi saranno quattordici frequenze invece delle oltre venti disponibili precedentemente) si accompagnerà al passaggio della piattaforma televisiva terrestre al nuovo *standard* trasmissivo DVB-T2, che consentirà un utilizzo più efficiente delle bande destinate alla trasmissione televisiva. Ciò naturalmente comporterà dei costi per gli operatori televisivi che dovranno effettuare investimenti significativi.

Tuttavia, allo stato, ben 17,8 milioni di famiglie italiane su un totale di 24,3 (oltre l'82 per cento del totale) hanno apparecchi televisivi di prima generazione che non risulta idonea alle trasmissioni DVB-T2. In concreto ciò implica che siano da adeguare complessivamente, tra prime e seconde case, comunità, alberghi ed esercizi pubblici, oltre 35 milioni di ricevitori televisivi che sono ancora DVB-T, prima generazione del digitale terrestre, entro il giugno 2022 (dati stimati sulla base di un'indagine Ipsos per Auditel). Secondo quanto emerso nel corso dell'indagine, sarà tuttavia sufficiente l'utilizzo di *decoder* e non sarà obbligatoria la sostituzione di alcun apparecchio televisivo.

Sarà, ad avviso dei *broadcaster*, in tutti i casi necessaria un'adeguata campagna informativa al fine di far comprendere all'utenza la natura dell'intervento e le modalità di realizzazione dello stesso nel modo meno traumatico possibile.

Le risorse per una parziale compensazione dei costi a carico degli utenti per la sostituzione degli apparecchi obsoleti, previste dalla legge di bilancio 2018 e incrementate dalla legge di bilancio 2019 sono pari a 151 milioni di euro. Questi contributi sono sufficienti a coprire le fasce più disagiate solo nel passaggio da PEG2 a PEG4 ma, ad avviso di Confindustria Radio Televisioni, andrebbero incrementati, anche nella forma di incentivi alla rottamazione dei vecchi televisori.

Un aspetto assai rilevante per i *broadcaster*, in considerazione della progressiva integrazione tra offerta televisiva (anche non lineare) e reti 5G, è stato quello della notevole differenza di regolamentazione tra operatori globali *over the top* e *broadcaster* tradizionali. Mediaset ha inoltre sottolineato che il digitale terrestre presenta già un ampio livello di offerta e di concorrenza.

In particolare, gli operatori globali (ad esempio Google, Amazon, Youtube, Netflix, eccetera) secondo i dati dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, generano in molti casi fatturati riferibili al settore televisivo ben più alti degli editori tradizionali e radicati sul territorio.

Confindustria Radio Televisioni ha sottolineato che queste imprese presentano un impatto diretto nei mercati dell'audiovisivo. In particolare, esse « competono per il tempo e l'attenzione degli utenti – è il caso dei *social*, degli aggregatori e contenitori di notizie e delle piattaforme di *gaming* –, per la fruizione dei contenuti audiovisivi attraverso *device* proprietari e non interoperabili (Apple TV, Google *Chromecast* e costruttori di *smart TV*), la distribuzione di contenuti in modalità

streaming gratuito o a pagamento (i canali YouTube, Netflix, Amazon Prime Video eccetera) e la produzione di contenuti originali (Netflix stessa, Yahoo, Amazon) ».

Tali imprese globali, anche in considerazione della loro natura, realizzando una disintermediazione nel rapporto con l'utente a fini pubblicitari ed editoriali, producono riflessi importanti su vari ambiti dalla struttura del mercato pubblicitario, alla remunerazione della filiera creativa e, nel settore dell'informazione, sul controllo, la veridicità e la riferibilità delle fonti e delle notizie (ponendo il problema assai significativo delle cosiddette *fake news*).

Da un punto di vista strutturale, si tratta inoltre di soggetti sostanzialmente « apolidi », secondo Confindustria « al di sopra delle leggi dal punto di vista fiscale e regolamentare: tasse, *copyright*, occupazione, obblighi di trasmissione, investimento, norme sui minori, eccetera ». In ragione di ciò gli interventi di regolazione (come il GDPR, ossia il Regolamento (Ue) 2016/679, sulla protezione dei dati) hanno rappresentato un importante passo in avanti nell'omogeneizzazione delle condizioni giuridiche di esercizio.

In relazione a questo specifico profilo, la raccolta dei dati fatta dai principali *social network* produce peraltro un depauperamento di risorse economiche per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari e i *big data*, *asset* centrale di sviluppo e innovazione, principalmente in danno delle imprese audiovisive nazionali, che essendo oggetto di forte regolazione, si trovano in una situazione di sostanziale svantaggio competitivo, ferma restando l'esigenza di garantire produzione di informazione professionale e contenuti identitari di qualità.

La natura identitaria dell'offerta culturale della televisione generalista è stata sottolineata dagli operatori intervenuti.

Nel corso delle audizioni, Rai-Radiotelevisione italiana Spa ha segnalato infine le modalità di utilizzo, da parte dell'azienda, dei cosiddetti *big data* per le finalità proprie della propria attività di produzione televisiva, segnalando come tali dati siano rigorosamente non commercializzati (siano cioè utilizzati solo per finalità interne all'azienda).

Anche in tal caso l'infrastruttura tecnologica e le piattaforme di supporto costituiscono i presupposti per l'utilizzo dei dati in modo da ricavare valore aggiunto per l'impresa medesima sia sotto il profilo dell'analisi in tempo reale delle reazioni al prodotto offerto, sia attraverso tutti gli strumenti caratteristici dell'analisi avanzata dei dati, che possono consentire all'azienda stessa di ottenere informazioni nuove mediante l'emergere di correlazioni tra dati sulla base di specifiche applicazioni.

La posizione degli* over the top *e le nuove problematiche della società iperinterconnessa. I rischi di manipolazione e le politiche di contrasto alla disinformazione. Gli effetti e i rischi della « digitalizzazione delle reti sociali ».

Lo sviluppo sopra descritto delle nuove tecnologie e la possibilità di costruire nuove catene di valore vede senza dubbio nelle grandi società multinazionali *over the top* i soggetti maggiormente interessati in quanto, ben prima di tutti gli altri operatori economici, hanno colto l'importanza dei dati quale fattore di posizionamento centrale nel sistema economico internazionale.

Per « *over the top* (OTT) » l'AGCOM definisce, già nella propria relazione annuale del 2012, « imprese prive di una propria infrastruttura e che in tal senso agiscono al di sopra delle reti, da cui *over-the-top* », che forniscono, attraverso le reti IP, servizi, contenuti e applicazioni di tipo *rich media*, basati sulla forte presenza di contenuti audiovisivi e traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali (ad esempio nel caso di Apple e del suo iTunes) e di spazi pubblicitari, come nel caso di Google e Facebook.

Nel corso degli anni tuttavia è divenuto chiaro come la vera forza economica (e successivamente anche politica) di questi

soggetti sia dipesa dall'accumulazione di sterminate basi di dati e di capacità di analisi e utilizzo degli stessi.

Come ricordato dai rappresentanti dei *broadcaster* tradizionali (si veda l'apposito paragrafo) gli *over the top*, contando sulla loro natura sostanzialmente sovranazionale sia sotto il profilo regolamentare che fiscale, riescono ad operare con risorse limitate in quanto le infrastrutture di comunicazione sono messe a disposizione dai costruttori delle medesime e dai fornitori di servizi di connessione, mentre i contenuti offerti e veicolati attraverso tali soggetti, non sono sottoposti a nessun controllo editoriale, in quanto essi non sono assimilabili giuridicamente né agli editori né ai *broadcaster*, e quindi non sono giuridicamente tenuti a un controllo preventivo dei contenuti né ad assicurare una « linea editoriale ».

Su tali premesse, si sono sviluppati gli interventi dei rappresentanti di Google Italia e di Facebook nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Il rappresentante di Facebook ha in primo luogo rappresentato come il *business* di Facebook, che è una piattaforma di condivisione che non prevede pagamenti per l'utilizzo, derivi essenzialmente dalla raccolta pubblicitaria, ancorché le tematiche trattate nell'intervento si siano orientate maggiormente sulla gestione dei contenuti e delle criticità a ciò connesse. Il rappresentante di Google viceversa ha principalmente incentrato il proprio intervento sulle modalità di creazione di valore attraverso la pubblicità offerta in rete, che, nel 2012, l'AGCOM indicava come fonte primaria del finanziamento di Google medesimo.

In particolare, il rappresentante di Google si è soffermato su due aspetti: come il *business* di Google sia influenzato dai dati e come le piattaforme di Google permettano ad altri soggetti di entrare nella cosiddetta economia dei dati. Il funzionamento di Google prevede che una parte dei risultati delle ricerche dipenda dagli algoritmi e sia indipendente da qualsivoglia contributo economico da parte di coloro che risultano in cima ai risultati delle ricerche, mentre un'altra parte concerne risultati derivanti da contributi pubblicitari pagati al motore di ricerca da parte degli operatori economici. I risultati derivanti da annunci pubblicitari sono connotati espressamente come tali.

La cosa che connota l'efficienza della combinazione dei due metodi è sostanzialmente collegata all'effettiva possibilità che la ricerca (o l'annuncio pubblicitario) siano veicolati al momento giusto presso l'utente interessato. Il beneficio di Google risiede nel corrispettivo pagato dalla società che richiede l'annuncio per ogni contatto che questa riesce a ricevere a seguito della pubblicità realizzata.

Un meccanismo analogo viene utilizzato anche da Facebook, che veicola le informazioni degli inserzionisti agli utenti sulla base dell'analisi delle attività degli utenti sulla rete e delle informazioni che gli utenti medesimi hanno fornito a Facebook al momento della loro iscrizione.

Google trae tuttavia profitto anche da una forma diversa di raccolta pubblicitaria, offrendo cioè dei sistemi di pubblicità « dinamici » ai titolari dei siti che propongono contenuti (come ad esempio i giornali *online*). Tali soggetti, traendo essi stessi utili essenzialmente dalla pubblicità, lasciano degli spazi liberi sul proprio sito per ospitare, appunto, degli annunci pubblicitari. Google offre a tali operatori un servizio per il quale chi crea il contenuto *web* non solo non ha bisogno di preoccuparsi di vendere la pubblicità, ma soprattutto, in *partnership* con Google, monetizza gli annunci pubblicitari riuscendo ad avere una pubblicità di qualità maggiore. Ciò in quanto sul sito ospite ciascun utente vedrà una pubblicità diversa, quando è fornita da Google plasmata sugli effettivi interessi degli utenti (sulla base di dati che Google stessa è in grado di raccogliere e processare). Google riconosce una quota molto alta di quanto guadagna in pubblicità, che è comunque oggetto di contrattazione commerciale.

Quanto alla trasparenza nella selezione dei contenuti da sottoporre agli utenti, Facebook ha sottolineato che i servizi offerti consentono alle persone di vedere

le ragioni per le quali viene loro sottoposto un contenuto pubblicitario, controllare quali siano le categorie che Facebook ha associato al loro profilo e, se lo ritengono, di modificare attivamente queste categorie.

Con riferimento al secondo aspetto, il rappresentante di Google ha segnalato le modalità secondo le quali la raccolta e l'analisi di dati, tipica caratteristica che fonda l'efficacia degli algoritmi di Google, può essere utilizzata per acquisire elementi informativi a fini commerciali da parte delle « imprese clienti ». In particolare Google offre una piattaforma gratuita, *Google Market Finder*, che attraverso un'analisi di *big data* restituisce due indicatori chiave: il volume di ricerche per i prodotti indicati in tutti i Paesi del mondo e il dato di affollamento del citato mercato secondo un indicatore basato sul costo medio della pubblicità offerta su ciascun mercato. Tale indicatore segnala quanti *competitor* che offrono gli stessi prodotti stiano comprando pubblicità in quel mercato.

Oltre a tali aspetti Google sfrutta la sua infrastruttura e il suo *know how* al fine di offrire infrastrutture e strumenti all'utenza commerciale e imprenditoriale per l'utilizzo dei propri dati. Tali ultime applicazioni avvicinano di più Google al vero cuore della rivoluzione dell'economia dei dati, mostrando anche alcuni dei servizi chiave da cui Google stesso trae il massimo vantaggio economico: le infrastrutture di archiviazione, la potenza di calcolo e gli algoritmi.

Con riferimento alle infrastrutture di archiviazione (*server*, *data center*, eccetera) Google ha costruito una infrastruttura tra le migliori e più efficaci al mondo e la mette a disposizione (sulla base di accordi commerciali) a soggetti che altrimenti si troverebbero costretti ad investimenti assai significativi.

Con riferimento alla potenza di calcolo necessaria all'utilizzo dei propri dati aziendali Google offre ai clienti *business* come servizio la potenza di calcolo costruita per offrire i propri servizi.

Con riferimento infine agli algoritmi attraverso i quali ottenere valore dai dati, occorre tornare alle strategie di *machine learning* che rappresentano, come sopra descritto, il cuore dell'intelligenza artificiale. Google sta fornendo offerte commerciali con l'ambizione di « mettere a disposizione di qualsiasi impresa i nostri moduli di intelligenza artificiale per utilizzarla in prodotto nei loro servizi ». Da novembre 2016 è stato reso *open source* TensorFlow, ossia la *library* di strumenti di intelligenza artificiale di Google, con ciò consentendo a qualsiasi sviluppatore del tutto gratuitamente di utilizzarli per produrre i propri moduli di intelligenza artificiale. L'altro aspetto concerne la messa a disposizione nel *cloud* di moduli di intelligenza artificiale e di *machine learning*.

Oltre a tali aspetti tuttavia Google e gli altri *over the top* presentano un impatto significativo, con riferimento alla selezione dei contenuti delle ricerche libere, in settori che vanno al di là del tradizionale rapporto commerciale e pubblicitario, considerato che la rete, e nella specie i motori di ricerca e i *social network*, sono ormai luoghi nei quali ricercare informazioni attinenti a profili come la salute, la politica, e, in generale, la vita personale dei singoli cittadini e le cui risposte possono avere effetti non secondari sulla capacità di orientare le opinioni medesime.

Tali profili sono stati segnalati nel corso dell'audizione di Google ed hanno formato l'argomento principale dell'audizione di Facebook, con particolare riferimento alle responsabilità di tutti gli operatori OTT in merito a problematiche concernenti la diffusione delle *fake news* attraverso siti di disinformazione, il diritto all'oblio, l'*hate speech*, la propaganda terroristica, l'istigazione al suicidio, la pornografia (nelle forme del *revenge porn* e della pedopornografia).

Gli auditi hanno fatto il punto sullo stato dell'arte in merito al contrasto alla diffusione di tali contenuti e ai limiti che l'automazione tecnologica continua tuttavia ad incontrare.

La relazione di Facebook, pur ricordando la peculiare natura dei servizi offerti da Facebook, Instagram e Whatsapp,

il cui modello operativo non consente un controllo preventivo dei contenuti immessi e, men che meno, un controllo editoriale, ha riconosciuto come, vista la pervasività ed i rischi connessi ad una realtà virtuale sempre più connessa e impattante sulla vita reale delle persone, la regolamentazione e l'autoregolamentazione siano diventate essenziali per risolvere le complessità derivanti dall'utilizzo di questi mezzi.

Con riferimento alla diffusione di contenuti critici, come la diffusione di propaganda terroristica, sia Facebook che Google hanno segnalato i grandi benefici derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Facebook ha ad esempio rappresentato come attraverso i sistemi di intelligenza artificiale abbia conseguito efficaci risultati con riguardo alla rimozione di tali contenuti (il 99 per cento dei contenuti di apologia del terrorismo o legati in qualche modo al terrorismo vengono identificati attraverso sistemi di intelligenza artificiale, e rimossi spesso ancor prima di essere caricati). Anche Google ha segnalato che rispetto ai contenuti critici (ad esempio attinenti al terrorismo e ad altri crimini) si provvede alla rimozione di tali contenuti, in oltre l'80 per cento dei casi, prima che siano visti dieci volte.

Con riguardo al contrasto della pedopornografia e del *revenge porn*, Facebook ha rappresentato come utilizzi uno strumento sviluppato da Microsoft (PhotoDNA) che permette di mettere una sorta di impronta digitale sui contenuti pedopornografici o di sfruttamento, e consente automaticamente di individuare un contenuto così caratterizzato che qualcuno sta postando, impedirne il caricamento, e soprattutto segnalare la persona che sta per postare questo contenuto alle Forze dell'ordine.

Con riferimento alla combinazione tra intelligenza artificiale e operatori umani, Google ha inoltre sviluppato delle *partnership* (con l'Istituto italiano *privacy*, il Centro nazionale anti-ciberbullismo, oltre ovviamente al lavoro con la Polizia postale) con riguardo a questa tipologia di contributi per rendere ancora più efficace e rapida la segnalazione e la rimozione dei citati contributi.

Anche Facebook ha segnalato che attività di ciberbullismo possono essere contrastate con l'uso dell'intelligenza artificiale associata a un'attività umana, ma con maggiori difficoltà rispetto al *revenge porn*. Ciò perché spesso le attività di ciberbullismo sono più ampie di quelle di *revenge porn*, in quanto possono constare di video, ma anche di commenti offensivi. Esistono applicazioni dell'intelligenza artificiale in grado di elaborare tali informazioni e fornire una segnalazione agli esperti di sicurezza (umani) che possono procedere, se del caso, alla rimozione dei contenuti.

Allo stesso modo Facebook fa uso con successo dell'intelligenza artificiale al fine di segnalare (e talora risolvere) casi di rischio di suicidio attraverso l'intervento umano. In tali circostanze l'intelligenza artificiale è in grado di identificare delle caratteristiche simili nell'espressione e nelle modalità di espressione che hanno le persone a rischio, consentendo quindi di identificare automaticamente questi potenziali casi a rischio e di segnalarli alle persone che in tutto il mondo si occupano per Facebook di questo tema specifico. Solo nello scorso anno Facebook ha preso contatto con 3.500 persone che presentavano potenzialmente questo tipo di rischio (talora segnalando il caso alle forze di polizia che sono riuscite a impedire il gesto autolesionista).

Tuttavia sia Facebook che Google hanno rappresentato che quando si passa da contenuti espressamente criminali a contenuti di « odio » la selezione automatica diviene assai più incerta e meno efficace. Facebook ha segnalato che, mentre per il terrorismo si ha il 99 per cento di contenuti rimossi automaticamente, per l'*hate speech* si arriva appena sopra il 50 per cento. Ciò dipende dal fatto che per identificare parole di odio è necessario l'intervento di un operatore umano in grado di comprendere il contesto. Facebook ha segnalato come ci siano 30.000 persone che nel mondo si occupano a vario titolo di rivedere e rimuovere i

contenuti che sono sulla piattaforma e che non dovrebbero esserci (numero triplicato rispetto al 2017).

Con riguardo a tali contenuti anche Google ha avviato delle sperimentazioni nelle quali strumenti di intelligenza artificiale segnalano a operatori umani contenuti dubbi. In tal caso l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per la prima volta non per rimuovere automaticamente, ma per segnalare ai revisori umani quali contenuti possono essere problematici.

Una ulteriore problematica connessa alla diffusione dei contenuti tramite gli *over the top* concerne da un lato la propaganda politica e dall'altro problematiche come la diffusione massiva di notizie false (anche tramite identità digitali false), il diritto alle rettifiche e il diritto all'oblio.

Con riferimento a queste problematiche il rappresentante di Google, nel corso della sua audizione ha chiaramente rappresentato che, mentre la piena conformità alle norme in tema di diritto all'oblio (salvo i casi di contrasto interpretativo) è abbastanza agevole da assicurare, non è al contrario così semplice la rimozione di contenuti « falsi » in termini automatici proprio per la difficoltà di conciliare il diritto ad un'informazione corretta con quello della libertà di espressione. In tale ambito Google ha manifestato il supporto a coloro che svolgono l'attività di *fact checking*.

Anche Facebook, con riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la rimozione di contenuti finti e *fake news*, ha precisato che al momento tale strumento è utilizzabile per svolgere attività che non richiedono di analizzare il contesto. In tal caso si potrebbe comunque utilizzare solo per segnalare contenuti potenzialmente negativi che però poi dovranno essere rivisti da persone umane.

Facebook provvede comunque all'uso dell'intelligenza artificiale per identificare i contenuti potenzialmente falsi, anche grazie alla collaborazione con agenzie di *fact-checking*, sviluppate in tutto il mondo per riconoscere i segnali che potenzialmente possono caratterizzare un contenuto falso o una pagina che diffonde contenuti falsi.

Anche in tale circostanza si rileva l'importante interazione tra intelligenza artificiale e attività umana. Il procedimento prevede che se Facebook identifica una notizia falsa (o anche un'immagine o un video) segnalata da un utente o attraverso l'intelligenza artificiale, trasmette la segnalazione all'associazione di *fact-checking* con cui opera (in Italia, Pagella Politica), che rivedrà la notizia: se tale soggetto valuta che effettivamente la notizia è potenzialmente falsa, produrrà un'analisi delle ragioni della falsità della stessa che comparirà sotto la notizia medesima. Comparirà anche un'ulteriore segnalazione se un utente cerca di condividere la notizia invitandolo a riflettere sul fatto che la notizia è potenzialmente falsa. Anche quando le notizie false non vengono rimosse ne viene comunque ridotta notevolmente la visibilità: c'è infatti l'80 per cento in meno di possibilità che la notizia venga vista dagli utenti.

Altrettanto complicata, secondo Google, è la gestione della problematica delle rettifiche di informazioni o di aggiornamenti delle medesime (ad esempio, il collegamento tra la notizia di apertura di un'indagine su un determinato soggetto e la sua successiva archiviazione) proprio per la modalità di funzionamento dell'indicizzazione delle notizie, rimessa ad algoritmi che tengono conto di ciò che ha una maggiore evidenza e che riceve più *link*.

Anche Facebook ha sottolineato che, ad esempio in ambiti delicati come quelli relativi alla propaganda politica, non dovrebbe spettare a una società privata il compito di definire limiti alla libertà di espressione ma, quanto meno alcune delle decisioni relative alla rimozione di contenuti debbano essere prese dalla società civile, ma soprattutto dal legislatore.

Al contempo Facebook ha comunque predisposto modalità per rendere quanto più trasparente e riconoscibile possibile la propaganda politica. Anche in tale ambito elettorale, peraltro è utilizzata l'intelligenza artificiale soprattutto allo scopo di

rimuovere i profili falsi da Facebook. Solo negli ultimi due trimestri del 2018 sono stati rimossi oltre 1,5 miliardi di profili *fake*, addirittura prima ancora che vengano caricati.

In conclusione, sono comunque evidenti i conflitti che emergono tra valori egualmente importanti a livello sociale: occorre trovare soluzioni regolamentari che riconoscano l'equilibrio e la concorrenza tra i vari diritti in gioco. Basti pensare al conflitto tra il diritto alla *privacy* rispetto al diritto alla sicurezza o al diritto di proteggere le persone contro l'*hate speech*, ma anche di rispettare la libertà di espressione. Tale equilibrio dovrà essere trovato o nell'ambito dell'autoregolazione, attraverso rigorosi codici di condotta da parte degli operatori, anche in relazione al progressivo miglioramento degli strumenti informatici di controllo, o, se del caso, attraverso interventi regolamentari più pervasivi che dovranno appunto operare le scelte necessarie a definire il punto di equilibrio tra tutti i valori in gioco.

Tutto ciò va anche inquadrato, come ha ricordato il professor Rasetti nella sua audizione, in una realtà di fruitori ed utilizzatori di tali tecnologie che in parti assai significative sono del tutto privi degli strumenti culturali per farne un uso consapevole e che, proprio in conseguenza del funzionamento delle reti di comunicazione, diventano sempre più polarizzati e difficili da indurre al pensiero critico e all'accettazione di opinioni diverse da quelle del *cluster* di riferimento.

In Italia quasi una persona su cinque non è in grado di comprendere un testo scritto, ancorché sia in grado di leggere e scrivere. Ma in tempi assai brevi (entro il 2030) oltre agli analfabeti funzionali nel mondo fruiranno di *internet* circa 1,3 miliardi di persone totalmente analfabete e, purtroppo, i messaggi veicolati da *internet* a queste masse di persone culturalmente indifese (ma non solo) non sono necessariamente forieri di una crescita educativa e culturale.

Sebbene infatti la grande funzione di *internet*, e del digitale in senso lato, sia quella di aumentare la nostra connettività, le reti di persone che si vengono a creare hanno delle proprietà che sono già state studiate in ambito scientifico. Una di queste proprietà è il fatto che gli utenti di queste reti in maniera naturale, in base ai loro interessi e al modo col quale operano, si raggruppano in *cluster*. All'interno di un *cluster* l'informazione si propaga con velocità altissima, mentre fra *cluster* diversi la comunicazione è molto più lenta, difficile e problematica. Ciò produce due effetti. Il primo è che naturalmente la tendenza di chi appartiene a queste reti sociali è di considerare il suo *cluster* di riferimento come il tenutario di tutte le verità. Dunque, si induce la quasi totale mancanza di senso critico, cioè il *cluster* diventa riferimento unico e per certi versi indiscutibile. Un altro effetto è la generazione di nuove solitudini prodotte paradossalmente dalle nuove forme di interazione e dalla ricerca di risposte « tecnologiche » ad esigenze strettamente umane.

Le nuove tecnologie e la digitalizzazione nella pubblica amministrazione. Un patrimonio utilizzato poco: i* big data *amministrativi.

La pubblica amministrazione rappresenta, anche per le sue dimensioni, uno dei *driver* fondamentali dell'innovazione nel campo digitale.

Le pubbliche amministrazioni infatti possono realizzare ingenti investimenti e, come si ricorda nei documenti dell'Unione europea, sono anche tra i principali destinatari degli obiettivi di digitalizzazione.

L'Italia in questo processo di modernizzazione è ancora abbastanza lontana da Paesi, come l'Estonia, che rappresentano esempi avanzati di digitalizzazione dei processi amministrativi e di un vero e proprio cambio di paradigma nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Tuttavia proprio la posizione di *leadership* che l'Italia ha conseguito con riferimento al 5G può essere un'importante opportunità di cambiamento per il sistema Paese.

L'ambito delle pubbliche amministrazioni in Italia è estremamente articolato: si tratta di 22.000 pubbliche amministrazioni e, anche riducendo a una sola unità il comparto scuola, si fa riferimento al ragguardevole numero di 13.500 pubbliche amministrazioni che erogano servizi e che fungono, soprattutto, da enti aggregatori. A queste vanno aggiunte 427 società *in house* con circa 15.000 dipendenti.

Ovviamente non tutte le pubbliche amministrazioni presentano il medesimo livello di abilità, le medesime risorse da investire e la medesima missione. Proprio in ragione di ciò il processo di ammodernamento e digitalizzazione comporta un grandissimo sforzo di coordinamento.

L'organizzazione del processo di diffusione della digitalizzazione è stato oggetto dell'audizione svolta da Agid che ha descritto le modalità secondo le quali ha operato per una definizione del perimetro delle proprie azioni.

In particolare Agid ha realizzato una clusterizzazione della platea su cui intervenire e a tal fine individuando i maggiori *player* in un numero pari a 150 soggetti ricomprendendo le regioni, le società *in house* più importanti, gli enti e le agenzie. In tale lavoro di coordinamento è anche oggetto di verifica l'impatto sulle imprese e i cittadini dei processi e le modalità secondo le quali imprese e cittadini vivono la digitalizzazione, come la comprendono e come la attuano.

L'Agid ha come propria *mission* la digitalizzazione del Paese e, a tale scopo, essa opera su tre livelli.

A livello nazionale, individua proprio gli ambiti in cui le tecnologie emergenti possono fungere da acceleratore della digitalizzazione, intesa come nuovo paradigma al quale il Paese deve conformarsi. A tale scopo definisce quindi progetti, azioni e iniziative nel piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che è il documento guida per la digitalizzazione del Paese.

A livello europeo, presidia gruppi e comitati che a vario titolo trattano di tecnologie emergenti in coerenza con le strategie nazionali, quindi porta anche all'interno di questi gruppi e di comitati la visione e la strategia elaborata a livello nazionale.

A livello internazionale l'Agid si occupa di standardizzazione e regolamentazione internazionale anche in quest'ambito. In tale attività monitora e influenza il processo di standardizzazione. Di particolare rilevanza, Agid coordina il gruppo OCSE, che si occupa proprio di tecnologie emergenti, in particolare di intelligenza artificiale e *blockchain*.

Il principale capitale delle pubbliche amministrazioni nel sistema di gestione garantito dalle moderne tecnologie è essenzialmente basato sull'enorme massa di dati da esse posseduti che, come si è visto, se adeguati e di qualità, rappresentano un patrimonio fondamentale per garantire un miglioramento dei servizi offerti.

Tale patrimonio di dati però, come evidenziato dall'AGID, non è sufficientemente valorizzato e immediatamente utilizzabile per quello che può generare in termini di valore. Il principale motivo di tale limitata valorizzazione dipende dal fatto che non si tratta diffusamente di dati di qualità. Come si è visto l'utilizzo del dato da un punto di vista di intelligenza artificiale consiste nell'avere dei dati di grande qualità, e anonimizzati.

Ciò implica la necessità di assicurare alle pubbliche amministrazioni, al più presto, un utilizzo massivo, ma di qualità, dei dati a disposizione come patrimonio pubblico.

La problematica relativa alla gestione dei dati si ricollega da un lato alla necessità di partire dal presupposto che il livello delle amministrazioni pubbliche in Italia non è, come detto, omogeneo e quindi occorre un notevole sforzo di carattere formativo ed informativo per evitare che si accentuino i divari tra i diversi soggetti della pubblica amministrazione, individuando quindi un sistema di *governance* della transizione al digitale che individui il punto di partenza da cui avviare i processi innovativi.

Dall'altro occorre superare due ostacoli di carattere culturale che frenano lo sviluppo di una cultura digitale efficace e al passo coi tempi.

Il primo aspetto concerne la visione medesima delle pubbliche amministrazioni come produttori di servizi a cittadini e imprese sfruttando le opportunità delle nuove tecnologie. Ciò implica la necessità di un approccio all'innovazione tecnologica che porti, ove necessario o anche solamente opportuno, ad una reingegnerizzazione dell'intero processo amministrativo anche operando le modifiche normative e regolamentari idonee ad assecondarne il pieno sviluppo.

Talora infatti la normativa vigente diviene un ostacolo alla semplificazione e all'innovazione proprio perché pensata in un'ottica diversa: si richiede in tali casi che il processo di innovazione includa anche le revisioni normative necessarie per renderlo funzionale. In mancanza di ciò la tensione tra passato e futuro (tensione peraltro inevitabile a fronte di innovazioni che mutano in profondità i processi) può divenire irriducibile.

Non sempre tale approccio è proprio di tutte le amministrazioni, con la conseguenza che diviene necessario attivare delle leve di informazione e formazione (oltre che di creazione del consenso all'innovazione) che rappresentano un momento irrinunciabile per una transizione efficace.

Il secondo aspetto, strettamente connesso alla natura stessa delle nuove tecnologie, è quello, già descritto nell'esame delle implicazioni del 5G, della necessità di un approccio di sistema che coinvolga tutti i portatori di interesse nelle operazioni di reingegnerizzazione dei processi.

Si va infatti verso un'integrazione degli ecosistemi passando da ecosistemi verticali nei quali la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini pur interagendo si trovano a operare su piani diversi, a un ecosistema cittadino/imprese, e poi a un unico ecosistema in cui pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese interagiscono in termini di integrazione.

Spesso i progetti di innovazione vengono invece affrontati guardando solo al segmento digitalizzazione e processi. I costi, gli obiettivi e le azioni di un progetto devono, al contrario tenere conto di tutta quella serie di iniziative ulteriori, sopra ricordate, che ne costituiscono una parte essenziale: la verifica di una sufficiente formazione, che deve essere parte integrante del progetto; la fornitura di un'adeguata informazione; la realizzazione all'interno delle amministrazioni, ma anche all'interno delle imprese che dovranno utilizzare le innovazioni, delle dovute modifiche organizzative, eccetera.

In tal senso l'AGID ha segnalato la necessità di applicare in termini decisi l'approccio, peraltro già richiesto dal Codice dell'amministrazione digitale, *once only* esteso, ovvero il principio per il quale le pubbliche amministrazioni debbono comportarsi rispetto ai cittadini e alle imprese come un'unica pubblica amministrazione integrando tra loro i dati nell'ottica non dell'adempimento amministrativo o dei rapporti burocratici tra le stesse ma come mezzo attraverso il quale erogare in maniera più semplice, efficace ed efficiente i servizi.

Ancora una volta il problema non è tanto quello dell'integrazione dei database quanto quello di reingegnerizzare i processi amministrativi affinché le amministrazioni pubbliche, attraverso la leva offerta dalle nuove tecnologie si comportino come un'amministrazione unica.

Se tale processo verrà portato efficacemente a termine i benefici che ne deriveranno per il Paese saranno, ad avviso dell'AGID, enormi.

In primo luogo emergerà la possibilità di agire chirurgicamente sulla normativa, che è assolutamente stratificata e genera degli enormi costi di incertezza su imprese e cittadini. Nel momento in cui, infatti, i nuovi processi saranno attuati, le norme di attuazione indicheranno la nuova cornice normativa e le norme o le normative da abolire. È evidente che ciò comporterà un'immediata riduzione di spesa, perché si avrà una ricaduta positiva anche sul *back office* delle amministrazioni, che lavore-

ranno finalmente con processi digitali armonizzati. Ogni amministrazione conserverà il suo segmento di controllo, ma senza far ricadere sul cittadino o sull'impresa tale onere, perché i controlli saranno finalmente basati sul controllo integrato tramite un'analisi dei rischi basati sul profilo soggettivo dell'impresa o del cittadino.

Ciò peraltro potrà portare a una reale semplificazione burocratica e a una significativa limitazione degli oneri per i cittadini e le imprese oltre che per le stesse amministrazioni controllanti. Ad esempio, i controlli amministrativi sulle imprese, che adesso mediamente ammontano a 23 diversi controlli eseguiti in serie, potrebbero essere ridotti, secondo quanto risulta dalle *best practice* utilizzate, a un solo controllo.

Nel piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, che individua 90 azioni per la crescita del paese, nel quadro sopra delineato, ha introdotto alcune novità in termini di approccio alla digitalizzazione da parte della pubblica amministrazione.

La principale novità del piano triennale è di aver articolato le azioni del piano triennale secondo tre aree di intervento per misurare l'impatto su cittadini, imprese (novità espressamente presa in considerazione in tale ultimo piano) e pubbliche amministrazioni nel breve, medio e lungo periodo.

Il nuovo piano triennale ha costruito poi una struttura di *governance* capillare, che si basa proprio sulle molteplicità delle pubbliche amministrazioni sopra descritta: è stata a tal fine costruita via via la rete dei responsabili della transizione al digitale che sono supportati dall'AGID nel loro ruolo dando leve di intervento per poter agire più efficacemente all'interno della pubblica amministrazione in cui operano. L'AGID cura anche il monitoraggio degli interventi sia a supporto di chi il piano deve coordinarlo sia a supporto delle pubbliche amministrazioni che devono attuarlo.

Le modalità di realizzazione del piano si fondano sui modelli classici di dialogo e acquisizione degli elementi informativi da tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del medesimo al fine di conseguire la condivisione consapevole degli obiettivi e dei risultati.

Nel corso dell'audizione l'AGID si è soffermata infine anche sulle attività svolte in tema di *big data* e qualità dei dati nella pubblica amministrazione.

In primo luogo l'AGID promuove la cultura degli *open data* nella pubblica amministrazione. A tale scopo l'AGID:

gestisce i cataloghi nazionali dei dati di tipo aperto, che sono uno strumento di riferimento per la ricerca dell'insieme di dati resi disponibili già della pubblica amministrazione, stimolando le pubbliche amministrazioni affinché rendano disponibile il quanto più ampio spettro di *data set* e assicurando la realizzazione di iniziative diretti a rendere noti i dati messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni;

promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale cercando attraverso opportune iniziative di migliorare progressivamente la qualità dei dati in possesso della pubblica amministrazione;

elabora linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo e definisce gli standard per la metadatazione (in questo campo l'Italia è tra i Paesi *trend setter* a livello europeo) favorendo quindi l'interoperabilità semantica per rendere omogenei i processi di accesso e di scambio delle informazioni, non solo tra le pubbliche amministrazioni, ma soprattutto tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese e cura il repertorio nazionale dei dati territoriali che è parte integrante dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

Conclusioni

Il quadro emerso dall'indagine conoscitiva, che questo documento ha sintetizzato, si colloca in una realtà in continua e tumultuosa trasformazione.

Le innovazioni tecnologiche e le analisi che vengono realizzate sia nel nostro Paese sia dalle istituzioni europee ed internazionali hanno delineato un quadro di nuove opportunità e nuove complessità che il nostro Paese, se vuole essere protagonista della nuova realtà e non soltanto acquirente presso terzi di soluzioni tecnologiche, deve cercare di affrontare con efficacia al fine di non perdere i vantaggi competitivi derivanti dalla velocità con cui ha avviato le sperimentazioni delle piattaforme 5G.

In tale quadro, dalle risultanze delle audizioni e dall'esigenza di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie disponibili per evitare inefficienze e duplicazioni di investimenti appare ineludibile, ad avviso della Commissione, assumere le necessarie iniziative per favorire la costituzione di una rete unica sul territorio nazionale che possa garantire il raggiungimento degli obiettivi di connessione ultraveloce « a prova di futuro » previsti a livello europeo e nazionale, mettendo a fattor comune le infrastrutture già esistenti sul territorio.

Con riferimento alle scelte infrastrutturali diventa essenziale superare quanto prima le criticità legate alla diffusione delle connessioni in fibra ottica, sia con riferimento alla realizzazione della rete sia con riferimento alla promozione dell'utilizzo della stessa. Come emerso dalle audizioni i benefici del 5G potranno essere conseguiti solo con un'infrastruttura in fibra ottica completa ed efficiente quanto meno per quanto riguarda la connessione con l'infrastruttura « mobile » delle antenne 5G.

Andrà inoltre valutata la possibilità di consentire l'utilizzo di soluzioni diverse dalla connessione FTTH per le aree remote, anche avvalendosi di tecnologie come l'FWA, che potrebbe consentire una significativa riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione dell'infrastruttura e di assicurare prestazioni di grande qualità nelle aree remote. Sempre in questo quadro la realizzazione delle connessioni in fibra nelle « aree grigie », in cui peraltro si trovano frequentemente importanti realtà produttive, è un presupposto essenziale per evitare che, proprio le realtà imprenditoriali più dinamiche possano subire un'inaccettabile penalizzazione derivante da ritardi infrastrutturali.

Con riguardo invece alla realizzazione dell'infrastruttura 5G, è di primaria importanza seguire le dinamiche di mercato e le scelte degli operatori sia nell'ottica di assicurare il conseguimento di un obiettivo di interesse nazionale sia di verificare, come pure richiesto nel corso delle audizioni da parte degli operatori, se le caratteristiche del mercato italiano, caratterizzato da una forte erosione dei margini, possa giustificare e a quali condizioni, una qualche forma di sostegno o partecipazione pubblica.

Sarebbe inoltre necessario concentrarsi in futuro su tre interventi: (i) la riduzione del *bit rate* attraverso la compressione video (ii) la riduzione della perdita di pacchetti tramite algoritmi di Intelligenza Artificiale per la stabilizzazione delle linee, e (iii) la riduzione della latenza (ossia del *Round Time Trip*) con *l'Edge Computing* e le tecnologie associate, fra cui il *caching* trasparente. Il principale risultato è che l'azione concertata e correttamente prevista da queste tre misure può consentire agli operatori delle telecomunicazioni di uscire dalla « trappola » dell'*UltraBroadBand*, ovvero quella di investire in rete di accesso per ottenere *bit rate* nominalmente sempre più elevati senza però riuscire comunque ad offrire alla clientela una qualità sufficiente, riconducendo la rete a condizioni che ne assicurino la sostenibilità economica, e di aprire inoltre allo sviluppo di nuovi modelli di *business* che ne migliorino la monetizzazione.

Dal punto di vista della sicurezza, non si può non rilevare che un sistema flessibile e complesso come quello delle reti 5G può risultare più facilmente vulnerabile ad attacchi cibernetici, fenomeno in aumento esponenziale e sempre più insidioso.

Risulta dunque fondamentale proseguire nella strada intrapresa con l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e con il rafforzamento dei poteri speciali attivabili nei confronti dei soggetti che operano nelle attività di in-

frastrutturazione di rete, operando nel quadro di sicurezza comune europea.

Per quanto riguarda i profili legati all'inquinamento da emissione elettromagnetiche, è necessario che prosegua la ricerca sugli effetti a lungo termine delle emissioni elettromagnetiche.

L'introduzione della nuova tecnologia del 5G, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche e nel rispetto dei limiti alle emissioni imposti dalla normativa, non risulta comunque comportare rischi maggiori di quelli delle altre tecnologie delle telecomunicazioni, oramai in uso da molti anni.

Occorre in proposito richiamare l'attenzione su una corretta informazione della popolazione, che, in assenza di dati chiari, semplici e precisi relativi alle conoscenze scientifiche sulle emissioni elettromagnetiche, è soggetta a campagne inutilmente allarmistiche che diffondono dati confusi, spesso infondati, ed in alcuni casi vere e proprie *fake news*. La disinformazione riguarda spesso non solo i cittadini ma – cosa ancor più grave – gli amministratori locali, talora indotti a rallentare i procedimenti relativi alle nuove tecnologie.

Allo stesso modo i cittadini devono essere informati sui comportamenti da adottare, in via meramente cautelativa, al fine di minimizzare i rischi eventualmente legati ad un uso molto intenso dei cellulari, rischi che le attuali conoscenze scientifiche non hanno ancora escluso in via definitiva.

Anche in questo settore deve essere assicurato il coinvolgimento degli operatori del settore, che sono attori imprescindibili nella progettazione delle reti, nel rispetto della normativa nazionale e delle esigenze di qualità del servizio.

Occorre inoltre assicurare una significativa semplificazione dei regimi autorizzatori a livello locale per il dispiegamento delle connessioni su rete fissa e mobile, tenendo presente, come è emerso dalle audizioni, che la frammentazione regolatoria e la debolezza delle strutture tecniche a livello locale sono fattori strettamente connessi.

Sarebbe pertanto importante, oltre ad interventi normativi di semplificazione, assumere le iniziative per il raggiungimento di un protocollo di intesa tra Governo, Conferenza delle regioni ed ANCI per armonizzare le autorizzazioni amministrative sul territorio nazionale, favorendo tuttavia un approccio che privilegi il dialogo, il supporto tecnico e anche un'iniziativa di informazione nei confronti delle strutture amministrative e politiche locali che contribuisca a generare un clima di fiducia e sicurezza sulle implicazioni delle nuove tecnologie.

Più in generale, tale attività di supporto agli enti locali potrebbe agevolare anche il generarsi di un circolo virtuoso rispetto a quella quota di cittadini, sicuramente minoritaria ma non irrilevante, che guardano con sospetto se non con paura a queste nuove tecnologie. Ciò avviene anche in ragione della disinformazione che purtroppo è ampiamente diffusa sulla rete e che fornisce ricostruzione deformate e tendenziose della effettiva natura di queste nuove tecnologie.

Potrebbe essere utile, ad avviso della Commissione, un maggiore coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo nel fornire un'informazione equilibrata e corretta che consenta ai cittadini di poter acquisire una conoscenza più precisa di concetti, che pur avendo una loro complessità tecnica, possono e devono essere accessibili ai nostri cittadini. Ciò potrà contribuire in maniera decisiva a contrastare la disinformazione.

Sarebbe quindi auspicabile che la RAI possa essere coinvolta nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione della popolazione, ad esempio sulla tecnologia 5G, e, più in generale, nella promozione della conoscenza del settore del digitale e dell'uso corretto degli strumenti digitali.

Come prevedono tutti i documenti strategici a livello nazionale ed europeo, le nuove tecnologie devono essere orientate alla tutela e al miglioramento delle condizioni della persona umana ma occorre che i cittadini siano consapevoli dell'uso, anche malevolo, che può essere fatto delle stesse. Per questo sia il sistema di istru-

zione che il servizio pubblico devono contribuire a sviluppare una nuova educazione alla dimensione del digitale che non è e non può essere una zona franca, aiutando la popolazione a comprendere le implicazioni delle proprie condotte nel mondo digitale (una sorta di « educazione civica digitale »).

Un elemento che va senza dubbio valorizzato dell'esperienza delle sperimentazioni del 5G, che appare assai positiva, è legato alla necessità di un nuovo quadro di rapporti tra operatori pubblici e operatori privati e, soprattutto, all'interno del nostro sistema imprenditoriale e di formazione delle competenze. Fare sistema come Paese, con un'integrazione virtuosa tra pubblico e privato, centri di sviluppo delle idee (università, centri di alta formazione, ecc.) e sistema delle imprese, infatti non può più considerarsi una sfida per lo sviluppo del nostro sistema industriale ma una vera e propria necessità per la sopravvivenza stessa del ruolo dell'Italia come Paese all'avanguardia nello sviluppo mondiale.

Ciò che hanno dimostrato le sperimentazioni sul 5G è proprio l'assoluta impossibilità, in questo settore, di conseguire un qualsivoglia risultato concreto senza passare per un continuo processo di confronto e integrazione di competenze tra tutti gli attori del sistema economico e civile del Paese, rendendo evidente come, per poter essere competitivi, non è più sufficiente possedere eccellenze isolate e scarsamente integrate ma è necessaria la creazione di un nuovo sistema di relazioni industriali e di un nuovo modo di fare *business*. Tale consapevolezza è emersa nelle audizioni sia delle società fornitrici dell'infrastruttura sia degli stessi operatori economici. Sarà quindi necessario orientare la politica industriale per favorire in ogni modo questi processi.

In tale logica andranno assunte le necessarie iniziative di protezione sociale per far fronte alle trasformazioni in corso. Andrà, ad avviso della Commissione, evitata una logica emergenziale formulando per tempo strategie volte da un lato a recuperare, quanto più possibile, il personale che potrà essere espulso dai processi produttivi nei nuovi ambiti e nello stesso tempo andranno valutate le soluzioni necessarie ad alleviare eventuali situazioni di insicurezza sociale e sacche di esclusione che, alla luce di quanto emerso dalle audizioni, potrebbero riguardare una parte della popolazione.

Nel processo di innovazione un ruolo importante sarà svolto dagli investimenti pubblici sia con riferimento al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione sia al ruolo di committenza che le pubbliche amministrazioni potranno avere per quanto riguarda gli sviluppi più innovativi basati sull'applicazione del 5G (ad esempio la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la guida autonoma, il monitoraggio dinamico delle aree a rischio sismico, ecc.). Se svolta in termini adeguati tale attività potrà anche favorire lo sviluppo di nuove realtà tecnologiche e industriali ad alto valore aggiunto che potranno assicurare nuova ricchezza alla comunità nazionale.

Con riferimento alla progressiva integrazione dei dati nella pubblica amministrazione, prospettata nel corso delle audizioni, fino alla creazione di un *cloud* nazionale che potrebbe agevolare l'effettiva attuazione del principio *once only*, la Commissione intende sottolineare l'opportunità che tale attività si integri e si armonizzi con quella meritoriamente condotta dalle regioni in modo da favorire uno sviluppo sinergico ed efficace del progresso tecnologico anche valorizzando eventuali buone pratiche che potrebbero emergere se si favorirà un approccio fondato sul dialogo tra i diversi livelli istituzionali.

Altro elemento di criticità emerso nel corso delle audizioni è la carenza di adeguate figure professionali in grado di promuovere e supportare le trasformazioni in corso.

Da questo punto di vista, sono fondamentali le iniziative volte a creare e rafforzare una cultura digitale diffusa: partendo dall'insegnamento del *coding* nelle scuole elementari, passando per la scuola superiore per arrivare a livello universi-

tario, dove in tutte le facoltà dovrebbe essere assicurata una formazione digitale di base. Un problema cruciale a questo proposito è quello della formazione degli insegnanti.

Allo stesso modo, devono essere rafforzate le competenze specializzate. Dall'indagine conoscitiva è emersa infatti l'esistenza di un *mismatch* digitale, dovuto alla difficoltà di reperire le competenze tecniche necessarie – non solo per le attività intellettuali ma anche per quelle manuali – in un contesto caratterizzato peraltro da un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile. A questo proposito, esempi virtuosi sono quelli, provenienti dall'estero, dei poli di aggregazione tra università e centri di ricerche e imprese, punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

La normativa europea.

Le disposizioni in tema di spettro radio.

Con la decisione n. 243/2012/UE del 14 marzo 2012, è stato definito un programma pluriennale europeo in materia di spettro radio (« *Radio Spectrum Policy Programme* »- *RSPP*), che prevede che gli Stati membri e la Commissione europea cooperino per sostenere e conseguire una serie di obiettivi strategici, in particolare che adottino tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di spettro radio sufficiente (almeno 1.200 MHz) per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire di disporre della banda larga più veloce e fare in modo che le applicazioni senza fili ed il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini (Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016).

La comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 « *A Digital Single Market Strategy for Europe* » e la successiva la comunicazione, cosiddetta « *Gigabit Society* » del 14 settembre 2016 [COM(2016)587 final], hanno evidenziato che la disponibilità di un idoneo quantitativo di spettro radio rappresenta uno dei presupposti essenziali per la fornitura e diffusione dei servizi wireless a banda larga e ultra-larga, insieme ad adeguati standard a garanzia di una comunicazione efficiente tra i vari componenti digitali (quali dispositivi, reti e archivi di dati), sottolineando l'importanza delle reti di telecomunicazione ad alta capacità, ritenute un *asset* fondamentale affinché l'Unione europea possa competere nel mercato globale.

La decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha quindi ridefinito l'uso dell'intera banda di frequenza 470-790 MHz, attualmente utilizzata in tutta l'Unione per la televisione terrestre digitale (« DTT ») e per le apparecchiature PMSE audio senza fili (microfoni senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali). Nell'ambito di tali frequenze, la cosiddetta banda dei 700 MHz (frequenze da 694 a 790 MHz), è in particolare oggetto di una specifica *Roadmap* che fissa al 2020 per tutta Europa lo *switch off* per la sua liberazione a favore dei servizi 5G, prevedendo però la possibilità per gli Stati membri di arrivare fino al 2022 per completare il percorso.

Tale percorso fa seguito alla Conferenza mondiale (WRC15), che ha portato a termine i negoziati internazionali per l'uso della « banda dei 700 MHz », stabilendo che questa sia assegnata alle comunicazioni a banda larga senza fili (broadband mobile), anziché alla televisione digitale terrestre. Tale banda consente infatti di supportare comunicazioni senza fili di alta qualità e fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali, montane e insulari nonché in altre zone isolate e per l'uso in ambienti interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio.

Lo sviluppo del 5G e il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche.

Le politiche europee per lo sviluppo del 5G sono esposte nel « Piano di azione per il 5G » della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016)588 final. La Comunicazione prevede una serie di azioni mirate al dispiegamento tempestivo e coordinato in Europa delle reti 5G. In particolare l'obiettivo è quello di assicurare l'allineamento delle tabelle di marcia e delle priorità per il dispiegamento coordinato delle reti 5G per una loro rapida introduzione entro il 2018 e per una progressiva introduzione su larga scala entro il 2020.

In tale ambito il *Radio Spectrum policy group* ha individuato a partire dal 2016, in coerenza con le normative internazionali, le frequenze della banda 700 megahertz, quelle della banda 3,4-3,8 gigahertz e le frequenze 26 gigahertz quali bande prioritarie a supporto dell'introduzione del 5G.

I lavori per la standardizzazione e lo sviluppo dei sistemi 5G, iniziati nel 2013 (a partire dall'iniziativa della Commissione UE: « *5G Public Private Partnership* » e del gruppo di lavoro « *5G Architecture Working Group* », sono tuttora in corso, con impiego di risorse europee che stanno finanziando numerosi progetti di ricerca (19 progetti).

È stato poi approvato l'11 dicembre 2018 il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), che persegue un ulteriore obiettivo in materia di connettività: ampio accesso alla connettività fissa e mobile ad altissima capacità e diffusione della stessa per tutti i cittadini e le imprese dell'Unione, tutelando nel contempo gli interessi dei cittadini attraverso un maggiore livello di protezione uniforme in tutta l'UE. In questo ambito si prevede la promozione degli investimenti nel 5G, disponendo che gli Stati membri dovranno garantire agli operatori, in linea generale, la prevedibilità normativa per un periodo di almeno 20 anni per quanto riguarda la concessione di licenze relative allo spettro per la banda larga senza fili.

La banda ultralarga.

Le disposizioni concernenti la realizzazione della banda ultralarga, che rappresenta un presupposto essenziale per lo sviluppo del 5G, hanno formato oggetto della programmazione europea di lungo periodo.

Già il 19 maggio 2010 infatti, con la comunicazione « Un'agenda digitale europea » (COM(2010)245), si è avviato il processo di realizzazione della banda larga nei paesi europei (8).

Nel 2016, con la Comunicazione COM(2016) 587 final « Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea » la Commissione Europea ha annunciato gli obiettivi per il 2025:

1. connettività di almeno 1 Gbps per scuole, biblioteche e uffici pubblici;

2. connettività di almeno 100 Mbps, espandibile a Gigabit, per tutte le famiglie europee;

3. copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e lungo i principali assi di trasporto terrestre.

Nella medesima comunicazione si invitavano gli Stati membri a riesaminare i progressi dei rispettivi piani nazionali per la banda larga e ad aggiornarli entro la fine del 2017, adottando come orizzonte

(8) L'Agenda rappresenta una delle sette « iniziative faro » della Strategia per la crescita « Europa 2020 ». Tale Comunicazione prevedeva tre obiettivi in tema di banda larga ed ultra larga, con diverse scadenze temporali:

- Banda larga di base per tutti entro il 2013;
- Banda larga veloce (pari o superiore a 30 Mbps) per tutti entro il 2020.
- Banda larga ultraveloce (velocità superiore a 100 Mbs) per almeno il 50 per cento degli utenti domestici europei entro il 2020.

temporale il 2025, in linea con gli obiettivi strategici istituiti nella presente comunicazione e nel piano d'azione sul 5G.

In relazione allo stato di realizzazione della banda ultralarga in fibra ottica, nella recente comunicazione della Commissione europea – « Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final) », la Commissione ha ribadito come il presupposto essenziale di un futuro digitale per l'Europa sia proprio una connettività affidabile e sicura sia con riferimento sia alla banda ultralarga fissa in fibra sia con riferimento alle infrastrutture per le reti 5G (e per le future reti 6G). Con riferimento allo stato degli investimenti, la Commissione rileva tuttavia che: « Per le sole infrastrutture e reti digitali, l'UE ha una carenza di investimenti pari a 65 miliardi di EUR all'anno ».

Gli interventi in materia di cybersicurezza.

In materia di Cybersicurezza delle reti 5G, la Commissione europea ha approvato il 26 marzo 2019 la Raccomandazione 2019/534, che affronta i rischi di cybersicurezza nelle reti 5G, considerati di importanza strategica per l'Unione, presentando orientamenti sulle opportune misure di analisi e gestione dei rischi a livello nazionale, sullo sviluppo di una valutazione dei rischi coordinata a livello europeo e sulla definizione di un processo per lo sviluppo di un insieme di strumenti comuni volti a garantire la migliore gestione dei rischi.

In questo ambito, l'Unione europea ha anche istituito una serie di organismi di cooperazione, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) ed il Gruppo di cooperazione, istituito dalla direttiva 2016/1148/UE (la cosiddetta direttiva NIS, sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione), che riunisce le autorità competenti al fine di sostenere e facilitare la cooperazione, in particolare fornendo orientamenti strategici per le attività della rete dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente e che agevola la cooperazione operativa a livello tecnico.

Il 17 aprile 2019 è stato quindi approvato il Regolamento UE 2019/881, il nuovo « regolamento sulla cybersicurezza », che introduce una certificazione europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software* trasponendo in campo informatico gli stringenti standard già applicati alla sicurezza fisica dei beni prodotti nell'Unione europea. Responsabile delle certificazioni è l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (European Network and Information Security Agency, ENISA).

In attuazione della Raccomandazione n. 2019/534, il Gruppo di cooperazione ha pubblicato il 9 ottobre 2019, la relazione sulla valutazione coordinata a livello di UE dei rischi per la cybersicurezza delle reti di quinta generazione (5G) (*EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks*).

Una serie di misure di attenuazione concordate da applicare a livello nazionale ed europeo e si basa sui risultati delle valutazioni nazionali dei rischi per la cybersicurezza, effettuate da tutti gli Stati membri dell'UE (tale documento è stato pubblicato il 29 gennaio 2020).

La relazione individua le minacce più rilevanti e i principali autori di tali minacce, le risorse più sensibili e le principali vulnerabilità (di natura tecnica e di altro tipo), nonché diversi rischi strategici, sottolineando in particolare i potenziali scenari di rischio connessi alla implementazione delle nuove reti:

- maggiore esposizione agli attacchi e aumento del numero dei potenziali punti di accesso per gli autori di tali attacchi;

- maggiore sensibilità di alcune apparecchiature e funzioni di rete, quali le stazioni base o le principali funzioni di gestione tecnica delle reti;

- maggiore esposizione ai rischi legati alla dipendenza degli operatori di reti

mobili dai fornitori, che aumenterà anche il numero dei percorsi di attacco sfruttabili dagli autori delle minacce (ivi compresi gli stati non membri dell'UE) ed esacerberà la potenziale gravità dell'impatto di tali attacchi;

- aumento dei rischi derivanti da una forte dipendenza da un unico fornitore, che accresce l'esposizione al rischio derivante da un'eventuale interruzione dell'approvvigionamento;

- sviluppo delle minacce alla disponibilità e all'integrità delle reti, che diventeranno importanti problemi in materia di sicurezza, in aggiunta alle minacce alla riservatezza e alla tutela della *privacy*.

Le sfide per la sicurezza sono soprattutto legate a:

le *Innovazioni* chiave nella tecnologia 5G (che introdurranno anche diverse migliorie specifiche in termini di sicurezza), in particolare la parte importante del software e l'ampia gamma di applicazioni e servizi resi possibili dal 5G;

il ruolo dei *fornitori* nella realizzazione e nell'uso delle reti 5G e il grado di dipendenza da singoli fornitori per i soggetti che dovranno realizzare le reti.

Entro il 1° ottobre 2020 gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, dovrebbero quindi valutare gli effetti della raccomandazione per determinare se vi sia bisogno di ulteriori interventi, tenendo conto dell'esito della valutazione europea coordinata dei rischi e dell'efficacia delle misure.

In questo contesto, l'Agenzia europea per la cybersicurezza (ENISA) il 21 novembre 2019 ha pubblicato una mappatura specifica del panorama delle minacce per le reti 5G, che esamina più in dettaglio alcuni aspetti tecnici della relazione.

Si ricorda anche che il 20 giugno 2019 è stata adottata la Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva *Open data*), che ha l'obiettivo di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione europea basati su documenti del settore pubblico e di promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni.

Vanno infine segnalate le conclusioni del recente Consiglio dell'Unione europea Trasporti, telecomunicazioni ed energia, svoltosi il 3 e 4 dicembre 2019, e la Dichiarazione di Londra approvata dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo della NATO, anch'esso svoltosi il 3 e il 4 dicembre 2019. Il Consiglio della UE, sul tema dei rischi connessi alle reti 5G, evidenzia la necessità di considerare fra i fattori di rischio per la sicurezza non solo i profili attinenti la tecnologia ma altresì quelli derivanti da fattori extra-tecnici, e collegati alle politiche e ai sistemi legali vigenti nei Paesi terzi, con i quali vengano instaurati rapporti per la fornitura di servizi e prodotti. Nella Dichiarazione di Londra, i Paesi della NATO si impegnano, tra l'altro, a garantire la sicurezza delle comunicazioni, anche con riferimento alle reti 5G, rilevando l'esigenza di poter fare affidamento su sistemi informatici sicuri e resilienti.

***Intelligenza artificiale,* big data *e* blockchain.**

In materia di intelligenza artificiale (AI), la Commissione europea ha adottato il 25 aprile 2018 una apposita Comunicazione (COM(2018)237 final), che ne analizza le caratteristiche e gli aspetti. Il 10 aprile 2018, venticinque paesi europei, tra cui l'Italia, hanno firmato una dichiarazione di cooperazione sull'intelligenza artificiale. Il 7 dicembre 2018 la Commissione UE ha presentato il « Piano coordi-

nato sull'intelligenza artificiale » (COM(2018)795), accolto con favore dal Consiglio dell'UE che si è pronunciato il 18 febbraio 2019. Successivamente con la Comunicazione COM(2019) 168 Final, dell'8 aprile 2019, « Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica », ha ribadito la necessità di uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che ponga comunque al centro l'essere umano, rigidamente ancorato ai valori essenziali dell'Unione, individuando gli orientamenti e i requisiti fondamentali per garantire l'affidabilità dell'IA anche sotto il profilo etico. Con la comunicazione COM/2020/65 del 19 febbraio 2020 è stato definito un libro bianco sull'intelligenza artificiale che individua le prime linee di intervento anche sotto il profilo regolamentare che potranno connotare l'azione europea in tema di intelligenza artificiale sottolineando l'opportunità di una iniziativa coordinata a tutela dell'unità del mercato comune.

Con riferimento alla tematica dei *big data*, strettamente connessa a quella relativa all'intelligenza artificiale, il 19 febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione COM(2020) 66 Final che delinea « una strategia europea per i dati ».

L'Italia ha aderito il 27 settembre 2018 alla *European Blockchain Partnership Initiative,* promossa dalla Commissione UE con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia *blockchain* per lo sviluppo di servizi pubblici digitali. L'Italia ha inoltre sottoscritto il 4 dicembre 2018 una dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell'ambito del MED7, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

I limiti all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Con riferimento alla normativa in tema di esposizione della popolazione generale ai campi elettromagnetici a radiofrequenza la disciplina di riferimento è costituita dalla Raccomandazione 1999/519/CE, con la quale il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri l'adozione dei limiti proposti dall'ICNIRP (*International Commission on Non Ionizing Radiation Protection*), pur lasciando agli Stati medesimi la facoltà di fornire un livello di protezione più elevato di quello indicato nella raccomandazione stessa.

Sono state recentemente pubblicate (a marzo 2020) dall'ICNIRP le nuove linea guida « *for limiting exposure to electromagnetic fields* (100 kHz to 300 GHz) » che sostituiscono le *Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields* (up to 300 GHz), emanate nel 1998.

Le linee guida dell'ICNIRP costituiscono il principale riferimento mondiale in tema di protezione dagli effetti delle esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e stabiliscono i criteri per limitare l'esposizione della popolazione e dei lavoratori in modo da ottenere la massima protezione contro gli effetti negativi noti sulla salute umana.

Le nuove linee guida presentano alcuni elementi di novità rispetto alle disposizioni del 1998. In primo luogo, in vista del 5G (che prevede che le antenne fisse indirizzino la radiazione emessa verso gli utilizzatori che in genere si troveranno in posizioni sempre diverse, per cui non emetteranno costantemente in tutte le direzioni come le antenne attuali), è stato preso in considerazione il fatto che in una data direzione le emissioni possono essere anche molto brevi, per cui sono stati definiti limiti per esposizioni di durata molto breve, comunque inferiori ai 6 minuti (indicati alle tabelle 3 e 7 delle linee guida).

Questi limiti per esposizioni di durata compresa tra 0 e 6 minuti non sono attualmente previsti dalla normativa italiana.

Il limite di intensità di campo elettrico fissato dall'ICNIRP nel 1998 con riferimento alle frequenze da 2 a 300 gigahertz (GHz) era di 61 Volt al metro (V/m) corrispondente a un valore di densità di potenza pari a 10 Watt per metro quadro (W/m^2) e tale valore è utilizzato come

riferimento nella massima parte dei Paesi europei.

Le nuove linee guida pubblicate a marzo 2020 presentano alcuni elementi di novità con riguardo alle modalità di rappresentazione dei limiti di esposizione per il pubblico (e per i lavoratori).

In particolare i valori di riferimento per il pubblico per l'intensità di campo elettrico non vengono ritenuti appropriati ai fini del rispetto delle linee guida per gli intervalli di frequenza riguardanti il 5G superiori a 2 GHz.

Infatti, con riguardo ai valori di riferimento mediati per trenta minuti e concernenti l'esposizione di tutto il corpo, per l'intervallo di frequenza (400 MHz-2 GHz) si riscontra un valore di riferimento per l'intensità di campo elettrico da rispettare (esso è calcolato secondo la formula 1,375 $f\text{MHz}^{0,5}$, con valori corrispondenti a 27,5 V/m per frequenze a 400 MHz fino a 61,49 V/m per le frequenze a 2 GHz). Per le frequenze oltre i 2 GHz viene invece preso in considerazione, ai fini del rispetto delle linee guida, solo il valore della densità di potenza incidente (espressa in W/m^2 e pari a un valore di 10) e non quello dell'intensità di campo elettrico (il cui valore può comunque essere calcolato come pari a 61,4 V/m).

Tale scelta è coerente con la maggiore idoneità del primo valore a rappresentare in forma più adeguata, per le frequenze più elevate, la quantità effettiva di energia assorbita dal corpo umano.

Allo stesso modo con riferimento all'esposizione locale (ossia di zone del corpo), mediata su un periodo di sei minuti, i limiti per le frequenze tra 400 MHz-2 GHz in termini di intensità di campo elettrico sono calcolati con la formula 4.72 $f\text{MHz}^{0.43}$ (da 62,06 V/m per frequenze a 400 MHz a 123,98 V/m per frequenze a 2 GHz) mentre con riferimento alle frequenze superiori viene preso in considerazione, ai fini del rispetto delle linee guida, il valore della densità di potenza incidente. I valori di riferimento sono pari a 40 W/m^2 per le frequenze tra ›2 e 6 GHz (cui corrisponde un valore di intensità di campo elettrico equivalente pari a 122,8 V/m) mentre per l'intervallo di frequenze tra ›6 GHz e fino a 300 GHz i valori di riferimento sono calcolati secondo la formula 55 f GHz ^{0,177} (tali valori diminuiscono all'aumentare della frequenza e sono compresi tra 40 W/m^2 e 20 W/m^2. Il valore di 20 W/m^2 è applicato per la frequenza a 300 GHz). I valori di intensità di campo elettrico corrispondenti, che diminuiscono all'aumentare della frequenza, sono compresi tra 122,8 V/m fino a 86,8 V/m.

Le piattaforme digitali.

In materia di piattaforme digitali è stato approvato il Regolamento UE 2019/1150, che si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online ed avrà efficacia dal 12 luglio 2020. Il regolamento ha la finalità di garantire che gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online e gli utenti titolari di siti web aziendali che siano in relazione con motori di ricerca online, dispongano di un'adeguata trasparenza, di equità e di efficaci possibilità di ricorso.

La normativa nazionale.

Nei paragrafi che seguono verrà descritta la normativa nazionale riferita alle tematiche di interesse emerse nel corso delle audizioni. In primo luogo si darà conto dei presupposti normativi relativi alla complessa vicenda relativa all'assegnazione delle frequenze per il 5G, con la descrizione della procedura di assegnazione delle frequenze. Quindi si darà conto della (contestuale) disciplina concernente la riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive derivante proprio dalla destinazione delle frequenze in banda 700 MHz alle reti 5G.

Una seconda tematica, affrontata nell'ambito dell'indagine concerne la realizzazione delle infrastrutture di banda larga, che costituiscono il presupposto affinché le reti 5G possano offrire le proprie prestazioni. Si riportano a tal proposito gli

interventi normativi di semplificazione introdotti nel corso degli anni, e, nello specifico in questa legislatura, per rendere meno complesso il dispiegamento della rete in fibra.

Si fa infine cenno alle disposizioni in tema di intelligenza artificiale e nuove tecnologie introdotte nel corso della legislatura.

Gli ultimi paragrafi concernono l'inquadramento generale del piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, oggetto dell'audizione di AGID, la disciplina delle emissioni radioelettriche e quella attinente alla cybersicurezza e all'esercizio dei poteri speciali, di recente introduzione e riferita proprio alle reti 5G.

L'assegnazione delle frequenze per il 5G.

La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1026-1046) ha previsto un articolato programma di redistribuzione delle frequenze destinate alla trasmissione televisiva sulle due bande UHF (470-613 MHz) e III-VHF (banda 174- 230 MHz) e di attribuzione al 5G delle frequenze in banda 700MHz, che si concluderà con la liberazione della banda e la riassegnazione agli operatori di banda larga mobile solo il 1° luglio 2022.

Oltre alla banda dei 700 MHz (la banda di frequenza 694-790 MHz), le bande di frequenze interessate dal 5G sono la banda 3,6-3,8 GHz e quella 26,5-27,5 GHz (la cui liberazione è invece prevista già dal 1 dicembre 2018). Dall'attribuzione di risorse frequenziali agli operatori per la realizzazione del 5G si prevedevano proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro (comma 1045).

Per le bande di frequenza 694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e quella 26,5-27,5 GHz la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, commi 1026-1046) prevedeva che l'AGCOM definisse la procedura di assegnazione a operatori di comunicazione a banda larga. Tale definizione è stata effettuata con la delibera 231/18/CONS.

A seguito della citata delibera, il Ministero dello sviluppo economico ha avviato la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz.

Con l'asta sono stati messi a gara 1275 MHz di spettro nelle bande pioniere per il 5G attuando il 5G Action Plan europeo. Più precisamente:

- 1000 MHz nella banda a 26GHz articolati in 5 blocchi da 200 MHz in modalità TDD (denominati D1-D5);

- 200 MHz nella banda a 3.7 GHz articolati in due lotti da 80 MHz nominali e due lotti da 20 MHz nominali (uno specifico e tre generici, denominati C1-C4);

- e 75 MHz in quella a 700 MHz articolati in 6 blocchi di frequenze da 10 MHz FDD (*Frequence division duplex*, A1-A6) e 4 blocchi da 5 MHz SDL (*Supplemental downlink* B1-B4).

Secondo le previsioni della citata legge di bilancio le frequenze sulle bande 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz sono assegnate agli operatori mentre il Ministero dello sviluppo economico, previo adeguamento del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, assegnerà ad eventuali utilizzatori di tali bande, frequenze sostitutive.

Per tutte le altre frequenze, la gara per il 5G si è conclusa il 2 ottobre 2018. L'ammontare totale delle offerte per le bande messe a gara ha raggiunto i 6.550.422.258 euro, con un forte aumento di introiti rispetto alla previsione della legge di bilancio 2018. Qui la tabella delle aggiudicazioni che hanno riguardato i lotti per la banda 700 MHz FDD, quelli per la banda 3700 MHz ed i lotti per la banda 26 GHz. Nessuna offerta è stata fatta per i lotti 700 MHz SDL, pertanto i soggetti che ne abbiano manifestato l'interesse potranno partecipare alla fase di gara successiva a partire dal 5 ottobre.

Entro il 1° dicembre del 2018 era prevista la liberazione frequenze 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz che quindi sono in uso agli operatori di banda larga mobile, mentre per le frequenze della banda 700 MHz l'assegnazione è prevista con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022.

I diritti d'uso di tali frequenze, secondo la delibera 231/18/CONS, scadono tutti il 31 dicembre 2037.

Il sistema radiotelevisivo. La riorganizzazione delle frequenze televisive.

La riassegnazione alle reti 5G delle frequenze sulla banda UHF da 694 a 790 MHz concerne frequenze che sono attualmente assegnate alla radiotelevisione.

Si dovrà quindi procedere ad un rilascio e redistribuzione delle frequenze destinate alla trasmissione televisiva anche sulle due bande UHF (470-613 MHz) e III-VHF (ossia la banda 174- 230 MHz), che si concluderà con la liberazione della banda 700 MHz e l'assegnazione agli operatori di banda larga mobile della frequenza dei 700 MHz solo dal 1° luglio 2022. Per la banda di frequenza 470-694 MHz (« al di sotto dei 700 MHz ») si è stabilito che rimanga primariamente assegnata ai servizi di radiodiffusione televisiva. Dal punto di vista del servizio di diffusione radiotelevisiva la perdita delle frequenze della banda dei 700 MHz comporta una riorganizzazione totale delle frequenze.

La legge di bilancio per il 2018 (n. 205 del 2017) ha introdotto infatti norme per la riorganizzazione delle frequenze destinate alla diffusione radiotelevisiva, a seguito della destinazione delle frequenze della banda 700 MHz (694-790 MHz) allo sviluppo delle connessioni radiotelefoniche di quinta generazione.

A differenza infatti del precedente cambio di tecnologia (lo *switch off* dalle frequenze analogiche a quelle digitali completato a luglio 2012), a seguito dell'intervento previsto dalla legge di bilancio si verificherà una riduzione delle frequenze disponibili, sulle quali andrà ripartita la precedente capacità trasmissiva. Tale riduzione tuttavia non dovrebbe comportare una compressione proporzionale della capacità trasmissiva disponibile in quanto la nuova tecnologia DVB-T2, che sostituirà l'attuale sistema DVB-T, assicura una maggiore possibilità di trasmissione.

Nel corso della propria audizione Confindustria Radio Televisioni ha rappresentato che la tecnologia *broadcast*, nella sua versione il DVB-T2 è la più efficiente, la più ecologica e la meno costosa per la diffusione dei contenuti a un numero molto elevato di persone contemporaneamente e in tempo reale. I sistemi *broadcast* sono i più rispettosi della *privacy* degli utenti e dei vincoli sulle emissioni elettromagnetiche.

Anche in questo caso la nuova organizzazione delle bande di frequenza televisive verrà attuata per aree geografiche assicurando un periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022.

Anche in considerazione del cambio tecnologico descritto, il passaggio alle nuove frequenze comporterà che gli attuali impianti di ricezione televisiva dovranno in larga parte essere adeguati con costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva. A compensazione di tali costi è stato previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro (aumentato di 51 milioni di euro dalla legge di bilancio per il 2019).

Gli interventi normativi per la riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive.

L'intervento di adeguamento richiede peraltro una serie di adempimenti sia di carattere programmatorio che nella relativa fase attuativa.

In relazione a tale processo di liberazione delle frequenze della banda 700MHz, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto ministeriale in data 4 settembre 2018, ha stabilito la creazione di un Tavolo di coordinamento denominato « TV 4.0 » finalizzato ad armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700MHz, delineate dalla legge 27

dicembre 2017, n. 205, nonché ad elaborare strumenti volti a favorire la trasformazione digitale del settore televisivo (Qui la documentazione presentata dagli operatori del settore nelle riunioni del 15 ottobre 2018, del 27 novembre 2018, del 5 novembre 2018, del 27 novembre 2018, del 3 aprile 2019).

Anche in conseguenza degli elementi acquisiti nel citato tavolo, tale complesso di interventi è stato oggetto di significative modifiche da parte della legge di bilancio per il 2019.

La ripartizione della capacità trasmissiva disponibile tra le reti nazionali e quelle locali, secondo la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2018, prevedeva la riserva di un terzo della capacità trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti abilitati a diffondere i propri contenuti in ambito locale (articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 177 del 2005).

La legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1101) ha superato questo vincolo prevedendo una riserva di capacità trasmissiva per le televisioni locali ma senza imporre il limite di un terzo e stabilendo che l'entità di capacità trasmissiva da attribuire alla diffusione televisiva per l'emittenza locale sia definita dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Il Piano, peraltro, in ciascuna area tecnica (ossia le aree in cui, ai fini della diffusione del segnale televisivo è diviso il territorio nazionale), dovrà assegnare più frequenze in banda UHF (ossia la banda 470-694 MHz) per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale (nuovo comma 2-bis dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005).

L'AGCOM aveva adottato, secondo le disposizioni della legge di bilancio per il 2018, con la delibera 290/18/CONS un nuovo Piano di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre. Tale piano concerneva le bande III VHF (174-230 MHz) e UHF (470-694 MHz), ossia le uniche bande di frequenza che resteranno assegnate alle trasmissioni televisive, con esclusivo riferimento alle frequenze destinate all'Italia dagli accordi internazionali. Tuttavia a seguito delle modifiche effettuate dalla legge di bilancio per il 2019 (prima fra tutte la scomparsa del vincolo che prevedeva l'assegnazione obbligatoria all'emittenza locale di un terzo della capacità trasmissiva disponibile) l'AGCOM ha emanato un nuovo PNAF, con la Delibera AGCOM n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, per le frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (in DVB-T2).

Il PNAF pianifica le frequenze per le seguenti reti digitali terrestri:

12 reti nazionali in banda UHF, di cui una decomponibile per macroaree e una integrata da frequenze della banda III-VHF;

1 rete locale di 1° livello in banda UHF con copertura non inferiore al 90 per cento in ciascuna area tecnica (ad eccezione dell'area tecnica 3 in cui sono pianificate 2 reti locali di 1° livello e delle sub-aree tecniche 4a e 4b in cui sono pianificate ulteriori 3 reti locali di 1° livello);

1 o più reti locali di 2° livello in banda UHF senza vincolo di copertura nel bacino di riferimento, in ciascuna area tecnica.

Una ulteriore modifica prevista dalla legge di bilancio per il 2019 concerne la destinazione delle frequenze in banda III VHF (174-230 MHz). Nella formulazione della legge di bilancio per il 2018 tali frequenze sarebbero dovute essere pianificate per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofo-

nia digitale. La nuova formulazione della disposizione prevede invece che tali frequenze siano assegnate prioritariamente alla radiofonia digitale e soltanto « ove necessario » al servizio televisivo digitale terrestre.

La legge di bilancio per il 2019 ha inoltre differito il termine, originariamente fissato al 30 settembre 2018, entro il quale l'AGCOM è tenuta a definire i criteri di conversione dei diritti d'uso delle frequenze di cui gli operatori di rete sono titolari sulle bande di frequenza citati in diritti d'uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione.

L'AGCOM ha definito tali criteri di conversione con la delibera 129/19/CONS del 18 aprile 2019 prevedendo che tali criteri riguarderanno 10 dei 12 multiplex nazionali, rimanendo l'assegnazione degli ulteriori due multiplex nazionali immessi sul mercato secondo la procedura definita ai sensi della legge di bilancio 2019 individuando anche le modalità di conversione. Con determine ministeriali rese note il 5 agosto 2019 è stata effettuata l'assegnazione di 10 diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre.

Il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Gli interventi normativi di semplificazione.

Il decreto legislativo n. 33/2016 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2014/61/UE, che prevede l'adozione di misure per ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, disponendo la mappatura delle reti esistenti e l'istituzione di un Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) per svolgere le funzioni di « catasto delle infrastrutture ».

Il SINFI è stato istituito con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 maggio 2016, con il quale sono state innanzitutto definite le regole tecniche per la definizione del contenuto di tale catasto, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati e le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture è gestito da Infratel Italia S.p.a.

Confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, ad opera dei gestori delle infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonché ad opera degli enti pubblici che ne sono detentori, tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulle infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Il SINFI, quale sportello unico telematico, pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 è stato approvato il Piano operativo SINFI.

Il decreto 11 maggio 2016 è stato successivamente modificato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 settembre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2019), in particolare in relazione alle modalità ed ai soggetti legittimati alla consultazione ed all'accesso ai dati del SINFI: queste sono consentite agli operatori di rete che forniscono reti pubbliche di comunicazione, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti che ne facciano richiesta e ne abbiano interesse, secondo profili differenziati in funzione dei livelli di accesso e consultazione riconosciuti ai diversi soggetti.

Il decreto-legge n. 135 del 2018 ha previsto norme per la semplificazione delle procedure relative al dispiegamento

delle reti, in particolare per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione delle opere civili necessarie per la realizzazione delle reti ultraveloce, modificando in tal senso il Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 88). Con riferimento alla posa dei cavi si è semplificata la procedura di rilascio dell'autorizzazione archeologica nei casi nei quali siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto, prevedendosi anche che nel caso di utilizzo di tecnologie a basso impatto possa essere, a determinate condizioni, disposta l'esenzione dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico. Negli edifici privati (non tutelati come beni culturali) possono essere equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente (secondo le previsioni dell'articolo 1135 del codice civile e quindi possono essere disposti direttamente dall'amministratore di condominio), i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete fino alla sede dell'abbonato. Si prevede poi un chiarimento con riguardo agli oneri cui possono essere soggetti gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica ed alcune semplificazioni in materia di autorizzazioni edilizie.

Tra le misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga vanno infine segnalate quelle previste dal decreto-legge n. 119 del 2018, che ha apportato modifiche al Codice comunicazioni elettroniche potenziando gli ambiti di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle ipotesi sia di separazione funzionale che di separazione volontaria della rete, relativamente alla fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso. In particolare, l'AGCOM ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, ossia l'obbligo per tali imprese di collocare in un'entità indipendente le attività relative alla fornitura all'ingrosso (*wholesale*) di determinati prodotti di accesso: la mancanza di effettiva concorrenza deve essere valutata anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato. Poteri dell'AGCOM sono altresì previsti nel caso di separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.

Gli interventi nazionali e i bandi per la realizzazione della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato.

Affinché la banda 5G possa essere pienamente funzionale è necessario che essa si integri su una rete in fibra ottica diffusa, che costituisce quindi uno dei presupposti del 5G.

L'Italia sulla base degli obiettivi europei relativi alla prima fase (si veda il paragrafo concernente la normativa europea) ha adottato nel marzo 2015 la Strategia italiana per la banda ultralarga.

L'obiettivo del Piano di azione delineato nella Strategia è quello di avere entro il 2020 la sottoscrizione da parte di almeno il 50 per cento della popolazione di servizi a più di 100 Mbps (velocità di trasmissione dati), attraverso un più preciso obiettivo di copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100 Mbps fino all'85 per cento della popolazione e di portare il 100 per cento della popolazione ad almeno 30 Mbps. Si tratta quindi target superiori a quelli stabiliti per il 2020 dall'Unione europea. Tale Piano non è stato tuttavia aggiornato alla luce dei nuovi obiettivi individuati dalla Commissione europea per il 2025 (si veda l'apposito paragrafo).

Il programma operativo della strategia italiana per la Banda Ultra Larga, è stato approvato con la delibera n. 65-2015 del CIPE che ha programmaticamente destinato, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, 3,5 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi di euro per interventi di immediata attivazione, rinviando a una successiva delibera l'assegnazione di ulteriori risorse nel limite

massimo di 1,3 miliardi di euro. Ulteriori risorse, fino a 1,4 miliardi di euro, potranno essere conferite al Piano Strategico per la banda ultra larga, con successivi provvedimenti normativi (previo reperimento delle coperture finanziarie) per un totale di 4,9 miliardi di euro.

Con la Delibera n. 71 del 7 agosto 2017 il CIPE, sempre a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ha approvato, per il completamento del Piano Banda Ultralarga, l'assegnazione di 1,3 miliardi di euro per interventi a sostegno della domanda degli utilizzatori. Inoltre, con riferimento alle risorse di 2,2 miliardi di euro, previste nella delibera n. 65 del 2015 non utilizzate, ha previsto la destinazione di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione e di 477,5 milioni di euro per interventi relativi al completamento dell'infrastruttura nelle aree grigie e nelle nuove aree bianche e per raggiungere le case sparse. Infratel Spa, società *in house* del Ministero dello sviluppo economico, agisce in qualità di soggetto attuatore degli interventi previsti dall'accordo.

Quanto alle modalità di realizzazione della banda ultra larga, il 2 marzo 2016, il Comitato per la Banda Ultra Larga (COBUL) ha stabilito di focalizzare l'intervento pubblico nelle aree a fallimento di mercato mediante l'impiego del modello ad « intervento diretto » ed il CIPE, nella riunione del 1° maggio 2016 ha recepito tale orientamento stabilendo che nelle aree a fallimento di mercato si proceda esclusivamente con l'intervento diretto. Tale regime nazionale di aiuto è stato definito in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Gli obiettivi di realizzazione della rete sulla base del piano concernono 7635 comuni, 14 milioni di abitanti e 9,6 milioni di unità immobiliari.

Il 3 giugno 2016 è stato pubblicato (*Gazzetta Ufficiale* 5 Serie Speciale) il primo bando per la realizzazione della rete in fibra nelle cosiddette « aree bianche », quelle cioè a fallimento di mercato (ossia quelle aree nelle quali gli operatori di mercato avevano dichiarato che non avrebbero effettuato investimenti per la realizzazione della rete ultraveloce), raggruppate nei Cluster C e D previsti dal Piano nazionale banda ultralarga. Il bando è diviso in cinque lotti e riguarda sei Regioni: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, con le quali sono stati siglati specifici accordi di programma e relative convenzioni operative per l'utilizzo, insieme con il Fondo Sviluppo e Coesione nazionale, dei fondi strutturali FESR e FEASR. I fondi pubblici saranno 1,4 miliardi, suddivisi in più di un miliardo di fondi statali (FSC) e 352 milioni di fondi strutturali a livello regionale. La gara è stata aggiudicata all'operatore economico Open Fiber spa, per tutti e cinque i lotti posti a gara. Il bando interessa 3.043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto, 6,4 milioni di cittadini, circa 4,6 milioni di unità immobiliari e oltre 500 mila sedi di impresa e di Pubbliche Amministrazioni.

Il bando riguarda la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di una rete passiva e attiva di accesso in modalità *wholesale*, che consenta agli operatori di telecomunicazione di fornire servizi agli utenti finali a 100 Mbps e comunque non al di sotto dei 30 Mbps. La rete sarà data in concessione per 20 anni e rimarrà di proprietà pubblica. Da un punto di vista della modalità di connessione, il modello scelto è quello della connessione in fibra « *to the home* » cioè fino a casa (FTTH). La fibra ottica è infatti la migliore tecnologia « a prova di futuro » in quanto, pur richiedendo un grosso investimento iniziale, presenta un periodo di sostenibilità e di durata della tecnologia che i più importanti studi internazionali sul tema traguardano a 75-100 anni.

Il 24 agosto 2016 è stato pubblicato il secondo bando, suddiviso in sei lotti funzionali, per la costruzione della rete pubblica a banda ultralarga nelle aree bianche, cioè a fallimento di mercato concernente le regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Lazio, Basilicata, Campania, Umbria, Sicilia, Marche, Liguria e la Provincia di Trento. Anche in tal

caso la procedura è stata aggiudicata all'operatore Open Fiber Spa, per tutti e sei i lotti posti a gara. Il bando riguarda 3.710 comuni per un totale di circa 4.7 milioni di unità immobiliari e 6.8 milioni di cittadini coinvolti.

A seguito di numerosi ricorsi giudiziari di diversi operatori la sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario è stato concluso nel novembre 2017 (come risulta dalla risposta data dal Governo all'interrogazione Capitanio 5-00885 nella seduta del 23 gennaio 2019 della IX Commissione Trasporti).

Il terzo bando di gara, relativo all'aggiudicazione dei lotti riguardanti le tre regioni rimanenti (si tratta di 882 comuni in Puglia, Calabria e Sardegna) è stato pubblicato il 17 aprile 2018, la gara si è invece conclusa il 18 dicembre 2018 ed è stata aggiudicata il 30 gennaio 2019. Anche in tal caso, è risultato aggiudicatario per tutti i lotti l'operatore Open Fiber Spa.

L'inizio delle progettazioni da parte di Open Fiber e la contemporanea gara ad evidenza pubblica svolta dal concessionario per individuare gli appaltatori incaricati di realizzare le opere, si sono potute avviare soltanto successivamente alla firma dei primi contratti.

Nel corso dell'audizione di Open Fiber è emerso che la realizzazione del piano è stata rallentata da ben 18 ricorsi giudiziari.

Il Piano di Open Fiber, ivi comprese le porzioni di rete da realizzare a seguito della vittoria dei sopra citati bandi prevede la copertura, con una rete in fibra, di 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023 divise tra aree a mercato (circa 9 milioni di unità immobiliari) e aree non a mercato (circa 9,5 milioni di unità immobiliari). Per quanto riguarda lo stato di realizzazione delle infrastrutture da parte del concessionario e l'effettivo livello di copertura ottenuto fino ad oggi, si rinvia a quanto già segnalato nello specifico capitolo di questa relazione.

Restano pertanto escluse dal Piano le cosiddette aree grigie. Sono invece state già realizzate la rete di trasporto e quella di *backbone*.

***Intelligenza Artificiale,* blockchain, *IoT,* big data.**

Presso il Ministero dello sviluppo economico sono stati istituiti nel 2019 due gruppi di lavoro di esperti sui temi dell'intelligenza artificiale e della blockchain. Il Gruppo di esperti sull'Intelligenza Artificiale ha elaborato tra gennaio e giugno 2019, un documento contenente le Proposte per una strategia italiana per l'intelligenza artificiale. Il Ministero le ha quindi sintetizzate il 31 luglio 2019 nella Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale.

Dal punto di vista finanziario, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 226), ha istituito un Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

Il Ministero dello sviluppo economico, con decreto 26 marzo 2019, ha quindi approvato il « Programma di supporto tecnologie emergenti nell'ambito del 5G », a valere sulle risorse disponibili dalla Delibera CIPE 61/2018 lettera c), per un importo complessivo fino a 45 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, da sviluppare anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali *Blockchain*, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione. La dotazione finanziaria del Programma è stata successivamente rimodulata dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 giugno 2019 in relazione al numero delle manifestazioni di interesse ricevute dalle amministrazioni comunali. Il 5 agosto 2019, è stata avviata dal Ministero dello sviluppo economico la procedura di selezione dei progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, in attuazione della

delibera del CIPE n. 61/2018, nell'ambito dell'Asse II del Programma di sviluppo delle tecnologie emergenti. La dotazione finanziaria di questa parte del Programma è di 5 milioni di €, finanziati da risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Con il decreto-legge n. 135 del 2018 sono state inoltre introdotte nel nostro ordinamento le definizioni di *blockchain* e *smart contract*.

Il 13 marzo 2019 presso il Ministero dello sviluppo economico è stato presentato il primo progetto pilota che promuove l'applicazione della tecnologia *blockchain* alle PMI per la tracciabilità del Made in Italy, con l'obiettivo di individuare i vantaggi della tecnologia *blockchain* in termini di tracciabilità dei prodotti lungo la filiera, certificazione al consumatore della loro provenienza, contrasto alla contraffazione, garanzia della sostenibilità sociale ed ambientale delle produzioni del Made in Italy. I risultati della sperimentazione sono stati presentati il 14 novembre 2019 ed è stato redatto un Documento di Sintesi che descrive lo studio di fattibilità « La Blockchain per la tracciabilità del Made in Italy », in tutte le sue fasi e riporta i risultati della sperimentazione realizzata.

Con riferimento ai *big data* va segnalata la pubblicazione, il 10 febbraio 2020 delle risultanze dell'indagine conoscitiva condotta da AGCOM, AGCM e Autorità garante della protezione dei dati personale sui *big data*.

I piani generali per la digitalizzazione del Paese.

Con riferimento alle iniziative di sistema per la digitalizzazione del Paese il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha presentato, a dicembre 2019, il piano Italia 2025, una strategia complessiva per la digitalizzazione del Paese che indica tre sfide (società digitale, obiettivo innovazione e sviluppo sostenibile e inclusivo) per affrontare le quali sono delineate 20 azioni di innovazione in diversi ambiti: dall'identità digitale, alla progettazione e sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale applicata ai procedimenti amministrativi e alla giustizia, in coerenza con i principi europei, all'utilizzo dei big data prodotti ma scarsamente utilizzati dai fornitori di pubblici servizi, alle modalità di trasferimento alla produzione delle capacità innovative della ricerca. La strategia sarà aggiornata ogni 4 mesi per verificare lo stato di sviluppo delle azioni, l'inserimento di nuove azioni e il raggiungimento della visione generale. Per approfondimenti si rinvia al citato documento.

Accanto a tale documento va ricordato anche il Piano Triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, redatto dall'AGID in base alla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 513 l. n. 208/2015), è stato approvato l'11 marzo 2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Esso aggiorna la strategia di trasformazione digitale per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, già definita nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 (approvato dal Presidente del Consiglio il 31 maggio 2017), nel quadro della « Strategia per la crescita digitale 2014- 2020 » e del « Piano Nazionale per la Banda Ultralarga ». Esso è coerente con il Piano di azione europeo sull'e-Government 2016-2020.

Il Piano detta gli indirizzi per una strategia condivisa con tutti gli attori della trasformazione digitale del Paese: Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca. Tra le novità vi sono le seguenti:

- il recepimento delle modifiche introdotte del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD- decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005) e delle recenti direttive e regolamenti europei sull'innovazione digitale;

- il rafforzamento del paradigma *Cloud* della PA con l'applicazione del principio *cloud first*;

- la definizione di modelli e strumenti per l'innovazione per la PA con

un'attenzione ai temi dell'*open innovation, dell'innovation procurement* e al paradigma *smart landscape*;

- un maggiore risalto al ruolo delle amministrazioni territoriali, che saranno accompagnate nel loro percorso di trasformazione digitale;

- la condivisione con le amministrazioni degli strumenti di monitoraggio delle azioni;

- il rafforzamento del tema delle competenze manageriali e digitali all'interno delle pubbliche amministrazioni.

La Cybersicurezza e l'utilizzo dei poteri speciali nel 5G.

Nel corso degli ultimi anni sono stati adottati una serie di provvedimenti normativi volti a definire l'architettura strategica nazionale per la sicurezza cibernetica al fine di potenziare progressivamente le capacità di difesa cibernetica del Paese.

La legge n. 133 del 2012 ha introdotto nel testo della legge n. 124 del 2007, recante « Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto », nuove specifiche competenze del Presidente del Consiglio, del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) in materia di sicurezza cibernetica.

Successivamente, nel 2013, con il cosiddetto « decreto Monti » (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013), l'Italia ha provveduto a definire le molteplici competenze di settore tra i diversi attori istituzionali delineando la *governance* nazionale in materia di cybersicurezza.

Il 17 febbraio 2017 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la « Direttiva in materia protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali » (cosiddetto « decreto Gentiloni ») che ha interamente sostituito il precedente decreto del 2013, introducendo importanti innovazioni volte, in particolare, ad assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse strutture istituzionali previste nel nuovo quadro strategico.

Nel maggio del 2018 con il decreto legislativo n. 65 del 2018 di recepimento della direttiva 2016/1148 (cosiddetta « direttiva NIS ») sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza cibernetica del Paese. Dal 2018 trova, inoltre, applicazione il decreto legislativo n. 101 adottato per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (noto come « GDPR » *General Data Protection Regulation*), che impone a chi custodisce e tratta dati personali (soggetti pubblici e privati) l'adozione di standard di sicurezza più elevati rispetto al passato.

Da ultimo il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 settembre 2019, ha approvato il decreto-legge n. 105 del 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2019) che introduce disposizioni urgenti in materia di « perimetro » di sicurezza nazionale cibernetica.

Il decreto-legge n. 105 del 2019 è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Più nel dettaglio, l'istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi informatici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi, dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Ai sensi del successivo decreto-legge n. 162 del 2019, che ha modificato e integrato il decreto-legge n. 105 del 2019, l'elencazione dei soggetti rientranti nel perimetro è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR. Tale atto, non accessibile, sarà trasmesso al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Entro 10 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare su proposta del CISR, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – la determinazione delle procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e le misure di sicurezza.

I suddetti decreti sono aggiornati – con cadenza almeno biennale – con la medesima procedura prevista per la loro adozione. Secondo una modifica introdotta con il citato decreto-legge n. 162 del 2019 essi e i relativi aggiornamenti sono trasmessi anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È infine rimessa ad un regolamento – da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Si tratta, in particolare, dei beni appartenenti a categorie individuate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici che dovrà essere emanato entro 10 mesi dall'entrata in vigore della norma di conversione del decreto.

Sono poi individuati alcuni compiti del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture – qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Al contempo sono determinati alcuni obblighi per: gli operatori dei servizi essenziali; i fornitori di servizi digitali; le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

È altresì previsto che il Presidente del Consiglio – su deliberazione del CISR – possa disporre la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. Entro 30 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) delle misure disposte.

Al Presidente del Consiglio dei ministri è affidato inoltre il coordinamento della coerente attuazione delle disposizioni del decreto-legge che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS che assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni e con i soggetti coinvolti. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dopo l'adozione degli atti normativi secondari previsti dall'articolo 1 del decreto-legge per l'attuazione delle misure ivi stabilite.

È disposta inoltre l'istituzione di un Centro di valutazione (CEVA) presso il Ministero dell'interno il quale, come quello del Ministero della difesa, sono accreditati presso il Centro di Valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e sono tenuti ad

impiegare metodologie di verifica e test quali definiti dal medesimo CVCN. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno inoltre definiti gli obblighi di informativa di tali Centri con il CVCN.

Il provvedimento reca quindi un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi ivi previsti ed individua le autorità competenti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni. Le autorità titolari delle attribuzioni quali configurate dal decreto-legge, sono chiamate inoltre ad assicurare « gli opportuni raccordi » con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Parallelamente è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area seconda, tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). A sua volta, la Presidenza del Consiglio è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di personale non dirigenziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione. Il suddetto reclutamento del personale avviene attraverso l'espletamento di uno o più concorsi pubblici.

Alcune disposizioni sono dettate per assicurare il raccordo tra il decreto-legge e la normativa in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di comunicazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G. È inoltre esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori ad alta intensità tecnologica (cosiddetto *golden power*).

Nuove norme sono, al contempo, dettate in materia di esercizio di poteri speciali da parte del Governo. Il nuovo articolo 4-bis infatti, riprendendo ed integrando le previsioni del decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito in legge, modifica il decreto-legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (cosiddetto *golden power*).

Sono in particolare previste le seguenti modifiche: viene in generale allungato il termine per l'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchimento dell'informativa resa dalle imprese detentrici degli *asset* strategici; si amplia l'oggetto di alcuni poteri speciali; sono modificati e integrati gli obblighi di notifica finalizzati all'esercizio dei poteri speciali; viene modificata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per rendere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello previsto per l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale; viene ridefinito il concetto di « soggetto esterno all'Unione europea » e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è suscettibile di incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

La normativa sulle emissioni radio.

La disciplina dei limiti all'esposizione alle esposizioni radio e ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è contenuta all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Tale disposizione rimette la definizione di tali limiti a due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente riguardanti la popolazione intesa in termini generali (lettera *a*) e i lavoratori e le lavoratrici professionalmente esposti (lettera *b*). Tale disciplina è stata attuata con riferimento alla popolazione con i due decreti dell'8 luglio 2003.

Con riguardo ai valori limite di esposizione per i lavoratori è successivamente intervenuto il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi novellato dal decreto legislativo n. 159 del 2016, che ha disciplinato i limiti per l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. I valori limite di esposizione (VLE) concernono esclusivamente le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici e sono individuati nell'allegato XXXVI al decreto legislativo (9).

Passando all'esame dei valori di riferimento per la popolazione generale nonostante l'ambito di applicazione della legge n. 36 del 2001 fosse esteso a tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature suscettibili di comportare l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (articolo 2), i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno distinti campi di applicazione. L'uno riguarda infatti i campi generati da sorgenti fisse con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz (impianti radioelettrici) ovvero i campi ad alte frequenze; l'altro si riferisce invece ai campi generati da elettrodotti (frequenza di rete di 50 Hz), ovvero ai campi a basse frequenze. Nel merito, i due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri introducono valori limite complessivamente più restrittivi rispetto a quelli contemplati sia dalle disposizioni previgenti sia dalle norme europee e internazionali (si veda il paragrafo sulla normativa europea ed internazionale).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli impianti radioelettrici prevede tre tipologie di valori limite:

i limiti di esposizione (tabella 1 dell'allegato B);

i valori di attenzione (tabella 2 dell'allegato B);

gli obiettivi di qualità (che coincidono coi valori di attenzione).

Si riportano di seguito esclusivamente i limiti concernenti l'intensità di campo elettrico, che sono stati oggetto di esame nel corso delle audizioni, e di densità di potenza che sono il riferimento essenziale nelle nuove linee guida dell'ICNIRP per il rispetto dei limiti d'emissione per valori superiori ai 2 GHz.

Il limite di intensità di campo elettrico per le alte frequenze (tipiche della telefonia, delle antenne televisive e dei ripetitori 5G) della tabella 1 dell'allegato B è pari a 40 V/m per le frequenze da 3 a 300 GHz mentre è pari a 20 V/m per le frequenze da 3 MHz a 3 GHz. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti (secondo quanto previsto sia dal testo originario del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia dalle modifiche intervenute con l'articolo 14, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Il limite di intensità di potenza è pari a 1 Watt per metro quadro con riferimento alle frequenze tra 3 MHz fino a 3 GHz e di 4 W/m^2 per le frequenze da 3 a 300 GHz.

I valori di attenzione, definiti a titolo precauzionale per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, indicati nella tabella 2 all'allegato B sono stabiliti in 6 V/m senza distinzioni tra le diverse frequenze. Tali valori sono altresì utilizzati anche come obiettivi di qualità (indicati alla tabella 3 dell'allegato B). Allo stesso modo i valori di densità di potenza sono stabili in 0,10 W/m^2 senza distinzione di frequenza sia come valori di attenzione che come valori obiettivo.

I valori di attenzione si applicano, a seguito delle previsioni del citato articolo 14, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012:

all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere;

(9) I limiti presenti nella tabella B1 dell'allegato XXXVI, con riferimento all'intervallo 400MHz fino a 2GHz, indicano un valore d'intensità del campo elettrico variabile (essendo calcolato sulla base della formula 3*10-3√frequenza, che produce risultati compresi tra 60 e 134 Volt per metro, a seconda della frequenza utilizzata, mentre per le frequenze tra 2 GHz e 300 GHz il valore è pari a $1,4*10^2$ Volt per metro (ossia 140 Volt per metro).

nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

I valori di attenzione (ossia quelli relativi ai 6 V/m) devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore (ciò a seguito delle modifiche intervenute con l'articolo 14, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012, posto che il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva, analogamente alla verifica dei limiti di intensità che i risultati fossero mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti).

I valori obiettivo (coincidenti con i valori di attenzione) sono invece richiamati in quanto applicabili nelle aree intensamente frequentate all'aperto.

Secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

Anche tali valori di esposizione devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore ai sensi di quanto stabilito dal citato articolo 14, comma 8 del decreto-legge n. 179 del 2012 (anche in tal caso il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevedeva, analogamente alla verifica dei limiti di intensità che i risultati fossero mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti).

Come si comprende da tale disciplina nella quasi totalità delle aree urbane italiane il limite di esposizione è pari a 6 V/m essendo residuali le possibilità di applicazione dei limiti di soglia di 20 e 40 V/m.

Le scelte normative in materia di applicazione e sviluppo del modello *wholesale only* nel settore delle telecomunicazioni in Francia, Germania e Regno Unito.

Francia.

Entro il 2022, il territorio francese sarà coperto da *connessione Internet superveloce* (THD). Almeno questo è ciò a cui mira lo Stato francese con il suo piano per la Francia ad altissima velocità (*France Très Haut Débit*).

Lanciato nel 2013, questo piano mira a fornire accesso a Internet a tutti gli alloggi, alle imprese e agli istituti privati e pubblici. In particolare, all'interno del piano si distinguono due zone: zone di iniziativa privata e zone di iniziativa pubblica (le cosiddette « *Réseaux d'Initiative Publique* » – RIP).

L'obiettivo delle reti di iniziativa pubblica è quello di compensare l'assenza di iniziativa privata in materia di rete. Gli operatori privati hanno già avviato la distribuzione (un francese su due ha già accesso al THD), ma gli investimenti privati si sono rivelati finora insufficienti. L'idea è dunque quella di integrare gli investimenti privati con quelli pubblici tramite appunto le RIP.

Il piano è organizzato in due zone distinte:

zone di iniziativa privata. Si tratta di grandi città e capitali dipartimentali. In queste aree, gli operatori privati si sono impegnati a investire nello spiegamento della fibra entro il 2020. L'investimento rappresenta tra i 6 e i 7 miliardi di euro. Rende possibile offrire a singoli e professionisti l'accesso a Internet tramite fibra ottica ad altissima velocità;

zone di iniziativa pubblica. Corrispondono a tutte le zone non incluse nella prima categoria. Le aree isolate sono in effetti molto meno redditizie per gli operatori privati e soffrono di una mancanza di investimenti. Questo è il motivo per cui le autorità locali hanno deciso di offrire reti di iniziativa pubblica intese a sviluppare Internet ad

altissima velocità. Per la costruzione di tali reti ricevono una dotazione statale da 6 a 7 miliardi di euro, mentre il resto è parzialmente finanziato dalle entrate e dal cofinanziamento degli operatori.

L'articolo L. 1425-2 del CGCT (Codice generale delle collettività territoriali), che integra l'articolo L. 1425-1, stabilisce i principi e le misure che le autorità pubbliche locali devono rispettare per raggiungere gli obiettivi del piano Altissima velocità.

Le autorità locali possono svolgere tre tipi di azioni:

installare infrastrutture passive di rete per renderle disponibili agli operatori. Si tratta di opere di ingegneria civile, costituite in particolare da piloni e cavi;

eseguire un'attività di « operatore operatore », vale a dire prendere in carico servizi all'ingrosso e mettere a disposizione degli operatori le strutture (modello Wholesale);

fornire servizi agli utenti finali, compresa la commercializzazione di abbonamenti Internet a banda larga o THD, non prima tuttavia di aver constatato la mancanza di iniziative private.

Dopo aver verificato l'insufficienza delle iniziative private attraverso un bando di gara non andato a buon fine, le autorità pubbliche possono quindi intervenire a favore dello sviluppo digitale e scegliere tra differenti meccanismi giuridici generali, più o meno orientati verso il settore pubblico o privato. Per fare ciò, le comunità locali devono prima rispettare le condizioni previste dalla normativa e in particolare predisporre un progetto specifico, da trasmettere all'Autorità per le comunicazioni e le poste elettroniche (*Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse* — ARCEP) (10).

Il progetto avviato nell'ambito di una rete di iniziativa pubblica deve rispettare una serie di condizioni formali. Durante la preparazione e almeno due mesi prima dell'istituzione o della gestione di una rete, la comunità deve presentare il proprio progetto all'ARCEP. In questo progetto, la comunità deve in particolare dimostrare di agire a causa della mancanza di iniziative private in grado di soddisfare le esigenze degli utenti finali. Il progetto deve includere altresì la descrizione precisa di ciascuno dei progetti e i relativi metodi di attuazione. L'ARCEP verifica quindi che il progetto sia conforme ai principi che regolano le RIP. Tutte le RIP devono in particolare essere coerenti, il che implica un forte coordinamento tra le diverse comunità. Devono inoltre garantire l'uso condiviso delle infrastrutture, ma anche rispettare il principio di uguaglianza e libera concorrenza. L'Autorità può anche verificare la politica dei prezzi delle autorità pubbliche, che devono rispettare le sue direttive.

Una volta avviata l'attività, le autorità pubbliche sono costantemente soggette a controllo e devono rispettare i principi posti dall'ARCEP. Sono in particolare vincolate dagli stessi obblighi degli operatori di telecomunicazioni convenzionali. Inoltre, al pari di ogni delegazione di servizio pubblico, le autorità locali devono separare le loro attività tradizionali da quelle specifiche delle telecomunicazioni.

Per quel che riguarda in particolare lo stato di avanzamento delle reti di iniziativa pubblica in Francia, si ricorda che sono in corso non meno di 84 progetti, alcuni dei quali hanno una portata extradipartimentale.

Sul sito dell'ARCEP la pagina dedicata all'Osservatorio sull'altissima velocità consente inoltre di visualizzare e valutare lo stato di avanzamento del piano.

In tale quadro normativo, ordinamentale ed economico si innesta l'attività di Orange Wholesale France (OWF) (11), che ha conosciuto una notevole diversificazione con l'aumento di potenza dello spie-

(10) Per una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia è possibile consultare il dossier Le cadre réglementaire de la fibre (agg. 4 febbraio 2020) sul sito dell'Autorità per le comunicazioni e le poste elettroniche.

(11) Orange S.A. (nuova denominazione sociale dal 1° luglio 2013 di France Télécom) è la maggiore impresa di telecomunicazioni in Francia. Con i suoi 148.000 dipendenti e 266 milioni di clienti nel mondo, è una delle principali aziende mondiali del settore.

gamento dell'FTTH (acronimo di *Fiber to the Home*). Tenuto conto dell'entità degli investimenti da realizzare (*Orange Wholesale France* ha previsto di investire 4,5 miliardi di euro tra il 2015 e il 2018), l'ARCEP ha messo in atto un modello innovativo di cofinanziamento. Pertanto, prima che l'infrastruttura FTTH sia installata in un determinato comune o area geografica, Orange consulta gli operatori dichiarati presso l'ARCEP e li invita a partecipare al suo intervento.

Gli operatori che si impegnano a cofinanziare le infrastrutture di Orange beneficiano, in cambio, di un diritto di lunga durata sulle reti FTTH. Per contro, Orange può anche partecipare allo sforzo comune e impegnarsi a cofinanziare le infrastrutture realizzate da un altro attore sulla zona ad alta densità (Tres Dense) – ZTD, o su una zona al di fuori della ZTD, e quindi acquisire diritti di lunga durata.

Questo modello innovativo ha implicato per OWF una diversificazione delle sue relazioni con gli operatori. Con la rete in rame – essenzialmente di proprietà di Orange – gli altri operatori erano semplicemente i clienti di Orange. Con l'FTTH, OWF deve gestire una relazione spesso simmetrica. Per sviluppare la banda larga su tutto il territorio entro il 2022, come già anticipato, gli operatori privati e gli enti territoriali investiranno 20 miliardi di euro in dieci anni nel quadro del piano Francia THD.

In particolare nell'ambito dell'attuazione e dello sviluppo delle reti RIP, quando l'offerta di OWF è accettata dalla collettività, OWF istituisce una struttura dedicata, al fine di realizzare il progetto: a seconda dei compiti affidati, può trattarsi di costruire infrastrutture di comunicazione elettronica e/o di sfruttarle tecnicamente o addirittura di assicurarne la commercializzazione. Si tratta quindi di attività specifiche per OWF che richiedono un monitoraggio particolare, anche se rientrano nel *core business* di Orange: costruire e gestire reti.

In Francia, ARCEP agisce inoltre come ente di stimolo per preparare lo spiegamento del 5G, le cui licenze non sono state ancora definitivamente assegnate.

Nel 2017 essa ha tuttavia in via temporanea rilasciato numerose autorizzazioni per l'utilizzo della frequenza a fini sperimentali, in particolare nelle bande TDD a 2,6 GHz e 3,5 GHz in cui dovrebbero essere introdotti nuovi servizi a breve termine (reti mobili professionali, 5G).

All'inizio del 2018, ha aperto altresì uno sportello « pilotes 5G », che offre uno spettro per testare il dispiegamento su vasta scala di piloti 5G (porti, ospedali, strade collegate, ecc.) e anticipare i modelli economici di domani.

Arcep ha inoltre implementato due nuove azioni per aiutare le aziende innovative:

gestione di un « box normativo », che consente ad Arcep di ridurre temporaneamente (fino a due anni) gli obblighi di un operatore al fine di supportarlo nello sviluppo di una tecnologia o servizio innovativo;

una presenza regolare nell'incubatore di Station F come parte di French Tech Central, per incontrare le start-up, informare le società innovative del quadro sperimentale in vigore e incoraggiarle a presentare richieste di sperimentazione e Piloti 5G.

Infine, a luglio 2018, lo Stato ha adottato una tabella di marcia per facilitare lo sviluppo e la diffusione del 5G, che prevede l'intervento a vari livelli di molti enti pubblici coinvolti. Il suddetto sportello 5G supporta e verifica il dispiegamento di antenne sul territorio e garantisce il rispetto dei valori limite di esposizione pubblica alle onde mentre l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, l'ambiente e la sicurezza sul lavoro (ANSES) è responsabile della valutazione dell'impatto sulla salute associato allo spiegamento del 5G.

Per quel che riguarda invece il 4G, ARCEP ha assegnato le licenze 4G agli operatori una prima volta alla fine del 2011, quindi successivamente alla fine del 2015. Le aste del 2011 hanno portato più di 3,5 miliardi di euro allo Stato, mentre quelle del 2015 2,8 miliardi.

All'esito dell'espletamento dei bandi di gara sopra citati 4 operatori si contendono a oggi il mercato:

Bouygues Telecom;

Free Mobile;

Orange S.A.;

SFR (unico operatore che non si è impegnato ad ospitare operatori virtuali sulla sua rete (12)).

Le prime tre compagnie hanno optato non per un modello Wholesale, bensì per un modello che prevede la presenza anche di altri operatori di telefonia mobile accanto a quelli che gestiscono la rete (l'infrastruttura).

SFR si allontana ancor più da questo tipo di modello, in quanto non contratta con altri operatori, ma si occupa direttamente della commercializzazione dei propri diritti oltre che di gestire la rete.

Una volta che le reti 4G sono state implementate, gli operatori virtuali, come ad esempio Virgin Mobile (uno dei maggiori), hanno lanciato abbonamenti 4G a partire dall'inizio del 2014 ad un prezzo vicino ai 20 euro al mese.

Infine, occorre ricordare che la *Loi n. 2019-810 du 1er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles* (legge volta a preservare gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale della Francia nel contesto del funzionamento delle reti radio mobili, conosciuta anche come « legge 5G »), introduce un nuovo schema di autorizzazione preventiva per l'uso di dispositivi di rete 5G da parte degli operatori. Questa legge risponde, in particolare, a numerose preoccupazioni sui possibili rischi di spionaggio o sabotaggio ed è conosciuta anche come legge « *anti Huawei* ».

Partendo dalla duplice constatazione che le reti 5G presentano una maggiore vulnerabilità a possibili attacchi informatici a causa della loro ampia ramificazione (moltiplicazione di antenne, sensori e nodi di informazione) e che, potenzialmente, ciascuna antenna può diventare una parte sensibile della rete (diversamente dalle reti 3G e 4G che sono centralizzate), la legge prevede che qualsiasi operazione di determinate apparecchiature radio connesse allo sviluppo del 5G sia soggetta all'autorizzazione preventiva del Primo Ministro. Le richieste di autorizzazione sono elaborate dalla'*Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information* (ANSSI) ed un'autorizzazione può essere rifiutata se sussiste « un grave rischio di danni agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale ».

Germania.

Il gruppo societario *Deutsche Glasfaser* con sede a Borken (Renania settentrionale-Vestfalia) è un operatore di rete interamente in fibra « *wholesale only* » (in tedesco « *ausschließlich auf der Vorleistungsebene tätige Unternehmen* ») che opera esclusivamente all'ingrosso offrendo l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori di mercato interessati. Questo tipo di operatore è definito in particolare dall'articolo 80 della direttiva 2018/1972/UE dell'11 dicembre 2018 che istituisce il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La Germania, come tutti gli Stati membri dell'UE, dovrà recepire (13) la direttiva entro il 21 dicembre 2020.

Con progetti di pianificazione e costruzione innovativi la *Deutsche Glasfaser* realizza, in stretta collaborazione con gli enti locali connessioni di rete con tecnologia FTTH (*Fiber to Home* – in tedesco *Glasfaser bis ins Haus*) in modo rapido ed economicamente efficiente, anche nell'ambito dei programmi esistenti che promuo-

(12) Un operatore di rete mobile virtuale, noto anche con l'acronimo MVNO (*Mobile Virtual Network Operator*), è un operatore di telefonia mobile che, non avendo concessione di spettro di frequenza o propria infrastruttura di rete radio, contratta con operatori di telefonia mobile con una rete mobile (MNO, acronimo di *Mobile Network Operator*) per acquistare da loro un pacchetto al fine di utilizzare la propria rete radio e rivenderlo con il proprio marchio ai propri clienti.

(13) È stata pubblicata la sesta legge di modifica della *Telekommunikationsgesetz* (legge 14 febbraio 2020), che però recepisce soltanto l'articolo 113, commi 1 e 2 della direttiva 2018/1972/UE limitatamente all'interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo.

vono l'espansione capillare della banda larga. Finora il gruppo ha realizzato oltre 500.000 connessioni FFTH in tutto il territorio tedesco, come nessun altro investitore o operatore delle telecomunicazioni. Per attuare il piano di espansione di un milione di connessioni sono stati messi a disposizione circa 1,5 miliardi di euro di capitale.

Il 6 dicembre 2019 sono stati avviati i primi progetti di cooperazione tra *Deutsche Glasfaser* e *Vodafone Deutschland* in Assia: la prima svilupperà le reti FTTH per darle in affitto a Vodafone. Questa collaborazione, che rientra nel modello *wholesale* (14), comporta un notevole risparmio di risorse e, soprattutto, mira ad accelerare la digitalizzazione dell'intera regione. Il compito della *Deutsche Glasfaser* sarà quello di portare la fibra ottica « fin dentro casa », mentre Vodafone – dopo un'efficace commercializzazione preventiva – prenderà a noleggio la rete gestendola in completa autonomia e procurandosi clienti con allettanti offerte internet.

Recente (22 gennaio 2020) è la notizia di un progetto di collaborazione tra *Deutsche Telekom* (15) e *Deutsche Glasfaser* che, per la prima volta, prevede l'utilizzo comune dell'infrastruttura in fibra. Il progetto interessa alcune zone, in particolare Lüdinghausen, della Renania settentrionale-Vestfalia, in cui – secondo la dichiarazione di intenti sottoscritta dalle Parti – *Deutsche Glasfaser* metterà a disposizione di *Deutsche Telekom* l'infrastruttura di rete esistente ai fini dell'utilizzo. Quest'ultima avrà quindi la possibilità di sfruttare la fibra ottica del principale distributore di fibra (*Deutsche Glasfaser*) fin dentro la casa del cliente e di offrire così un portafoglio completo di prodotti. L'intesa raggiunta rappresenta un passo importante per accelerare l'espansione della fibra FTTH nell'interesse dell'utente finale il quale avrà a disposizione una più vasta gamma di offerte tra cui scegliere.

La principale fonte normativa tedesca in materia di telecomunicazioni – nella quale sono state trasposte molte disposizioni di diritto comunitario – è costituita dalla *Telekommunikationsgesetz* del 22 giugno 2004, da ultimo modificata nel dicembre 2019 (16). Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni non ha previsto un rimedio regolamentare sulla separazione societaria delle reti telecom dominanti, mantenendo le vecchie norme sulla separazione funzionale e su quella volontaria. In ambito europeo si era cercato infatti di contenere la posizione degli operatori dominanti nel settore delle comunicazioni riducendo gli effetti di potenziali abusi e discriminazioni con la direttiva 2009/40/UE, mediante la quale erano state introdotte specifiche disposizioni in merito alla separazione funzionale, mirante a separare, all'interno dell'azienda dominante, le funzioni *wholesale* da quelle *retail*. Per quanto concerne la separazione vera e propria, e cioè strutturale e societaria, dell'operatore dominante, essa è prevista dalla stessa direttiva, ma soltanto come « volontaria ». In attesa che vengano recepite le novità introdotte dalla direttiva sul nuovo codice europeo delle telecomunicazioni (17), anche per la Germania si con-

(14) Il termine sta ad indicare un modello di rete fornito da operatori infrastrutturali « puri » a cui possono accedere tutti gli operatori indipendentemente: in tale contesto gli operatori classici si occuperebbero solo della parte commerciale lasciando la fornitura e la gestione della rete ai fornitori che, non avendo più bisogno di interagire col singolo operatore, potranno dedicarsi completamente allo sviluppo della rete.

(15) Con circa 178 milioni di contratti di telefonia mobile, 28 milioni di utenze fisse e 20 milioni di connessioni a banda larga, la *Deutsche Telekom* si configura come una delle principali società di telecomunicazioni a livello mondiale. Essa offre prodotti e servizi di rete fissa/banda larga, telefonia mobile, internet e internet TV per clienti privati nonché soluzioni per grandi clienti o clienti d'affari nei settori dell'informatica e delle comunicazioni.

(16) La quinta legge di modifica della *Telekommunikationsgesetz* (5. *TKG-Änderungsgesetz* – 5. TKGÄndG), approvata dal *Bundestag* il 20 giugno 2019 e dal *Bundesrat* il 20 settembre 2019, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* federale l'11 dicembre 2019.

(17) È in attesa di essere promulgata e pubblicata la sesta legge di modifica della *Telekommunikationsgesetz*, approvata dal *Bundestag* nella seduta del 18 ottobre 2019 e dal *Bundesrat* l'8 novembre 2019, che però recepisce soltanto l'articolo 113, commi 1 e 2 della direttiva 2018/1972/UE limitatamente all'interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo.

fermano il § 40 (*funktionelle Trennung*) e il § 41 (*freiwillige Trennung durch ein vertikal integriertes Unternehmen*) della *Telekommunikationsgesetz*, con i quali sono stati recepiti (18), rispettivamente, l'articolo 13-*bis* (separazione funzionale) e l'articolo 13-*ter* (separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata) della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime, come modificata dalla citata direttiva 2009/40/CE.

Regno Unito.

Il *Digital Economy Act* 2017 ha conferito al Governo britannico un ruolo propulsivo nella definizione delle priorità strategiche nel settore delle telecomunicazioni, nel presupposto che questo abbia rilievo determinante nell'ambito della strategia industriale del Paese e sia indispensabile per la crescita e la competitività del suo sistema economico. In esercizio di tale ruolo, il Governo adotta atti di indirizzo (*Statement of Strategic Priorities*) ai quali si conforma l'attività regolatrice dell'autorità di settore, Ofcom.

La realizzazione di una rete di connettività digitale, tecnologicamente avanzata ed estesa all'intero territorio nazionale, è il tema del documento pubblicato nel 2018 con cui il *Department for Digital, Culture, Media & Sport* ha avviato una consultazione pubblica in materia (*Future Telecoms Infrastructure Review*). Tale obiettivo è enunciato in relazione a alla copertura del sistema di comunicazione in fibra ottica nella modalità FTTP (*Fibre to the PreMinistero dello sviluppo economicos*) e al passaggio della rete delle telecomunicazioni allo standard 5G.

Per quanto concerne la realizzazione dell'infrastruttura nazionale in fibra ottica, è stimato un livello di investimenti pari a circa 30 miliardi di sterline, per il cui reperimento si reputa necessario un assetto regolatorio in grado di attrarre gli investimenti privati e di assicurare nel contempo la disponibilità dei servizi di connettività nelle aree periferiche del Paese. Se infatti per la realizzazione di tale infrastruttura viene fatto affidamento principalmente agli investimenti privati e alla regolazione del mercato da parte dell'autorità di settore, il carattere « universale » che deve connotarla, per contro, richiede il concorso pubblico affinché la copertura sia inclusiva delle zone rurali: in questo senso si è pronunciata la *National Infrastructure Commission* nel documento pubblicato nel luglio 2018.

Il mercato dei servizi di telecomunicazione a banda larga nel Regno Unito si distingue per il carattere fortemente competitivo e per l'ampia offerta verso i consumatori. Il principale operatore è British Telecom (BT) che nel 2017 ha provveduto allo scorporo dalla compagine societaria di Openreach, responsabile della messa in opera dei collegamenti dell'« ultimo miglio » della rete di distribuzione, reso disponibile su basi non discriminatorie ai fornitori di contenuti digitali; Openreach è altresì tenuta a consentire l'utilizzazione della sua infrastruttura passiva da parte di altri operatori al fine di consentire ad essi la realizzazione di proprie reti.

Il secondo operatore per dimensioni è *Virgin Media*, gestore della rete di telefonia fissa con copertura pari a più delle metà delle utenze su scala nazionale. Negli ultimi decenni, questo operatore ha ammodernato la propria rete (adeguandola allo standard tecnologico DOCSIS) al fine di fornire servizi di connessione super-veloce; caratterizzato da integrazione verticale, a differenza di BT esso non consente l'accesso alla propria rete da parte di operatori concorrenti. L'offerta agli utenti è integrata dai servizi da gestori di minori dimensioni (ad es. KCOM, Hyperoptic, Gigaclear) hanno operatività limitata perlopiù all'ambito locale, urbano o rurale; alcuni di essi si caratterizzano per l'innovativo modello gestionale basato sul finan-

(18) Tali disposizioni sono state introdotte dall'articolo 1 della Gesetz zur Änderung telekommunikationsrechtlicher Regelungen del 3 maggio 2012.

ziamento delle comunità locali (B4RN), oppure per la destinazione della rete a « parchi aziendali » (Glide).

In tempi più recenti si è aggiunta l'offerta di CityFibre, caratterizzato da una infrastruttura a fibra ottica resa disponibile in più di quaranta centri urbani secondo il modello « *wholesale-only* », idoneo a incentivare gli investimenti per la realizzazione delle reti della separazione dei fornitori di capacità di banda da quelli di servizi destinati ai clienti finali.

Al riguardo, nel documento di consultazione del 2018 (richiamato sopra) si è osservato come ad un modello competitivo denominato « *in the market* », poiché interno al mercato di riferimento e basato sulla concorrenza tra i soggetti che vi operano in relazione alla gestione di infrastrutture di rete o fornitura di servizi agli utenti, si sia affiancato un secondo modello definito « *for the market* », orientato ad assegnare ai gestori, su base competitiva, il diritto ad operare in ambiti geografici esclusivi (a carattere locale o nazionale). Peraltro, i due modelli non sono intesi come necessariamente alternativi, potendo essi coesistere in relazione alle differenti caratteristiche delle aree interessate.

Circa la convenienza del modello « *wholesale only* », in particolare, il Governo britannico ha tratto l'orientamento (espresso negli allegati al documento suddetto, anche sulla base di un'indagine comparativa con le soluzioni adottate in altri Paesi) che esso possa agevolare migliori condizioni di competitività tra i gestori e incoraggiarne gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, con benefici per gli utenti in misura maggiore rispetto ai vantaggi di un assetto competitivo dell'accesso alla rete unitariamente gestita dall'« *incumbent* » British Telecom. A tale conclusione è peraltro giunta la stessa Ofcom, che ad esito di un'indagine effettuata nel 2018 ha riconosciuto nell'offerta resa in regime di concorrenza tra le reti un rilevante incentivo per investimenti a carattere continuativo nel settore, per l'innovazione tecnologica, per la riduzione dei costi e per assicurare benefici duraturi ai consumatori.

Il modello suddetto, peraltro, è delineato unitamente ad una impostazione rivolta a minimizzare l'impatto di nuove regolamentazioni (*regulatory forbearance*), limitando l'intervento normativo allo stretto necessario. Sotto questo profilo e in linea di principio, l'approccio del Regno Unito appare in linea con gli orientamenti delineatisi in seno all'Unione Europea (ed ora accolti nel « Codice europeo delle comunicazioni elettroniche » istituito dalla Direttiva 2018/1972) in ordina alla separazione funzionale – sebbene da introdursi su base volontaria – tra l'attività *wholesale* e l'attività *retail* esercitate dai gestori di reti di telecomunicazione.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final), il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3);

considerata preliminarmente la rilevanza dei documenti della Commissione europea, che individuano gli obiettivi della Commissione appena insediata;

apprezzata la tempestività con la quale tali obiettivi sono stati rivisti e aggiornati alla luce dell'emergenza sanitaria, il cui impatto ha fortemente condizionato la vita e l'economia dell'Unione europea;

preso atto che sono stati adottati, in tempi molto rapidi, 291 decisioni e altri atti dall'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 in ragione dell'urgenza e della natura drammatica della situazione;

rilevato che la Commissione ha dovuto riadattare il proprio lavoro passando dal conseguire obiettivi a lungo termine alla gestione immediata della crisi, confermando in primo luogo l'impegno a rispettare quanto previsto dal suo programma di lavoro ed in secondo luogo, a causa della natura e della portata della crisi e della necessità di concentrarsi sulla sua gestione, rivedendo la tempistica di alcune delle azioni proposte;

preso atto positivamente che la Commissione ha confermato, tra le iniziative essenziali che saranno adottate nei termini inizialmente previsti dal Programma di lavoro, la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e la disciplina sui servizi digitali;

apprezzata l'intenzione della Commissione di confermare anche i termini per l'iniziativa di carattere legislativo « FuelEU Maritime – Spazio marittimo europeo sostenibile », per l'iniziativa legislativa « ReFuelEU Aviation – Carburanti per l'aviazione sostenibili » nonché per il Pacchetto sui servizi aerei;

considerata l'attenzione che la Commissione ha riservato al *green deal* europeo e alla trasformazione digitale, grazie ad iniziative quali la strategia complessiva per l'era digitale, la strategia in materia di dati non personali e il Libro bianco sull'intelligenza artificiale;

preso atto della decisione della Commissione di rinviare al primo trimestre

2021 il seguito del Libro bianco sull'intelligenza artificiale, anche in materia di sicurezza, responsabilità, diritti fondamentali e dati, nonché la disciplina legislativa su caricabatterie comuni per telefoni cellulari e altri dispositivi portatili e la revisione del regolamento sul *roaming*;

apprezzata quindi l'intenzione della Commissione di prevedere interventi volti all'elaborazione di misure legislative per standardizzare i dispositivi di ricarica dei cellulari e di altri dispositivi con l'obiettivo di ridurre i rifiuti elettronici, nonché alla revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e alla presentazione di un piano d'azione aggiornato per l'istruzione digitale;

preso atto positivamente della strategia annunciata dal Governo in materia di riforma delle reti europee di trasporto TEN-T e in particolare delle attività in corso propedeutiche alla revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete TEN-T, alla luce delle future nuove sfide economiche, politiche, tecnologiche e sociali ed a seguito dei negoziati in risposta all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e che la Commissione europea ha infatti deciso di anticipare tale processo di revisione al 2021;

preso atto inoltre dell'intenzione della Commissione europea, superata la fase drammatica dell'emergenza, di favorire e guidare la ripresa anche con un piano specifico (COM(2020)456), che comprenda un nuovo strumento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale rinnovato, come preannunciato nell'aggiornamento del programma di lavoro;

ricordato che nel corso del 2020 è prevista anche l'adozione del nuovo regolamento che stabilisce lo strumento di finanziamento « Meccanismo per collegare l'Europa » per il periodo 2021-2027 (COM(2018)438) – nell'ambito del più ampio contesto del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea – rispetto al quale il Governo sosterrà la posizione secondo la quale è opportuno non solo conservare ma anche incrementare la dotazione finanziaria dello strumento « Meccanismo per Collegare l'Europa », soprattutto sotto la forma di finanziamenti a fondo perduto, per le molteplici finalità d'uso dello stesso, ivi inclusi programmi di spesa per la sicurezza delle infrastrutture;

rilevato che nell'ambito delle politiche di coesione sostenute con il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), con riferimento ai grandi progetti infrastrutturali, coerentemente con quanto previsto dalla Programmazione 2014-2020, il PON Infrastrutture e Reti 2021-2027 potrebbe consentire la destinazione di risorse per il completamento delle direttrici TEN-T, mediante il finanziamento di interventi ricompresi all'interno di due progetti prioritari per il tessuto trasportistico del Mezzogiorno, quali la velocizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari e la velocizzazione della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo;

evidenziato che con riferimento al trasporto stradale il Governo segnala che, in ordine alla proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture [COM(2017) 275] (cosiddetta « Eurovignette »), sosterrà l'abolizione dei sistemi di tariffazione basati sul tempo, favorendo i sistemi basati sulla distanza percorsa e supporterà l'estensione di alcune disposizioni anche ad altre tipologie di veicoli, quali veicoli leggeri ed auto per trasporto passeggeri;

apprezzato che, in ordine alla suddetta proposta di modifica, il Governo valuterà con cautela l'eliminazione dei tetti massimi dei costi esterni, in relazione ai nuovi valori di riferimento, provvedendo a sostenere quanto richiesto dal Senato con l'atto di indirizzo adottato dalla 8ª Commissione Permanente in data 26 luglio 2017 (sub lettere a e b) ovvero di ampliare la portata del vincolo di destinazione degli introiti da *mark-up* (maggiorazione), prevedendo l'obbligo del reinvestimento nel settore dei trasporti, nonché di assicurare

che gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri connessi alla congestione del traffico siano destinati a sostenere le infrastrutture e i servizi di trasporto collettivo;

segnalato altresì che il Governo valuterà l'opportunità di supportare la proposta di modifica della direttiva 1999/62/CE, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse su autoveicoli [COM (2017) 276], intesa ad abolire i livelli minimi di tassazione attualmente previsti per i veicoli pesanti, mediante progressiva riduzione del 20 per cento all'anno, per cinque anni, previa verifica degli impatti sulla fiscalità regionale;

apprezzata pertanto l'intenzione del Governo, come richiesto dal Senato con l'atto di indirizzo adottato dalla 8ª Commissione Permanente in data 26 luglio 2017 (sub lettera a), di prevedere l'esclusione dei veicoli leggeri dal meccanismo di riduzione della tassazione solo in via temporanea, per motivi precauzionali, individuando a regime qualche forma di compensazione anche per tale categoria di veicoli, che sono invece assoggettati alla proposta di direttiva sui pedaggi stradali;

preso atto positivamente dei notevoli progressi in fase di negoziato, con riferimento ai Regolamenti n. 1071/2009 (accesso alla professione di trasportatore su strada), n. 1072/2009 (accesso al mercato del trasporto di merci su strada in ambito UE), n. 561/2006 e 165/2014 (normativa sui tempi di guida e riposo nel settore del trasporto stradale e sul tachigrafo) nonché con riferimento alla direttiva 2006/22 sui controlli della normativa sociale e alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto stradale, al fine di addivenire ad un'intesa di compromesso tra le posizioni del Consiglio, del Parlamento e della Commissione europea;

apprezzato che con riferimento al trasporto di merci tra l'Italia ed il Regno Unito, a seguito della Brexit, la Relazione programmatica dà conto dell'intendimento del Governo, ove non dovessero essere assicurate a livello dell'Unione europea soluzioni normative certe per il periodo successivo alla scadenza del regolamento 2019/501, di tenere aperto anche il canale dei rapporti bilaterali fra Italia e Regno Unito, al fine di perseguire soluzioni idonee ad assicurare la continuità del trasporto merci su strada;

apprezzato che con riferimento al trasporto marittimo, la relazione programmatica dà conto dell'intendimento del Governo di continuare a sostenere le azioni e le attività necessarie per semplificare gli oneri amministrativi a carico degli operatori marittimi, anche con la prosecuzione dei processi di digitalizzazione delle procedure e dell'impegno a favorire la conversione ecologica del trasporto marittimo, sostenendo l'implementazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi (2014/94/UE) nonché di ogni altra iniziativa per verificare il rispetto dei limiti per le emissioni di zolfo, CO2 e gas serra previsti dalla normativa IMO2020 nelle acque territoriali e nei porti, proseguendo la promozione della decarbonizzazione nel settore del trasporto marittimo;

evidenziato che con riferimento al trasporto aereo, oltre che alla conclusione di alcuni accordi globali e di alcuni negoziati di accordo globale, nonché negoziati di revisione del regolamento (CE) 1008/2008 e del regolamento (CE) 261/2004, il Governo, al fine di proseguire nell'attività di partecipazione alla normativa comunitaria ed internazionale, sarà impegnato, tra l'altro, a seguire gli sviluppi della Brexit e a seguire le fasi preparatorie alla formulazione da parte della Commissione europea della nuova proposta sul Cielo Unico Europeo (presumibilmente presentata nel 2020);

apprezzato che, con riguardo al settore delle comunicazioni, la relazione dà conto dell'intendimento di portare avanti le diverse iniziative avviate dal Governo in coerenza con gli obiettivi e i diversi piani d'azione stabiliti in sede europea (Banda Ultralarga, 5G, WiFi, IOT e Intelligenza

Artificiale) tese a promuovere gli investimenti innovativi nelle reti ad alta capacità e nei servizi digitali integrati e che nel 2020 è previsto l'avvio della fase di copertura delle aree grigie a fallimento tecnologico ed il sostegno alla domanda tramite l'utilizzo di *voucher* per l'utenza;

rilevato inoltre che con riferimento al 5G, il Governo dà conto dell'intenzione di continuare nell'attività di monitoraggio delle sperimentazioni e degli obblighi di servizio al fine di attuare le iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2025;

apprezzata l'intenzione da parte del Governo di dare seguito alla liberazione della banda 700 MHz da parte degli operatori di rete radiotelevisiva titolari di diritto d'uso per i canali DVB-T in ambito nazionale e locale ricompresi nella predetta banda e alla contestuale riassegnazione ai medesimi operatori di rete del diritto d'uso per i canali DVB-T ricompresi nella banda 470-694 MHz, ai fini di un corretto ed equilibrato passaggio delle frequenze agli operatori telefonici che ne hanno acquisito i diritti d'uso (a seguito dell'asta per l'assegnazione delle frequenze 5G);

evidenziato altresì che, nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU per la promozione della connettività nelle comunità locali, il Governo dà conto dell'intenzione di proseguire con le iniziative avviate dall'Italia per la costruzione di una rete nazionale federata WiFi che consente di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti WiFi pubbliche gestite dalle autorità locali (progetto Piazza WiFi Italia);

apprezzata, nel quadro dell'impegno del Governo di favorire iniziative per l'attuazione del mercato unico digitale, l'intenzione di dare attuazione al cosiddetto « pacchetto contratti digitali » (direttiva contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali e direttiva contratti di vendita di beni), nonché alle nuove normative afferenti il mercato unico digitale (regolamento piattaforme *on-line*, direttiva *copyright* e direttiva SAT CAB), nonché con riferimento alla tecnologia *blockchain*, di continuare la collaborazione con l'*European Blockchain Partnership* e con la Convenzione MED7 sulla *Blockchain*;

apprezzata altresì l'intenzione del Governo, con particolare riferimento al settore del digitale e all'*e-commerce*, di giungere ad una modifica della direttiva allineandosi così alla giurisprudenza nazionale ed europea sul tema della responsabilità degli *host provider* (prestatori di servizi), che ha interpretato in senso restrittivo l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza, evitando comunque vincoli impropri per chi opera nel *web*;

preso atto positivamente che, riguardo al settore della cybersicurezza, oltre alla collaborazione con ENISA ed ECSO, il Governo dà conto dell'intenzione di contribuire ai lavori che saranno condotti in ambito UE, sulla base della Raccomandazione (UE) 2019/534, per rafforzare la cybersicurezza delle reti 5G, considerato che molti servizi essenziali dipenderanno da tale tecnologia e che un eventuale malfunzionamento potrebbe avere gravi effetti sulle imprese e cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di inserire all'interno del PON Infrastrutture e Reti 2021-2027, nell'ambito della destinazione di risorse per il completamento delle direttrici TEN-T, il finanziamento di ulteriori progetti prioritari per il tessuto trasportistico del Mezzogiorno, quali il completamento delle linee dell'Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il completamento della direttrice siciliana Messina-Catania-Palermo, il raddoppio della tratta Termoli-Lesina sulla linea ferroviaria Bologna-Lecce, nonché il finanziamento di interventi volti al potenziamento dell'intero corridoio scandinavo-mediterraneo;

b) si valuti l'opportunità di inserire all'interno del PON Infrastrutture e Reti

2021-2027, il finanziamento dell'intervento di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e di velocizzazione, elettrificazione ed eventuale raddoppio della linea ferroviaria « Jonica » prevedendo i necessari collegamenti tra le varie infrastrutture della linea jonica;

c) si valuti l'opportunità di elaborare, alla luce della strategia annunciata dal Governo in materia di riforma delle reti europee di trasporto TEN-T e in particolare delle attività in corso propedeutiche alla revisione del regolamento (UE) n. 1315/2013, uno studio di fattibilità per la creazione di un nuovo ed alternativo percorso che contempli la direttrice jonica quale completamento della direttrice adriatica fino a Reggio Calabria consentendo di valorizzare e collegare i porti ivi esistenti con il porto di Gioia Tauro;

d) si valuti l'opportunità di inserire all'interno del PON Infrastrutture e Reti 2021-2027, il finanziamento degli interventi per il completamento dei progetti relativi al Mezzogiorno che, considerati i termini temporali di eleggibilità delle spese del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, non sono finanziabili in tale periodo di programmazione;

e) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche misure di rilancio del trasporto aereo per continuare a favorirne lo sviluppo, con l'obiettivo di sostenere il settore aereo e quello del turismo duramente colpiti dalla crisi a seguito dell'emergenza sanitaria;

f) si valuti l'opportunità di prevedere opportune iniziative e misure per evitare ricadute negative sul settore dell'autotrasporto a seguito dell'uso di carburanti meno inquinanti per il trasporto marittimo, favorendo un bilanciamento dei maggiori costi prodotti al trasporto merci via mare;

g) si valuti l'opportunità di continuare a operare a livello europeo al fine di favorire l'introduzione di regole fiscali omogenee in tutti gli Stati membri, per evitare situazioni di elusione fiscale da parte dei colossi del web che si avvalgono di inaccettabili vantaggi fiscali stabiliti da alcuni dei Paesi membri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04309 Squeri: Sulle iniziative per sostenere tecnologie quali le biomasse, il biogas e il teleriscaldamento 163

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 166

5-04310 Sut: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee .. 164

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 168

5-04311 Guidesi: Sulle iniziative per il rilancio del comparto automotive 164

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 170

5-04312 Nardi: Sul futuro dell'insediamento industriale della raffineria Eni di Livorno ... 164

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 172

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2020 — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo Sviluppo economico Alessia Morani.

La seduta comincia alle 14.25.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04309 Squeri: Sulle iniziative per sostenere tecnologie quali le biomasse, il biogas e il teleriscaldamento.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo nel decreto-legge cosiddetto rilancio abbia fatto scelte illogiche in materia di biomasse e teleriscaldamento, solo parzialmente compensate dal parere favorevole reso dal Governo medesimo su un ordine del giorno a sua prima firma presentato durante l'esame del provvedimento in Assemblea concernente questa materia.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Luca SQUERI (FI), replicando, fa presente che esiste una tecnologia che, ove correttamente sviluppata, porterebbe la biomassa ad avere un livello di inquinamento non superiore a quello del gas. La fondamentale differenza tra gas e biomassa risiede poi nel fatto che quest'ultima costituisce una fonte rinnovabile. Sottolinea che il Pniec è a suo avviso un documento debole perché sostanzialmente comporterà un incremento del consumo di elettricità e fa presente che in Francia, con

l'eliminazione del nucleare, che sosteneva di fatto i consumi elettrici, si stanno apprestando all'introduzione di ben novecentomila caldaie a biomassa. Auspica quindi un deciso cambio di passo del Governo su questi temi.

5-04310 Sut: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara non completamente soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Al riguardo, pur giudicando positivo l'accordo risalente ad ottobre 2019, unitamente al cronoprogramma citato nella risposta, teme si possa addivenire ad un'ulteriore proroga dell'adozione del Piano. A tal proposito, sottolinea che per il Movimento 5 Stelle il tema oggetto dell'interrogazione è prioritario ed è inserito nel programma di governo.

5-04311 Guidesi: Sulle iniziative per il rilancio del comparto automotive.

Guido GUIDESI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando che il comparto automotive rappresenta una filiera industriale fondamentale per l'Italia ed evidenziando che giudica assolutamente insoddisfacenti gli incentivi fin qui predisposti dall'Esecutivo per il settore. Si riferisce alla rottamazione, inadeguata se confrontata agli incentivi adottati in altri paesi, quali ad esempio la Francia, alle tempistiche e all'esclusione dall'applicazione dei medesimi incentivi di alcuni veicoli come i commerciali.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Guido GUIDESI (LEGA), replicando, fa presente che gli incentivi citati dalla rappresentante del Governo risultano palesemente insufficienti se confrontati con gli otto miliardi stanziati dalla Francia per il comparto. Fa presente che la situazione di crisi del settore è stata aggravata dall'emergenza epidemiologica e che da domani il più grande costruttore italiano passerà a una gestione francese. Rileva che il Governo non ha una linea di politica industriale per il comparto automotive ed evidenzia il rischio di fenomeni di *reshoring* se si considera che molte aziende tedesche si servono di componentistica italiana. Manca, inoltre, a suo avviso, un piano per verificare se la rete di distribuzione elettrica del nostro Paese è in grado di assorbire il passaggio all'elettrico dei ventidue milioni di veicoli attualmente circolanti non in linea con le prescrizioni ambientali. Giudica inoltre grave che non vi sia traccia di progetti di riconversione dei veicoli a gas e metano.

5-04312 Nardi: Sul futuro dell'insediamento industriale della raffineria Eni di Livorno.

Andrea ROMANO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario, ricordando che la raffineria Eni di Livorno ha quattrocento dipendenti diretti e seicento dell'indotto. Sottolinea che sono emersi elementi di preoccupazione a margine di alcuni incontri con i sindacati relativamente all'impatto che il nuovo piano industriale di Eni avrà sulla raffineria di Livorno.

La sottosegretaria Alessia MORANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Andrea ROMANO (PD), replicando, ritiene importante che si stia pensando alla trasformazione della raffineria di Eni in una bioraffineria. Valuta positivamente il

dialogo in atto con il territorio, l'amministrazione comunale e i cittadini per fornire rassicurazioni e informazioni sulle loro legittime preoccupazioni dal punto di vista ambientale e di occupazione. Apprezza il riferimento alle problematiche di sicurezza fornite dal Governo così come la notizia della possibile apertura di un nuovo tavolo di confronto con Eni, azienda fondamentale che, a suo avviso, nel rispetto della propria missione aziendale, può fare la sua parte per il rilancio del Paese.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-04309 Squeri: Sulle iniziative per sostenere tecnologie quali le biomasse, il biogas e il teleriscaldamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto in parola gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere « quali intendimenti abbia il Ministero dello sviluppo economico per quel che riguarda la valorizzazione delle biomasse, del biogas e del teleriscaldamento efficiente e quale apporto crescente prevede per tali fonti energetiche in sede di raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030 ».

Vorrei precisare innanzitutto che, nel PNIEC, il ruolo del gas al 2030 è influenzato anche dall'intendimento di abbandonare il carbone per la produzione elettrica entro il 2025, continuando nel contempo a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità ed economicità delle forniture.

Per le rinnovabili, il PNIEC prevede che coprano il 30 per cento del consumo interno lordo, contro un dato consolidato 2018 del 17,8 per cento. Tale valore è superiore a quanto attribuibile al nostro Paese sulla base delle regole comunitarie.

Nel settore termico, si prevede un incremento della quota di energia da rinnovabili sui consumi finali lordi per riscaldamento e raffrescamento pari all'1,3 per cento all'anno, in linea con le disposizioni europee, incremento cui concorreranno tutte le fonti, comprese le biomasse, con una seppur contenuta crescita rispetto alla situazione attuale.

Nel settore elettrico, si prevede una leggera flessione delle bioenergie (comprensive di biomasse e biogas), al netto dei bioliquidi per i quali è invece prospettata una graduale fuoriuscita fino a fine incentivo.

Quanto al teleriscaldamento, il PNIEC stima un potenziale economico di incremento dell'energia erogata da TLR di oltre il 40 per cento, con una crescita di circa il 73 per cento dell'energia da biomasse.

Le stime del PNIEC sulle biomasse discendono, per un verso, dalla necessità di incrementare l'efficienza di conversione degli apparecchi, in modo da ridurre, a parità di biomassa usata, le emissioni inquinanti e in particolare quelle di polveri sottili, di cui la combustione di biomasse per usi termici costituisce – come noto – una delle principali sorgenti.

D'altro lato, in particolare nel settore elettrico, il Ministero è dell'opinione di sostenere configurazioni impiantistiche integrate nella filiera agro forestale, in modo da valorizzare l'incremento i residui e i sottoprodotti delle attività di gestione e manutenzione dei boschi.

Analogamente per il biogas, si ritiene che gli impianti di valorizzazione energetica (per la produzione di biometano e, nel caso di piccoli impianti, anche per la produzione elettrica) debbano avere la funzione di produrre energia rinnovabile concorrendo alla valorizzazione di scarti, residui, sottoprodotti e reflui animali, secondo un approccio di economia circolare.

Questi sono gli orientamenti alla base del decreto cosiddetto Fer2, nel cui ambito si incentiverà la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, oggi in corso di concertazione presso le altre Amministrazioni interessate.

Analogamente, si conta a breve di aggiornare il decreto 2 marzo 2018 sul biometano, in modo da fornire ulteriori opzioni per la valorizzazione del biogas.

Riguardo al teleriscaldamento, il decreto legislativo sull'efficienza energetica approvato in via definitiva dal Consiglio

dei Ministri del 6 luglio 2020 amplia le possibilità di utilizzo del fondo nazionale per l'efficienza energetica, aspetto che potrebbe essere di interesse per talune aziende del comparto.

Infine, rispetto all'ecobonus, rappresento che in sede di conversione del Decreto Rilancio è stato approvato un emendamento che contempera gli obiettivi di rilancio economico con quelli ambientali, limitando il sostegno alle biomasse e al teleriscaldamento ai soli Comuni non interessati alle procedure di infrazioni sulle polveri sottili.

ALLEGATO 2

5-04310 Sut: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come richiamato dall'Onorevole Interrogante, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni 2018) ha previsto l'approvazione, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), finalizzato all'individuazione di un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

Successivamente, la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha prorogato di sei mesi il termine per l'approvazione del Piano in parola.

Pertanto, come ricordato, ai sensi della normativa attualmente vigente, il Piano sarà approvato entro il 13 febbraio 2021, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Giova evidenziare che tale Piano sarà adottato previa valutazione ambientale strategica e, con riferimento alle aree su terraferma, d'intesa con la Conferenza unificata. Qualora tale intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni e, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di centoventi giorni dalla seconda seduta o di dissenso motivato della Conferenza unificata, il PiTESAI potrà essere adottato limitatamente alle aree marine.

Voglio sottolineare, in questa sede, che i lavori per la predisposizione del Piano sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore della richiamata legge e che presso i competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico sono state organizzate varie riunioni per la definizione delle attività e dei ruoli dei vari soggetti coinvolti nella redazione del piano (MiSE, MAATM, ISPRA, OSE, RSE).

Sono stati, altresì, creati vari gruppi di lavoro per meglio gestire la definizione dei contenuti e sono state effettuate specifiche elaborazioni al fine di poter produrre il Rapporto Preliminare Ambientale ed attivare quanto prima la procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica). A tal riguardo, sono stati avviati i lavori per predisporre il quadro conoscitivo in merito agli aspetti ambientali e socio-economici, nonché la rassegna normativa ed è stato identificato lo scenario « senza piano » ad alcune preliminari valutazioni sugli impatti ambientali.

Parallelamente, è stata svolta l'attività di ricognizione dei dati cartografici necessari, la relativa richiesta alle istituzioni interessate (MIBAC, MIPAFFT, MIT, DIFESA) inclusi MATTM e MiSE, nonché uno studio preliminare sulla vincolistica esistente. I dati raccolti sono organizzati in un sistema « WebGIS PITESAI » organizzato dal Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) dell'ISPRA.

Un altro lavoro significativo intrapreso è lo studio delle aree con interesse geominerario in Italia. Infatti, attraverso i dati storici in possesso degli uffici MiSE e del Servizio Geologico dell'istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca ambientale, è stato possibile ricavare l'indicazione di zone di scarso interesse.

Il 17 ottobre 2019 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, MATTM e ISPRA, in cui sono esplicitate le aree di reciproca collaborazione ed è stato previsto lo specifico cronoprogramma di riferimento per le attività da effettuare e le relative tempistiche, che saranno seguite in modo da garantire il rispetto dei termini previsti.

Si evidenzia, dunque, che la data di approvazione definitiva del PiTESAI è subordinata a due fattori: la procedura VAS presso il MATTM (che dovrebbe essere attivata al più tardi entro il prossimo mese di ottobre) e l'intesa della Conferenza Unificata, con riferimento alle aree in terraferma.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle proprie competenze, dedicherà la dovuta attenzione affinché si raggiunga in tempi brevi l'atteso e importante obiettivo che dovrà contemperare il raggiungimento delle esigenze ambientali richieste, tenendo conto tra l'altro degli aspetti socio-economici coinvolti, anche al fine di garantire tutti i lavoratori del comparto produttivo interessati.

ALLEGATO 3

5-04311 Guidesi: Sulle iniziative per il rilancio del comparto automotive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti correttamente richiamano la grave crisi che la pandemia da Sars-Cov-2 ha determinato sul settore automotive.

Nel rispondere ai quesiti posti, non posso che fare riferimento a quanto illustrato anche dal Ministro Patuanelli ieri nella seduta di Question Time che si è svolta in Aula Camera.

Già il Ministro ha ricordato come la grave crisi conseguente all'epidemia da Sars-Cov-2 si innesta in una fase di grande trasformazione del settore, che aveva già fatto emergere la necessità di riconvertire le produzioni verso modelli elettrici e a basse emissioni. Il lockdown dunque ha fatto registrare una diminuzione delle immatricolazioni pari al 50,7 per cento in meno rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Il Governo ha rilevato e sta intervenendo anche su quelli che ritiene ulteriori profili di criticità per il comparto: da una parte, il rischio di resourcing, ossia il rischio che, in questa fase pandemica, le forniture italiane di aziende costruttrici estere siano sostituite dalle forniture di operatori domestici; dall'altra, la minaccia di operazioni predatorie del patrimonio tecnologico derivante dalle difficoltà contingenti di cassa. A questo secondo rischio, il Governo ha posto rimedio anche tramite il rafforzamento della normativa sul cosiddetto golden power.

Ad ogni modo, l'automotive era considerato un settore di prioritaria attenzione da parte del Governo già prima della crisi pandemica, come testimoniato dall'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Tavolo Automotive, suddiviso in tre gruppi di lavoro, dedicati rispettivamente a:

il sostegno alla domanda di mezzi di trasporto orientati sui nuovi standard tecnologici energetici e di mobilità sostenibile;

il supporto per lo sviluppo delle reti infrastrutturali;

il sostegno all'offerta di mobilità e alla transizione tecnologica della filiera.

In coerenza con i lavori del Tavolo, si sono posti gli incentivi inseriti negli interventi legislativi pre-Covid:

con Legge di Bilancio 2020 è stato approvato il Piano Transizione 4.0 il quale ha rinnovato la disciplina degli incentivi fiscali del precedente piano « Impresa 4.0 », trasformando lo strumento agevolativo da una maggiorazione del costo fiscale ai fini dell'ammortamento a un credito d'imposta, rendendo con ciò la misura fruibile anche per le imprese che a fine anno non conseguiranno un utile di bilancio. Le imprese che intendono ammodernare e innovare possono infatti compensare fino al 40 per cento del costo dei macchinari acquistati;

sempre con Legge di Bilancio 2020 si sono previste ulteriori misure in materia di green mobility, atte a favorire il rinnovo degli autoveicoli a disposizione delle pubbliche amministrazioni, soprattutto attraverso l'acquisto o il noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida o alimentati ad idrogeno (articolo 1, commi 107-109 della legge n. 160 del 2019);

l'estensione dell'Ecobonus prevista nel Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8 del 2020);

il Decreto Fiscale ha previsto invece misure di rottamazione dei veicoli adibiti al trasporto merci (articolo 53 del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 2019).

Tra le misure prese a sostegno del settore dopo il lockdown, ricordo in particolare quelle del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020):

è stato incrementato il fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO_2 g/km: 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 44);

sono stati stanziati 20 milioni di euro per la realizzazione del « Centro nazionale per la ricerca, rinnovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive » con sede a Torino (articolo 49). Il centro svolgerà inoltre una funzione di test before invest, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, non solo con riferimento all'auto elettrica ma anche alla guida autonoma e allo sviluppo di applicazioni dell'intelligenza Artificiale.

Sul punto, ricordo che, durante la conversione del Decreto Rilancio, è stato approvato un emendamento che prevede incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall'1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 un veicolo nuovo di fabbrica, con o senza contestuale rottamazione.

In conclusione, dunque, rappresento che l'automotive è un settore di prioritaria attenzione di questo Governo, che adotterà ogni iniziativa, anche normativa, utile a garantire il suo rilancio, con sguardo prospettico alla transizione verso una mobilità eco-sostenibile.

ALLEGATO 4

5-04312 Nardi: Sul futuro dell'insediamento industriale della raffineria Eni di Livorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto in discussione, gli Onorevoli Interroganti pongono l'attenzione sul futuro dell'insediamento industriale della raffineria ENI di Livorno, dei lavoratori occupati nel sito e di quelli dell'indotto, a seguito degli effetti prodotti dall'epidemia COVID.

Occorre premettere, che la raffineria di Livorno, situata nel Comune di Collesalvetti, ha una capacità di raffinazione di 84 mila barili/giorno e produce prevalentemente benzine, gasoli, olio combustibile per bunkeraggi e basi lubrificanti. Il collegamento con le strutture portuali di Livorno e con i depositi di Firenze attraverso due oleodotti consente di ottimizzare le attività di ricezione, movimentazione e distribuzione del greggio e dei prodotti finiti.

Ciò detto, nell'ambito del processo di de-carbonizzazione in corso nel nostro Paese, giova rilevare che il Ministero dello sviluppo economico sta proseguendo nell'opera di promozione della trasformazione delle raffinerie in depositi di prodotti petrolieri, o in bioraffinerie. Anche per la Raffineria di Livorno, dunque, sarebbe allo studio, da parte di Eni, un progetto di trasformazione in bioraffineria, tale da determinare un sensibile minor inquinamento rispetto all'attuale.

Tale progetto, illustrato da Eni alle Amministrazioni locali, in partnership con imprese toscane, prevede la realizzazione di un impianto « Waste to Methanol », sviluppato da Eni e NextChem, in grado di convertire, mediante una tecnologia innovativa, circa 200.000 tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani (CSS-combustibile solido secondario e plasmix, ovvero plastiche non riciclabili) in circa 100.000 tonnellate/anno di metanolo.

In tal modo, il processo produttivo dell'impianto si configurerebbe come una soluzione tecnica diversa dalla termovalorizzazione: sembra puntare alla massimizzazione della sostenibilità ambientale ed è rivolto ad iniziative industriali per lo sviluppo di progetti di economia circolare.

A riguardo, Eni ha dichiarato di avere scelto il sito di Livorno proprio in considerazione dell'elevata competenza tecnica necessaria per la gestione di un processo chimico sofisticato e tale da sfruttare le sinergie con la raffineria, che si configurerebbe, così, come un sito industriale arricchito da un impianto bio in ottica di lungo termine. È in corso da parte della Società il confronto con il territorio per verificare il consenso della comunità locale.

In relazione poi alla preoccupazione espressa dagli Interroganti in merito agli interventi di manutenzione « limitati ai soli Interventi di rottura » ed alla riduzione delle squadre di manutenzione operativa, si evidenzia a tale proposito che l'impianto di raffinazione è sottoposto a tutte quelle misure in tema di sicurezza ed ambientale che la Raffineria è tenuta a rispettare.

Infine, in merito alla possibilità dell'apertura di un tavolo di confronto con Eni « per la valorizzazione degli strumenti Eni ...per assicurare alla Raffineria Eni di Livorno un percorso di sostenibilità produttiva ed occupazionale », si informa che già nel 2014 presso il MISE era stato attivato un tavolo di confronto con la Regione Toscana, gli Enti locali e

le Organizzazioni sindacali. Come da impegni assunti all'esito di questo tavolo ministeriale, Eni e le organizzazioni sindacali hanno poi proseguito in sede locale le trattative sull'efficientamento del sito, sulla riorganizzazione del lavoro e sul piano industriale.

Resta ferma, in ogni caso, qualora sussistano le condizioni, la disponibilità del Ministero dello sviluppo economico di aprire un nuovo tavolo di confronto sul tema, ricordando anche gli esiti positivi del precedente Tavolo per la trasformazione della raffineria di Gela in bioraffineria.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00495 Serracchiani: Sistemi di protezione sociale per i lavoratori *(Discussione e rinvio)* . 174

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04323 Rizzetto: Continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori delle mense scolastiche . . 175

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-04324 Giannone: Problematiche inerenti all'anticipo del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici 175

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 179

5-04325 Moschioni: Modalità di erogazione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in favore degli artigiani 176

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 180

5-04326 Zangrillo: Tutela dei rapporti di lavoro a termine 176

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 181

5-04327 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Husqvarna di Valmadrera (Lecco) 176

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 182

RISOLUZIONI

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00495 Serracchiani: Sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

(Discussione e rinvio).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00495 Serracchiani, riguardante i sistemi di protezione sociale per i lavoratori.

Invita la presentatrice, on. Serracchiani, ad illustrare il contenuto del suo atto di indirizzo.

Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia che la crisi pandemica ha dimostrato la profonda frammentazione del mercato del lavoro, anche dal punto di vista delle tutele previste per le diverse categorie di lavoratori. La sua risoluzione, pertanto, muovendo da tale considerazione, intende verificare la possibilità di introdurre un unico strumento universale, attivabile sia in costanza di rapporto di lavoro sia in caso di disoccupazione involontaria, che garantisca un sostegno economico di ammontare costante e tale da permettere un'esistenza dignitosa, sia al lavoratore sia alla sua famiglia, attraverso il supe-

ramento dei massimali. Il nuovo strumento, inoltre, dovrà essere strettamente correlato a percorsi di formazione professionale finalizzati al reinserimento lavorativo, incentivando i lavoratori all'acquisizione di nuove competenze. Ritenendo opportuno effettuare un ciclo di audizioni volto ad acquisire i necessari elementi di valutazione, auspica la collaborazione di tutti i gruppi, sia di maggioranza sia di opposizione, su un tema di importanza fondamentale e fortemente condiviso.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.55.

Andrea GIACCONE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-TV della Camera dei deputati.

5-04323 Rizzetto: Continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori delle mense scolastiche.

Walter RIZZETTO (FDI) illustra la sua interrogazione, riguardante i lavoratori delle mense scolastiche, molti dei quali sono privi di qualsiasi forma di sostegno del reddito.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, assicurando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i cui sottosegretari hanno incontrato i rappresentanti della categoria e preannunciando un'ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali disposta con un decreto-legge di imminente adozione.

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, non può ritenersi soddisfatto dalla promessa di un'ennesima proroga degli ammortizzatori sociali. Al contrario, sarebbe necessario un intervento tempestivo, che sciolga i nodi strutturali che caratterizzano tale categoria di lavoratori e garantisca, nell'immediato, non solo il sostegno del reddito, ma anche la contribuzione figurativa, per evitare soluzioni di continuità nell'anzianità contributiva dei lavoratori, che ridurrebbero ulteriormente i già irrisori ammontari dei trattamenti pensionistici che saranno loro liquidati.

5-04324 Giannone: Problematiche inerenti all'anticipo del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici.

Alessandra ERMELLINO (MISTO), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione, volta ad acquisire certezze sulla tempistica di attuazione della disciplina relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici, che potrebbe costituire uno strumento utile a fronteggiare le difficoltà economiche attuali.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alessandra ERMELLINO (MISTO), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta per l'impegno assunto dal Governo a verificare costantemente lo stato

di attuazione della disciplina e a superare le difficoltà burocratiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei cittadini all'anticipo della liquidazione. Si riserva, comunque, di mantenere alta l'attenzione sul tema, per garantire ai cittadini il diritto a fruire degli strumenti che lo Stato mette loro a disposizione per fronteggiare, nella maniera più tempestiva possibile, le difficoltà attuali.

5-04325 Moschioni: Modalità di erogazione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in favore degli artigiani.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, rinuncia ad illustrare l'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA), pur ringraziando la sottosegretaria, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta, che non fornisce alcun elemento di novità rispetto al quadro già noto della situazione e che dimostra l'insensibilità del Governo nei confronti degli allarmi ripetutamente lanciati dalla categoria degli artigiani, che lamentano la mancanza di misure incisive e tempestive utili a fronteggiare l'emergenza economica attuale. Al contrario, l'Esecutivo appare frapporre ulteriori ostacoli di natura burocratica, dimostrando di non essere consapevole della necessità di adottare provvedimenti strutturali in grado di aiutare gli artigiani a non chiudere le loro attività, cosa che sarebbe una sconfitta per tutto il Paese.

5-04326 Zangrillo: Tutela dei rapporti di lavoro a termine.

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere dal Governo se intende adottare provvedimenti incisivi per fermare l'emorragia di posti di lavoro causata dalla crisi innescata dalla pandemia di COVID-19, che riguarda principalmente i lavoratori con contratti a termine e con contratti di somministrazione.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene che la sospensione della disciplina recata dal cosiddetto « decreto Dignità » limitatamente ai contratti in scadenza durante il blocco delle attività per la crisi pandemica non sia in alcun modo idonea a invertire la tendenza alla perdita di posti di lavoro, da lui più volte segnalata. I dati citati dalla sottosegretaria non sono, a suo avviso, significativi, dal momento che riguardano un arco temporale troppo breve e ancora segnato dalle conseguenze del blocco delle attività economiche. Al contrario, nel prossimo settembre, quando sarà possibile tracciare il bilancio dei provvedimenti che si sono susseguiti in questi mesi, si evidenzierà la necessità di una sospensione generalizzata delle limitazioni che impediscono i rinnovi dei contratti a tempo determinato, per dare la possibilità agli imprenditori di contare sulla forza lavoro necessaria per impostare la ripresa delle attività con un orizzonte temporale sufficientemente ampio. Auspica, pertanto, che il Governo superi le divisioni ideologiche che caratterizzano la sua maggioranza e adotti le decisioni necessarie per garantire alle aziende la flessibilità necessaria alla loro ripresa.

5-04327 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Husqvarna di Valmadrera (Lecco).

Debora SERRACCHIANI (PD) illustra la sua interrogazione richiamandosi al testo depositato.

La Sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Debora SERRACCHIANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta dell'impegno del Governo a seguire la vicenda da lei segnalata e a dare una risposta alle istanze dei lavoratori. Da parte sua, assicura che il gruppo Partito Democratico continuerà a vigilare perché i diritti dei lavoratori ricevano adeguata tutela.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-04323 Rizzetto: Continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori delle mense scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla problematica occupazionale e reddituale relativa a tutti i lavoratori dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi di mensa nelle varie istituzioni scolastiche.

Tali lavoratori, sono stati particolarmente colpiti dalla crisi collegata all'emergenza Covid in quanto, come noto, dal mese di febbraio 2020 le attività scolastiche in presenza sono state sospese e ci sono incertezze anche sulla completa riapertura a settembre.

Al riguardo, voglio premettere che nella fase emergenziale che stiamo vivendo, la massima tutela a garanzia dei lavoratori, per scongiurare la ripresa del contagio, deve essere sicuramente coniugata con il rispetto dei diritti dei prestatori di lavoro.

Mi preme dunque evidenziare che questo Governo e in particolare la Ministra Catalfo, ha particolarmente a cuore la situazione dei lavoratori impegnati nei servizi di mensa e ritiene che la situazione vada risolta attraverso una riforma complessiva e strutturale, già a partire dalla prossima legge di bilancio.

Al riguardo io personalmente, insieme al collega Di Piazza, sono impegnata sulla questione che, attualmente riguarda circa 40 mila lavoratori addetti ai servizi mensa e ristorazione scolastica in appalto e che, purtroppo, va avanti ormai da troppi anni.

Posso anche riferire che sulla questione è aperto anche un tavolo con le rappresentanze sindacali al fine di trovare soluzioni condivise per poter risolvere la situazione di questi lavoratori.

Dunque, posso rassicurare gli odierni interroganti che, l'amministrazione che rappresento, farà di tutto per trovare una soluzione che consenta a questi lavoratori di superare non solo questo periodo emergenziale, attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, ma anche di poter ottenere una regolamentazione del loro rapporto che conferisca al loro lavoro quella dignità che il nostro ordinamento garantisce a tutti i lavoratori.

ALLEGATO 2

5-04324 Giannone: Problematiche inerenti all'anticipo del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti chiedono al Ministro del lavoro quali atti intenda porre in essere ai fini della concreta attuazione di quanto disposto dal decreto n. 4 del 2019 sull'anticipo del TFS a favore dei dipendenti pubblici.

Premetto che la possibilità dell'anticipo del TFS è prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha disciplinato il suddetto anticipo per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione « quota 100 ».

In particolare, la disposizione ha previsto che i predetti soggetti possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.

La norma in parola, ha previsto altresì che le modalità di attuazione e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Ministero che rappresento ha sin da subito attenzionato la questione, partecipando ai tavoli tecnici indetti dal Dipartimento della Funzione pubblica per la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Accordo Quadro, e riscontrando prontamente ogni richiesta di osservazioni.

Come evidenziato dagli interroganti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato emanato il 22 aprile scorso e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2020.

Quanto all'Accordo Quadro il Ministero del lavoro ha reso, in data 16 giugno 2020, il formale assenso al prosieguo dell'*iter* del provvedimento. In data 1° luglio 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha reso noto di aver trasmesso al Garante per la protezione dei dati personale e al Garante per la concorrenza ed il mercato la bozza di Accordo Quadro condivisa con le Amministrazioni interessate.

Al riguardo assicuro il massimo impegno del Ministero che rappresento nella definizione celere dell'*iter* procedurale di emanazione dell'Accordo Quadro, che sarà definita all'esito delle valutazioni che riterranno di fare le Autorità alle quali è stato trasmesso lo schema di accordo.

In tal senso garantisco che verrà svolto un assiduo monitoraggio e controllo in merito alla questione posta dagli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 3

5-04325 Moschioni: Modalità di erogazione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in favore degli artigiani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sugli ammortizzatori sociali stanziati in favore degli artigiani con causale Covid-19, in merito all'applicazione dell'articolo 19, comma 6, del Cura Italia ed alla richiesta del Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato di preventiva iscrizione e regolarizzazione della posizione contributiva ai fini dell'accesso alla prestazione Covid-19.

Al riguardo, si dà atto in questa sede che il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato ha adottato una delibera in data 8 aprile scorso in forza della quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. La medesima delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva all'artigianato che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell'artigianato, con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

È noto, altresì, che il Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, quale ente senza scopo di lucro, si propone la finalità di erogare prestazioni con l'obiettivo precipuo di assicurare ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, erogando prestazioni di sostegno al reddito in conformità all'Accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 e alla legislazione vigente. Va dato atto che il legislatore ha inteso favorire l'iniziativa privata, nella loro dimensione collettiva, per lo svolgimento di attività di interesse generale anche sulla base della considerazione che gli organismi paritetici sono capaci di interpretare le esigenze del mercato del lavoro in stretto contatto con gli interessi da soddisfare.

Tuttavia, il Fondo in questione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è stato integrato in un sistema complessivo di protezione sociale volto comunque ad una tendenziale universalizzazione delle prestazioni, per cui il legislatore con il Decreto Cura Italia nell'approntare tutele fondamentali per affrontare la crisi pandemica, ha ritenuto di dover utilizzare anche i fondi conosciuti come « fondi alternativi ».

Risulta evidente che nell'affrontare l'emergenza da Covid-19 è emerso che il sistema degli ammortizzatori sociali è un sistema altamente complesso e farraginoso che necessita di una revisione. Infatti, il Ministero che rappresento ha tra gli obiettivi quello di mettere in campo una riforma degli ammortizzatori sociali, che siano maggiormente orientati verso le politiche attive.

ALLEGATO 4

5-04326 Zangrillo: Tutela dei rapporti di lavoro a termine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle iniziative che il Governo intende assumere per tutelare l'occupazione ed in particolare i rapporti di lavoro con contratto a termine, e se nello specifico sono previste proroghe, anche temporalmente circoscritte, alla normativa di settore.

Mi preme innanzitutto evidenziare che, pur condividendo le preoccupazioni espresse con l'interrogazione in questione, vi è da dire che nelle ultime settimane i dati disponibili sull'andamento dell'economia mondiale, compresa quella italiana, fanno registrare i primi segnali di ripresa dell'attività produttiva, legati al progressivo superamento del *lockdown*.

Anche gli indicatori congiunturali italiani di maggio, infatti, catturano i primi segni di ripresa dei ritmi produttivi dopo le marcate contrazioni registrate a marzo e aprile. A maggio, rispetto ad aprile, sono aumentate le esportazioni extra-Ue mentre a giugno il miglioramento della fiducia appare generalizzato tra i settori economici.

Sul fronte dell'occupazione, se è vero che anche a maggio continua la diminuzione dell'occupazione, tale calo avviene però a ritmo meno sostenuto, mentre torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo dell'inattività. Dopo due mesi di decisa diminuzione, aumenta anche il numero di ore lavorate *pro capite*.

Tali dati sono il frutto dell'impegno profuso dal Governo che, sin dall'inizio della situazione emergenziale determinata da COVID-19, si è mosso con grande determinazione per salvaguardare, in generale, i preesistenti livelli occupazionali, e tutelare in particolare tutte le forme di lavoro più esposte agli effetti della crisi ingenerata dall'emergenza epidemiologica.

Ciò ha portato all'adozione di misure specifiche anche a tutela dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei lavoratori stagionali, dando la possibilità ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, di rinnovare o prorogare i contratti.

Su tale direttrice è intervenuto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ed il successivo decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, in fase di conversione, ove come noto si prevede, all'articolo 93, che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, sia prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Confermo dunque, anche in questa occasione, che è massimo l'impegno dell'Amministrazione che rappresento sulle delicate questioni di cui trattiamo, e che tutto il Governo è attento ai temi che gli onorevoli interroganti hanno sollecitato.

ALLEGATO 5

5-04327 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Husqvarna di Valmadrera (Lecco).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione produttiva e occupazionale dello stabilimento Husqvarna Italia spa di Valmadrera (Lecco).

Husqvarna è uno storico marchio multinazionale svedese, che opera in vari settori merceologici. Nello stabilimento di Valmadrera è presente la divisione relativa alla fabbricazione di macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia.

Come evidenziato dagli interroganti, l'azienda, nel mese di maggio 2019 ha annunciato la cessazione dell'attività e successivamente, a giugno 2019, ha avviato la formale procedura di licenziamento collettivo per 81 lavoratori.

Da quel momento la Regione Lombardia ha promosso diversi incontri, sia di natura tecnica che politica, con tutti i soggetti coinvolti, per concordare i percorsi di politica attiva.

Al riguardo posso riferire che, in data 15 luglio 2019, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è tenuta una riunione tra i vertici aziendali, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e i rappresentanti della Regione Lombardia, per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale finalizzato alla stipula dell'accordo governativo per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 – che, come noto, ha ripristinato lo strumento della CIGS per cessazione di attività.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto il ricorso, da parte della Società – per un periodo di 12 mesi (a decorrere dal 6 giugno 2019) – al trattamento di CIGS per crisi aziendale, per cessazione di attività, in favore di un numero massimo di 81 lavoratori, impiegati presso il sito di Valmadrera.

Nell'ambito del predetto accordo, inoltre, la Società ha dichiarato di aver già conferito ad un *advisor* esterno l'incarico di procedere nella ricerca di soggetti potenzialmente interessati a subentrare nell'attività condotta presso il predetto sito.

Mi sento dunque di rassicurare gli odierni interroganti che, il Ministero che rappresento, ha ben presente la situazione relativa alla crisi aziendale in oggetto e che naturalmente vigilerà attentamente sul prosieguo della vertenza.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04313 Novelli: Incremento delle prestazioni assistenziali per le persone inabili al lavoro 183

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 187

5-04314 Locatelli: Iniziative per tutelare i diritti degli invalidi civili 184

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 189

5-04315 Carnevali: Dati sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno svolto progetti di utilità sociale presso i comuni 184

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 191

5-04316 Sportiello: Superamento delle criticità correlate al Piano nazionale di lotta alla povertà 185

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 193

COMITATO DEI NOVE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti C. 2554 Governo, approvato dal Senato 185

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 185

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

La seduta comincia alle 14.15.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-04313 Novelli: Incremento delle prestazioni assistenziali per le persone inabili al lavoro.

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara non convinto del contenuto della risposta, ricordando che il gruppo di Forza Italia già da tempo ha posto all'attenzione della Camera, attraverso specifici emendamenti aventi come prima firmataria la collega Versace, il tema della necessità di un adeguamento delle pensioni per le persone totalmente inabili al lavoro per via di gravi disabilità. Rileva che il Governo, avendo eluso in passato tale problema, appare ora totalmente impreparato ad adempiere a quanto previsto dalla Corte costituzionale, nella camera di consiglio svoltasi il 23 giugno 2020, e che i buoni propositi attualmente manifestati rischiano di non produrre effetti reali. Si riserva, quindi, di monitorare gli sviluppi del tema oggetto della sua interrogazione in attesa di iniziative concrete da parte del Governo.

5-04314 Locatelli: Iniziative per tutelare i diritti degli invalidi civili.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), replicando, evidenzia che, a prescindere dalla recente sentenza della Corte costituzionale, ormai da molti anni le persone inabili al lavoro chiedono un innalzamento delle pensioni loro spettanti, attualmente caratterizzate da un livello assolutamente inadeguato. Ribadisce che occorre proteggere tutte le categorie di disabili, evitando discriminazioni basate sulla percentuale di invalidità. Nel ricordare che proposte emendative da lei presentate in tal senso sono state respinte dalla maggioranza, giudica totalmente inadeguate le risorse stanziate con il decreto-legge n. 34, attualmente in fase di conversione, sottolineando che ciò rappresenta una « presa in giro » per tutte le persone coinvolte.

Si augura che si realizzi una presa di coscienza al riguardo e che vi sia, pertanto, un cambio di direzione. Giudica fuori luogo il richiamo, contenuto nella risposta, alla misura del reddito di cittadinanza. Ricorda inoltre che l'emergenza sanitaria ha posto in risalto le maggiori difficoltà che si trovano a vivere le persone con disabilità, a partire dagli impedimenti alla mobilità e all'esigenza di adottare maggiori cautele per evitare il contagio.

5-04315 Carnevali: Dati sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno svolto progetti di utilità sociale presso i comuni.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Elena CARNEVALI (PD), replicando, si dichiara consapevole dell'impatto drammatico causato dalla diffusione del coronavirus sugli interventi di carattere sociale. Nell'esprimere fiducia rispetto al riavvio delle prestazioni dopo il superamento della fase più acuta dell'emergenza, manifesta comprensione per la decisione adottata di sospendere le misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza, incluse quelle relative allo svolgimento di progetti utili per la collettività. Auspica che si possa concretizzare il necessario supporto agli enti locali, anche per quanto concerne la copertura assicurativa che rappresenta un presupposto per gli interventi. Auspica, inoltre, un rafforzamento delle misure volte al raggiungimento dell'obiettivo della presa in carico per consentire il superamento della condizione di povertà, ricordando in proposito che, accanto al sostegno al reddito, è necessaria garantire l'emancipazione delle persone coinvolte e sviluppare il loro *empowerment*.

5-04316 Sportiello: Superamento delle criticità correlate al Piano nazionale di lotta alla povertà.

Gilda SPORTIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Celeste D'ARRANDO (M5S), replicando, in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in oggetto, reputa fondamentale delineare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e aumentare la dotazione finanziaria del Fondo per la lotta alla povertà, al fine di rendere più efficaci gli interventi su tutto il territorio nazionale. Si dichiara, quindi, soddisfatta della risposta e si augura che si possa pervenire all'individuazione dei bisogni il più possibile aderente alle reali necessità della popolazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 9 luglio 2020.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di ieri, mercoledì 8 luglio, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che sono stati presentati due emendamenti, di cui uno da parte dei relatori *(vedi allegato 5)*.

Invita, quindi, i relatori, deputati Nappi e Novelli, e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tali proposte emendative.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, anche a nome della collega Nappi, raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mandelli 2.1.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Mandelli 2.1.

Elena CARNEVALI (PD) esprime il proprio rammarico per il fatto che, nonostante si fosse convenuto, sulla base di un'intesa raggiunta tra tutti i gruppi, che le modifiche puntuali e limitate al testo trasmesso dal Senato sarebbero avvenute esclusivamente sulla base di emendamenti proposti dai relatori, il richiamo al coordinamento con gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie avvenga invece attraverso una proposta emendativa presentata da un singolo deputato, peraltro non facente parte della Commissione Affari sociali.

Rossana BOLDI (LEGA), traendo spunto dalle osservazioni della collega

Carnevali e ribadendo che vi è comunque un'ampia convergenza rispetto alla finalità dell'emendamento 2.1, propone che esso sia firmato da tutti i gruppi della Commissione.

Silvana NAPPI (M5S), *relatrice,* ribadisce la validità dell'integrazione proposta attraverso l'emendamento 2.1, al di là delle modalità di presentazione dello stesso.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore,* valuta favorevolmente la sottoscrizione dell'emendamento 2.1 da parte di tutti i gruppi della Commissione, rilevando che quanto segnalato dalla collega Carnevali è probabilmente frutto di una incomprensione e ribadendo, in ogni caso, la validità della proposta emendativa e l'importanza della sua condivisione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 dei relatori e Mandelli 2.1, sottoscritto da tutti i gruppi della Commissione *(vedi allegato 5).*

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il nuovo testo della proposta di legge C. 2527, risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni I e V per l'espressione dei pareri di competenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-04313 Novelli: Incremento delle prestazioni assistenziali per le persone inabili al lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale che ha incrementato l'importo dell'assegno per la pensione in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, dichiarando illegittime, per violazione dell'articolo 38 della Costituzione, le disposizioni normative che attualmente stabiliscono l'importo della pensione e chiedono, al contempo, a quanto ammonta la spesa annua che lo Stato dovrà sostenere in esecuzione di detta sentenza.

Come è noto la pensione di invalidità civile è una prestazione assistenziale concessa agli inabili al lavoro privi di altri mezzi di sostentamento (reddito inferiore a circa 17.000 euro annui in caso di invalidità totale) del valore di circa 285 euro per 13 mensilità. Viene concessa agli individui che non hanno ancora raggiunto l'età per la concessione dell'assegno sociale, prestazione nella quale si trasforma automaticamente al raggiungimento dell'età prescritta per beneficiarne (67 anni). Occorre in questa sede precisare che dopo i 60 anni i beneficiari invalidi godono comunque dell'integrazione al « milione al mese » (originariamente 516 euro mensili e, correntemente, a seguito di indicizzazione, circa 650 euro).

Come evidenziato dagli interroganti, lo stesso Ufficio Stampa della Consulta ha reso noto che « La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pertanto, in risposta al quesito posto dagli interroganti, posso riferire che ad oggi, per l'anno 2020, secondo i dati riportati sul proprio sito istituzionale l'INPS dichiara che gli invalidi totali beneficiari della sola pensione di invalidità civile – e non anche dell'indennità di accompagnamento, spesso erogata congiuntamente in caso di necessità di costante assistenza – sono circa 220.000 per un valore medio mensile di 295 euro.

Ad ogni buon conto, per una stima aggiornata e puntuale della determinazione degli oneri per l'incremento dell'assegno si dovrà attendere la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della sentenza. Posso rassicurare gli interroganti sul fatto che il Governo sta già lavorando ad un testo normativo, che potrà essere implementato e definito solo a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza e, quindi, dopo aver preso atto degli elementi valutati dalla Corte.

Per quanto attiene all'eventuale spesa da affrontare per adeguare l'importo delle pensioni riconosciute in favore degli inabili ai lavoro, è noto che nella conversione del Decreto Rilancio sono già stati stanziati 46 milioni di euro per l'anno 2020, mediante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro, che potranno concorrere in parte ad ottemperare a quanto statuito dalla Consulta. Appare chiaro che si tratta di un primo finanziamento al quale dovrà far

seguito un'implementazione ulteriore al fine di dare piena attuazione ai parametri sanciti dalla Corte costituzionale.

È chiaro che questo è un tema molto delicato che ha ricadute economiche importanti e, pertanto, non può non riconoscersi che il percorso di adeguamento a quanto definito con la sentenza della Corte dovrà trovare la massima condivisione.

ALLEGATO 2

5-04314 Locatelli: Iniziative per tutelare i diritti degli invalidi civili.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, pongono l'attenzione sulla recente pronuncia della Corte costituzionale che, nell'affrontare il tema della pensione in favore delle persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, ha dichiarato illegittime le previsioni normative che quantificano l'importo della pensione.

Mi preme sottolineare che ad oggi la notizia sopra riportata è stata diffusa dall'Ufficio Stampa della Corte costituzionale, atteso che il testo della sentenza non è stato ancora depositato. Come riportato dagli interroganti, la Consulta ha ritenuto che l'assegno mensile oggi riconosciuto ai soggetti invalidi totalmente inabili al lavoro non sia adeguato a garantire i mezzi necessari per vivere e che ciò comporta una violazione del diritto riconosciuto dall'articolo 38, comma 1, della Costituzione, principio cardine che garantisce l'assistenza e la previdenza sociale nel nostro Stato.

Nel prendere atto che la materia affrontata dalla Corte riguarda un tema molto delicato, posso in questa sede evidenziare che il Ministero che rappresento ed il Governo si è da subito attivato per porre in campo gli strumenti per ottemperare a quanto stabilito dalla Consulta ed infatti, come correttamente riportato dagli interroganti, nella conversione del Decreto Rilancio è stato inserito l'articolo 89-*bis*, recante « Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile », che prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere ad ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell'età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

Risulta chiaro che trattandosi di un tema delicato dovrà essere adottato un testo normativo al quale il Governo sta già lavorando ed il cui testo non potrà che essere affinato a seguito della pubblicazione della menzionata sentenza.

Per completezza, mi preme sottolineare che soltanto grazie all'introduzione del Reddito di Cittadinanza con il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019 sono stati fissati i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP), finalizzati a garantire un livello minimo vitale di reddito, di contrasto quindi alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Peraltro, Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza, che intendono combattere la soglia minima di povertà, sono accessibili – ove si sia in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, economici e patrimoniali previsti dalla norma – anche da parte dei soggetti che già beneficiano della pensione di cui si discute. Si evidenzia, inoltre, che nel reddito ISEE richiesto per accedere al Reddito o alla Pensione di Cittadinanza non vengono

computati i benefici sociali non sottoposti alla prova dei mezzi, tra i quali rientra anche la pensione di inabilità civile. Pertanto, già in base alla normativa vigente, sussistono delle misure di sostegno al reddito che, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili con il beneficio oggetto della presente interrogazione.

ALLEGATO 3

5-04315 Carnevali: Dati sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno svolto progetti di utilità sociale presso i comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul numero di beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano svolto progetti di utilità sociale presso i comuni.

Preliminarmente, voglio specificare che il riferimento da parte degli interroganti alla Piattaforma ANPAL, in relazione ai dati relativi ai beneficiari del reddito di cittadinanza, non è corretto. I dati relativi ai beneficiari del Reddito di cittadinanza vengono forniti, infatti dall'INPS, per quanto attiene la percezione del beneficio, e dal Ministero del lavoro che gestisce la Piattaforma del Reddito di cittadinanza.

In relazione agli specifici quesiti, invece, si rappresenta che a seguito del decreto del 22 ottobre 2019, con il quale sono state definite le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC), con decreto ministeriale del 14 gennaio 2020 è stata approvata la determina INAIL che stabilisce i premi assicurativi unitari che saranno pagati dal Ministero per i partecipanti ai PUC mentre, il 22 febbraio, è stata messa a disposizione dei territori, una sezione della Piattaforma di gestione per i flussi informativi con l'INAIL.

Tuttavia, la definizione dei progetti da parte dei Comuni, ha subito una brusca interruzione a causa dell'emergenza COVID-19. Successivamente, sono state fornite ai territori indicazioni in merito alla sospensione delle misure di condizionalità per i beneficiari del reddito di cittadinanza, inclusi i PUC, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Tale sospensione è stata poi prorogata sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha esteso da 2 a 4 mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza. L'attivazione dei Puc potrà riprendere dal 17 luglio 2020.

Durante la sospensione, si è comunque proceduto a garantire ai territori, iniziative formative per l'attivazione dei progetti, e insieme con ANCI, il Ministero ha preparato una raccolta di progetti che possono costituire degli spunti per la progettazione dei PUC.

Alla luce di quanto sopra illustrato, ad oggi non ci sono beneficiari del Reddito di cittadinanza formalmente impegnati in PUC.

Con riferimento ai profili dei circa 15 mila beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati in prima istanza ai Centri per l'Impiego e poi da questi reindirizzati ai Comuni in relazione alle particolari criticità riscontrate in ordine all'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, si rappresenta che il reindirizzamento avviene attraverso la Piattaforma digitale. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, vengono definiti con accordo in Conferenza Unificata i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità.

Posso riferire che nel periodo emergenziale, la Conferenza unificata di cui in discorso è stata annullata e pertanto il reindirizzamento non avviene ancora in

Piattaforma e non sono disponibili i dati sul profilo dei beneficiari reindirizzati dai CpI ai servizi sociali dei Comuni.

Naturalmente il Ministero che rappresento è particolarmente sensibile alle questioni di cui parliamo e posso assicurare che la situazione verrà attentamente monitorata per fare in modo che i problemi emersi a causa del periodo emergenziale vengano rapidamente superati.

ALLEGATO 4

5-04316 Sportiello: Superamento delle criticità correlate al Piano nazionale di lotta alla povertà.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante pone l'attenzione sul Piano nazionale di contrasto alla povertà, segnalando, in particolare, la necessità di superare per il triennio 2021-2023 le criticità correlate alla individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Mi preme evidenziare, anzitutto, che le risorse del Fondo povertà, finalizzate al finanziamento degli interventi previsti dal Piano in parola, con specifico riguardo all'accompagnamento e al rafforzamento di servizi ed interventi attivati nei Patti per l'inclusione sociale, sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni, sono progressivamente cresciute nel triennio 2018-2020 (da 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e 587 milioni di euro nel 2020). A partire dal 2021 tali risorse vanno stabilizzandosi in un ammontare pari a 615 milioni di euro.

In proposito, è giusto sottolineare come la stabilità e la natura strutturale dei fondi dedicati alle politiche di contrasto alla povertà abbiano rappresentato una novità nel panorama italiano.

Il Piano nazionale di contrasto alla povertà ha costituito la cornice fondamentale di un percorso, condiviso con i diversi livelli di governo (Amministrazione centrale, Regioni e Comuni), per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e confermati dall'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2019. L'attuazione del Piano ha portato all'identificazione condivisa di livelli di servizio alla cui assicurazione è legato l'utilizzo delle risorse del Fondo povertà.

Il percorso di condivisione istituzionale, che caratterizzerà anche la definizione del Piano per il prossimo triennio, mirerà a rafforzare quanto già raggiunto, nonché a dare piena attuazione ai livelli essenziali, eventualmente attraverso la definizione di nuovi obiettivi di servizio, l'individuazione delle necessarie risorse e l'identificazione di strumenti quali costi *standard* o costi unitari delle prestazioni.

Dunque, posso rassicurare che l'amministrazione che rappresento è ben consapevole dell'importanza del tema oggetto della presente interrogazione, e si attiverà affinché siano apportati tutti i miglioramenti ritenuti necessari al Piano nazionale di contrasto alla povertà.

ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita la Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché del personale socioassistenziale e del volontariato, di seguito denominata « Giornata », quale momento per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato.

1. 1. I Relatori.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: anche in coordinamento con *aggiungere le seguenti:* gli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie,.

2. 1. Mandelli, Sportiello, Boldi, Carnevali, Bagnasco, Cecconi, De Filippo, Bellucci, Stumpo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 195

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 205

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 196

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 196

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 196

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 207

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017.

C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 23 giugno scorso, il relatore, onorevole Cappellani, ha svolto la relazione. Avverte, quindi, che

lo stesso relatore ha presentato una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 1)*.

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
Nuovo testo C. 2313 Di Stasio.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 30 giugno scorso, il relatore, onorevole Alberto Manca, ha svolto la relazione.

Alberto MANCA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo parlamentare sulla proposta di parere del relatore, sottolinea come la proposta di legge in esame, nel prevedere l'istituzione di una « zona economica esclusiva », contenga importanti disposizioni volte a favorire l'esercizio delle attività di pesca da parte delle imprese italiane. Fa notare, tuttavia, come, nel corso dell'esame in sede referente, la proposta di legge sia stata sostanzialmente depotenziata.

Maria SPENA (FI) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 luglio 2020. — Presidenza del Presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.

La seduta comincia alle 17.

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.
Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso il relatore, onorevole Cadeddu, e il rappresentante del Governo avevano espresso i pareri di competenza sulle proposte emendative riferite ai primi 10 articoli del nuovo testo in esame. Avevano, quindi, avuto inizio le relative votazioni, nell'ambito delle quali erano state accantonate alcune proposte emendative, anche al fine di valutare le riformulazioni proposte dal Governo.

Avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Lombardo 3.010, Cassese

11.066, Incerti 11.043, 11.023, 11.042 e 21.022, Critelli 11.024 e 15.020, Gallinella 15.060 e 21.05, Cillis 16.2, Schullian 15.068, Gagnarli 15.046.

Avverte inoltre che la Commissione riprenderà l'esame delle proposte emendative accantonate.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore,* conferma il parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017, sugli identici articoli aggiuntivi Dal Moro 1.08 e Gadda 1.09, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06 e Cenni 1.018, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Giuseppe L'ABBATE concorda con il relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Ciaburro 1.017, Dal Moro 1.08, Gadda 1.09, Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06, Cenni 1.018 accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017, gli identici articoli aggiuntivi Dal Moro 1.08 e Gadda 1.09, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06 e Cenni 1.018, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore,* conferma il parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016, accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Incerti 1.014, Gadda 1.015 e Schullian 1.016, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Golinelli 1.010 nonché gli identici Schullian 1.02, Nevi 1.011 Cenni 1.020 e Gadda 1.023 sono stati assorbiti dall'approvazione degli articoli aggiuntivi Ciaburro 1.017, Dal Moro 1.08, Gadda 1.09, Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05, Nevi 1.06 e Cenni 1.018, come riformulati in identico testo.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore,* conferma il parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 3.05, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Incerti 3.012 e Lombardo 3.013, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Cenni 3.014 e Lombardo 3.015, nonché sugli articoli aggiuntivi Incerti 3.016, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE concorda con il relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Nevi 3.05, Incerti 3.012, Lombardo 3.013, Cenni 3.014, Lombardo 3.015, Incerti 3.016, Gallinella 3.018 e Cenni 3.019, accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Nevi 3.05, nonché gli identici articoli aggiuntivi Incerti 3.012 e Lombardo 3.013, l'articolo aggiuntivo Cenni 3.014, nonché l'articolo aggiuntivo Gallinella 3.018, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Antonella INCERTI ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06.

Susanna CENNI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.07.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Viviani 5.1 e sull'articolo aggiuntivo Cenni 5.02, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Viviani 5.1 e Cenni 5.02 accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Viviani 5.1 e l'articolo aggiuntivo Cenni 5.02, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gallinella 6.1 e Schullian 6.2, nonché sugli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, nonché sull'emendamento Viviani 6.3, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Gallinella 6.1, Schullian 6.2, Gadda 6.6 e Cenni 6.5 e Viviani 6.3, accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva le proposte emendative Gallinella 6.1 e Schullian 6.2, nonché gli identici emendamenti Gadda 6.6 e Cenni 6.5, nonché l'emendamento Viviani 6.3, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paolo Russo 6.4, come riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo RUSSO (FI) accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Paolo Russo 6.4 come riformulato in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nevi 10.01 e Cillis 10.02, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori delle proposte emendative Nevi 10.01 e Cillis 10.02 accettano la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Nevi 10.01 e Cillis 10.02 come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Cillis 11.2 e Moretto 11.2; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 11.079; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Moretto 11.062 e Nevi 11.078, nonché dell'articolo aggiuntivo Schullian 11.074 e degli identici articoli aggiuntivi Incerti

11.043 e Gadda 11.063. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Golinelli 11.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Avverte che l'articolo aggiuntivo Martina 11.02 è stato ritirato. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.086, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 11.080, Nevi 11.03, Incerti 11.029, Gadda 11.052 e Schullian 11.081. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Bubisutti 11.039, Nevi 11.077 e Nevi 11.06. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cenni 11.028, Gadda 11.051, Golinelli 11.040 e Schullian 11.082, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Schullian 11.083 e Gadda 11.054. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fogliani 11.011. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Nevi 11.04, Cenni 11.030, Gadda 11.053 e Schullian 11.088. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 11.07. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Viviani 11.08. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gastaldi 11.041 e Schullian 11.089, nonché sull'articolo aggiuntivo Incerti 11.031, purché riformulato in testo identico all'articolo aggiuntivo Schullian 11.089. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Cassese 11.066, nonché degli articoli aggiuntivi a prima firma Schullian, 11.069, 11.070, 11.071 e 11.072. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 11.073. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Golinelli 11.090. Esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sull'articolo aggiuntivo Cenni 11.01. Esprime, altresì, parere favorevole, sull'articolo aggiuntivo Cenni 11.02.

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che l'onorevole Cillis ritira l'emendamento a sua prima firma 11.2. Avverte, inoltre, che, in assenza del presentatore, l'emendamento Moretto 11.1 deve intendersi decaduto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 11.079 (*vedi allegato 3*) e respinge gli identici articoli aggiuntivi Moretto 11.062 e Nevi 11.078.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'onorevole Schullian ha ritirato l'articolo aggiuntivo 11.074.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 11.09 proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.09 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo Martina 11.021 è stato ritirato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.086 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che tale approvazione comporta l'assorbimento degli identici articoli aggiuntivi Incerti 11.029, Gadda 11.052 e Schullian 11.081. Ricorda altresì che gli articoli aggiuntivi Incerti 11.023 e Critelli 11.024 sono stati ritirati.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Bubisutti 11.039 e Nevi 11.077 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Nevi 11.06 si intende assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.086. Avverte, altresì, che gli identici articoli aggiuntivi Cenni 11.028, Gadda 11.051, Golinelli 11.040 e Schullian 11.082, come pure gli identici articoli aggiuntivi Schullian 11.083 e Gadda 11.054, si intendono

assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.086.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fogliani 11.011 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Nevi 11.04, Cenni 11.030, Gadda 11.053 e Schullian 11.088 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ciaburro 11.086.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 11.07 (*vedi allegato 3)*, respinge l'articolo aggiuntivo Viviani 11.08, approva gli articoli aggiuntivi Gastaldi 11.041, Schullian 11.089 e Incerti 11.031, come riformulato. *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Cassese 11.066, nonché gli articoli aggiuntivi a prima firma Schullian 11.069, 11.070, 11.071 e 11.072 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Schullian 11.073 (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Golinelli 11.090.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che la presentatrice della proposta emendativa 11.01 accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi a prima firma Cenni 11.01 (*nuova formulazione*) e 11.02 *(vedi allegato 3)*.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cenni 12.1, nonché sugli articoli aggiuntivi a prima firma Manzato 12.01 e 12.02. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Schullian 12.04. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Spena 12.05 e Manzato 12.06, purché riformulati in testo identico agli identici articoli aggiuntivi Cillis 12.07, Cenni 12.08, Gadda 12.09 e Schullian 12.010.

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cenni 12.1 e gli articoli aggiuntivi a prima firma Manzato 12.01 e 12.02 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 12.04 è stato ritirato.

Maria SPENA (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 12.05, esprime riserve sulla proposta d riformulazione avanzata dal relatore, che risulta piuttosto restrittiva, dal momento che espunge dal testo importanti riferimenti al tema della sicurezza sul lavoro e dell'agricoltura di precisione.

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Manzato 12.06, di cui è cofirmataria, pur accettando la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, chiede al Governo rassicurazioni circa il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome per la definizione delle modalità di erogazione del Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali.

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE precisa che, in sede di esercizio della delega, l'Esecutivo garantirà l'interlocuzione con la Conferenza unificata.

Marzio LIUNI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Manzato 12.06, di cui è cofirmatario, sottolinea che l'opposizione eserciterà un controllo rigoroso sulle fasi di concreta attuazione, da parte del Governo, degli obiettivi contenuti nella norma.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Spena 12.05 e Manzato 12.06,

come riformulati, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cillis 12.07, Cenni 12.08, Gadda 12.09 e Schullian 12.010 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caretta 15.054. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo a prima firma Spena 15.050. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Gastaldi 15.012, degli identici Gadda 15.061, Golinelli 15.016, Nevi 15.062 e Schullian 15.051. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dal Moro 15.066, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Golinelli 15.067. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gadda 15.031 nonché dell'articolo aggiuntivo Viviani 15.021. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Patassini 15.023. Esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Viviani 15.022, Guidesi 15.024, Loss 15.027, Schullian 15.036 e 15.037, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Critelli 15.028 e Gadda 15.034. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Gadda 15.063 e Schullian 15.064. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Maglione 15.047, nonché sull'articolo aggiuntivo Spena 15.049, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Loss 15.025.

Il Sottosegretario Vincenzo L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caretta 15.054 e approva l'articolo aggiuntivo a prima firma Spena 15.050 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Nevi 15.06, Golinelli 15.055, Gadda 15.056, Schullian 15.039, Golinelli 15.057, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pignatone 15.045, Schullian 15.038 e Gadda 15.065, nonché gli identici articoli aggiuntivi Gagnarli 15.044, Incerti 15.058, Gadda 15.032, Schullian 15.059 e Nevi 15.07 si intendono assorbiti dall'approvazione degli articoli aggiuntivo Ciaburro 1.017, Dal Moro 1.08, Gadda 1.09, Gagnarli 1.07, Schullian 1.01, Golinelli 1.05 , Nevi 1.06 e Cenni 1.018, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 3)*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gastaldi 15.012.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 15.060, Gadda 15.061, Nevi 15.062 e Schullian 15.051.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Golinelli 15.016. Inoltre, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Dal Moro 15.066, come riformulato, e Golinelli 15.067 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Gadda 15.031 e Viviani 15.021.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Viviani 15.022, Guidesi 15.024, Loss 15.027, Schullian 15.036 e 15.037, nonché gli identici articoli aggiuntivi Critelli 15.028 e Gadda 15.034 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Patassini 15.023 è assorbito dall'emendamento Viviani 15.022, testé approvato, e che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Gadda 15.063 e Schullian 15.064.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Maglione 15.047 *(vedi allegato 3)*.

Maria SPENA (FI) accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo relativa all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.049.

Martina LOSS (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.025, ringrazia relatore e Governo per aver espresso parere favorevole, sottolineando che la riduzione dell'Iva sui servizi di impollinazione arrecherà benefici – anche ambientali – a tutto il settore agricolo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Spena 15.049 e Loss 15.025 (*vedi allegato 3)*.

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nevi 16.1 e Gadda 16.3, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Maglione 16.04 e invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli articoli aggiuntivi Schullian 16.05 e Guidesi 16.07. Infine, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Golinelli 16.08.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che l'emendamento Cillis 16.2 è stato ritirato.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli emendamenti Nevi 16.1 e Gadda 16.3, come riformulati in identico testo, nonché l'articolo aggiuntivo Maglione 16.04 (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Schullian 16.05 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 16.07 e approva l'articolo aggiuntivo Golinelli 16.08 (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lolini 18.01 e Incerti 18.05, a condizione che siano riformulati in un medesimo testo, secondo quanto riportato in allegato *(vedi allegato 3)*, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Manzato 18.04. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Gallinella 19.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*, precisando che in caso di sua eventuale approvazione le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 19 non sarebbero poste in votazione, in quanto risultanti precluse o assorbite.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA (M5S) prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un identico testo, degli articoli aggiuntivi Lolini 18.01 e Incerti 18.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Lolini 18.01 e Incerti 18.05, nel medesimo testo riformulato (*vedi allegato 3*), e respinge l'articolo aggiuntivo Manzato 18.04.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Gallinella 19.1.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 19.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Luciano CADEDDU (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 21, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Parentela 21.09, sul quale il parere è favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), nonché degli articoli aggiuntivi Gastaldi 21.013 e degli identici articoli aggiuntivi Cenni 21.021 e Gadda 21.027, sui quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi

Gadda 21.040 e Viviani 21.011 e 21.012 vengono ritirati dai presentatori.

Maria Cristina CARETTA (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 21.043, esprime profondo rammarico per l'assoluta mancanza di ascolto dimostrata nella presente occasione dal Governo e dalla maggioranza parlamentare rispetto a un'esigenza fortemente sostenuta in maniera pressoché unanime dalle diverse organizzazioni sindacali, volta ad introdurre misure finalizzate alla gestione e al controllo della fauna selvatica. Osserva come tale atteggiamento di pregiudiziale chiusura, oltre a costituire in sé un atto grave e irresponsabile, sconfessa platealmente gli impegni assunti dalla Ministra Bellanova nel corso della manifestazione pubblica promossa dalla Coldiretti lo scorso mese di novembre. Nel domandarsi pertanto quale residua utilità possa ancora avere l'esame svolto dalla Commissione agricoltura sul provvedimento in titolo, considerata l'incapacità di individuare risposte concrete ai problemi del comparto, anticipa la decisione del gruppo di Fratelli d'Italia di abbandonare i lavori odierni in segno di protesta.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), associandosi alle valutazioni svolte dalla deputata Caretta, osserva come il mancato accoglimento delle proposte emendative relative alla gestione e al controllo della fauna selvatica, fenomeno quest'ultimo che sta arrecando grave nocumento ad agricoltori e allevatori, rivela il sostanziale disinteresse del Governo e della maggioranza parlamentare nei confronti di una questione annosa e sulla quale anche il relatore e il presidente Gallinella hanno nei fatti tradito le attese riposte dai settori interessati, in tal modo cedendo alle pretese delle frange più oltranziste del mondo ambientalista, essenzialmente per ragioni di mero opportunismo elettorale. Osserva inoltre come il tentativo di individuare soluzioni alla problematica dianzi richiamata non presuppone in alcun modo un indiscriminato via libera alle attività venatorie. Pur prendendo positivamente atto di talune modifiche apportate al testo in sede referente, anche sulla base di specifiche proposte emendative presentate dal gruppo della Lega, pone tuttavia l'accento sulle gravi difficoltà in cui versa nel momento attuale il comparto agricolo. Auspicando che nel corso del successivo esame in Assemblea il provvedimento possa comunque essere corretto e integrato in senso migliorativo, preannuncia anch'egli l'abbandono dei lavori odierni della Commissione da parte dei componenti del gruppo della Lega.

Raffaele NEVI (FI), anticipando anch'egli la decisione del gruppo di Forza Italia di abbandonare in segno di protesta i lavori odierni della Commissione, censura l'assenza di motivazioni convincenti nel parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sulle proposte emendative volte a fronteggiare l'annosa questione del controllo della fauna selvatica, in recepimento peraltro di una richiesta pressoché unanime in tale direzione avanzata dalle varie organizzazioni sindacali, tra cui in particolare la Coldiretti, alla luce dei notevoli danni che l'assenza di misure in materia sta arrecando ad agricoltori e allevatori. Ritiene che ciò rappresenti sostanzialmente una sconfitta del Parlamento, che da un lato accresce la distanza tra istituzioni e cittadini e imprese, dall'altro denota l'evidente cedimento alle posizioni più estremiste dell'ambientalismo. In conclusione, fermo restando l'insoddisfazione per quanto la Commissione non è stata in grado di decidere, auspica che nel corso del successivo esame in Assemblea possano essere apportate al testo le necessarie modifiche migliorative.

Marzio LIUNI (LEGA), associandosi alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, esprime sincero dispiacere per l'orientamento contrario emerso in seno alla Commissione rispetto alle proposte emendative volte a introdurre forme di contenimento della fauna selvatica, che in alcun modo prefigurano una presunta, indiscriminata apertura delle attività di caccia. Biasima altresì la

posizione di sostanziale inerzia al riguardo tenuta dal relatore nonché l'atteggiamento di preconcetta chiusura manifestato dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, che alle promesse pubblicamente assunte non hanno poi fatto seguire l'adozione di misure concrete. Ribadisce quindi l'intenzione del gruppo della Lega di abbandonare i lavori in segno di protesta.

(I deputati dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia abbandonano i lavori della Commissione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli articoli aggiuntivi Caretta 21.043, Liuni 21.044 e 21.045, Caretta 21.046, Nevi 21.047 e 21.048, Liuni 21.049 e 21.050, Golinelli 21.051, 21.052 e 21.053, Spena 21.01 nonché gli identici articoli aggiuntivi Nevi 21.041 e Caretta 21.033. Prende inoltre atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Parentela 21.09.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Parentela 21.09, nel testo riformulato *(vedi allegato 3)*.

Maria Chiara GADDA (IV) fa proprio l'articolo aggiuntivo Gastaldi 21.013.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gastaldi 21.013 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'articolo aggiuntivo Caretta 21.030.

La Commissione approva infine gli identici emendamenti Cenni 21.021 e Gadda 21.027 *(vedi allegato 3)*.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, essendo esaurito l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà pertanto trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (C. 2121 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

l'Accordo in esame, composto di sessantaquattro articoli, suddivisi in dieci Titoli, amplia la portata del partenariato attualmente vigente e sottoscritto dalle Parti nel 2008, consentendo l'ulteriore promozione e sviluppo di forme di cooperazione delle relazioni tra l'Unione europea e l'Australia in un'ampia gamma di settori di reciproco interesse, tra i quali, il commercio agricolo, le questioni sanitarie e fitosanitarie, l'ambiente e i cambiamenti climatici, la gestione delle catastrofi, la pesca e gli affari marittimi;

rilevato che:

in particolare, nell'ambito del Titolo VIII, concernente la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, energia e trasporti, le parti pongono una specifica attenzione all'ambiente e alle risorse naturali, convenendo sulla necessità di proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, impegnandosi a promuovere lo scambio di informazioni e competenze tecniche e di pratiche ambientali in settori quali l'uso efficiente delle risorse e la sostenibilità dei consumi e della produzione, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti, la politica delle acque, la conservazione dell'ambiente costiero e marino, e la lotta contro il suo inquinamento e degrado;

con specifico riferimento all'agricoltura e allo sviluppo rurale, le parti convengono di incoraggiare la cooperazione in materia, tra l'altro, di indicazioni geografiche, diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli e di agricoltura sostenibile;

un'articolata disciplina è prevista per la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e di affari marittimi, impegnandosi le parti a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, lo scambio di informazioni attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca (« ORGP ») nonché attraverso intese e consessi multilaterali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (« FAO »);

le parti si impegnano altresì a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (« pesca INN »), ad attuare una gestione basata sugli ecosistemi e a promuovere la collaborazione nel settore della ricerca sulla sostenibilità dell'ambiente marino e della pesca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (Nuovo testo C. 2313 Di Stasio).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

premesso che:

la proposta di legge in esame individua i suoi presupposti giuridici nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

tale Convenzione si configura come un codice esaustivo volto a regolare i comportamenti degli Stati sui mari e sugli oceani, nonché lo sfruttamento delle risorse e la salvaguardia dell'ambiente naturale in tali ambiti; essa adegua il diritto del mare anzitutto al riconoscimento degli interessi degli Stati costieri, espandendone i poteri sui mari adiacenti, in particolare con la previsione dell'istituto giuridico della « zona economica esclusiva »;

nella « zona economica esclusiva », disciplinata dalla Parte V della Convenzione, tutti gli Stati, costieri e privi di litorale, hanno libertà di navigazione e di sorvolo, di posa in opera di cavi e condotte sottomarine; inoltre, lo Stato interessato può consentire loro di esercitare la pesca, qualora la propria capacità di sfruttamento sia inferiore al volume massimo di risorse ittiche sfruttabili (*Total Allowable Catch*), fissato dallo stesso Stato costiero ed in forza di accordi bilaterali conclusi con i relativi Stati di appartenenza tenuto conto, in particolare, della necessità degli Stati che non hanno sbocchi sul mare (*land-locked*) o geograficamente svantaggiati;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento autorizza, in conformità alla richiamata Convenzione, l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia;

l'articolo 2 dispone che all'interno della zona economica esclusiva l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti;

l'articolo 3 stabilisce che l'istituzione della zona economica esclusiva non compromette l'esercizio, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle libertà di navigazione e di sorvolo nonché di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno al reddito degli agricoltori)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le agevolazioni in materia di Imu, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

3. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente: « Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti medesimi fino a trentasei mesi. Le rateazioni superiori a ventiquattro mesi e fino a trentasei mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi. ».

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « coltivata direttamente », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

5. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: « direttamente coltivata », sono sostituite dalle seguenti: « coltivata o condotta ».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: −2.000.000;
2021: −2.000.000.

*** 1. 017.** *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

*** 1. 08.** *(Nuova formulazione)* Dal Moro, Incerti, Critelli, Martina.

*** 1. 09.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

*** 1. 07.** *(Nuova formulazione)* Gagnarli, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*** 1. 01.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 1. 05.** *(Nuova formulazione)* Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

*** 1. 06.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

*** 1. 018.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Sostegno ai giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione del sostegno di cui al comma precedente.

3. Gli interventi finanziati per il sostegno di cui al primo comma, sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

*** 1. 014.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni.

*** 1. 015.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

*** 1. 016.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino »)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti. »;

b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano state certificate e imbottigliate dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC. »;

c) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. »;

d) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. ».

*** 3. 05.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

*** 3. 012.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni.

*** 3. 013.** *(Nuova formulazione)* Lombardo, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Gagnarli, Pignatone.

*** 3. 014.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti.

*** 3. 018.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di agriturismo)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono inserite le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione, fatto salvo il rispetto della dimensione dell'at-

tività agrituristica determinata con i criteri di cui all'articolo 4, comma 2. »

2. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché destinati all'agriturismo ».

*** 5. 1.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

*** 5. 02.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

ART. 6.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « legge 20 febbraio 2006, n. 96 » *inserire le seguenti*: « tenendo conto della normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 »;

b) sostituire le parole: « è fatto obbligo che ne sia assicurata l'evidenza dell'indicazione » *con le seguenti*: « è possibile evidenziarne l'indicazione ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 6. 1.** *(Nuova formulazione)* Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

*** 6. 2.** *(Nuova formulazione)* Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 6. 6.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

*** 6. 5.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*** 6. 3.** *(Nuova formulazione)* Viviani, Patassini, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande e nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande ».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: « e nelle attività di somministrazione ».

6. 4. *(Nuova formulazione)* Paolo Russo, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

2. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

*** 10. 01.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

*** 10. 02.** *(Nuova formulazione)* Cillis, Gallinella, Cassese, Cimino, Del Sesto, Gagnarli Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

« *b)* da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze ».

11. 079. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazioni sulla tenuta dei registri carico/scarico merci)

1. I registri di carico/scarico dei prodotti sementieri ed i registri per il controllo del tenore dell'acqua nelle carni di pollame fresche, congelate e surgelate sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

11. 09. *(Nuova formulazione)* Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione per gli incentivi alle aggregazioni delle imprese agricole)

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete ».

3. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo le parole « delle tecnologie innovative, le garanzie » aggiungere la parola « dirette ». Dopo le parole: « sono a titolo gratuito per imprese agricole » aggiungere le parole: « in forma singola o associata ».

11. 086. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato)

1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: « aiuti di Stato » fino alle parole: « ivi compresi gli aiuti » sono sostituite dalle seguenti: « aiuti di Stato e agli aiuti de minimis nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del reg (UE) 1407/2013 ».

11. 039. Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Semplificazione in materia di pluriattività)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 è aggiunto il seguente:

« ART. 15-*bis*. – *(Incentivi alla pluriattività)*. – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, nei limiti previsti dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I lavori di cui al comma i non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni come individuati dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'Autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

11. 077. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. All'articolo 32, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « l'allevamento di animali » aggiungere le seguenti: « , in proprietà o di terzi; ».

11. 011. Fogliani, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Estensione del bonus verde alla realizzazione di cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche)

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « realizzazione pozzi » sono aggiunte le seguenti: « e cisterne coperte per la raccolta delle acque meteoriche ».

11. 07. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 il comma 5 è sostituito con il seguente: « 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

11. 041. Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Classificazione catastale fabbricati rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: « *e)* i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 11. 089.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 11. 031.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo o parziale)

1. All'articolo 18, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » sono aggiunte le seguenti: « in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista dal relativo contratto collettivo applicato in azienda ».

11. 073. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Istituzione dei Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali)

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato « Registro », di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 2012.

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012.

4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

11. 01. *(Nuova formulazione)* Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Inserimento delle Comunità del cibo tra i Distretti del cibo)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

« *i)* le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 13 della legge n. 194 del 2015. ».

11. 02. Cenni.

ART. 12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 è concesso per il periodo di imposta dall'anno 2020 all'anno 2022 ai seguenti beneficiari:

a) alle reti di imprese agricole ed agroalimentari di cui all'articolo 3, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Il credito di imposta è riconosciuto per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico e per le attività ed i progetti legati alla implementazione delle esportazioni;

b) alle imprese che hanno sottoscritto un accordo di Filiera per il settore agroalimentare di cui al decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016, con una durata temporale di almeno 4 anni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole strutture ricettive *aggiungere le seguenti:* e per promuovere le esportazioni.

12. 1. Cenni.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Credito di imposta per l'acquisto di case in legno da filiera corta)

1. Al fine di rilanciare la competitività delle aziende italiane della filiera del legno, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 relative alla progettazione, realizzazione ed installazione di case in legno prefabbricate, prodotte con materie prime da filiera corta, certificate con catena di custodia PEFC ovvero FSC, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'importo a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100 mila euro, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo, nel limite massimo di spesa 50 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse su base proporzionale rispetto ai quantitativi di legname italiano da filiera corta utilizzato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 01. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del

citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. 02. Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Delega al Governo in materia di rinnovamento sostenibile macchine agricole)

Al fine di favorire la sicurezza sul lavoro agricolo, di contribuire alla sicurezza dei lavoratori e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo orientato all'introduzione di un sistema di incentivi per agevolare il processo di rinnovamento del parco macchine esistente attraverso l'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale da parte di imprenditori agricoli.

*** 12. 07.** Cillis, Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

*** 12. 08.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

*** 12. 09.** Gadda.

*** 12. 010.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 12. 05.** *(Nuova formulazione)* Spena Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

*** 12. 06.** *(Nuova formulazione)* Manzato, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Semplificazione fiscale in materia di lavorazione del mirto)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo il mirto e i derivati della sua trasformazione tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*** 15. 050.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Fondo per le emergenze fitosanitarie)

1. È istituito, presso il Servizio Fitosanitario Nazionale, un fondo di emergenza, con una dotazione iniziale di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022, destinato alle attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole interessate, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie, con le procedure semplificate individuate e definite dal decreto di cui al comma 2.

2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.

15. 066. *(Nuova formulazione)* Dal Moro, Cenni, Incerti, Critelli, Martina.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Difesa fitosanitaria)

1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

15. 067. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 98 sopprimere le parole: « , di agricoltura »;

b) al comma 99 sopprimere le parole: « da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ».

15. 022. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni ».

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità

delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 024. Guidesi, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE)

1. Le disposizioni previste dal comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Tale previsione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.

15. 027. Loss, Vanessa Cattoi, Binelli, Sutto, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. All'articolo 35, comma 3-*bis*, della legge 340 del 24 novembre 2000, dopo le parole: « si applicano » inserire le seguenti: « anche ».

15. 036. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 15-*bis*.

(Semplificazioni in materia di indennità di maternità)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito all'iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvatrici agricole in base all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.

15. 037. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norma interpretativa in materia di diritto di rivalsa)

1. Il diritto di rivalsa di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 2 agosto 1990 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, si intende applicabile ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali titolari dell'impresa diretta coltivatrice e dell'impresa agricola professionale inquadrata come tale ai fini previdenziali.

*** 15. 028.** Critelli, Incerti, Cenni, Dal Moro, Martina.

*** 15. 034.** Gadda.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Esonero IVA zone agricole svantaggiate)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

« *a)* ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE e s.m.i., si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 ».

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

15. 047. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Equiparazione dell'aliquota IVA sull'orzo a quella degli altri cereali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 apportare le seguenti modificazioni:

a) nella Tabella A – Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, al numero 9) sopprimere le parole: « , escluso quello destinato alla semina » e al numero 10), dopo le parole: « di frumento » Aggiungere le seguenti: « , orzo »;

b) nella Tabella A – Parte III Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, al numero 26) sopprimere le parole: « orzo destinato alla semina; », al numero 28) sopprimere le parole: « orzo, ».

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

15. 049. *(Nuova formulazione)* Spena Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Disposizioni in materia di Iva sui servizi di impollinazione)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: 16-*bis)* Servizio di impollinazione;.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. 025. Loss, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e c), con le seguenti:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole « imprese agricole », ovunque ricorrano, con le seguenti « imprese agro-alimentari »

c) alla rubrica, sostituire le parole « imprese agricole » con le seguenti « imprese agro-alimentari ».

*** 16. 1.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino, Fasano.

*** 16. 3.** *(Nuova formulazione)* Gadda.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 in materia di agricoltura biologica)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 7.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nell'espletamento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nell'espletamento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'ICQRF, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5 ».

16. 04. Maglione, Gagnarli, Pignatone, Gallinella, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Misure di biosicurezza nelle aziende avicole)

1. Al comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « e 5 milioni di euro per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »;

b) alla lettera *a)* aggiungere in fine le seguenti parole: « ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

16. 08. Golinelli, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)

1. Il fondo di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di ulteriori 15 milioni per ciascun anno.

3. Tali risorse sono utilizzate in base ai decreti attuativi dei fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

4. Agli oneri derivanti dai commi e 2 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 18. 01.** *(Nuova formulazione)* Lolini, Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Manzato, Patassini.

*** 18. 05.** *(Nuova formulazione)* Incerti, Cenni, Critelli, Dal Moro, Martina.

ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di riproduzione animale)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Ai fini del presente decreto, è definita "raccolta dati" il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente, condizioni sanitarie, previsti dal programma

genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-*ter*. Ai fini del presente decreto, è definito « prelievo campioni » il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quater*. Ai fini del presente decreto, è definita « analisi campioni » l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-*quinquies*. Ai fini del presente decreto, è definita « elaborazione dati » il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-sexies Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere del Comitato Nazionale Zootecnico, le definizioni di cui al presente articolo posso essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica ».

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della BDN.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;

b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto. »;

c) al comma 3, dopo la parola « zootecnica » aggiungere le seguenti: « con scopi diversi da quelli di cui al comma 1 »;

d) al comma 4, primo periodo, le parole: « negli allevamenti » sono sostituite dalle seguenti: « prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati »;

e) al comma 6, primo periodo, le parole « , i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 »;

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole « le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica » sono sostituite dalle seguenti: « le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione ed allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della Salute ».

5. All'articolo 6, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che godono di piena autonomia ed indipendenza »;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: « essere aggregati » sono aggiunte le seguenti: « , sotto forma di Associazioni temporanee di scopo o Unioni di comparto. »;

c) al comma 2, dopo le parole « parere preventivo » è aggiunta la seguente « vincolante ».

19. 1. *(Nuova formulazione)* Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Semplificazione e disciplina in materia di apicoltura)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità di cui alla presente legge.

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, il comma 3 è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, dopo la parola: « fioritura » sono inserite le seguenti: « o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero ».

4. All'articolo 7, comma 2 della legge della legge 24 dicembre 2004, n. 313, la lettera a) è soppressa.

5. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 dopo le parole: « all'aperto » sono inserite le seguenti: « o destinate alla produzione primaria ».

6. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 è aggiunto infine il seguente periodo: « L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli allevatori apistici ».

7. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui all'articolo 6.1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014 di emanazione del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 19 del decreto ministeriale di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro.

8. All'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. – I commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero ».

9. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte I della Tabella A dopo il numero 12 è aggiunto il seguente: « 12-*bis* pappa reale o gelatina reale »;

b) alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente: « 16-*bis*. pappa reale o gelatina reale ».

21. 09. *(Nuova formulazione)* Parentela, Gallinella, Gagnarli, Pignatone, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Capo VI

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

ART. 21-*bis*.

(Delega al Governo per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) favorire la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti nati nel matrimonio o al di fuori di esso, nel caso di terreni intestati al coniuge, al convivente, agli ascendenti, ai collaterali o ad altri parenti entro il sesto grado;

b) prevedere una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti in comuni classificati montani che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti del nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti, i collaterali o gli altri parenti entro il sesto grado;

c) prevedere una procedura semplificata in caso di eventuali proprietari o comproprietari deceduti, non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in comuni classificati montani, anche qualora i terreni stessi pur essendo caduti anche più volte in successione non siano mai stati regolarizzati a catasto;

d) prevedere una riduzione o l'esenzione delle imposte di registro, catastali e ipotecarie per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei comuni classificati montani.

21. 013. Gastaldi, Bubisutti, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Sostegno ai settori agricoli in crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verifichino crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

***21. 021.** Cenni, Incerti, Critelli, Dal Moro, Martina.

***21. 027.** Gadda.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 9 luglio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE 227

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE

Giovedì 9 luglio 2020. – Relatrice: CORRADO (M5S).

Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito della verifica dei poteri su base Nazionale – Relazione nazionale sull'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali 3

Risultanze del comitato di verifica per la circoscrizione Estero 5

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale tedesca, Viktor Elbling, sulle priorità del semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea (luglio-dicembre 2020) 7

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale, seriale e massiva di informazioni false (cosiddette *fake news*). C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 8

ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base) 11

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Amcham Italy (American Chamber of Commerce in Italy)*, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi 16

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Nomos Centro Studi Parlamentari, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri, in materia di disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi ... 16

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali. C. 2329 e C. 2346 *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2346)* 16

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Atto n. 175 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 23

ALLEGATO (Parere approvato) 40

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016. C. 2091 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla Cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016. C. 2521 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 28

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 29

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 35

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 45

5-02456 Pagani: Sulla riorganizzazione della base di Decimomannu 45

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 47

5-03586 Deidda: Sulla copertura delle spese relative alle utenze di pertinenza del Ministero della difesa 45

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 51

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 54

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 55

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali. Atto n. 178 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 56

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario)* 59

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 (Rilievi alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilevo sulle conseguenze di carattere finanziario)* 60

Sui lavori della Commissione 61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 61

AVVERTENZA 61

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04318 Belotti: Sul sottodimensionamento dell'Università degli studi di Bergamo 62

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 65

5-04317 Saccani Jotti: Sul meccanismo degli accessi al corso di laurea in medicina e alle scuole di specializzazione medica 63

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 66

5-04319 Mollicone: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04321 Carbonaro: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM.

5-04322 Nitti: Sulle problematiche relative alle istituzioni dell'AFAM 63

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 67

5-04320 Piccoli Nardelli: Sull'introduzione delle lauree abilitanti alla professione 63

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 69

COMITATO RISTRETTO:

Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio 64

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie nelle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5g ed alla gestione dei *big data (Esame e approvazione del documento conclusivo)* 70

ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato) 74

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).

Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 72

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 158

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04309 Squeri: Sulle iniziative per sostenere tecnologie quali le biomasse, il biogas e il teleriscaldamento 163

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 166

5-04310 Sut: Sull'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee .. 164

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 168

5-04311 Guidesi: Sulle iniziative per il rilancio del comparto automotive 164

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 170

5-04312 Nardi: Sul futuro dell'insediamento industriale della raffineria Eni di Livorno ... 164

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 172

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00495 Serracchiani: Sistemi di protezione sociale per i lavoratori *(Discussione e rinvio)* . 174

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04323 Rizzetto: Continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori delle mense scolastiche .. 175

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 178

5-04324 Giannone: Problematiche inerenti all'anticipo del trattamento di fine servizio a favore dei dipendenti pubblici 175

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 179

5-04325 Moschioni: Modalità di erogazione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 in favore degli artigiani 176

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 180

5-04326 Zangrillo: Tutela dei rapporti di lavoro a termine 176

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 181

5-04327 Serracchiani: Tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Husqvarna di Valmadrera (Lecco) 176

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 182

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04313 Novelli: Incremento delle prestazioni assistenziali per le persone inabili al lavoro 183

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 187

5-04314 Locatelli: Iniziative per tutelare i diritti degli invalidi civili 184

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 189

5-04315 Carnevali: Dati sui percettori del reddito di cittadinanza che hanno svolto progetti di utilità sociale presso i comuni 184

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 191

5-04316 Sportiello: Superamento delle criticità correlate al Piano nazionale di lotta alla povertà 185

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 193

COMITATO DEI NOVE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti C. 2554 Governo, approvato dal Senato 185

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata dei camici bianchi. C. 2527, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 185

ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati) 194

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 195

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017. C. 2121 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 195

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 205

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Nuovo testo C. 2313 Di Stasio (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 196

ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) 206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 196

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Nuovo testo C. 982 Gallinella e abb. *(Seguito esame e rinvio)* 196

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate) 207

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO XII – RAPPORTI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E LOGGE MASSONICHE 227

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

18SMC0107850